SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 aprile 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 10 aprile 2018, n. **30**.

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). (18G00059) *Pag.* 1

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

Convocazione. (18A02658) . . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2018.

Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169. (18A02428) . . . . . *Pag.* 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 marzo 2018.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 marzo 2018 e scadenza 30 marzo 2020, prima e seconda *tranche*. (18A02550) . . . . . *Pag.* 113

DECRETO 27 marzo 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025, undicesima e dodicesima *tranche*. (18A02549) . *Pag.* 114

Ministero della salute

DECRETO 23 marzo 2018.

Modifica al decreto 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante: «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale». (18A02418). . . . . *Pag.* 116

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 20 marzo 2018.

Modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica «Rubicone». (18A02430) . . . . . *Pag.* 117

DECRETO 20 marzo 2018.

Modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica «Forlì». (18A02432) . . . . . *Pag.* 119

DECRETO 22 marzo 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP. (18A02543) . . . . . *Pag.* 121

DECRETO 22 marzo 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese. (18A02544). . . . . *Pag.* 122

DECRETO 27 marzo 2018.

Modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica «Emilia» o «dell'Emilia». (18A02431). . . . . *Pag.* 123

DECRETO 28 marzo 2018.

Riconoscimento del Consorzio dei Vini Gioia del Colle DOC e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Gioia del Colle». (18A02542) . . . . *Pag.* 126

DECRETO 30 marzo 2018.

Elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale). (18A02548) . . . . . *Pag.* 127

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 30 marzo 2018.

Scioglimento della «Edilcoop Salentina - Società cooperativa edilizia per azioni», in Lecce nomina del commissario liquidatore. (18A02501). *Pag.* 133

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Avvocatura generale dello Stato

DECRETO 29 marzo 2018.

Elezioni dei componenti del Consiglio degli Avvocati e dei Procuratori dello Stato. (18A02427) *Pag.* 134

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 7 agosto 2017.

Contratto di programma 2017 - 2021 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Parere ai sensi della legge n. 238/1993. (Delibera n. 66/2017). (18A02537) . . . . . *Pag.* 134

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

PROVVEDIMENTO 27 marzo 2018.

Criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 - nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità di cui all'articolo 132-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124. (Regolamento n. 37). (18A02538). . . . . *Pag.* 140

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 21 marzo 2018, n. **13/RGS**.

Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente: «Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» - Chiarimenti aggiuntivi. (18A02545) . . . . . *Pag.* 144

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tolep» (18A02364) . . . . . *Pag.* 156

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prinivil» (18A02365). . . . . *Pag.* 156

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adenosina Kabi» (18A02366) . . . . . *Pag.* 156

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fastumdol Antinfiammatorio». (18A02367). . . . . *Pag.* 157

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metronidazolo S.A.L.F.» (18A02368). . . . . *Pag.* 157

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan e Idroclorotiazide Zentiva». (18A02369) . . *Pag.* 157

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diamicron» (18A02380) *Pag.* 158

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dostinex» (18A02381) . *Pag.* 158

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril» (18A02382) . *Pag.* 159

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex» (18A02383) . *Pag.* 159

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax» (18A02384) . *Pag.* 159

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax» (18A02385) . *Pag.* 160

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax» (18A02386) . *Pag.* 160

Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

Bando per il finanziamento di interventi proposti da OSC «Assistenza ed empowerment delle donne e bambine rifugiate siriane e delle donne e bambine vulnerabili delle comunità ospitanti in Egitto, Giordania e Libano». (18A02546) . . . . . *Pag.* 161

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Entrata in vigore dell'accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotá il 5 agosto 2010. (18A02429). . . . . *Pag.* 161

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 marzo 2018 (18A02589) . . . . . *Pag.* 161

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 marzo 2018 (18A02590) . . . . . *Pag.* 162

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 marzo 2018 (18A02591) . . . . . *Pag.* 162

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 marzo 2018 (18A02592) . . . . . *Pag.* 163

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Approvazione delle modifiche dello statuto del Consorzio interuniversitario CINECA, in Casalecchio di Reno. (18A02539) . . . . . *Pag.* 163

Ministero della difesa

Concessione di medaglie d'argento al valore aeronautico (18A02421) . . . . . *Pag.* 163

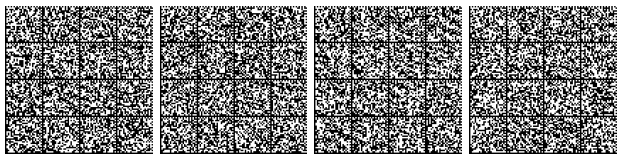

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cyclavance 100 mg/ml» soluzione orale per cani e gatti. (18A02532) . . . . . *Pag.* 164

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alfaglandin C 0,250 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini. (18A02533) . . . . . *Pag.* 164

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Deccox 6-6 g/kg» premiscela per alimenti medicamentosi per bovini ed ovini. (18A02534) . . . . . *Pag.* 165

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Fortekor 2,5 mg» compresse per cani di piccola taglia e gatti - confezione da 28 compresse. (18A02535) . . . . . *Pag.* 165

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vitakraft» da 50 mg, 67 mg, 134 mg e 268 mg. (18A02536). . . . . *Pag.* 165

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di bene demaniale sito nel Comune di Telese Terme (18A02422) . . . . . *Pag.* 166

Ministero dello sviluppo economico

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Calitri, nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6063 «strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 Ofantina». (18A02419) . . . *Pag.* 166

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nei Comuni di Castelgrande e di Muro Lucano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto. (18A02420). . . . . *Pag.* 166

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 16/L

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 19 gennaio 2018, n. **31.**

Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (18G00056)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2018.

Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018. (18A02512)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 10 aprile 2018, n. **30**.

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto l'articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante: «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;

Visto l'articolo 1, commi 527 e 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nelle more del procedimento di nomina dei suoi componenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I componenti l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 continuano ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti la predetta Autorità e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall'insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

18G00059

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione.

Il Senato della Repubblica è convocato in 4ª seduta pubblica mercoledì 11 aprile 2018, alle ore 15 con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due Senatori Segretari ai sensi dell'articolo 5, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del Regolamento.

18A02658

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2018.

Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998», e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 11 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici», e successive modificazioni;

Visto l'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», e successive modificazioni;

Visto in particolare, l'art. 14, comma 6, della predetta legge n. 246 del 2005, il quale prevede che i metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, di delega di funzioni alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. avv. Maria Elena Boschi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 «Regolamento recante la disciplina sull'Analisi dell'impatto della regolamentazione, la Verifica dell'impatto della regolamentazione e la Consultazione», e in particolare l'art. 3, comma 1, il quale, in attuazione del richiamato art. 14, comma 6, della legge n. 246 del 2005, prevede che con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sono indicate le tecniche di analisi e di valutazione e determinati i modelli di relazione da utilizzare per l'AIR e per la VIR, anche con riguardo alle fasi di consultazione e di monitoraggio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2012, e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2009 «Istruttoria degli atti normativi del Governo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2009;

Ritenuto di dover dare attuazione alla disposizione di cui al richiamato art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169;

EMANA
la seguente direttiva:

1. È approvata la «Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione» di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente direttiva.

2. La relazione che documenta l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) è redatta in conformità al modello di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante della presente direttiva.

3. La relazione che documenta la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) è redatta in conformità al modello di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante della presente direttiva.

4. È abrogata la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2013, «Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonché aggiornamento del modello di relazione AIR, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2013.

Roma, 16 febbraio 2018

p. il Presidente del Consiglio dei ministri
la Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 508

GUIDA ALL'ANALISI E ALLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

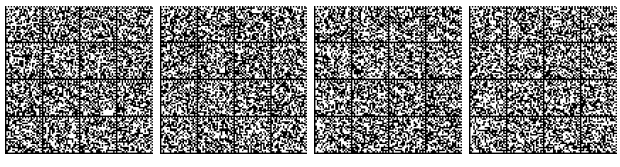

Indice

Introduzione: obiettivi, destinatari e struttura della Guida .....

1. Il ciclo della regolazione .....
2. Programmazione dell'attività normativa .....
3. Organizzazione delle funzioni di valutazione .....
4. Finalità e procedure dell'Air .....
   - 4.1 Cos'è l'Air e a cosa serve .....
   - 4.2 Ambito di applicazione dell'Air: esclusione, esenzione e proporzionalità dell'analisi .....
     - 4.2.1 I casi di esclusione dall'Air .....
     - 4.2.2 Esenzione dall'Air .....
   - 4.3 L'Air nell'istruttoria normativa .....
5. Fasi dell'Air .....
   - 5.1 Contesto e problemi .....
   - 5.2 Obiettivi e indicatori .....
   - 5.3 L'individuazione e l'elaborazione delle opzioni .....
   - 5.4 La valutazione preliminare delle opzioni .....
   - 5.5 La comparazione delle opzioni attuabili e l'individuazione dell'opzione preferita .....
   - 5.6 Attuazione e monitoraggio .....
   - 5.7 Stesura della Relazione Air .....
   - 5.8 Miglioramento della qualità delle Air .....
6. Air per i decreti-legge .....
7. L'Air nella fase ascendente .....
   - 7.1 Il processo di analisi di impatto della Commissione europea .....
   - 7.2 Procedura Air in fase ascendente .....
   - 7.3 Contenuti dell'Air in fase ascendente .....
8. Finalità e procedure della Vir .....
   - 8.1 Cos'è la Vir e a cosa serve .....
   - 8.2 Ambito di applicazione della Vir .....
   - 8.3 La Vir nell'istruttoria normativa: i piani biennali .....
9. Fasi della Vir .....
   - 9.1 La definizione dell'oggetto della valutazione .....
   - 9.2 L'analisi della situazione attuale .....

9.3 La ricostruzione della logica dell'intervento
9.4 Le domande di valutazione
9.5 Valutazione dell'intervento
9.6 Conclusioni e indicazioni per future revisioni
9.7 Stesura della Relazione Vir
9.8 Miglioramento della qualità delle Vir
10. Partecipazione alle valutazioni d'impatto della normativa europea
10.1 Il processo di valutazione seguito dalla Commissione
10.2 Come partecipare alle valutazioni europee
11. La consultazione nell'Air e nella Vir
11.1 Cos'è la consultazione e a cosa serve nell'Air e nella Vir
11.2 La consultazione nell'Air
11.3 La consultazione nella Vir
11.4 Come consultare
11.4.1 Preparare le consultazioni
11.4.2 Svolgere le consultazioni
11.4.3 Risultati della consultazione
11.4.4 La consultazione nei processi di valutazione europei
11.5 Valutare le consultazioni
Bibliografia

APPENDICI

Introduzione: obiettivi, destinatari e struttura della Guida

La Guida fornisce indicazioni tecniche e operative alle amministrazioni statali per l'applicazione degli strumenti per la qualità della regolazione, necessari a migliorare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza delle scelte pubbliche.

Le indicazioni in essa contenute si propongono di supportare e migliorare lo svolgimento dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (Air), della Verifica dell'impatto della regolamentazione (Vir) e delle relative attività di consultazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e al DPCM 15 settembre 2017, n. 169 (d'ora innanzi, Regolamento).

La Guida illustra cosa sono l'Air, la Vir e le relative fasi di consultazione, in che modo esse affiancano e supportano l'attività normativa, che ruolo hanno gli attori che intervengono nelle relative procedure, qual è il collegamento tra le due analisi. Soprattutto, essa descrive i principali strumenti e le tecniche cui occorre fare ricorso per svolgere adeguatamente un'Air e una Vir e predisporne le relazioni conclusive (d'ora innanzi, rispettivamente, Relazione Air e Relazione Vir).

Il presente documento, curato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto del Nucleo Air[1], sostituisce la "Guida alla sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione" approvata con la Circolare del 16 gennaio 2001, n. 1. Nella elaborazione della Guida si è tenuto conto delle difficoltà che hanno caratterizzato il ricorso all'Air e alla Vir nel nostro ordinamento, dei suggerimenti pervenuti da coloro che, all'interno delle amministrazioni, si sono cimentati con questi strumenti e dell'esperienza accumulata dall'Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione del DAGL, specialmente attraverso l'esame e la verifica delle Relazioni Air e Vir.

La Guida è stata redatta tenendo in considerazione, con i dovuti adattamenti al contesto italiano, le indicazioni contenute nelle linee guida sulla *Better regulation* della Commissione Europea[2], anche al fine di assicurare il necessario coordinamento tra l'attività di analisi della regolazione svolta a livello nazionale e quella realizzata in ambito europeo. Inoltre, la Guida tiene conto delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione Europea "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea"[3] e delle metodologie elaborate nell'ambito del *Regulatory Fitness and Performance Programme* (REFIT).

Il documento è organizzato come segue. Il cap. 1 illustra il concetto di ciclo della regolazione, sottolineando l'importanza di utilizzare una pluralità di strumenti di valutazione e partecipazione che accompagnino le diverse "fasi evolutive" di un intervento normativo. Il cap. 2 è dedicato alla programmazione normativa e al nesso tra questa e l'analisi di impatto. Il cap. 3 fornisce indicazioni sull'organizzazione delle funzioni di valutazione all'interno delle amministrazioni. I capp. 4, 5 e 6 sono dedicati all'Air: nel cap. 4 si descrivono gli obiettivi, l'ambito di applicazione dell'Air e la relativa procedura; nel cap. 5 si analizzano nel dettaglio le diverse fasi dell'analisi di impatto e si forniscono indicazioni operative per il loro svolgimento e per la redazione della Relazione che dà

[1] "Nucleo Air" sta per "Gruppo di lavoro Air del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici" del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del DIPE è stato istituito con il DPCM del 25 novembre 2008. Con successivo DPCM del 15 luglio 2009 la composizione del Nucleo è stata ampliata con l'istituzione di uno specifico Gruppo di lavoro, brevemente Nucleo Air, costituito da quattro esperti e dedicato prevalentemente allo svolgimento di funzioni di supporto metodologico e operativo al DAGL in materia di Air e Vir.

[2] European Commission, *Better Regulation Guidelines*, SWD(2015) 111 final, 19 maggio 2015.

[3] COM(2012) 746 final del 12 dicembre 2012.

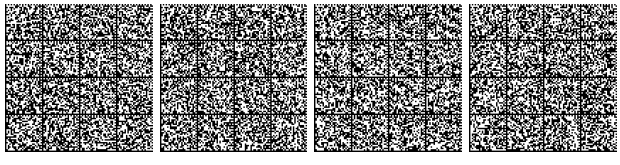

conto delle attività svolte; il cap. 6 è dedicato alla procedura Air per i decreti-legge; il cap. 7 descrive le modalità di partecipazione alle attività di analisi di impatto poste in essere a livello europeo (Air in fase ascendente). I capp. 8 e 9 sono dedicati agli obiettivi, alle procedure, all'ambito di applicazione e alle fasi della Vir, fornendo, anche in questo caso, indicazioni operative per lo svolgimento della valutazione e per la redazione della Relazione finale; nel cap. 10 si illustrano le modalità di partecipazione alle attività di valutazione *ex post* della normativa europea. Il cap. 11 è dedicato alle consultazioni nell'Air e nella Vir e illustra, in particolare, le finalità e le procedure di consultazione, nonché le modalità per dare conto del loro svolgimento, delle osservazioni e dei dati raccolti. Le Appendici alla Guida forniscono alcuni strumenti operativi da utilizzare nello svolgimento dell'Air e della Vir.

All'interno del testo sono state predisposte delle "Schede" che approfondiscono aspetti specifici.

Alcuni riferimenti metodologici sono infine riportati nella bibliografia.

1. Il ciclo della regolazione

Il sistema normativo incide sul benessere e sulla vita degli individui, delle imprese, degli enti e delle organizzazioni pubbliche e private, sulla concreta capacità di tutelare gli interessi pubblici, sulla competitività, l'attrattività e, in ultima analisi, la crescita del Paese. Affinché il quadro regolatorio sia efficace, coerente con i bisogni della collettività, ma anche attento ai costi che le norme impongono ai destinatari, è indispensabile assicurare una adeguata qualità delle norme: un concetto che non coincide con una maggiore o minore regolazione, ma che attiene al modo in cui le norme sono pensate, scritte, comunicate, attuate, valutate e, se necessario, corrette.

A tal fine è necessario ricorrere a un approccio che consideri l'intero "ciclo della regolazione"[4]. Quest'ultimo parte dalla definizione delle priorità d'azione, che derivano dall'agenda politica dell'esecutivo, procede con la formulazione dell'intervento regolatorio, la sua adozione, l'attuazione delle previsioni in esso contenute, la manutenzione delle regole e l'eventuale revisione di quelle ritenute inefficaci o che abbiano prodotto effetti indesiderati. A ognuna di queste fasi corrispondono uno o più strumenti di "*better regulation*" che, rispetto alla formulazione dell'intervento, si collocano *ex ante* (programma normativo e Air), al momento dell'adozione di un provvedimento (*drafting*), nel corso della sua attuazione (monitoraggio) e valutazione (Vir). In ciascuna fase, inoltre, è fondamentale l'apporto degli *stakeholders*, da assicurare attraverso opportune forme di partecipazione.

La necessità di rendicontare e diffondere in modo trasparente sia all'interno dell'amministrazione, sia all'esterno, i risultati delle analisi svolte nel corso del ciclo della regolazione e le motivazioni delle scelte operate, richiede la predisposizione di una serie di documenti.

La Figura 1 illustra il nesso tra fasi del ciclo di regolazione (in bianco), strumenti di *better regulation* (in blu) e relazioni prodotte (in grigio).

[4] Ocse, *The Oecd Report on Regulatory Reform System*, Parigi, 1997; Ocse, *Recommendation of the Council on regulatory policy and governance*, Parigi, 2012.

Figura 1 – Ciclo della regolazione e strumenti di qualità delle regole

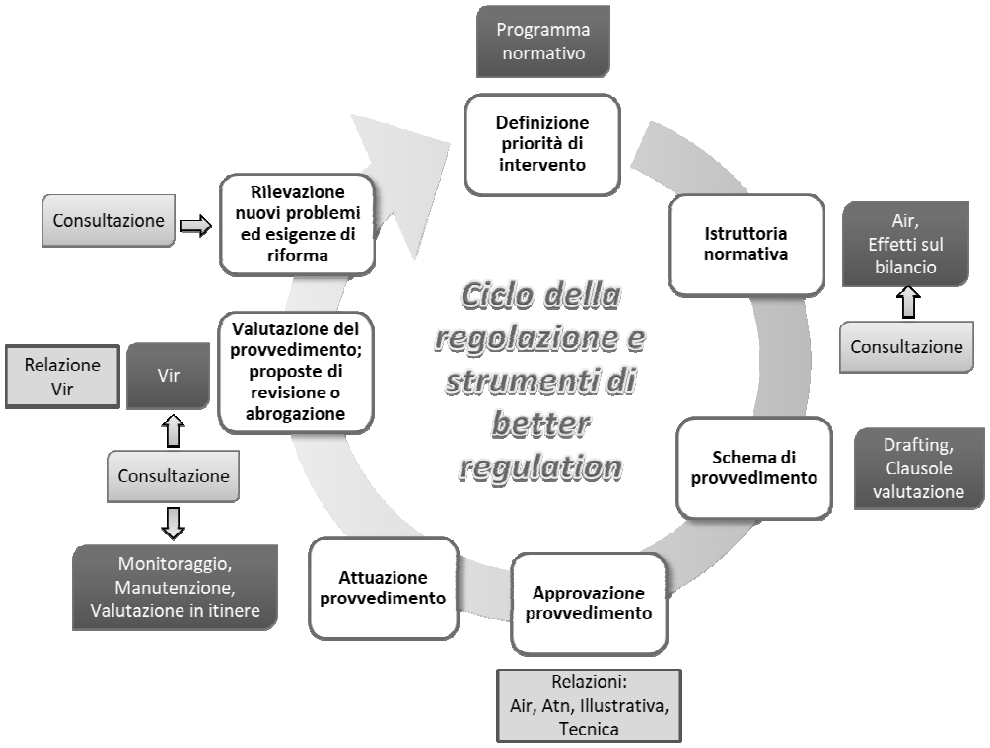

Il corollario di questa visione ciclica della regolazione è l'integrazione tra l'Air, la Vir (che riguarda la valutazione *in itinere* ed *ex post*) e le consultazioni e spiega il motivo per cui i contenuti dell'Air sono funzionali allo svolgimento della Vir. Esiste, infatti, un legame "bidirezionale" tra i due strumenti: da un lato, le fasi che caratterizzano la valutazione *ex ante* (identificazione degli obiettivi, degli indicatori e dei destinatari dell'intervento, analisi degli effetti attesi, ecc.) rappresentano un riferimento fondamentale per la conduzione di quella *in itinere* ed *ex post*; dall'altro, valutazioni che consentano di evidenziare fallimenti dell'intervento regolativo, oltre che del mercato, possono fornire un rilevante supporto alla verifica della c.d. "opzione zero", nell'ambito di analisi *ex ante* per successivi interventi di correzione e manutenzione.

2. Programmazione dell'attività normativa

Per lo svolgimento efficiente del ciclo della regolazione e l'utilizzo degli strumenti per la qualità della regolazione è essenziale la programmazione dell'attività normativa, cioè la definizione di un'agenda delle priorità dell'esecutivo. Il Regolamento prevede, al riguardo, che ciascuna amministrazione, con cadenza semestrale, comunichi al DAGL il proprio programma normativo, che contiene l'elenco delle iniziative previste nel semestre successivo, fatti salvi, ovviamente, i casi di necessità e urgenza. Il programma indica per ciascuna iniziativa:

a) una sintetica descrizione dell'oggetto, degli obiettivi e delle relative motivazioni;

b) la sussistenza di eventuali cause di esclusione o la volontà di richiedere l'esenzione dall'Air, esplicitandone le motivazioni;

c) le procedure di consultazione programmate.

Il programma indica, altresì, gli eventuali termini previsti per l'adozione dell'atto. I programmi sono pubblicati sul sito del governo e su quello dell'amministrazione proponente.

I programmi sono pertanto preposti non solo a orientare l'attività normativa, ma anche a dare impulso al ciclo della regolazione e all'attivazione degli strumenti per la qualità della regolazione. La programmazione normativa, infatti, una volta a regime, costituisce la premessa per l'organizzazione e lo svolgimento delle Air e delle relative consultazioni: solo conoscendo la tempistica prevista per i principali provvedimenti, infatti, le amministrazioni sono in grado di organizzare le attività e le analisi necessarie per svolgere l'Air e le consultazioni, superando il cronico affanno con cui in passato sono state realizzate.

3. Organizzazione delle funzioni di valutazione

Nell'ambito delle amministrazioni statali i principali attori delle procedure di Air e Vir sono l'amministrazione competente e il DAGL.

L'amministrazione competente:

a) comunica al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, per il tramite del DAGL, il programma normativo semestrale;

b) comunica al DAGL il piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione;

c) comunica al DAGL l'eventuale sussistenza di cause di esclusione dall'Air;

d) invia al DAGL l'eventuale richiesta di esenzione dall'Air;

e) istituisce i gruppi di lavoro per lo svolgimento delle procedure valutative, dandone di volta in volta comunicazione al DAGL;

f) svolge l'Air e la Vir, incluse le consultazioni;

g) trasmette al DAGL le Relazioni Air e Vir;

h) comunica al DAGL le informazioni necessarie per la presentazione al Parlamento della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato di applicazione dell'Air.

All'interno dell'amministrazione, l'Ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'Air e della Vir, individuato ai sensi dell'art. 14, comma 9, della legge 246 del 2005, assicura il coordinamento e la pianificazione delle attività di valutazione, nonché la coerenza delle metodologie applicate con le indicazioni contenute in questa Guida e con il Regolamento. Esso, inoltre, cura i rapporti con il DAGL, nonché con le altre amministrazioni, nei casi di effettuazione dell'Air e della Vir per interventi normativi che coinvolgono competenze di più amministrazioni.

Tuttavia, come chiaramente mostrato dall'esperienza italiana ed estera, tale ufficio non può essere chiamato a svolgere l'analisi e la verifica d'impatto: sono, infatti, le direzioni tecniche che detengono le necessarie competenze e informazioni per lo svolgimento dell'Air e della Vir e che spesso costituiscono il centro propulsivo dell'attività normativa.

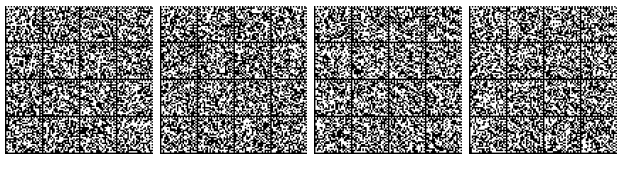

È evidente, peraltro, che un'analisi delle diverse tipologie d'impatto che una iniziativa normativa può produrre, così come una valutazione degli effetti conseguiti da un intervento normativo, richiedono competenze trasversali, che possono variare in base al provvedimento considerato e non esaurirsi in quelle di cui dispongono le direzioni tecniche.

A tal fine, per lo svolgimento di ogni Air e Vir, l'ufficio responsabile del coordinamento istituisce un gruppo di lavoro assicurando il coinvolgimento, oltre che delle direzioni competenti, di professionalità giuridiche, economiche e statistiche, attingendo, ad esempio, ai Nuclei di valutazione istituiti ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, all'ufficio di statistica, all'ufficio legislativo. Ove necessario, l'ufficio responsabile del coordinamento può avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Detto ufficio coinvolge, inoltre, altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di specifiche informazioni, rilevanti ai fini della valutazione, quali, ad esempio, istituti di ricerca pubblici collegati con l'amministrazione proponente, ISTAT e altri enti appartenenti al SISTAN, altri enti di ricerca pubblici, Regioni ed enti locali.

Per gli atti normativi che coinvolgono più amministrazioni, gli uffici competenti effettuano in comune le valutazioni, prevedendo anche che specifiche attività del processo di analisi possano essere realizzate da una delle amministrazioni. In tali casi è necessario che il gruppo di lavoro sia integrato con personale proveniente dalle diverse amministrazioni coinvolte.

Il DAGL svolge un'azione di coordinamento e monitoraggio delle procedure valutative e dell'applicazione della Guida, fornendo, su richiesta delle amministrazioni, supporto metodologico anche nel corso dello svolgimento di Air e di Vir.

Il Dipartimento, con il supporto del Nucleo Air e sulla base del Regolamento e della Guida, verifica l'adeguatezza e la completezza delle attività di analisi, documentate nelle relazioni Air e Vir, e la correttezza dei metodi di valutazione applicati.

Quanto all'Air in fase ascendente e alla valutazione di impatto a livello europeo, si rinvia ai capp. 7 e 10.

4. Finalità e procedure dell'Air

4.1 Cos'è l'Air e a cosa serve

L'analisi dell'impatto della regolamentazione, disciplinata nel nostro ordinamento dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, e dal Regolamento, "*consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative*" (art. 14, comma 1, L. n. 246 del 2005). L'Air è, dunque, un percorso logico che va seguito nel corso dell'istruttoria normativa al fine di produrre informazioni utili a mettere in evidenza i vantaggi e gli svantaggi attesi da una serie di alternative d'intervento. I risultati di questo percorso vanno riportati nella Relazione Air, secondo le indicazioni fornite dal Regolamento e da questa Guida.

L'Air "*costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo*" (art. 14, comma 2, L. n. 246 del 2005). Essa dunque non si sostituisce alla decisione finale, né la vincola, ma è una metodologia che induce

l'amministrazione a "porsi le giuste domande" prima che venga adottata. L'obiettivo è quello di arricchire il processo decisionale offrendo gli elementi conoscitivi necessari ad assicurare una scelta non solo efficace (cioè in linea con gli obiettivi dell'intervento), ma anche assunta in modo sufficientemente informato sotto il profilo dei possibili effetti sui destinatari e delle condizioni necessarie per una sua reale attuazione. L'Air è anche un modo per stabilire una relazione trasparente e costruttiva tra amministrazione e *stakeholders* nel corso dell'istruttoria normativa. Ciò spiega l'assoluta importanza di avviare l'analisi dal momento dell'ideazione dell'iniziativa normativa, senza attendere l'elaborazione dettagliata di uno schema di provvedimento, in modo da sfruttare al meglio le potenzialità dell'Air ed evitare di ridurla a un mero adempimento amministrativo.

La Relazione Air rappresenta dunque solo l'ultimo elemento riepilogativo di un percorso di valutazione che si sviluppa nel corso dell'istruttoria normativa e che si conclude ben prima che sia definito lo schema finale del provvedimento.

Questa Guida fornisce gli strumenti e le informazioni necessarie per rispondere, nel corso di un'Air, alle domande che implicitamente disegnano il percorso di analisi:

a) qual è il problema da risolvere? Chi sono i potenziali destinatari dell'intervento, quanti sono e che caratteristiche hanno?

b) quali sono gli obiettivi che si intende raggiungere e come si collegano al problema?

c) quali sono le opzioni potenzialmente in grado di raggiungere gli obiettivi? Esistono alternative diverse dalla regolazione diretta in grado di perseguire le finalità dell'intervento imponendo meno oneri sui destinatari? Le opzioni individuate sono concretamente realizzabili?

d) quali sono i principali effetti (vantaggi e svantaggi, costi e benefici, rischi e opportunità) associati alle opzioni individuate?

e) quali sono le motivazioni della scelta finale? Con quali modalità, tempi e responsabilità è possibile attuare l'opzione preferita? Come e da chi saranno gestite le attività di monitoraggio e valutazione *ex post*?

Chiarire le finalità dell'Air aiuta anche a definire i confini e le correlazioni tra questo strumento e le altre analisi previste nel corso dell'istruttoria normativa, come peraltro chiarito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009 "Istruttoria degli atti normativi del Governo".

In primo luogo, l'Air si differenzia dall'Analisi tecnico-normativa[5] (Atn) in quanto quest'ultima mira a verificare l'incidenza della norma che si intende introdurre sull'ordinamento giuridico vigente e la corretta applicazione dei principi di redazione tecnica degli atti normativi. Ciò non toglie che le due analisi presentino, per certi aspetti, delle interconnessioni. Tali interconnessioni sono in particolare evidenti per quanto concerne l'analisi della compatibilità comunitaria e ordinamentale dell'intervento in esame: quest'analisi, successivamente sviluppata in sede di Atn, è necessaria già nell'Air per una sintetica valutazione del quadro normativo e dei presupposti giuridici delle opzioni.

[5] Cfr. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, recante «Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa».

La Relazione illustrativa[6] allegata allo schema di provvedimento ha principalmente una finalità descrittiva dell'articolato e aiuta a comprendere compiutamente la struttura dell'atto e il contenuto dei singoli articoli di cui esso si compone. Essa non può che essere redatta una volta che sia stato elaborato il provvedimento e non può, pertanto, essere utilizzata per fornire una valutazione *ex ante* degli effetti dell'intervento, compito precipuo dell'analisi d'impatto (la quale viene svolta prima che si arrivi a un articolato e non dopo).

Infine, la Relazione tecnico-finanziaria[7] riguarda, come noto, gli effetti del provvedimento sul bilancio dello Stato. Al pari dell'Air, dunque, essa richiede un'analisi degli effetti dell'intervento, ma solo in termini di spesa pubblica. L'ambito di riferimento è quindi più specifico (e nello stesso tempo, all'interno di quei confini, più approfondito) rispetto a quello dell'Air, essendo riferito alla quantificazione delle entrate e degli oneri derivanti da ciascuna disposizione e all'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria. Nella Relazione tecnico-finanziaria, dunque, non è richiesta una valutazione dell'impatto del provvedimento sui destinatari della regolazione (in primo luogo, cittadini e imprese).

4.2 Ambito di applicazione dell'Air: esclusione, esenzione e proporzionalità dell'analisi

In base al Regolamento la disciplina dell'Air si applica agli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa, salvo i casi di esclusione e la concessione di esenzioni. L'analisi di impatto è svolta anche per i regolamenti da adottare con decreto ministeriale; in tal caso, la Relazione Air, nonché l'eventuale esclusione o esenzione dall'Air, sono allegate alla richiesta di parere al Consiglio di Stato, previa verifica del DAGL.

Per gli interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'Air è svolta distintamente per ognuno di essi, facilitando in questo modo l'analisi di opzioni ed effetti che possono essere anche molto diversi e autonomi tra loro. In tali casi, l'amministrazione proponente redige la Relazione Air generale che si compone delle singole relazioni Air settoriali o per materia[8].

Il ricorso all'Air deriva dalla considerazione, basata anche su analisi condotte da organismi internazionali (quali, ad esempio, l'Ocse), che l'analisi di impatto sia un utile strumento a supporto della buona regolazione. Se ben condotta è in grado di contenere l'ipertrofia regolativa, di evidenziare rischi inattesi, di tener conto almeno dei principali costi e benefici producibili da una pluralità di opzioni, di produrre informazioni utili a garantire un uso razionale delle risorse pubbliche, di aumentare la trasparenza e la partecipazione del processo decisionale, di evitare di introdurre norme inutili o, peggio, dannose.

Tuttavia, l'Air richiede impegno e tempo ed è, quindi, costosa. Di qui la necessità di dosare con attenzione le limitate risorse disponibili, concentrandole laddove è più necessario e, al tempo stesso, proficuo. Questa è la ragione per cui sono previsti specifici casi di esclusione dall'Air e una serie di ipotesi in cui, laddove ne sussistano i presupposti, l'amministrazione può richiedere l'esenzione dall'Air. Al di là di queste fattispecie, è comunque importante che lo svolgimento

[6] Cfr. art. 3, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, regolamento interno del Consiglio dei Ministri, e circolare DAGL 15 ottobre 2001, n. 1/1.1.4/27720/234.

[7] Cfr. art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[8] Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più amministrazioni, l'Air è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica Relazione Air.

dell'Air sia improntato al rispetto del criterio di proporzionalità dell'analisi: interventi per i quali i presumibili vantaggi e svantaggi sono ritenuti di minore impatto, o la cui distribuzione tra le categorie di destinatari non determina criticità ritenute particolarmente rilevanti, richiederanno un'analisi meno particolareggiata; viceversa, provvedimenti per i quali si prevedono impatti significativi, soprattutto sotto il profilo dei costi di adeguamento, richiederanno un'Air più approfondita.

4.2.1 I casi di esclusione dall'Air

Il Regolamento stabilisce che l'Air è preventivamente esclusa con riguardo all'elaborazione di:

a) disegni di legge costituzionale;

b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome;

c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato;

d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati;

f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali;

g) testi unici meramente compilativi;

h) provvedimenti di organizzazione degli uffici e di riordino.

L'amministrazione comunica la causa di esclusione al DAGL, che ne verifica la sussistenza.

4.2.2 Esenzione dall'Air

Al di là dei casi di esclusione, il criterio guida per l'analista è quello della proporzionalità: l'Air è uno strumento che si applica per eccezione e non per regola proprio in ragione del fatto che non per tutti i provvedimenti può essere necessario svolgere un'analisi di impatto, nel caso in cui gli effetti attesi siano di scarso rilievo. L'amministrazione competente all'iniziativa normativa può, quindi, richiedere al DAGL l'esenzione dall'Air se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale;

b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;

c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;

d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

La logica sottesa a tali criteri di esenzione è che l'Air deve essere riservata a iniziative normative che hanno un rilevante impatto atteso sui destinatari, lasciando all'amministrazione la responsabilità principale di valutare e motivare tale condizione. Al riguardo, è innanzitutto previsto che nel giudicare la rilevanza dell'impatto si tenga costo dell'entità prevista dei costi di adeguamento (entità che, ovviamente, prima di aver svolto un'Air non può che essere stimata in modo solo orientativo, sulla base del confronto con gli *stakeholders* e delle evidenze già a disposizione dell'amministrazione); tale valutazione è realizzata tenendo conto sia dell'entità dei costi che della loro estensione temporale (se, ad esempio, è previsto che i costi di adeguamento siano limitati nel breve periodo, ma poi molto elevati negli anni successivi, l'esenzione non potrà

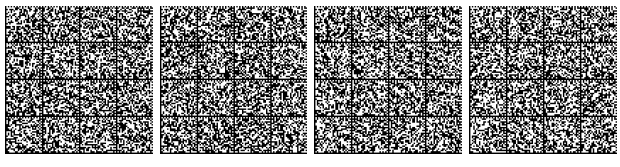

essere concessa). Inoltre, le iniziative normative che coinvolgono risorse pubbliche cospicue non possono essere esentate dall'Air, così come quelle che, pur producendo effetti unitari limitati, incidono su molti destinatari, potendo quindi comportare un impatto complessivo comunque significativo.

In ogni caso, l'esenzione non può essere richiesta per iniziative normative con un rilevante impatto concorrenziale.

Laddove ne ricorrano i presupposti, l'amministrazione elabora e trasmette al DAGL una richiesta di esenzione[9] che può riguardare anche solo alcuni aspetti dell'intervento che si vuole introdurre; in tali casi l'Air sarà, quindi, riservata alle restanti parti che si ritiene producano impatti significativi sui destinatari.

4.3 L'Air nell'istruttoria normativa

L'amministrazione proponente svolge l'Air come parte integrante dell'istruttoria normativa. Nel corso dell'Air l'amministrazione può chiedere un supporto tecnico al DAGL per ottenere chiarimenti di tipo metodologico, suggerimenti relativi alle modalità di valutazione di specifici effetti o delucidazioni sui contenuti di questa Guida.

Una volta conclusa l'Air ed elaborato uno schema di provvedimento, l'amministrazione invia la documentazione prevista al DAGL per l'iscrizione all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri[10]. Il DAGL valuta, sulla base della Relazione Air, il percorso di analisi seguito, alla luce delle disposizioni normative e delle indicazioni metodologiche contenute in questa Guida; al termine della valutazione, il DAGL può formulare osservazioni e richiedere integrazioni e modifiche alle analisi svolte. Una volta considerata adeguata l'Air e coerente la Relazione che la riepiloga, il provvedimento può essere iscritto all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri (fermi restando, ovviamente, tutti gli altri controlli previsti dall'ordinamento). In caso di mancato adeguamento alle osservazioni formulate, viceversa, l'avviso del DAGL è comunicato, ai fini della decisione in ordine all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, al Sottosegretario alla Presidenza con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri.

La Relazione Air accompagna, dunque, la proposta normativa sia in Pre-Consiglio, sia in Consiglio dei Ministri ed è allegata al provvedimento inviato al Parlamento (nei casi in cui ciò sia previsto).

Una procedura specifica è prevista per l'analisi di impatto dei decreti-legge (cfr. cap. 6).

5. Fasi dell'Air

L'Air si articola in una serie di fasi logicamente connesse che accompagnano l'istruttoria normativa al fine di produrre informazioni utili a supportare le scelte dell'amministrazione.

[9] I decreti ministeriali possono essere esentati dall'Air, in ragione del ridotto impatto dell'intervento, con dichiarazione a firma del Ministro, da allegare alla richiesta di parere al Consiglio di Stato e alla comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista prima della loro emanazione.

[10] Nel caso di atti normativi adottati dal singolo Ministro, la Relazione Air deve comunque essere sottoposta al DAGL, per le verifiche di competenza, prima della richiesta di parere al Consiglio di Stato. A tal fine, in caso di mancato riscontro o mancata richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del DAGL entro sette giorni dalla ricezione, l'Air e la relativa Relazione si intendono positivamente verificate.

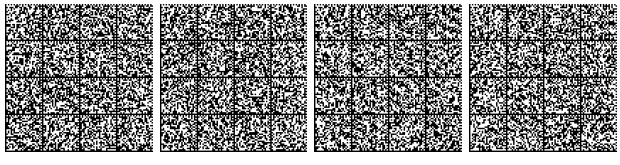

Come illustrato dalla Figura 2, l'Air richiede in primo luogo un'analisi del contesto in cui si colloca l'intervento e una disamina delle motivazioni di natura normativa, amministrativa, economica o sociale che lo rendono necessario. Dall'esame dei problemi da risolvere discende l'individuazione degli obiettivi che l'amministrazione intende realizzare e dei relativi indicatori, utili anche ai fini della Vir (cfr. par. 9.5). Fulcro dell'Air è il confronto di una serie di alternative di intervento che richiede in primo luogo una loro definizione e, successivamente, una loro valutazione. Quest'ultima è sempre di tipo sia qualitativo che quantitativo e riguarda gli effetti positivi e negativi che ogni opzione potrà produrre sui destinatari (in primo luogo, cittadini e imprese) rispetto alla situazione attuale. L'Air include anche una valutazione di profili specifici – e, segnatamente, quello concorrenziale, dell'impatto sulle PMI, degli oneri amministrativi e del superamento dei livelli minimi di regolazione previsti dalla normativa europea – rilevanti solo per alcune tipologie di interventi. Dopo aver motivato, alla luce delle valutazioni svolte, l'opzione preferita, l'Air si conclude chiarendo il nesso con le ulteriori fasi del ciclo di valutazione della regolazione (cfr. par. 2), indicando le azioni programmate per il monitoraggio e la valutazione dell'intervento.

In tutte le fasi principali dell'Air è essenziale il contributo fornito dalla consultazione, la quale, attraverso modalità diverse, fornisce informazioni essenziali per individuare i problemi da risolvere e i destinatari dell'intervento, per elaborare le diverse opzioni e per valutarne gli effetti. La consultazione è, quindi, un elemento indispensabile di ogni analisi d'impatto.

Figura 2 – Le fasi dell'Air

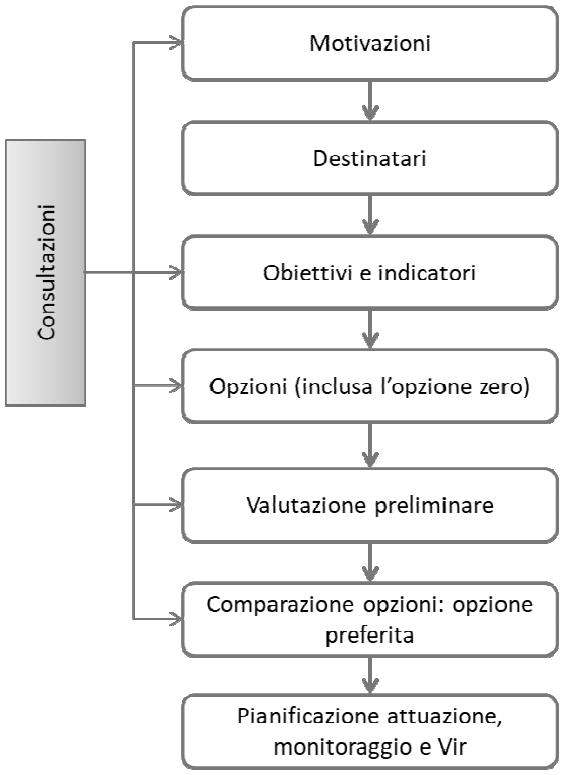

Nello svolgimento dell'Air occorre tener conto che, con una frequenza significativa, più provvedimenti possono essere legati tra loro, presentando una logica dell'intervento[11] necessariamente unitaria. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui una norma di rango primario preveda l'emanazione di uno o più provvedimenti attuativi (come, ad esempio, nel caso di più decreti attuativi di una legge delega, oppure di una serie di regolamenti attuativi di una norma primaria).

Un intervento normativo, anche se definito attraverso una pluralità di provvedimenti, deve mantenere una coerenza che permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso la definizione di una serie di azioni tra loro logicamente collegate. In questi casi l'Air deve aiutare a chiarire in che modo i diversi provvedimenti attuativi si pongono in relazione tra loro e con quello di livello superiore, individuando le relazioni logiche esistenti tra gli obiettivi, le azioni e i risultati della catena di provvedimenti che si articolano tra loro "a cascata". In questo senso, l'analisi delle motivazioni dell'intervento e la definizione degli obiettivi (nonché, in parte, l'elaborazione delle opzioni) di un provvedimento attuativo costituiscono una specificazione delle corrispondenti fasi dell'Air realizzata per la norma di livello superiore. Allo stesso modo, il sistema di monitoraggio e di Vir dei diversi provvedimenti tra loro collegati deve essere definito in modo unitario, così da garantire una valutazione complessiva dell'intervento. I collegamenti tra le fasi delle diverse analisi di impatto devono emergere dalle corrispondenti relazioni Air.

Prima di esaminare in dettaglio ogni fase dell'Air, è utile chiarire che il percorso di analisi non va inteso in modo rigido: sebbene, infatti, per chiarezza espositiva le diverse fasi si presenteranno in modo sequenziale, nella pratica esse spesso si intersecano tra loro. L'Air è un modo strutturato di raccogliere, elaborare e produrre informazioni e, in quanto tale, consente all'amministrazione di accumulare nuove conoscenze nel corso del suo svolgimento, inducendo anche a tornare su elementi già parzialmente valutati mano a mano che nuove informazioni ed evidenze emergono.

L'Appendice 2 riporta una checklist che supporta l'amministrazione durante lo svolgimento dell'Air.

5.1 Contesto e problemi

La corretta individuazione delle motivazioni dell'intervento è una delle fasi cruciali dell'analisi di impatto, in quanto da essa discendono tutte le valutazioni – e le decisioni – successive: dal problema da risolvere derivano gli obiettivi dell'intervento e, dunque, la formulazione delle opzioni alternative, nonché la loro valutazione.

Eppure, è proprio questa fase che rischia di essere sottovalutata a motivo della diffusa convinzione che l'amministrazione abbia già a disposizione tutte le informazioni sufficienti a comprendere quali sono i motivi per i quali è necessaria una nuova norma e, dunque, le soluzioni da adottare. Tra l'altro, ciò induce a comprimere o addirittura omettere del tutto la consultazione, rinunciando a confrontarsi con i potenziali destinatari dell'intervento o limitando considerevolmente il numero e la tipologia di soggetti consultati. La consultazione può, al contrario, offrire spunti preziosi proprio nella fase preliminare di un'Air, facendo emergere diversi punti di vista che aiutano non solo a focalizzare meglio i problemi, ma anche a comprendere correttamente le loro dimensioni,

[11] La questione è nota a chi si confronti con il tema della programmazione di una gamma di interventi pubblici concatenati tra loro con la tecnica del quadro logico. Si veda al riguardo European Commission-EuropeAid Co-operation Office, *Guidelines on Aid Delivery Methods*, Volume 1: Project Cycle Management, March 2004, Brussels. La tecnica è stata messa a punto per la prima volta nel 1969 da Leon J. Rosenberg e Lawrence D. Posner del PCI (*Practical Concepts Incorporated*) a beneficio dell'Agenzia di Sviluppo del governo americano (USAID).

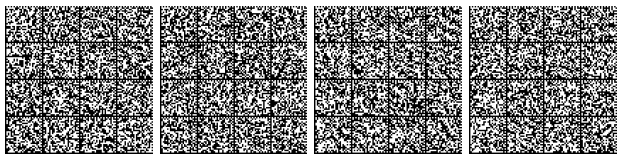

riducendo il rischio di introdurre regole sotto o sovradimensionate rispetto alle questioni da affrontare.

Le motivazioni dell'intervento possono in primo luogo essere di natura giuridica, come quando occorra recepire la normativa europea. In tal caso, evidentemente, questa fase dell'Air è meno complessa, fermo restando che dall'esame del quadro normativo possono emergere elementi che è bene approfondire e che possono suggerire anche le opzioni da considerare (ad esempio, soluzioni diverse adottate da altri Stati membri che possono determinare effetti anche molto differenti). Inoltre, se è vero che molti atti possono essere "dovuti" per attuare norme precedenti o di rango superiore, ciò non toglie che occorre chiarire il motivo per cui, al di là di un obbligo normativo, ha senso intervenire.

Ma sono soprattutto le motivazioni di carattere economico e sociale che vanno indagate con attenzione, al fine di assicurarsi che la decisione di introdurre una nuova norma sia fondata sull'esame di problemi rilevati e puntualmente documentati. A tale fine, è essenziale raccogliere dati e informazioni sulla tipologia dei problemi da affrontare, sulla loro dimensione, nonché, laddove rilevante, sulla loro distribuzione per categorie di destinatari (distinguendo in primo luogo tra cittadini e imprese e, se necessario, tenendo conto di ulteriori ripartizioni per tipologia: popolazione per classi di età, livelli di reddito, ecc.; imprese per settore di attività economica, dimensione, ecc.) o territori. Ciò è possibile solo ricorrendo alla consultazione degli *stakeholders* interessati dall'intervento, grazie alla quale l'amministrazione può non solo ridurre l'asimmetria informativa che è tipica delle decisioni pubbliche, ma anche raccogliere evidenze che aiutino a valutare gli interessi spesso contrapposti che è necessario contemperare.

La consultazione è importante anche per comprendere le cause che determinano i problemi osservati, i motivi, cioè, che ne sono alla base. Una buona Air, infatti, non si limita a descrivere un problema, ma indaga le ragioni da cui esso scaturisce, perché è proprio da questa indagine che dipende l'individuazione delle soluzioni più appropriate.

Le ragioni per intervenire possono dipendere:

- da problemi generati dal mercato (c.d. "fallimenti del mercato"), il cui funzionamento spontaneo può in alcuni casi non portare a un risultato ottimale dal punto di vista collettivo, come avviene ad esempio nel caso in cui le insufficienti informazioni a disposizione dei consumatori ne distorcano le scelte di consumo, o quando i prezzi di mercato non riflettano i costi o benefici sociali di un'attività (come può essere nel caso dell'inquinamento), ecc.;
- da effetti negativi, generalmente non previsti, prodotti da precedenti interventi di regolazione o dalla loro scarsa o disomogenea attuazione ("fallimenti della regolazione");
- dalla volontà di conseguire obiettivi propri del decisore pubblico, come nel caso di una regolazione nuova che viene introdotta nell'ordinamento a fini di equità, cioè per modificare una distribuzione delle risorse considerata non accettabile dal decisore pubblico;
- da problemi generati dalle limitazioni cognitive dei regolati che vengono esacerbati, o comunque non mitigati dal mercato (cfr. Scheda 1).

Nell'analizzare le motivazioni di un intervento possono risultare molto utili i risultati di una Vir eventualmente già svolta nella materia oggetto di analisi o in materie affini: i risultati della verifica di impatto dovrebbero, infatti, evidenziare se e in che misura l'assetto regolativo in vigore ha prodotto i risultati attesi e se sono emerse criticità impreviste (cfr. par. 9.5). Allo stesso modo, la considerazione di studi e rapporti di monitoraggio, ordinariamente realizzati soprattutto in settori

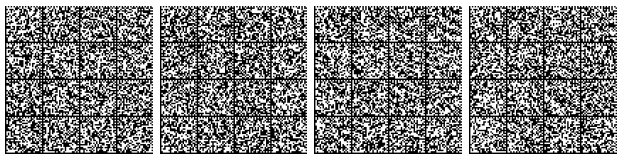

quali l'ambiente e la salute, costituiscono fonti informative che, purché qualificate, sono indispensabili a una corretta individuazione delle cause ultime dei problemi osservati.

L'analisi dei contesto e dei problemi da risolvere presuppone inoltre l'individuazione dei destinatari dell'intervento, cioè dei soggetti su cui ricadranno i suoi effetti.

A tal fine, occorre considerare separatamente i destinatari pubblici da quelli privati e, per ognuno, distinguere tra le diverse categorie (rispettivamente: amministrazioni statali, regionali, ecc.; cittadini, imprese, ecc.). Inoltre, non basta tener conto dei destinatari diretti, ma è necessario considerare anche quelli indiretti, cioè coloro sui quali l'intervento può produrre impatti significativi pur non essendo soggetti a cui si riferiscono in modo immediato le disposizioni che si intendono introdurre.

Nell'analisi d'impatto i destinatari non vanno identificati genericamente. In particolare, all'interno di ogni categoria dei destinatari privati (diretti o indiretti) è generalmente opportuno distinguere tra diverse sotto-categorie, tenuto conto dei diversi effetti che l'intervento potrà produrre su ognuna di esse. Così, ad esempio, una nuova norma che imponga standard ambientali differenziati in base all'attività svolta avrà costi di adeguamento differenti per le imprese operanti nei diversi settori che, dunque, andranno specificamente individuate. Lo stesso vale per norme che prevedano disposizioni diverse in base alla dimensione del nucleo familiare (per cui, le famiglie andranno distinte in base alle classi su cui ricadono effetti omogenei).

La Figura che segue schematizza la classificazione dei destinatari dell'intervento.

Figura 3 – Classificazione dei destinatari

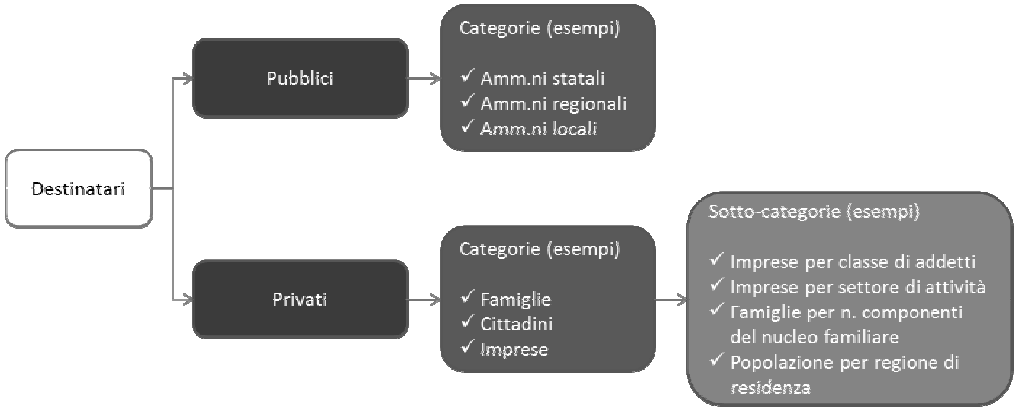

L'individuazione dei destinatari può essere effettuata in una fase preliminare dell'Air, qualora i soggetti su cui ricadranno gli effetti del provvedimento in via di elaborazione siano già ben identificabili, ovvero in una fase successiva: i destinatari potrebbero, infatti, variare in base alle opzioni considerate, ragion per cui la loro individuazione potrebbe essere possibile solo dopo aver definito i contenuti delle alternative da analizzare. In ogni caso, l'identificazione dei destinatari è utile non solo per comprendere l'ambito d'intervento, ma anche per pianificare le consultazioni (giacché le tecniche cui è possibile ricorrere variano in base alla tipologia e numerosità di soggetti da consultare) e per valutare costi e benefici delle opzioni.

L'analisi del contesto va in ogni caso supportata da evidenze di tipo quantitativo che consentano di valutare la dimensione dei problemi che si intende risolvere, nonché l'ampiezza della platea dei potenziali destinatari dell'intervento. Tali informazioni costituiranno la base empirica per le fasi successive dell'analisi, risultando essenziali per comprendere l'ordine di grandezza degli effetti prodotti con gli interventi ipotizzati e la loro distribuzione tra le diverse categorie di destinatari.

Le evidenze quantitative da utilizzare nell'analisi del contesto dovrebbero essere tratte prioritariamente da statistiche ufficiali e da archivi amministrativi, ovvero, in mancanza, da altre fonti informative (sempre da specificare), inclusa la consultazione, che in alcuni casi può essere l'unico strumento disponibile di raccolta di informazioni.

5.2 Obiettivi e indicatori

Strettamente collegata alle motivazioni dell'intervento è l'individuazione degli obiettivi che l'amministrazione intende raggiungere. Le due fasi, tuttavia, non vanno confuse: nel primo caso, si tratta di individuare i problemi che si intende risolvere; nel secondo, di stabilire quali finalità si vogliono raggiungere.

Nel definire gli obiettivi dell'intervento regolativo, il primo requisito da rispettare è la chiarezza: obiettivi vaghi, generici e non collegati ai problemi individuati si riflettono nell'elaborazione delle opzioni e incidono sulla qualità di tutta l'Air, nonché della decisione finale. Inoltre, gli obiettivi costituiscono un criterio determinante per la comparazione delle opzioni, nonché per l'impostazione delle attività di monitoraggio e valutazione previste nella Vir.

Nel corso dell'Air occorre tener conto di una gerarchia di obiettivi, distinguendo tra obiettivi generali e specifici. I primi riguardano finalità strategiche e comuni a più interventi normativi (ad esempio, riduzione dell'inquinamento; aumento dell'occupazione; ecc.); gli obiettivi specifici sono strumentali rispetto al raggiungimento di quelli generali e si riferiscono in maniera diretta all'intervento che si sta analizzando (ad esempio, aumento del numero di occupati nella fascia di età da 15 a 24 anni); tuttavia, essi non coincidono con i contenuti dell'intervento (per cui, ad esempio, non è un obiettivo l'introduzione di un incentivo alla ricerca e sviluppo), che invece costituiscono le opzioni da esaminare.

Per la definizione degli obiettivi, soprattutto di quelli specifici, occorre seguire un criterio di ragionevolezza: obiettivi irrealistici – o perché eccessivamente ambiziosi o perché del tutto scollegati dalle caratteristiche e risorse a disposizione dell'amministrazione e dei potenziali destinatari – rischiano di dar vita a opzioni (e, in ultima analisi, a norme) inattuabili. È, inoltre, utile che, almeno per obiettivi pluriennali, che non sono immediatamente raggiungibili (o lo sono solo in parte), sia indicato un orizzonte temporale, specificando quelli che si intende raggiungere nel breve, medio o lungo periodo. Infine, gli obiettivi devono essere misurabili, in modo da verificarne, in sede di attuazione e di valutazione *ex post*, il grado di raggiungimento.

Ciò richiede di associare, quantomeno agli obiettivi specifici, uno o più indicatori. Questi ultimi devono rispettare alcuni requisiti:

- essere coerenti con (e strettamente collegati a) gli obiettivi a cui si riferiscono;
- essere chiari, cioè facilmente comprensibili all'esterno e all'interno dell'amministrazione;
- riferirsi ai risultati o agli impatti attesi (ad esempio, n. soggetti beneficiari di un determinato sussidio; tasso di disoccupazione giovanile nei prossimi 3 anni; ecc.);
- essere effettivamente misurabili tenuto conto delle fonti informative e delle basi di dati già a disposizione o che si prevede di realizzare.

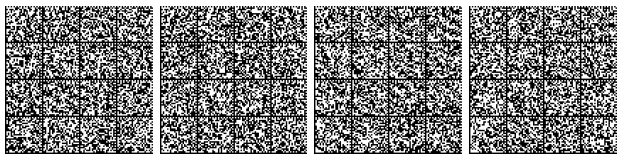

Gli indicatori possono essere anche qualitativi, quando ad alcuni obiettivi non sono associabili valori misurabili, monetari o fisici (ad esempio, il grado di soddisfazione dei destinatari): in questo caso si farà riferimento a una valutazione qualitativa (ad esempio, "alto, medio, basso").

Gli indicatori costituiscono, quindi, una forma di raccordo tra analisi *ex ante* e verifica *ex post*: nella Vir, l'efficacia dell'intervento potrà essere più agevolmente verificata potendo beneficiare del monitoraggio definito nell'Air.

Si noti che in un'Air che davvero supporta e accompagna l'istruttoria normativa gli obiettivi specifici possono cambiare nel corso dell'analisi, mano a mano che nuove informazioni e valutazioni vengono prodotte ed esse evidenzino l'incoerenza tra obiettivi inizialmente ipotizzati e problemi da risolvere o la sostanziale irraggiungibilità delle finalità inizialmente definite.

5.3 L'individuazione e l'elaborazione delle opzioni

Le potenzialità dell'Air si dispiegano appieno soprattutto quando l'analisi si riferisce a una pluralità di alternative e non si limita alla scelta tra l'introdurre o meno una determinata regolazione. Ciò conferma che l'Air dovrebbe essere avviata il prima possibile, quando le alternative tecniche, relative ai principali contenuti dell'intervento, non sono ancora state definite e comunque quando non è già disponibile uno schema di provvedimento. È proprio nella elaborazione e valutazione di un insieme di opzioni, infatti, che emerge il contributo che l'analisi d'impatto può offrire all'amministrazione, suggerendo modifiche alle alternative inizialmente ipotizzate, opzioni del tutto tralasciate, o mettendo in luce effetti sottovalutati che potrebbero influenzare in modo determinante la scelta finale.

Anche in tal caso, è essenziale il supporto che la consultazione degli *stakeholders* può fornire all'analisi, non solo per ampliare e migliorare le opzioni già ipotizzate dall'amministrazione, ma anche per chiarire già in fase di istruttoria i contenuti dell'intervento che si vuole introdurre, ponendo le basi per una maggiore condivisione (o, quantomeno, comprensione) delle scelte che l'amministrazione si appresta a effettuare.

È utile chiarire che per "opzioni" si intendono le diverse alternative individuate per raggiungere gli obiettivi dell'intervento, di tipo sia normativo, sia non normativo[12]: la loro definizione e analisi deve, quindi, riguardare esclusivamente i contenuti dell'intervento ipotizzato e non le diverse tipologie di provvedimento normativo da utilizzare (perciò, ad esempio, la scelta tra un DPR o un DPCM non è rilevante ai fini Air; allo stesso modo, la necessità di emanare un decreto legislativo in attuazione di una legge delega non equivale all'assenza di opzioni alternative).

Le alternative esaminate devono essere realistiche e coerenti con gli obiettivi politici, per cui non ha senso includere nel gruppo di opzioni quelle che sono palesemente inattuabili o incoerenti con le finalità che si intendono perseguire.

Scheda 1 – Spunti e riflessioni derivanti dalle scienze cognitive

Già da diversi anni gli studi di psicologia cognitiva hanno messo in evidenza i forti limiti delle ipotesi di razionalità su cui poggiano i modelli economici tradizionali. Anche grazie ai passi avanti fatti e alle evidenze messe a disposizione dalle scienze cognitive, è possibile affermare

[12] Ad esempio, le opzioni possono consistere anche in campagne informative, modifiche organizzative, razionalizzazione delle risorse, migliore attuazione di norme già esistenti.

che esistono due diversi sistemi cognitivi che governano i comportamenti umani: quello deliberativo, che è più razionale e analitico, ma anche più lento; e quello intuitivo, più veloce, spesso irrazionale e basato su scelte istintive. I due sistemi non solo convivono, ma interagiscono nel corso della definizione di scelte che, sulla base delle convinzioni prevalenti, dovrebbero rispondere solo a motivazioni razionali. Succede, quindi, che in decisioni di consumo e investimento, e specialmente in quelle molto rilevanti, gli individui siano influenzati in modo dirimente da fattori anche non razionali, comportandosi in modo a volte incoerente rispetto a quanto previsto dalle tradizionali ipotesi di massimizzazione dell'utilità e del profitto. Le persone ricorrono frequentemente a regole euristiche che consentono di semplificare i processi decisionali e di effettuare le proprie scelte non solo risparmiando tempo, ma anche riducendo le informazioni necessarie. Ciò, tuttavia, può determinare errori cognitivi e scelte che, in ultima analisi, riducono il benessere.

Alcuni tra i principali e più noti fenomeni analizzati dagli studi sinora richiamati sono i seguenti:

- Le decisioni dipendono in modo spesso determinante dall'esperienza passata, dai suggerimenti di amici e parenti, nonché da notizie particolarmente impressionanti, anche se non statisticamente significative. Ciò comporta, tra l'altro, il rischio che le persone siano eccessivamente fiduciose rispetto a fenomeni che ritengono di conoscere bene perché più "familiari", anche se in realtà le informazioni che detengono al riguardo sono parziali.
- Collegato al fenomeno precedente, vi è quello per cui le informazioni semplici e ricorrenti hanno generalmente un peso maggiore nelle scelte individuali rispetto a informazioni più complesse (anche se più corrette) da ottenere o da elaborare.
- Uno dei più potenti pregiudizi cognitivi (o *bias*) è quello dell'ancoraggio, secondo cui le valutazioni degli individui sono fortemente condizionate da eventuali informazioni o valori di partenza che vengono loro suggeriti o sono comunque disponibili. Non sapendo che valori attribuire a un determinato fenomeno (ad esempio, la probabilità che si verifichi un certo evento), le persone si ancorano a eventuali punti di partenza e da lì procedono secondo processi di aggiustamento graduale ma nella maggior parte dei casi insufficiente.
- Gli individui sono generalmente molto avversi alle perdite e valutano le proprie scelte sulla base di un orizzonte temporale spesso ridotto (c.d. *loss aversion*). Le informazioni non sono, quindi, sempre elaborate secondo le leggi della probabilità, ma dando un peso maggiore al rischio di "perdere qualcosa" che già si possiede piuttosto che guadagnare qualcosa che ancora non si possiede.
- Una conseguenza dell'avversione alle perdite è la frequente predilezione per lo *status quo*: gli individui tendono a preferire la situazione attuale rispetto a futuri cambiamenti, specie se temono di poter incorrere in possibili perdite.
- Numerosi esperimenti hanno dimostrato che le scelte degli individui possono essere significativamente influenzate dal modo in cui un determinato problema viene loro esposto o dal modo in cui sono loro presentate una serie di alternative (c.d. *framing effect*).
- Gli individui tendono a sottovalutare le conseguenze negative di azioni che producono un effetto positivo nell'immediato (c.d. *present bias*).
- Nel raccogliere e selezionare informazioni, l'individuo tende a prediligere quella che conferma le proprie ipotesi di partenza, piuttosto che quella che possa minarle (c.d. *bias* della conferma).

Il filone dell'economia comportamentale ha approfondito, anche attraverso il ricorso a esperimenti, il modo in cui il funzionamento dei due sistemi preposti al ragionamento, quello deliberativo e quello intuitivo, incide nella formazione delle scelte degli individui, fornendo spunti molto utili anche per coloro che sono chiamati a definire regole di comportamento. Nel corso dell'Air (e, più in generale, nell'ambito dell'attività di regolazione) assume, quindi, un ruolo determinante la conoscenza delle principali regole euristiche che le scienze cognitive

hanno messo in luce, adottando soluzioni volte a limitare conseguenze non volute o ad aumentare l'efficacia degli interventi normativi. Tra queste, si ritiene utile sottolineare le seguenti:

- Le c.d. regole di *default*, ovvero il regime regolatorio che vige in assenza di una scelta specifica, risultano determinanti nell'indirizzare le decisioni individuali. Una robusta letteratura scientifica dimostra che se la regola di *default* prevede che le persone debbano esprimere esplicitamente la loro preferenza per una determinata opzione al fine di accedervi (ad esempio, una forma di previdenza complementare), il loro tasso di adesione sarà molto inferiore rispetto al caso in cui l'opzione sia attribuita in modo automatico ed essi debbano dichiarare di *non* volervi aderire. L'aderenza al *default*, inoltre, è più frequente nel caso di decisioni complesse o particolarmente rilevanti.
- Sebbene, come già illustrato in precedenza, le norme che facilitano la disponibilità di informazioni a beneficio dei consumatori possano produrre elevati benefici a fronte di costi contenuti, non basta rendere obbligatorie determinate informazioni, né è sufficiente preoccuparsi della loro quantità: occorre anche renderle fruibili in base alle caratteristiche (età, livello di istruzione, ecc.) dei destinatari e con un *framing* adeguato.
- Le modalità con cui sono illustrate le opzioni che l'amministrazione considera nel corso dell'istruttoria normativa (ad esempio, in occasione dell'elaborazione di un documento di consultazione) e le informazioni di contesto fornite incidono sulla percezione che i destinatari hanno circa gli effetti che le diverse alternative potranno generare.

Nel corso dell'Air, la previsione di possibili reazioni anche non razionali dei soggetti regolati può essere supportata dalla consultazione: nell'ambito delle interazioni che, con tecniche diverse (cfr. cap. 11), possono avvenire nel corso dell'istruttoria normativa tra l'amministrazione e i destinatari delle norme, occorrerebbe porre particolare attenzione all'emergere di fattori che possono dare luogo a errori cognitivi o che possono svelare il ricorso a regole euristiche da parte di determinati gruppi di destinatari.

Nel caso di interventi di trasposizione di normative sovranazionali, tra le opzioni va sempre considerata quella che permette di rispettare il livello minimo di regolazione europea (cfr. Appendice 1). In base all'articolo 14, legge 28 novembre 2005, n. 246, tale opzione va sempre preferita a meno che non sussistano circostanze eccezionali che suggeriscano un superamento del livello minimo. Tali circostanze vanno in ogni caso giustificate nella Relazione Air.

Tra le opzioni va sempre inclusa l'opzione zero, che consiste nel lasciare inalterato l'assetto normativo vigente. Nel caso specifico delle direttive europee, l'opzione zero consisterebbe nel non procedere alla loro trasposizione, per cui non è per definizione attuabile; tuttavia, anche in questo caso, al fine di valutare gli effetti del provvedimento, la disciplina nazionale di attuazione che si intende introdurre va confrontata con la situazione attuale (e i suoi possibili sviluppi), essendo questo il criterio da utilizzare per individuare e valutare correttamente gli effetti di un provvedimento (cfr. par. 5.5).

5.4 La valutazione preliminare delle opzioni

Individuate le opzioni, va svolta una valutazione preliminare delle stesse al fine di escludere quelle che siano in modo evidente meno vantaggiose o inattuabili, in modo tale da circoscrivere la successiva fase di comparazione alle sole opzioni concretamente fattibili e maggiormente efficaci.

A tal fine l'amministrazione ricorre ai seguenti criteri:

- vincoli normativi;

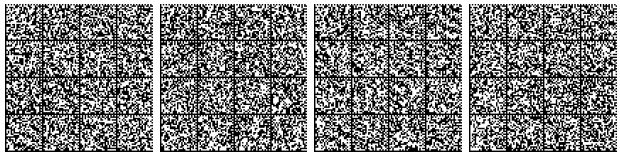

- efficacia attesa rispetto agli obiettivi;
- proporzionalità degli effetti;
- fattibilità tecnica, anche riferita alla disponibilità di risorse (finanziarie, organizzative, ecc.) e ai tempi di concreta attuazione;
- fattibilità nel contesto sociale, economico e territoriale.

5.5 La comparazione delle opzioni attuabili e l'individuazione dell'opzione preferita

Un'Air non è tale se non valuta l'impatto atteso delle alternative considerate: la valutazione degli effetti positivi e negativi delle opzioni è una fase indispensabile di ogni analisi d'impatto.

Pertanto, di ogni opzione ritenuta attuabile, occorre analizzare i principali impatti di natura sociale, ambientale ed economica. Per evidenziare anche gli effetti distributivi delle opzioni, la valutazione è riferita alle diverse categorie di destinatari, distinguendo gli effetti relativi a cittadini e imprese (o alla collettività nel suo insieme) da quelli riferiti alla pubblica amministrazione. In base ai contenuti dell'intervento, in alcuni casi può essere inoltre rilevante considerare se e in che misura gli effetti delle opzioni si distribuiscano in modo disomogeneo tra diversi territori (ad esempio, nord/centro/sud o aree urbane/aree rurali) o livelli di governo.

Laddove ne ricorrano i presupposti, sono inoltre valutati impatti "specifici", relativi a particolari aspetti (effetti sulle PMI, oneri amministrativi, effetti sulla concorrenza, rispetto dei livelli minimi di regolazione europea - cfr. Scheda n. 4).

Operativamente, è opportuno innanzi tutto descrivere, per le principali categorie di destinatari dell'intervento, gli impatti (sia positivi che negativi) previsti da ogni opzione. La valutazione di tipo qualitativo può essere facilitata attraverso il ricorso a giudizi sintetici espressi in scale qualitative (del tipo "alto, medio, basso") o quantitative (con ordinamenti basati su numeri o su simboli convenzionali che indicano l'intensità della variabile oggetto di valutazione - cfr. Scheda 2).

Scheda 2 – Valutazione qualitativa delle opzioni: un esempio

Si ipotizzi che, in riferimento a un intervento in materia ambientale, l'amministrazione stia considerando due possibili opzioni:

a) l'Opzione 1 prevede l'adozione di standard molto stringenti in tema di emissioni in atmosfera che le imprese operanti in determinati settori devono rispettare, sia attraverso l'acquisto di filtri e dispositivi di riduzione delle emissioni, sia attraverso la diffusione di opportune conoscenze tra il personale impiegato nel processo produttivo attraverso corsi di formazione obbligatori. Si prevede, inoltre, l'invio di un rapporto periodico alle autorità di vigilanza con l'indicazione degli esiti di monitoraggi periodici sulle sostanze inquinanti emesse.

b) L'Opzione 2 prevede l'adozione di standard meno stringenti, oltre che una campagna di sensibilizzazione e informazione presso le imprese volta a favorire la diffusione di comportamenti ambientali virtuosi. Si prevede, inoltre, un monitoraggio periodico sulle sostanze inquinanti emesse, i cui esiti devono restare a disposizione delle autorità in caso di controllo.

In tal caso, adottando una scala predefinita di giudizi sintetici convenzionali (dove il numero di "✓" e "×", che vanno da un minimo di 1 a un massimo di 5, indica, rispettivamente per i benefici e i costi, l'intensità dell'effetto considerato), la valutazione qualitativa delle due

opzioni (che è sempre differenziale rispetto all'opzione zero) può essere rappresentata come segue:

Effetti attesi	**Opzione 1**	**Opzione 2**
Imprese		
Costi per acquisto dispositivi ambientali	××××	×××
Costi annui di manutenzione e/o sostituzione dei dispositivi	×××	××
Costi di formazione del personale	××	-
Costi per il monitoraggio periodico delle sostanze inquinanti	×××	×××
Costi amministrativi per i rapporti periodici	×××	-
Pubblica amministrazione		
Efficacia dei Controlli	✓✓✓✓	✓✓
Risorse impiegate per l'esame dei rapporti periodici inviati	×××	-
Costi per campagne di sensibilizzazione	-	××
Collettività		
Riduzione dei danni alla salute e all'ambiente	✓✓✓✓	✓✓✓

Questo primo passaggio consente di disporre di una descrizione sintetica dei costi e benefici attesi e, dunque, di evidenziare anche gli eventuali effetti distributivi di ogni opzione.

A questa valutazione di tipo qualitativo deve aggiungersi, ogni volta che ciò sia possibile, una stima quantitativa dei costi e benefici attesi. In particolare, una stima degli effetti delle opzioni è richiesta per quelli particolarmente significativi e da cui dipende in misura maggiore l'impatto complessivo dell'intervento. Al riguardo, è noto che la quantificazione dei costi è generalmente più agevole di quella dei benefici, specie quando questi ultimi non sono riferibili a categorie specifiche di destinatari, ma alla collettività nel suo complesso (si pensi ai benefici ambientali, a quelli relativi alla sicurezza, ecc.) e quando derivano da beni che non hanno un prezzo di mercato (come per la tutela di specie animali o vegetali, i risparmi di tempo, la riduzione dei rischi per la salute, ecc.). In tal caso, anche se non è possibile utilizzare per i benefici stime monetarie, occorre quantomeno cercare di ricorrere a unità di misura che consentano di quantificarli. Così, tornando all'esempio della Scheda 2, nel caso di un provvedimento che introduce o aumenta alcuni standard ambientali, la valutazione delle opzioni dovrebbe includere una stima monetaria dei principali costi di adeguamento a carico delle imprese e una valutazione della riduzione attesa delle sostanze inquinanti espressa nella unità di misura ritenuta più opportuna (tonnellate per anno, concentrazione di particelle per volume d'aria, ecc.). Ciò, infatti, aiuta a comparare le opzioni anche quando non è possibile esprimere tutti gli effetti in termini monetari e riduce il rischio di sottovalutare i benefici prodotti.

Al fine di facilitare l'individuazione degli effetti delle opzioni, nella seguente Scheda 3 si riporta una classificazione – non esaustiva – dei principali impatti di cui tenere conto[13].

Scheda 3 – Principali tipologie di impatti

a) Impatti economici

- Costi (o risparmi) di conformità sostanziale (ad esempio, costi per acquisti di macchinari, attrezzature, dispositivi)
- Costi fiscali (imposte, tasse, ecc.)
- Tempi di attesa per concludere le procedure
- Effetti sull'accesso e la diffusione delle innovazioni
- Spese (o risparmi) per la PA

b) Impatti sociali

- Effetti sull'occupazione e la disoccupazione
- Effetti sulla salute, anche in termini di rischi di mortalità/morbilità
- Impatti sul sistema giudiziario
- Effetti sulla distribuzione della ricchezza e l'inclusione sociale
- Effetti sulla diffusione della conoscenza

c) Impatti ambientali

- Effetti sulla produzione di sostanze inquinanti
- Effetti sulla concentrazione di sostanze inquinanti
- Effetti sulla produzione, il commercio e il consumo di acqua, suolo ed energia
- Effetti sulla biodiversità

Nella Scheda 4 sono sintetizzati alcuni aspetti che, in base alle disposizioni di cui alla legge 246 del 2005, richiedono una valutazione specifica.

Scheda 4 – La valutazione di impatti specifici nell'Air

In base dall'articolo 14 della legge 246 del 2005 gli aspetti specifici su cui può risultare necessario valutare in modo approfondito gli impatti riguardano in particolare:

a) gli effetti sulle piccole e medie imprese – "test PMI" (comma 5-*bis*);
b) gli oneri informativi prodotti su cittadini e imprese (comma 5-*bis*);
c) l'impatto concorrenziale (comma 1);
d) il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea (comma 5-*ter*).

La valutazione degli impatti specifici va svolta separatamente per ciascuna opzione attuabile soltanto nel caso in cui queste differiscano in relazione allo specifico profilo considerato (ossia l'impatto sulle PMI, gli oneri amministrativi introdotti o eliminati, ecc.). In ogni caso, gli impatti specifici vanno valutati soltanto se rilevanti per l'intervento di regolazione oggetto di

[13] Si tenga presente che alcuni degli effetti indicati hanno una natura mista (essendo, ad esempio, sia di tipo sociale che economico).

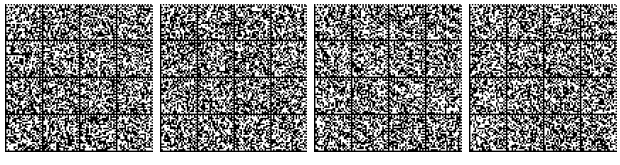

analisi. In particolare:

a) il test PMI va svolto soltanto se le opzioni considerate sono suscettibili di produrre impatti sulle imprese;
b) i costi connessi agli oneri informativi vanno stimati soltanto se le opzioni considerate introducono, modificano o eliminano obblighi informativi in capo a cittadini o imprese;
c) l'impatto concorrenziale va valutato soltanto se le opzioni considerate introducono restrizioni all'accesso o all'esercizio di attività economiche, oppure incidono sulle possibilità di scelta dei consumatori o delle imprese;
d) il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea va verificato se l'intervento di regolazione recepisce una norma europea.

Una guida più particolareggiata sull'applicazione di questi criteri, così come sul percorso da seguire per la valutazione di questi impatti specifici, è contenuta nell'Appendice 1.

Per facilitare la valutazione può essere opportuno fare riferimento a una tipologia specifica di destinatari (ad esempio, stimando i costi e i benefici per una piccola impresa appartenente a un settore coinvolto dalle nuove norme proposte; gli effetti su un nucleo familiare di dimensioni medie, ecc.), laddove sia rappresentativa di ciò che, in media, si prevede accadrà alla totalità dei destinatari.

Inoltre, laddove vi sia una forte incertezza sugli effetti delle diverse opzioni, è sempre preferibile fare ricorso a *range* di valori, indicando, cioè, l'intervallo all'interno del quale si collocheranno i costi o i benefici dell'intervento e specificando i fattori da cui può dipendere la collocazione dei valori effettivi all'interno del *range*. Nei casi più complessi può essere anche opportuno ricorrere a una vera e propria "analisi di sensitività", mostrando come varia il saldo tra costi e benefici al variare di diverse ipotesi utilizzate per le stime.

Indipendentemente dal tipo di valutazione (qualitativa o quantitativa) svolta, occorre sempre seguire due criteri generali:

a) l'analisi è di tipo differenziale: gli unici effetti che contano (e che vanno attribuiti alle diverse opzioni) sono quelli che non si verificherebbero se la regolazione rimanesse immutata. Questo è il motivo per cui è essenziale confrontare ogni opzione con una c.d. "*baseline*", costituita da ciò che verosimilmente accadrebbe (in termini di effetti per i destinatari) se la situazione attuale rimanesse invariata. Per costruire la *baseline* è, quindi, indispensabile conoscere l'opzione zero e domandarsi quali sono gli effetti che essa in concreto produce, ipotizzando la loro dinamica futura in assenza di modifiche normative. Il confronto tra effetti di un'opzione e *baseline* è essenziale per evitare di attribuire all'opzione di volta in volta esaminata costi o benefici che si produrrebbero comunque, anche senza alcun intervento normativo;

b) l'analisi deve considerare la distribuzione temporale degli effetti. A meno che l'intervento sottoposto ad Air non produca solo impatti *una tantum*, concentrati a ridosso della sua adozione, è necessario evidenziare il profilo temporale degli effetti attesi, cioè come essi si distribuiranno in futuro. Al riguardo, la valutazione può essere sia di tipo descrittivo – indicando, per ogni costo o beneficio individuato, a partire da quando esso si produrrà e per quanto tempo – oppure svolta in modo più rigoroso, attraverso la costruzione di un flusso di cassa, ovvero di una stima monetaria annuale dei costi e dei benefici prodotti per ogni categoria e complessivamente per tutta la collettività. Quest'ultima soluzione è

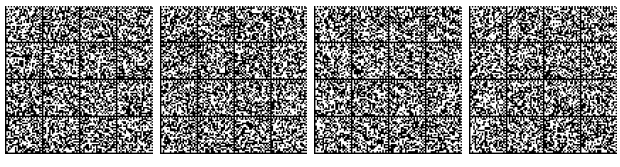

indispensabile per calcolare indicatori sintetici di profittabilità economica dell'intervento[14]; essa produce certamente risultati più chiari e facilita la comparazione tra le opzioni, ma è raramente percorribile, sia per la mancanza dei dati necessari, sia per la maggiore difficoltà di elaborazione.

Uno schema di sintesi della valutazione delle opzioni è fornito dalla Figura 4.

Figura 4 – Valutazione e comparazione delle opzioni

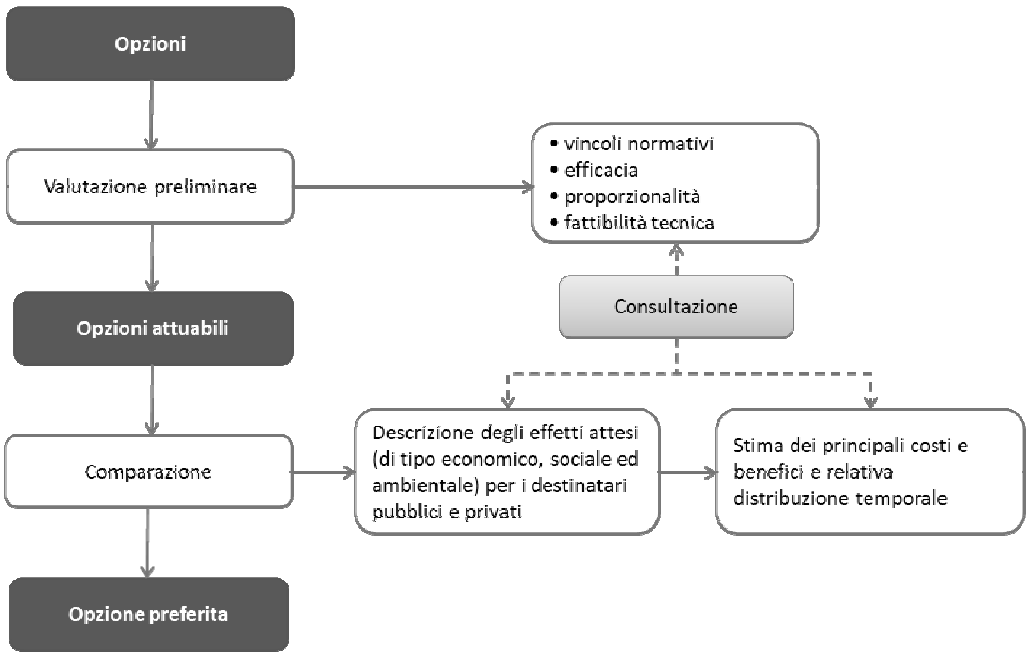

Sebbene l'Air debba concentrarsi prioritariamente sugli effetti che ogni opzione può produrre su cittadini e imprese, non va sottovalutato l'impatto sulla pubblica amministrazione. Al riguardo, ferme restando le informazioni elaborate ai fini della relazione tecnica (le quali non vanno duplicate nella Relazione Air), nell'analisi d'impatto occorre verificare l'eventuale insorgenza di costi per le amministrazioni che, seppur non immediatamente stimabili dal punto di vista finanziario, possono incidere significativamente sul loro funzionamento, nonché sull'attuazione dell'intervento. In particolare, nella valutazione occorre prestare attenzione:

- alla creazione di eventuali nuovi uffici, enti, organismi, ecc. che, anche in modo indiretto, può derivare dall'attuazione dell'opzione considerata;
- ai maggiori oneri amministrativi che l'opzione può generare sulle amministrazioni in termini di informazioni, documenti, relazioni, ecc. di cui è richiesta la produzione.
- alle sovrapposizioni, contraddizioni e duplicazioni nei processi organizzativi e nei procedimenti amministrativi che possono derivare dall'attuazione di un'opzione.

Da quanto sinora illustrato emerge chiaramente che le informazioni necessarie per svolgere una valutazione che supporti le scelte finali richiedono la collaborazione di diversi uffici e competenze all'interno dell'amministrazione, che sarà tanto più agevole quanto prima sarà organizzata. Inoltre,

[14] I più noti indicatori sono il valore attuale netto (VAN) e il tasso interno di rendimento (TIR).

difficilmente tutti i dati necessari sono già a disposizione dell'amministrazione, per cui è essenziale ricorrere alla consultazione dei potenziali destinatari dell'intervento o di altre amministrazioni.

La valutazione è anche il momento in cui l'amministrazione che svolge l'Air può rendersi conto della necessità di modificare il contenuto delle opzioni, o che altri destinatari, inizialmente ignorati, vanno considerati. Si tratta, infatti, di una fase analitica particolarmente importante che, se realizzata con i tempi e le professionalità necessarie, può fornire informazioni preziose e ridurre in modo considerevole il rischio di introdurre norme inutili o controproducenti.

La comparazione delle opzioni è svolta sulla base dell'insieme delle informazioni raccolte nel corso della valutazione preliminare e della analisi degli effetti (inclusi quelli specifici, laddove rilevanti): l'individuazione dell'opzione preferita – che si traduce, poi, nello schema di provvedimento che l'amministrazione intende proporre – non è, infatti, il frutto di un solo criterio di scelta, ma deriva dalla considerazione di una pluralità di fattori e, in particolare, dei seguenti:

a) efficacia attesa di ogni opzione rispetto agli obiettivi specifici, tenuto conto del peso che ogni obiettivo riveste;
b) *trade-off* tra i vari interessi in gioco, e valutazione degli incentivi, anche non finanziari, che determinate opzioni possono innescare e delle conseguenti reazioni che è possibile attendersi;
c) costi e benefici attesi, tenuto conto della loro dimensione complessiva, della loro ripartizione tra categorie di destinatari e della relativa distribuzione temporale.

5.6 Attuazione e monitoraggio

Molte criticità del sistema regolativo possono derivare da una non sufficiente attenzione dedicata alla fase di attuazione delle norme. Eppure, la predisposizione di un provvedimento, anche quando ben concepita, costituisce solo il primo passo per raggiungere gli obiettivi che si prefigge: senza una accurata programmazione delle attività necessarie a garantire la concreta e coerente attuazione del provvedimento in via di adozione, i risultati dell'intervento potrebbero rivelarsi parziali, se non nulli o controproducenti.

Come illustrato nel cap. 1, successivamente all'approvazione di un provvedimento è, quindi, necessario curare il monitoraggio della sua attuazione e dei suoi effetti. A tal fine è necessario individuare, già durante l'analisi *ex ante*, in che modo l'amministrazione verificherà, da un lato, che le azioni necessarie per l'attuazione del provvedimento siano effettivamente realizzate, tenuto conto dei soggetti responsabili, delle risorse disponibili, dei comportamenti dei destinatari e dei tempi attesi; dall'altro, che si stiano conseguendo gli effetti previsti.

Il monitoraggio è, dunque, un processo programmato, continuo e sistematico di raccolta di informazioni e di dati sull'attuazione dell'intervento, che serve a identificare e risolvere eventuali problemi e che genera informazioni per la Vir.

E' necessario che l'impostazione del sistema di monitoraggio avvenga già in sede di Air in quanto:

a) aiuta a individuare, già nel corso della predisposizione dell'intervento, i passaggi necessari per verificare che la sua attuazione sia coerente e tempestiva. Ciò spinge l'amministrazione ad adottare un'ottica di risultato, chiedendosi cosa è necessario fare (e controllare) affinché le norme si traducano nella realtà, secondo le aspettative;

b) consente di organizzare in tempo le risorse (in primo luogo, umane) necessarie alla Vir. Le attività di monitoraggio e valutazione, infatti, richiedono una attenta e per nulla scontata

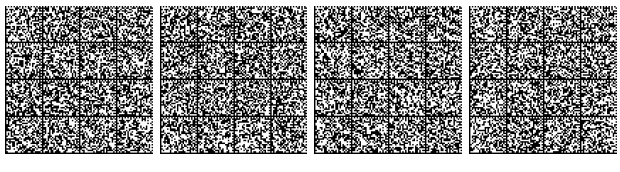

attività organizzativa non solo interna all'amministrazione proponente, ma pure di coordinamento tra amministrazioni appartenenti anche a diversi livelli di governo, per assicurare che le informazioni (utili a verificare che l'attuazione stia procedendo secondo le previsioni e che i risultati prodotti siano coerenti con quelli desiderati) siano generate nei modi e nei tempi utili ad apportare tempestivamente eventuali correttivi;

c) riduce i costi: la pianificazione delle attività di monitoraggio e il loro tempestivo avvio è molto meno dispendiosa rispetto a una successiva azione di recupero di dati e informazioni, che spesso può incontrare difficoltà insormontabili o richiedere costose ricerche.

L'amministrazione responsabile dell'Air cura anche il monitoraggio e la conseguente raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni. Essa, a tal fine, già in sede di Air:

- individua la struttura responsabile del coordinamento delle attività di monitoraggio e della relativa reportistica;
- individua i soggetti e le altre amministrazioni che parteciperanno al sistema di monitoraggio.

Le attività di monitoraggio sono sviluppate sulla base degli indicatori individuati nell'Air (cfr. par. 5.2), nonché di indicatori atti a individuare i progressi nell'attuazione dell'intervento (indicatori procedurali).

La programmazione della reportistica, nei tempi e nei contenuti informativi, relativa alle fasi attuative dell'intervento diviene essenziale al fine di verificare che l'intervento venga attuato con coerenza e nei tempi previsti, evidenziando eventuali criticità che possono essere facilmente rimosse, in particolare nel caso di interventi dotati di una complessa attuazione, che coinvolga più livelli normativi o più livelli istituzionali.

Nell'impostazione e nella attuazione del sistema di monitoraggio l'amministrazione responsabile tiene conto, in particolare, dei seguenti aspetti:

- completezza: il sistema deve essere in grado di coprire tutti gli obiettivi dell'intervento, tenendo conto della tipologia delle informazioni da acquisire (ad esempio qualitative e quantitative), delle diverse fasi del monitoraggio (procedurale, dei risultati, degli impatti), delle modalità di acquisizione delle informazioni, dei soggetti coinvolti e delle relative responsabilità, della tempistica, dei supporti informatici disponibili o da predisporre;
- affidabilità: può essere opportuno verificare la qualità e congruenza delle informazioni acquisite, anche in relazione al confronto con fonti diverse;
- responsabilizzazione: gli attori, sia interni che esterni all'amministrazione, da coinvolgere nel monitoraggio devono essere individuati con cura e responsabilizzati in modo trasparente per le attività da svolgere (ad esempio attraverso accordi fra amministrazioni);
- tempestività: il sistema deve essere impostato in modo anticipato rispetto all'avvio dell'intervento, potendosi così acquisire anche informazioni sulla situazione *ex ante*;
- adattabilità: il sistema deve essere flessibile, in modo da adattarsi agli sviluppi dell'intervento;
- consultazioni: alcuni passaggi delle attività di monitoraggio possono richiedere specifiche forme di consultazione, ad esempio nel caso di presenza di indicatori qualitativi o per ricerche su effetti non previsti o incongruenze dei dati non altrimenti spiegabili, per verifiche di contesto o sull'attuazione;
- proporzionalità: come per gli altri strumenti, anche le risorse del monitoraggio devono essere proporzionate all'importanza dell'intervento e dei suoi effetti.

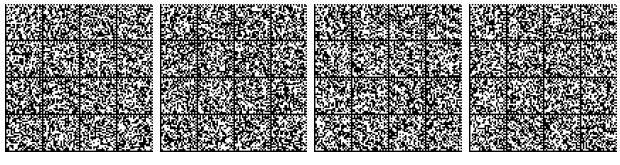

5.7 Stesura della Relazione Air

Al termine di ogni Air l'amministrazione redige una relazione finalizzata a documentare il processo di analisi svolto e le conclusioni raggiunte.

Al fine di porre in evidenza i passaggi più rilevanti, la relazione si apre con una sintesi, di non più di due pagine, dei principali risultati dell'analisi realizzata, con particolare riferimento a:

a) motivazioni dell'intervento;

b) obiettivi perseguiti;

c) breve descrizione dell'opzione scelta;

d) principali evidenze emerse circa la valutazione degli impatti sui destinatari;

e) consultazioni effettuate (resta fermo che non vanno considerati i pareri obbligatori previsti dalla legge).

Nella parte successiva, la relazione è articolata in sezioni che ripercorrono le fasi di svolgimento dell'Air. Ciascuna sezione, oltre a illustrare gli esiti delle analisi realizzate, dà conto delle fonti informative e dei metodi di valutazione utilizzati, indicando esplicitamente le ipotesi adottate ed evidenziando eventuali margini di incertezza delle valutazioni svolte.

5.8 Miglioramento della qualità delle Air

Per favorire il processo di apprendimento organizzativo e garantire il progressivo miglioramento delle Air e del loro utilizzo all'interno del processo decisionale, è opportuna una autovalutazione periodica dello strumento. Tale autovalutazione è funzionale a individuare i principali punti di forza e le lacune delle analisi realizzate, al fine di diffondere le soluzioni che si sono rivelate più efficaci e adottare correttivi rispetto ai punti di maggiore debolezza.

A tal fine è necessario raccogliere dati sulle Air effettuate in un determinato periodo di tempo (al massimo con frequenza annuale), monitorando almeno il numero complessivo di Air effettuate (distinte per area o settore di regolazione), in valore assoluto e in rapporto al numero di atti normativi adottati.

Sulla base delle Relazioni Air e delle informazioni sui percorsi di analisi realizzati (da raccogliere anche mediante interviste con i soggetti che vi hanno partecipato), un'autovalutazione può essere sviluppata sulla base delle seguenti domande:

- Le Air svolte hanno riguardato gli interventi normativi più rilevanti in termini di impatto sui destinatari e sull'amministrazione?
- Le Air sono state avviate in modo tempestivo rispetto all'avvio dell'istruttoria normativa?
- In che misura le Air svolte hanno contribuito al processo decisionale, fornendo informazioni utili alla definizione delle norme?
- Quanto sono durati in media i percorsi di Air? Tali tempistiche sono risultate compatibili con le esigenze del processo decisionale?
- Quali strutture hanno contribuito allo svolgimento delle Air? La composizione dei gruppi di lavoro ha consentito l'apporto di tutte le competenze (di settore e trasversali) necessarie? In quanti casi sono state coinvolte altre amministrazioni?

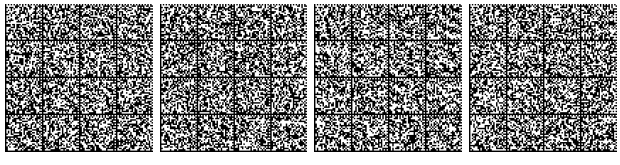

- In quanti casi è stata definita a monte una strategia di consultazione?
- Quali fasi del percorso di Air sono risultate più critiche? Per quali ragioni?
- In quanti casi e su quali aspetti è stato richiesto un supporto metodologico al DAGL?
- Quali sono i correttivi che possono essere attuati per superare i problemi emersi?

6. Air per i decreti-legge

Il Regolamento prevede una apposita disciplina per l'analisi di impatto dei decreti-legge che, compatibilmente con la necessità di speditezza tipica di questi provvedimenti, assicura un nucleo minimo di informazioni a supporto del processo decisionale.

L'Air in questo caso si concentra sui seguenti aspetti:

a) individuazione dei problemi da affrontare, con analisi delle esigenze e delle criticità di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatate nella situazione attuale, che motivano l'intervento;

b) definizione degli obiettivi dell'intervento;

c) individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento e definizione della relativa consistenza numerica;

d) valutazione dell'intervento, con analisi e, ove possibile, quantificazione dei principali impatti (benefici e costi attesi) per categoria di destinatari dell'intervento e per la collettività nel suo complesso. Al riguardo, valgono le indicazioni fornite nel par. 5.5 e, in particolare, le seguenti: l'analisi degli effetti è di tipo differenziale (ossia vanno considerati solo gli effetti che non si verificherebbero se la regolazione rimanesse immutata); occorre considerare l'orizzonte temporale degli effetti analizzati. La quantificazione dovrebbe riguardare, in particolare, i costi più rilevanti imposti a cittadini e imprese. Se non è possibile individuare un valore puntuale, è preferibile fare ricorso a *range* di valori; inoltre, se non sono disponibili informazioni utili a stimare i costi totali dell'intervento, l'analisi può essere riferita a un "destinatario tipo" (indicando, ad esempio, il costo medio atteso che un'impresa con meno di 5 addetti dovrà sostenere per adeguarsi alle prescrizioni introdotte con il decreto);

e) individuazione delle condizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento e delle modalità di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.

Laddove lo ritenga opportuno, l'amministrazione che procede all'Air può sempre svolgere una valutazione più ampia, includendo le ulteriori fasi previste per l'analisi di impatto delle altre tipologie di provvedimenti normativi.

Anche per i decreti-legge è possibile effettuare più analisi di impatto, nel caso in cui con lo stesso provvedimento siano disciplinate più materie o qualora l'amministrazione ritenga utile, data la complessità dell'intervento, analizzare separatamente aspetti diversi. Inoltre, è possibile richiedere l'esenzione dall'Air in riferimento alle parti del provvedimento che si ritengono di impatto poco significativo, seguendo la stessa procedura prevista per gli altri provvedimenti.

La Relazione Air che accompagna i decreti-legge riflette la struttura semplificata prevista per lo svolgimento dell'analisi. Tale Relazione è presentata al DAGL per la relativa verifica

contestualmente alla richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

7. L'Air nella fase ascendente

La valutazione degli impatti della regolazione svolge un ruolo sempre più decisivo all'interno del processo di produzione e revisione della normativa europea: sia in fase *ex ante* che *ex post*, sistematicamente, la Commissione europea valuta gli effetti delle norme, anche grazie all'ausilio della consultazione con gli Stati membri e gli *stakeholders*[15]. La comunicazione "*Better regulation for better results. An EU agenda*"[16] ridefinisce la strategia della Commissione in tema di qualità della regolazione, rafforzando il ruolo dell'analisi di impatto e del programma *EU Regulatory Fitness* (REFIT); l'accordo interistituzionale in materia di qualità della regolazione sottoscritto il 13 aprile 2016 da Parlamento europeo, Consiglio UE e Commissione[17] rafforza, tra l'altro, il ricorso all'analisi di impatto anche nel corso dell'iter legislativo. Peraltro, il Parlamento europeo nel corso degli ultimi anni ha promosso, anche attraverso l'istituzione di un'apposita unità organizzativa, il ricorso all'Air sia per facilitare la comprensione delle analisi di impatto elaborate dalla Commissione, sia per valutare i possibili effetti di proposte emendative all'esame delle Commissioni parlamentari. Iniziative simili sono state adottate dal Consiglio UE, il quale ha formalizzato una procedura per l'analisi d'impatto degli emendamenti alle proposte legislative ritenuti più significativi[18].

Una quota rilevante della produzione normativa nazionale deriva dal recepimento di regole definite a livello europeo: assume, quindi, un ruolo determinante la capacità di comprendere e utilizzare gli strumenti (come l'Air) ai quali la Commissione e il legislatore europeo ricorrono per costruire e modificare tali regole. Nel processo legislativo europeo l'analisi *ex ante* ed *ex post* non sono, infatti, studi conoscitivi a uso degli addetti ai lavori, ma costituiscono strumenti sempre più importanti al fine di definire i contenuti delle proposte normative e per motivare l'accoglimento o meno di proposte di modifica avanzate dagli Stati membri. In tale contesto occorre assicurare, da parte delle amministrazioni nazionali, una costante e attenta partecipazione al processo di valutazione della normativa europea, secondo procedure e metodologie volte a massimizzarne l'efficacia.

A tal fine, lo svolgimento di una "Air in fase ascendente" persegue lo scopo di fornire in tempo utile elementi informativi volti a evidenziare gli effetti attesi soprattutto a livello nazionale delle proposte normative all'esame delle istituzioni dell'Unione europea e supportare il Governo nel corso delle procedure di consultazione avviate da tali istituzioni, nonché nell'ambito dell'attività legislativa a livello europeo.

Le indicazioni che seguono si concentrano sullo svolgimento di tale analisi, senza entrare nel merito dell'ordinaria attività negoziale che ogni amministrazione conduce a livello europeo e del ruolo svolto dalla Rappresentanza italiana presso l'UE.

---

[15] I provvedimenti, i manuali e i documenti collegati alla politica di qualità della regolazione della Commissione europea – incluse le analisi di impatto e le valutazioni ex post – sono disponibili sul sito https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/better-regulation-why-and-how_en.

[16] COM(2015) 215 final.

[17] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12.5.2016).

[18] Council of the European Union, *Handling impact assessments in Council. Indicative guidance for working party chairs*, June 2016, Brussels.

7.1 Il processo di analisi di impatto della Commissione europea

La Commissione europea pubblica in autunno il suo programma di lavoro, ovvero l'agenda delle proposte normative che intende istruire nel corso dell'anno successivo. In corrispondenza di ogni proposta è pubblicata una tabella di marcia (c.d. *roadmap*), che consiste in una relazione, sottoposta a consultazione pubblica, in cui sono indicati sinteticamente:

- obiettivi della proposta
- opzioni che saranno esaminate
- principali impatti attesi
- consultazioni previste

Nel programma di lavoro la Commissione specifica, per ogni proposta, se sarà svolta un'analisi d'impatto[19]. In caso affermativo, la *roadmap* viene sostituita da una più dettagliata "analisi di impatto iniziale" (*inception impact assessment*). Da quel momento, seguendo le procedure e le metodologie definite nelle linee guida sull'Air della Commissione, si avvia un processo di analisi che in genere dura diversi mesi. Il programma di lavoro della Commissione costituisce, dunque, un elemento informativo di primaria importanza, in quanto consente di avere, con largo anticipo, il quadro degli interventi che saranno realizzati e delle consultazioni previste.

7.2 Procedura Air in fase ascendente

L'Air in fase ascendente deve rispondere a due esigenze essenziali: tempestività e selettività.

Quanto al primo aspetto, affinché sia effettivamente utile, l'analisi deve iniziare il prima possibile ed essere coerente con i tempi dell'iter decisionale della Commissione europea. Per questo motivo, il Regolamento stabilisce che entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma di lavoro della Commissione europea, le amministrazioni comunicano al DAGL l'elenco dei progetti di atti dell'Unione europea sui quali intendono realizzare l'Air in fase ascendente e contestualmente ne avviano lo svolgimento.

Quanto al secondo aspetto, è importante sottolineare che questo tipo di analisi di impatto va riservato alle sole iniziative della Commissione che l'amministrazione italiana ritenga strategiche a livello nazionale, in quanto incidono in misura rilevante sugli interessi del Paese (anche tenuto conto del programma di Governo), o perché producono un impatto significativo su cittadini e imprese. Tale selezione potrà avvalersi del lavoro svolto al riguardo dal Comitato tecnico di valutazione previsto dalla legge n. 234 del 2012[20].

Sulle proposte in tal modo selezionate, l'amministrazione svolge l'Air in fase ascendente seguendo le indicazioni del par. 7.3. Le proposte, analisi e contributi che ne derivano vanno utilizzati dall'amministrazione competente per materia nell'ambito dell'*iter* decisionale europeo, sia in riferimento alle proposte iniziali della Commissione, sia nel corso dei lavori del Consiglio UE.

In particolare, quanto alle proposte iniziali, l'Air è uno strumento utile a motivare proposte di modifica dei progetti di atti della Commissione, nonché per incidere sulla sua analisi di impatto,

[19] L'analisi di impatto è richiesta per tutte le proposte che possono avere significativi impatti di tipo economico, sociale o ambientale. Possono essere sottoposte ad Air: a) proposte legislative; b) iniziative di tipo non legislativo (ad esempio, libri bianchi, piani di azione, programmi finanziari, ecc.); c) atti delegati o di attuazione.

[20] Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

evidenziando effetti rilevanti per l'Italia e ignorati o non adeguatamente valutati. In linea generale, ciò può accadere attraverso una qualificata partecipazione:

- a eventuali gruppi di lavoro, gruppi di esperti, comitati, ecc. che la Commissione può costituire per consultare gli Stati membri prima di elaborare una proposta (o, in alcuni casi, per definirne in modo condiviso i contenuti);
- alle procedure di consultazione che la Commissione svolge nel corso dell'iter di definizione di una proposta d'intervento.

La valutazione degli effetti a livello nazionale delle proposte avanzate a livello europeo può assumere un ruolo importante anche nel corso del loro esame da parte del Consiglio UE, con particolare riferimento ai lavori dei *working parties* e degli altri organismi (ad esempio, il Coreper[21]) a cui spetta la valutazione delle iniziative normative e la formulazione di proposte ai Ministri competenti per materia. Di conseguenza, l'Air in fase ascendente va aggiornata nel corso del processo decisionale europeo in modo da fornire un efficace supporto durante le varie fasi dei negoziati presso le istituzioni dell'UE.

L'Air in fase ascendente è svolta in collaborazione con le autorità amministrative indipendenti nei relativi settori di competenza. Di conseguenza, l'amministrazione, prima di avviare l'analisi, coinvolge le autorità competenti al fine di concordare le modalità di raccordo in ciascuna fase. Nel corso della valutazione l'amministrazione può chiedere un supporto tecnico al DAGL per ottenere chiarimenti di tipo metodologico, suggerimenti relativi alle modalità di valutazione di specifici effetti, o delucidazioni sui contenuti di questa Guida.

Il Regolamento stabilisce che i risultati dell'analisi, eventualmente integrati dall'amministrazione competente a seguito della verifica svolta dal DAGL, sono inviati al Dipartimento per le politiche europee. Infine, i risultati dell'Air in fase ascendente confluiscono nella "relazione"[22], che assicura alle Camere "*un'informazione qualificata e tempestiva*" sui progetti di atti legislativi dell'UE.

7.3 Contenuti dell'Air in fase ascendente

Al fine di partecipare in modo efficace all'analisi d'impatto della Commissione – e, dunque, alla definizione dei contenuti delle sue proposte – è importante comprendere il linguaggio e le metodologie utilizzate nell'ambito di tale procedura. Rinviando, per i dettagli, alle linee guida della Commissione, in questa sede è utile ricordare che le principali domande a cui l'analisi di impatto a livello europeo è chiamata a rispondere sono le seguenti:

- qual è il problema da risolvere e perché è tale?
- perché è necessario agire a livello europeo (verifica del principio di sussidiarietà)?
- quali sono gli obiettivi che si intende raggiungere?
- quali sono le opzioni volte a raggiungere gli obiettivi?
- quali sono i principali impatti economici, sociali e ambientali e su chi ricadranno?
- quali sono i risultati della comparazione delle opzioni in termini di efficacia, costi e benefici?
- come saranno organizzate le attività di monitoraggio e valutazione dell'intervento?

Tali domande, peraltro in gran parte simili a quelle sottostanti alle metodologie descritte in questa Guida, consentono di orientare la partecipazione all'Air in fase ascendente in quanto evidenziano i punti essenziali di cui essa si compone.

[21] Il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri) è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio UE.
[22] Articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

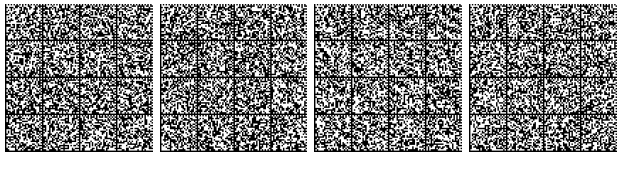

L'Air in fase ascendente è un'analisi dei possibili effetti che la proposta all'esame della Commissione potrà avere a livello nazionale. Essa non consiste necessariamente nella replica, a livello nazionale, di tutti i contenuti dell'Air europea, essendo sufficiente concentrarsi sugli aspetti più rilevanti e controversi di quest'ultima, valorizzando il più possibile le informazioni, i dati e, più in generale, l'evidenza empirica a supporto della posizione italiana. Nell'elaborare l'analisi, le amministrazioni tengono conto delle seguenti indicazioni metodologiche:

a) Problemi da affrontare. Particolare attenzione deve essere assicurata alla definizione del "problema da risolvere": da ciò dipende infatti la definizione degli obiettivi che la Commissione si prefigge e delle opzioni che ritiene di valutare. L'esame delle motivazioni dell'intervento è quindi strategica e non va sottovalutata; a tal fine, è importante raccogliere dati ed evidenze empiriche volte a fornire un quadro quanto più dettagliato possibile della situazione attuale dal punto di vista dell'Italia, evidenziando in particolare eventuali elementi che sono stati ignorati o sottovalutati dalla Commissione e che possono giustificare il disegno di una diversa catena problemi-obiettivi-opzioni. Di fondamentale importanza già in questa fase è la realizzazione di consultazioni con gli *stakeholders* nazionali al fine di raccogliere dati, opinioni, valutazioni che aiutino a definire e supportare la posizione nazionale. È opportuno che tali evidenze siano anche riportate nei documenti inviati in risposta alle consultazioni promosse dalla Commissione o nei gruppi di lavoro da quest'ultima istituiti per l'elaborazione dei testi normativi.

b) Destinatari. È importante, soprattutto nei casi d'iniziative normative suscettibili di avere un ampio impatto su cittadini o imprese, fornire una stima della numerosità dei potenziali destinatari dell'intervento a livello nazionale, per tipologie (ad esempio, numero di microimprese coinvolte per settore di attività).

c) Opzioni. La regolazione europea limita, in molti casi, i margini di discrezionalità nazionali non solo nella scelta dello strumento normativo da utilizzare, ma, ciò che più conta, nelle alternative che è possibile considerare, con impatti spesso molto significativi sull'ordinamento nazionale. Anche nella fase di elaborazione delle opzioni, quindi, può essere utile integrare le informazioni a disposizione dell'amministrazione attraverso una consultazione a livello nazionale che si concentri sugli aspetti più significativi delle opzioni all'esame della Commissione e che suggerisca eventualmente alternative che non sono ancora state esaminate.

d) Impatti. Una parte qualificante dell'Air in fase ascendente consiste nel descrivere in modo articolato i costi e i benefici delle opzioni che la Commissione sta esaminando, concentrandosi ovviamente sull'alternativa che appare essere quella preferita (e che, dunque, sarà verosimilmente alla base della proposta adottata dalla Commissione). La descrizione deve focalizzarsi sui principali benefici che, secondo le amministrazioni nazionali, discendono dall'intervento o, al contrario, sui costi, gli svantaggi e i rischi che giustificano le obiezioni mosse dalle amministrazioni nazionali, evidenziando eventuali concentrazioni di effetti negativi in determinati settori di attività economica, tipologie di imprese, classi di età o reddituali, territori, ecc. Affinché questa analisi sia pertinente ed efficace è necessario evidenziare in particolare gli effetti che non sono stati considerati (o sono stati sottovalutati) nell'Air della Commissione. Inoltre, ogniqualvolta ciò sia possibile, occorre quantificare (cioè esprimere in unità fisiche o monetarie) gli effetti attesi dall'intervento all'esame della Commissione, con particolare riguardo ai costi che si ritengono sproporzionati o in grado di minare la competitività delle imprese italiane (se non addirittura di tutte quelle europee). Particolare enfasi dovrà essere assicurata

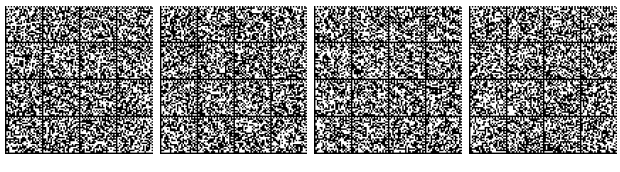

all'impatto sulle PMI, evidenziando i casi in cui i costi di adeguamento non sono giustificati dagli obiettivi dell'intervento, nonché le alternative che, pur compatibili con le finalità perseguite, possono incidere sulla proporzionalità degli adempimenti rispetto alla dimensione, al settore o al rischio dell'attività svolta. Al riguardo, un modo per semplificare le stime è quello di proporre un numero di "casi-tipo" (ad esempio, una stima dei costi medi che un'impresa di determinate dimensioni dovrebbe sostenere qualora la proposta della Commissione dovesse tradursi in una nuova direttiva), o dei *range di valori*. A parità di altre condizioni, quanto più l'Air ascendente sarà supportata da consultazioni con *stakeholders* nazionali e stime quantitative tanto più essa sarà convincente.

e) Coerenza con il quadro normativo. La partecipazione all'analisi di impatto in fase ascendente è anche l'occasione per evidenziare il rischio di incoerenze tra l'intervento normativo proposto e altre norme europee che disciplinano la stessa materia o materie affini a quella su cui la Commissione intende intervenire, nonché disfunzioni che potrebbero derivare da un'insufficiente armonizzazione tra le nuove norme e quelle esistenti.

8. Finalità e procedure della Vir

8.1 Cos'è la Vir e a cosa serve

La Vir "*consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni*" (art. 14, comma 3, della legge n. 246 del 2005).

Il suo obiettivo è "*quello di fornire, attraverso un percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo, basato sull'evidenza empirica, in merito alla perdurante utilità, all'efficacia e all'efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione*" (art. 2, comma 5, del Regolamento).

La Vir si propone di dare risposte trasparenti e per quanto possibile imparziali a quesiti quali:

a) La norma ha raggiunto gli obiettivi prefissati? È stata attuata nei modi e nei tempi previsti?

b) Quali sono stati gli impatti collegati all'introduzione della norma? Gli impatti prodotti sono stati coerenti con le attese? Ci sono stati effetti imprevisti?

c) La norma ha generato i costi e i benefici attesi? I benefici sono stati effettivamente percepiti dai destinatari? I benefici sono stati proporzionati rispetto alle risorse impegnate?

d) La norma ha generato costi eccessivi per i destinatari?

La Vir è, dunque, lo strumento che pone l'amministrazione nella condizione di verificare l'efficacia delle norme analizzate ovvero di migliorarne il disegno o l'attuazione, di suggerirne il mantenimento, la modifica o l'abrogazione. Nel ciclo della regolazione svolge un ruolo cruciale nell'individuazione delle priorità di riforma e nella progettazione di futuri interventi normativi, in quanto la revisione o la progettazione di una nuova norma prendono necessariamente spunto dalle evidenze via via accumulate relativamente all'attuazione, al funzionamento e agli effetti della normativa esistente.

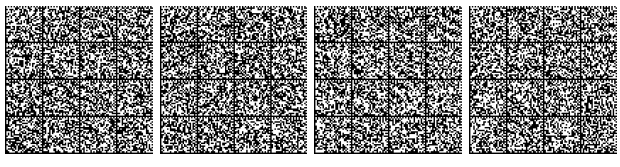

La Vir utilizza le analisi operate dall'amministrazione nell'ambito delle attività di monitoraggio (cfr. par. 5.6).

Le finalità e le modalità di realizzazione della Vir dipendono anche dalle caratteristiche e dallo stato di attuazione degli interventi oggetto di analisi. Sotto questo profilo, è possibile distinguere, ad esempio, tra interventi che:

- possiedono una durata predefinita (quali i programmi di incentivo alle imprese in un orizzonte temporale fissato): in questo caso la valutazione può essere condotta al termine dell'intervento, quando si siano prodotti solo alcuni risultati, o alcuni anni dopo la sua conclusione, quando si siano prodotti tutti o la gran parte degli effetti attesi e, quindi, sia possibile verificare il conseguimento degli obiettivi, sia specifici che generali;
- esplicano i propri effetti in modo continuativo (ad esempio, regolazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro): in questo caso, la valutazione è condotta dopo un lasso di tempo ritenuto congruo rispetto al verificarsi dei principali risultati dell'intervento, al fine di orientare eventuali revisioni della regolazione vigente e trarre indicazioni utili a una loro adeguata impostazione.

In ogni caso, la Vir è diretta a valutare i risultati ottenuti dagli interventi di regolazione rispetto alle attese, evidenziando il verificarsi di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e, più in generale, agli effetti previsti. Al fine di fornire al regolatore informazioni utili all'impostazione dei futuri interventi, anche correttivi, essa ha, inoltre, il compito di investigare le ragioni di tali scostamenti. La Vir include, quindi, un'analisi dei nessi di causalità, non limitandosi ad analizzare *cosa* sia avvenuto, ma investigando anche il *perché*, cercando, in particolare, di stabilire in che misura e in che modo gli effetti osservati siano dipesi dagli interventi posti in essere dal regolatore.

Restituendo un quadro ampio ed empiricamente fondato dei fattori di successo e di insuccesso delle regolazioni vigenti, la Vir è volta a favorire, così come l'Air (cfr. par. 4.1), l'instaurarsi di una relazione trasparente, costruttiva e collaborativa tra amministrazione e *stakeholders*.

La Vir amplia il proprio potenziale informativo quando è utilizzata per supportare processi di revisione di ambiti di regolazione settoriali, trovando quindi applicazione su gruppi di atti tra loro collegati. In tali casi, infatti, essa consente di porre in luce anche le interconnessioni tra i diversi interventi che insistono su un determinato ambito normativo settoriale, permettendo di identificare effetti cumulativi delle norme, incluse eventuali discrasie, incoerenze, costi ingiustificati, sovrapposizioni, ridondanze o obsolescenze del quadro regolatorio.

8.2 Ambito di applicazione della Vir

La Vir è diretta a supportare la costruzione di una visione strategica della regolazione, consentendo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'attualità del sistema di regole in vigore e di modificarlo o riprogettarlo, laddove opportuno, in modo che sia sempre adeguato agli obiettivi perseguiti dalle politiche ("*fit for purpose*"[23]).

Se da un lato, quindi, la Vir rappresenta un valido completamento a livello logico e operativo dell'Air, dall'altro il suo impiego può risultare ancor più rilevante nei casi in cui non sia stata precedentemente realizzata alcuna valutazione *ex ante* o nei casi in cui questa sia stata realizzata in forma semplificata (cfr. par. 6). Per questa ragione il Regolamento prevede che siano sottoposte

[23] COM(2012) 746 final - EU Regulatory Fitness

a Vir le leggi di conversione di decreti-legge, gli atti normativi nei quali sono previste clausole valutative, nonché quelli nei quali è prevista l'adozione di disposizioni correttive o integrative.

Come nel caso dell'Air, tuttavia, è necessario considerare che la conduzione di una Vir richiede l'impiego di risorse che risulta opportuno concentrare sulle regolazioni che, per rilievo o grado di criticità, possano beneficiare maggiormente di un supporto conoscitivo ampio, approfondito ed empiricamente fondato.

La scelta di condurre una Vir non può, quindi, essere operata solo alla luce delle conoscenze e dell'esperienza possedute dall'amministrazione responsabile, ma richiede anche il contributo degli *stakeholders*. Per questa ragione il Regolamento affida l'individuazione dei casi da sottoporre a Vir alle amministrazioni competenti e al fondamentale apporto dei destinatari, coinvolti tramite apposite procedure di consultazione (cfr. par. 11.3).

Il Regolamento indica i criteri generali che devono guidare la scelta dei provvedimenti, o dei gruppi di provvedimenti, da sottoporre a Vir, nel rispetto del succitato principio di efficienza nell'impiego delle risorse dedicate alla valutazione:

a) rilevanza rispetto agli obiettivi perseguiti dalle politiche a cui gli atti si riferiscono;

b) significatività degli effetti (da valutare anche con riferimento alle previsioni delle relazioni Air, ove disponibili);

c) problemi e criticità rilevati nell'attuazione;

d) modifiche nel contesto socio-economico di riferimento, incluse quelle derivanti dal progresso tecnologico e scientifico.

Si terrà inoltre conto, nella scelta dei provvedimenti, o dei gruppi di provvedimenti, da sottoporre a Vir:

- dello stato di attuazione dell'intervento o degli interventi;
- delle priorità del programma di governo e della programmazione normativa.

8.3 La Vir nell'istruttoria normativa: i piani biennali

Così come l'Air, la Vir rappresenta un valido supporto decisionale quando è pienamente integrata nel processo di revisione normativa. A tal fine, si rende necessaria un'adeguata pianificazione delle valutazioni da realizzare e un suo stretto collegamento con la programmazione normativa (cfr. cap. 2)[24].

In particolare, il Regolamento prevede che ciascuna amministrazione predisponga, con cadenza biennale, un "Piano per la valutazione e la revisione della regolazione" (d'ora innanzi "piano biennale") degli atti normativi di propria competenza.

I piani biennali contengono almeno le seguenti informazioni:

a) l'elenco degli atti o insiemi di atti che l'amministrazione intende sottoporre a Vir nel biennio di riferimento, articolato per anno di avvio della valutazione;

[24] La possibilità di adeguata programmazione, sia delle valutazioni da eseguire, sia della esecuzione di ciascuna valutazione, è una caratteristica propria della Vir: essa non è, infatti, sottoposta alla diretta "pressione" dell'impellenza legislativa, che spesso si muove al di fuori di una logica di programmazione (ad esempio, decreti-legge). Il bagaglio di conoscenze accumulato attraverso le Vir può supportare anche quelle fasi legislative per le quali la ristrettezza dei tempi non consente adeguate valutazioni *ex ante*.

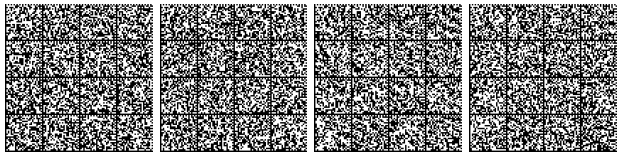

b) l'indicazione, per ogni atto o insieme di atti, dei principali motivi per i quali l'amministrazione ritiene di svolgere la verifica di impatto (da questo punto di vista assume rilievo l'applicazione dei criteri che hanno guidato la scelta (cfr. par. 8.2), anche in relazione al contributo fornito dagli *stakeholders)*;

c) l'indicazione, per ogni atto o insieme di atti, di eventuali altre amministrazioni (appartenenti anche a diverso livello istituzionale) coinvolte nel processo di valutazione;

d) i tempi previsti per l'avvio e la conclusione di ogni Vir;

e) una sintesi degli esiti delle consultazioni effettuate sul piano stesso (cfr. par. 11.3).

Poiché nell'arco di un biennio le informazioni a disposizione dell'amministrazione - così come le considerazioni alla base delle previsioni contenute nel piano - possono mutare, a seguito di una modifica nelle priorità dell'amministrazione o nelle condizioni di contesto, il Regolamento prevede la possibilità di aggiornare il piano.

Prima dell'adozione definitiva, una bozza del piano biennale elaborata dall'amministrazione responsabile, così come degli eventuali aggiornamenti, è inviata al DAGL, che ne verifica la coerenza rispetto alle indicazioni contenute nel Regolamento e nella presente Guida. La bozza è quindi pubblicata sul sito internet dell'amministrazione e sottoposta a consultazione pubblica per almeno quattro settimane. La consultazione, oltre che sui contenuti del piano, può essere rivolta anche a raccogliere primi commenti e informazioni riferiti agli effetti e alle eventuali criticità degli atti selezionati. I contributi ricevuti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione sono pubblicati, salvo diversa richiesta degli autori o per ragioni di riservatezza, sul sito istituzionale dell'amministrazione responsabile. Al termine della consultazione, i piani e i loro eventuali aggiornamenti sono quindi approvati con decreto ministeriale.

Una volta conclusa ciascuna Vir, l'amministrazione competente redige la relativa relazione e la trasmette al DAGL, che verifica l'adeguatezza e la completezza delle attività di analisi e la correttezza delle procedure di valutazione applicate. Successivamente, la relazione è pubblicata sul sito web dell'amministrazione responsabile e su quello del Governo.

In aderenza a una visione ciclica della regolazione e del relativo sistema di valutazione, le conclusioni della Vir, e in particolare l'individuazione degli aspetti della regolazione da sottoporre a revisione, alimentano il programma normativo di ciascuna amministrazione. Esse costituiscono, inoltre, la base conoscitiva di partenza per l'analisi del quadro motivazionale dei nuovi interventi normativi e per la valutazione delle opzioni (prima tra tutte l'opzione zero) da operare nelle eventuali successive Air (cfr. parr. 5.1 e 5.4 e 5.5).

9. Fasi della Vir

9.1 La definizione dell'oggetto della valutazione

Come già evidenziato, la Vir si presta in particolar modo a supportare processi di revisione di ambiti di regolazione. Da un lato, infatti, risulta in genere difficoltoso isolare e valutare in modo separato gli effetti determinati da più interventi che risultino omogenei sotto il profilo delle finalità. Dall'altro, la considerazione congiunta di atti normativi tra loro collegati permette di ricostruire una visione d'insieme della regolazione, consentendo di verificarne il grado di coerenza interna e la capacità complessiva di raggiungere i risultati attesi.

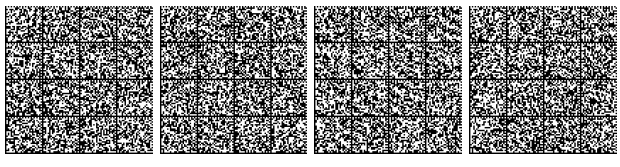

Nel caso in cui la Vir riguardi un insieme di provvedimenti tra loro connessi, la definizione del perimetro degli atti da valutare dovrà contemperare l'esigenza di circoscrivere l'oggetto della Vir e l'opportunità di considerare congiuntamente interventi che condividano obiettivi o destinatari, concorrendo, così, alla produzione di medesimi impatti (ad esempio, la Vir potrebbe riguardare l'insieme delle norme che disciplinano i rapporti di lavoro, l'insieme delle norme relative alle agevolazioni alle attività produttive, ecc., non limitandosi a una valutazione separata dei singoli atti normativi che disciplinano le diverse fattispecie).

Una volta individuato l'ambito della Vir, è quindi necessario stilare l'elenco delle norme sottoposte a revisione. Come già accennato (cfr. par. 8.3), un elenco preliminare è inserito nella bozza di piano biennale sottoposta a consultazione pubblica. Tale elenco può essere quindi modificato o integrato sulla base delle indicazioni che pervengano dagli *stakeholders* ovvero in base alle evidenze acquisite nel corso della valutazione.

L'individuazione della norma o dell'insieme di norme da sottoporre a valutazione consente di provvedere all'organizzazione del gruppo di lavoro, dotandolo delle necessarie professionalità (cfr. cap. 3). Il primo compito del gruppo di lavoro è quello di definire un percorso di valutazione che, partendo da una prima analisi della norme oggetto della valutazione e dei loro obiettivi, individui le principali domande di valutazione (cfr. par. 9.4), le informazioni necessarie, disponibili e da reperire, le eventuali necessità di coinvolgimento di ulteriori professionalità e di altre amministrazioni, le modalità di consultazione, i tempi di svolgimento delle attività da realizzare.

9.2 L'analisi della situazione attuale

La successiva fase della Vir è costituita dall'analisi della situazione attuale, con particolare attenzione agli eventuali problemi che la caratterizzano, e dei cambiamenti intervenuti rispetto alla situazione esistente al momento dell'introduzione delle norme. Quest'ultima rappresenta il punto di riferimento (*baseline*) per la valutazione. Come nel caso dell'Air, l'analisi va supportata da evidenze di tipo quantitativo.

Le possibili dimensioni da tenere in considerazione nell'analisi della situazione attuale e della sua evoluzione sono le seguenti:

- giuridica: eventuali modifiche intervenute nel quadro normativo, con particolare riferimento alle fonti sovraordinate, anche di livello internazionale;
- economica e sociale: caratteristiche e dinamiche rilevanti del sistema produttivo (ad esempio, struttura dei mercati, dotazione infrastrutturale, diffusione dell'innovazione tecnologica, ecc.) o del contesto sociale e ambientale (ad esempio, struttura della popolazione, distribuzione del reddito, fenomeni di inquinamento, ecc.);
- territoriale: caratteristiche e dinamiche rilevanti del sistema territoriale (ad esempio, squilibri regionali, assetti urbanistici, distribuzione dei servizi sociali, ecc.).

Per ciascuna dimensione rilevante nel caso in esame, l'analisi, supportata anche dagli elementi emersi nel corso delle consultazioni, dovrà ricercare i fattori che possono aver influito sulle motivazioni originarie degli interventi e sui relativi effetti, favorendone o, viceversa, ostacolandone, il dispiegamento.

Naturalmente, le dimensioni e i fenomeni da esaminare, così come il grado di approfondimento dell'analisi, dipenderanno, caso per caso, dalla natura e, nel rispetto del principio di proporzionalità, dalla portata degli interventi oggetto di valutazione.

In questa fase è inoltre essenziale verificare ostacoli, mancanze, incoerenze nell'attuazione della normativa che possono essere una (quando non la principale) causa della scarsa efficacia degli interventi analizzati.

L'analisi dell'attuazione della normativa va suddivisa in due momenti:

a) verifica del grado di attuazione, da parte delle amministrazioni preposte, delle azioni previste dalla normativa; tale analisi può riferirsi:
   - all'adozione degli eventuali provvedimenti attuativi della normativa oggetto di valutazione, anche nei diversi livelli istituzionali coinvolti;
   - all'attuazione degli altri interventi eventualmente previsti per la gestione dell'intervento regolatorio (ad esempio, attivazione di sistemi di controllo, informatizzazione delle procedure, ecc.);

b) verifica della conformità alla normativa, cioè del grado di *compliance* (differenziando, laddove rilevante, tra territori, settori economici, gruppi sociali, ecc.), delle relative motivazioni e, in ogni caso, delle modalità di adeguamento alla normativa da parte dei soggetti regolati.

In questa fase, oltre alle evidenze tratte dal monitoraggio e da indagini esistenti o eventualmente realizzate *ad hoc*, risultano essenziali le informazioni desumibili dalle Relazioni Air e dalle consultazioni.

9.3 La ricostruzione della logica dell'intervento

Un punto di riferimento essenziale per la valutazione di un intervento, o di un gruppo di interventi, è rappresentato dalle intenzioni e dalle attese del regolatore al momento della sua formulazione. Ogni intervento di regolazione è, infatti, disegnato, più o meno esplicitamente, per perseguire determinati obiettivi e predispone, per il loro raggiungimento, una serie di strumenti (lo svolgimento di determinate azioni da parte dell'amministrazione responsabile e/o l'imposizione di determinati obblighi in capo ai destinatari finali). Esso quindi è basato, in qualche misura, su una serie di assunzioni circa il modo in cui le azioni o gli obblighi previsti determineranno, anche sulla base delle reazioni comportamentali attese da parte dei destinatari, i risultati desiderati (nessi di causalità).

La sequenza obiettivi-strumenti-risultati attesi costituisce la c.d. "logica dell'intervento" e rappresenta, quindi, il riferimento rispetto al quale la valutazione può essere sviluppata.

La ricostruzione, qualitativa e quantitativa, degli elementi che compongono la sequenza può essere realizzata sulla base delle Air svolte a suo tempo sugli atti oggetto di valutazione. La Relazione Air contiene, infatti, la definizione degli obiettivi attesi (cfr. par. 5.2), la descrizione dell'intervento di regolazione e la valutazione dei relativi effetti (cfr. par. 5.5). In assenza di precedente Air, tali elementi vanno ricostruiti a posteriori con apposita analisi, sulla base dei contenuti degli atti normativi sottoposti a Vir, delle relative relazioni illustrative, della documentazione comunque acquisibile e/o ricavabile dalle consultazioni e dall'analisi di contesto (cfr. par. 9.2).

In questa fase, similmente a quanto previsto nell'Air, è necessario innanzitutto identificare i principali destinatari diretti degli interventi (ossia i soggetti ai quali le norme hanno inteso rivolgersi) e quelli indiretti (ossia gli altri soggetti su cui i provvedimenti potevano comunque produrre degli effetti). Come nel caso dell'Air, inoltre, occorre considerare separatamente i destinatari pubblici da quelli privati e, per ognuno, distinguere e quantificare le diverse categorie

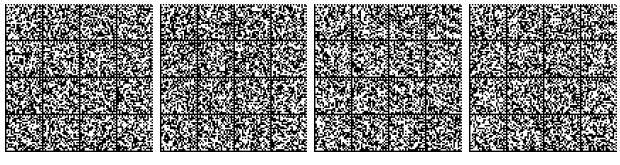

(rispettivamente: amministrazioni statali, regionali, ecc.; cittadini, imprese, ecc.) ed eventuali sotto-categorie rilevanti rispetto agli effetti prodotti su ciascuna dall'intervento (ad esempio, PMI e microimprese, gruppi di popolazione con differenti caratteristiche socio-economiche, amministrazioni pubbliche di aree caratterizzate da squilibri socio-economici, ecc.). Anche queste informazioni (categorie di destinatari e relative dimensioni) possono essere, almeno in prima battuta, dedotte dalla Relazione Air (cfr. par. 5.1).

La logica dell'intervento va confrontata, nella valutazione (cfr. parr. 9.4 e 9.5), con quella che concretamente è andata configurandosi nell'attuazione dell'intervento.

9.4 Le domande di valutazione

La valutazione consiste in un'attività di analisi da effettuare in chiave critica e sulla base di informazioni raccolte e presentate in modo imparziale e trasparente da parte dell'amministrazione.

Le valutazioni operate nell'ambito della Vir riguardano gli effetti "addizionali" degli interventi, ossia i cambiamenti, attesi o non attesi, che possono essere a essi direttamente attribuiti, al netto dell'influenza esercitata da altri fenomeni o dai fattori di contesto, e il perché si siano prodotti.

Scheda 5 – L'approccio controfattuale alla valutazione degli effetti

Per valutare gli effetti di un intervento è necessario verificare in quale misura esso – piuttosto che altri fattori – abbia contribuito al raggiungimento dei risultati osservati. Gli effetti attribuibili a un intervento sono dati, quindi, dalla differenza tra quanto avvenuto dopo la sua adozione ("situazione fattuale") e quanto sarebbe viceversa avvenuto in sua assenza ("situazione controfattuale").

La situazione controfattuale non va confusa con la situazione precedente l'intervento, in quanto incorpora i cambiamenti che nel tempo si sarebbero prodotti comunque, per l'azione di fattori diversi da quelli innescati dalla regolazione oggetto di analisi.

Per ricostruire la situazione controfattuale è necessario raccogliere dati e applicare tecniche appropriate, che richiedono di progettare la valutazione già in sede di Air.

Ai fini di operare una valutazione controfattuale, i due principali metodi sono i disegni sperimentali e i disegni non sperimentali. Entrambi si basano sul confronto tra gruppi di soggetti (o aree territoriali) sottoposti all'intervento oggetto di valutazione (c.d. gruppo trattato) e gruppi a esso non sottoposti (c.d. gruppi di controllo).

Si tratta, tuttavia, di metodi non sempre applicabili a provvedimenti normativi. In primo luogo, infatti, gli interventi di regolazione non sono in genere rivolti in modo selettivo ad alcuni soggetti o aree soltanto. In secondo luogo, anche in questi casi, i soggetti o le aree sottoposti all'intervento tendono a essere sistematicamente differenti rispetto a quelli a esso non sottoposti e, perciò, non direttamente confrontabili con questi ultimi (si pensi, ad esempio, agli interventi di regolazione riservati alle aree svantaggiate).

In genere, quindi, sarà necessario ricostruire lo scenario controfattuale sulla base delle informazioni disponibili sul contesto di riferimento e sulla sua evoluzione (cfr. par. 9.2). Laddove possibile e proporzionato rispetto alla portata dell'intervento, la valutazione può essere supportata dall'esame delle eventuali serie storiche disponibili sui fenomeni di interesse.

Particolarmente utile, in questa fase, soprattutto in assenza di dati pertinenti, può inoltre risultare l'apporto degli *stakeholders*. Attraverso opportune forme di consultazione, è possibile infatti ottenere informazioni, almeno sotto forma di percezioni, sulla situazione precedente all'intervento e sulla sua ipotetica evoluzione in assenza dello stesso.

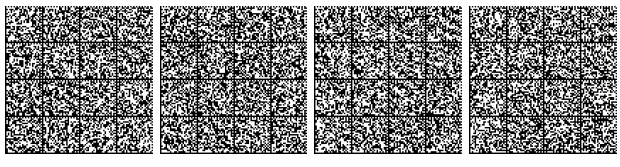

L'attività di valutazione va realizzata in funzione di quattro criteri fondamentali, a cui corrisponde una serie di "domande di valutazione" che, fatti salvi i necessari adattamenti al caso concreto, attengono ai seguenti aspetti:

a) *efficacia*: in che misura gli obiettivi degli interventi analizzati sono stati raggiunti? In che misura i risultati osservati possono essere attribuiti alla regolazione in esame e in quale invece essi derivano da altri fattori che sono intervenuti nel tempo? Quali sono state le cause degli eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati?

b) *efficienza*: quali costi e benefici ha prodotto la regolazione in esame sulle diverse tipologie di destinatari? Si sono verificati significativi effetti imprevisti (positivi o negativi)? Da cosa sono stati determinati? Le risorse impegnate da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione della regolazione in esame sono giustificate alla luce degli effetti prodotti? I costi (di adeguamento, amministrativi, ecc.) generati sui destinatari della regolazione sono proporzionati alla luce dei benefici prodotti? La distribuzione degli effetti è stata coerente con le attese? La distribuzione dei costi fra le diverse categorie di destinatari e i diversi soggetti interessati ha provocato problemi di sostenibilità? Vi sono costi che possono essere ridotti senza compromettere l'efficacia?

c) *rilevanza (perdurante utilità):* l'intervento è ancora attuale? In che misura gli obiettivi originari e gli effetti dell'intervento (o del gruppo di interventi) corrispondono alle esigenze attuali? Gli interventi sono ancora utili rispetto alle priorità del programma di governo?

d) *coerenza*: gli atti normativi analizzati (e la relativa attuazione, negli aspetti normativi, istituzionali, amministrativi) sono tra loro coerenti? In che misura essi risultano congruenti rispetto al più ampio contesto regolatorio, anche internazionale?

Oltre a valutare l'intervento sulla base dei quattro criteri fondamentali, può essere necessario per approfondire la valutazione ricorrere a ulteriori criteri. Questi ultimi possono riferirsi ad aspetti specifici previsti dalla legge[25] (effetti sulle PMI, oneri amministrativi, effetti sulla concorrenza, *gold-plating,* su cui cfr. Scheda 6), analogamente a quanto previsto per l'Air (cfr. par. 5.5), ovvero a ulteriori criteri di valutazione, quali: equità - tra generi, generazioni, territori, specifici gruppi sociali -; complementarietà e coordinamento con altre politiche; ricerca e innovazione, in relazione alla capacità di promuovere o ridurre l'accesso o le possibilità di ricerca e innovazione; sostenibilità, in relazione alla permanenza nel tempo dei cambiamenti indotti; utilità e accettabilità dal punto di vista dei destinatari.

Scheda 6 – La valutazione di impatti specifici nella Vir

Come nel caso dell'Air (cfr. Scheda 4), anche nella Vir risulta necessario verificare in modo approfondito gli effetti su alcuni aspetti specifici di particolare rilievo, la cui piena comprensione e valutazione potrebbe sfuggire all'applicazione dei quattro criteri fondamentali, ossia:

a) gli effetti sulle piccole e medie imprese (PMI);
b) gli oneri informativi imposti a cittadini e imprese;
c) l'impatto concorrenziale;
d) il c.d. *gold-plating*, ossia la presenza di livelli di regolazione superiori a quelli stabiliti dalla normativa europea.

[25] Impatti specifici previsti dalla L. 28 novembre 2005, n. 246

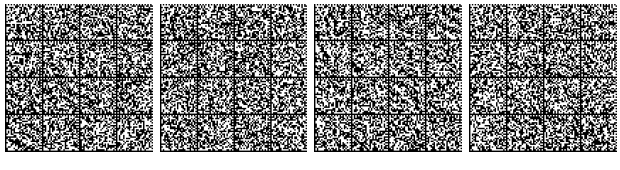

I relativi impatti specifici vanno valutati soltanto se rilevanti in relazione all'intervento di regolazione oggetto di analisi. In particolare:

a) gli effetti sulle piccole e medie imprese vanno valutati se gli atti normativi sottoposti a valutazione hanno imposto, anche indirettamente, costi (di conformità, informativi, ecc.) che potrebbero essersi rivelati più gravosi per le PMI (con particolare riferimento alle microimprese), possibili restrizioni al loro accesso al mercato, possibili restrizioni all'accesso all'innovazione, ovvero prodotto direttamente o indirettamente possibili effetti differenziali per le PMI. Vanno comunque sempre verificati gli effetti di eventuali misure di mitigazione;
b) gli oneri informativi vanno valutati se gli atti normativi sottoposti a valutazione hanno imposto o generato oneri informativi a carico di cittadini e/o imprese;
c) l'impatto concorrenziale, anche settoriale, va valutato se gli atti normativi sottoposti a valutazione hanno introdotto o indotto possibili restrizioni all'accesso o all'esercizio di attività economiche, oppure hanno inciso sulle possibilità di scelta dei consumatori o delle imprese;
d) il *gold-plating* va valutato solo in caso di valutazione di atti di recepimento o di adeguamento a regolazioni dell'Unione europea.

Indicazioni più puntuali sull'applicazione di questi criteri, così come sul percorso da seguire per la valutazione di questi impatti specifici, sono contenute nell'Appendice 1.

9.5 Valutazione dell'intervento

La valutazione dell'intervento o degli interventi viene effettuata attraverso analisi che, sulla base della ricostruzione della logica iniziale, dell'analisi della situazione attuale e delle consultazioni svolte, diano risposta alle domande di valutazione (cfr. par. 9.4). Di seguito sono illustrati i principali contenuti della valutazione relativi a ciascuno dei criteri sopra riportati[26].

9.5.1 Efficacia

La valutazione di efficacia è finalizzata a verificare se e in che misura gli interventi analizzati abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati e a comprendere gli eventuali scostamenti. Questa fase dell'analisi ha, quindi, quale punto di riferimento la logica iniziale dell'intervento (cfr. par. 9.3), che va verificata alla luce degli effetti e dei cambiamenti osservati, sulla base di analisi qualitative e, per quanto possibile, quantitative.

Il conseguimento degli obiettivi va verificato, per quanto possibile, sulla base di indicatori, quantitativi e qualitativi. Di regola, indicatori e, laddove disponibili, relativi target possono essere ricavati dalle Relazioni Air delle norme oggetto di Vir. In caso contrario (laddove l'Air non sia stata svolta o in caso di Air relative a decreti-legge, per le quali non è obbligatorio riportare indicatori), essi andranno definiti in questa fase sulla base di un'analisi degli obiettivi e dei risultati attesi dal regolatore (cfr. par. 9.3).

Una volta definiti gli indicatori, occorre rilevare, per ciascuno, il valore assunto allo stato attuale e confrontarlo con quello atteso. A tal fine, è necessario, in primo luogo, identificare i dati utili al calcolo dell'indicatore e verificare se questi siano già disponibili. Questo è tipicamente il caso di dati rilevati nell'ambito di sistemi di monitoraggio previsti dall'Air (cfr. par. 5.6) o comunque attivati dall'amministrazione per esigenze di controllo e/o valutazione.

[26] Sugli aspetti metodologici della valutazione si rinvia alla manualistica riportata nella bibliografia.

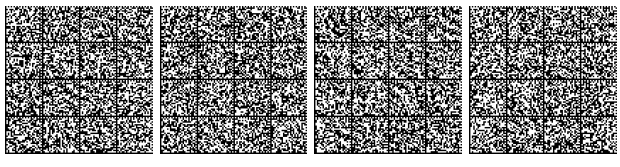

Anche in assenza di sistemi di rilevazione *ad hoc*, talvolta, e in particolare nel caso di interventi di regolazione su larga scala, per il calcolo degli indicatori è comunque possibile utilizzare dati già esistenti o rilevati per altri scopi (di fonte statistica o amministrativa).

Che sia stato o meno possibile individuare e calcolare appositi indicatori da utilizzare a sostegno dell'analisi, la valutazione di efficacia deve prevedere una verifica della coincidenza tra obiettivi iniziali e risultati ottenuti. Nel caso in cui si evidenzino scostamenti, occorre individuare, anche attraverso il ricorso alle consultazioni, fattori e relazioni di causalità che hanno portato ad alterare gli effetti dell'intervento rispetto a quanto previsto o desiderato, distinguendo tra quelli legati alla formulazione delle norme e alla loro attuazione e quelli legati a fattori di carattere esogeno. Nella lettura e interpretazione del confronto tra obiettivi iniziali ed effetti ottenuti è, infatti, sempre necessario considerare in che misura i successi/insuccessi rilevati possano essere attribuiti agli atti analizzati o, viceversa, a fenomeni di altra natura (alcuni fattori esogeni potrebbero infatti aver determinato effetti analoghi a quelli desiderati o, viceversa, a essi contrapposti).

Eventuali difficoltà o incertezze nel rispondere alle domande valutative devono, comunque, essere riportate e illustrate con la massima trasparenza nella Relazione Vir (cfr. par. 9.7).

9.5.2 Efficienza

La valutazione di efficienza è finalizzata alla verifica dei costi e dei benefici delle norme oggetto di Vir.

Il maggiore o minore grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati non esaurisce, infatti, le conseguenze rilevanti di un atto o di un insieme di atti. Una loro valutazione complessiva richiede di prendere in considerazione e di ponderare tra loro tutti i principali effetti (positivi e negativi) prodotti dalla regolazione, anche ulteriori rispetto a quelli espressi dal raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.

Una volta identificati i destinatari degli interventi, per ciascuna categoria sono individuati e analizzati i principali effetti positivi e negativi associati agli interventi. Particolare attenzione deve essere prestata, in questa fase, alla individuazione degli effetti c.d. "non attesi", ossia agli effetti degli interventi diversi rispetto a quelli più o meno esplicitamente previsti dal regolatore al momento della loro formulazione (cfr. par. 9.3).

La seguente Scheda riporta alcuni esempi di categorie di effetti, positivi e negativi, distinguendo per tipologia di destinatario.

Scheda 7 - Alcune categorie di effetti, distinte per tipologie di destinatari

DESTINATARI	**EFFETTI**	
	POSITIVI	**NEGATIVI**
Cittadini	▪ Aumento della qualità di beni o servizi ▪ Aumento della gamma dei beni o servizi disponibili sul mercato ▪ Riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti ▪ …	▪ Aumento dei prezzi di beni o servizi ▪ Riduzione della disponibilità di beni o servizi ▪ Aumento degli oneri informativi ▪ ….

Imprese	▪ Riduzione del prezzo dei fattori produttivi ▪ Semplificazione degli adempimenti amministrativi ▪ Aumento dell'accessibilità dell'innovazione ▪ ….	▪ Introduzione di restrizioni all'accesso al mercato ▪ Aumento dei costi di adeguamento ▪ ….
Pubblica amministrazione	▪ Miglioramento dell'organizzazione del lavoro ▪ Aumento delle informazioni disponibili ▪ Miglioramento del rapporto con cittadini e imprese ▪ ….	▪ Aumento dei costi sostenuti per l'attuazione dei provvedimenti ▪ Aumento dei costi connessi alle attività di controllo ▪ ….
Collettività	▪ Riduzione degli incidenti sul lavoro ▪ Aumento dell'occupazione ▪ Aumento della sicurezza alimentare ▪ ….	▪ Aumento dell'inquinamento ambientale ▪ Aumento del rischio di mortalità e di morbilità ▪ ….

Oltre a una descrizione di tipo qualitativo, l'analisi degli effetti ricomprende anche la quantificazione degli effetti principali, riservando, in aderenza al principio di proporzionalità, maggiore attenzione e risorse a quelli più rilevanti.

In ogni caso, è importante considerare che non necessariamente tutti i cambiamenti rilevati possono essere attribuiti agli interventi oggetto di valutazione, come già osservato. Nella lettura e interpretazione dei risultati di questa fase dell'analisi è quindi necessario tenere conto di eventuali fenomeni esogeni influenti (cfr. par. 9.5.1).

Nell'individuazione, analisi e quantificazione degli effetti, e in particolar modo di quelli non attesi, un ruolo chiave è svolto dalla consultazione degli *stakeholders*. E' tuttavia importante che le valutazioni formulate nel corso della Vir non siano basate esclusivamente sulle opinioni dei soggetti interessati, la cui rispondenza alla situazione oggettiva andrebbe sempre sottoposta a verifica. Il punto di vista dei soggetti consultati andrebbe quindi sempre analizzato in modo accurato e, laddove possibile, riscontrato con dati statistici o altre informazioni di carattere oggettivo.

La valutazione di efficienza prende in esame, in particolare, i costi della regolazione (amministrativi, di adeguamento, ecc.) previsti, non previsti, determinati da effetti cumulati della legislazione. Tale valutazione consente di individuare costi che possono essere ridotti o evitati, senza compromettere i risultati.

L'analisi della distribuzione dei costi fra le varie categorie o fasce di beneficiari mette in luce la presenza di eventuali diseguaglianze e di problemi di sostenibilità (ad esempio, per le PMI). Essa consente quindi di valutare se i costi sono giustificati, ma anche di suggerire interventi di semplificazione e di riduzione, anche selettiva, degli oneri regolatori per i beneficiari e per le amministrazioni.

9.5.3 Rilevanza

Come già evidenziato, la Vir mira a costruire una visione strategica della regolazione. Essa non può pertanto limitarsi ad analizzare in che misura gli interventi oggetto di analisi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati e quali siano stati i costi e i benefici. È infatti importante verificare anche se e quanto tali obiettivi corrispondano ai bisogni e alle politiche attuali, che potrebbero in qualche misura differire da quanto considerato al momento della formulazione degli interventi, essendo le esigenze (di carattere giuridico, economico, sociale e ambientale) alla base della regolazione fenomeni, per loro natura, in continua evoluzione. A tal fine, possono risultare particolarmente utili gli esiti dell'analisi del contesto realizzata nelle prime fasi della Vir (cfr. par. 9.2). Nell'ambito di questa valutazione rientra anche la verifica della adeguatezza degli strumenti di attuazione delle norme alla luce del progresso tecnologico.

Il criterio della rilevanza assume naturalmente particolare importanza, richiedendo pertanto un maggior grado di approfondimento, via via che aumenta la distanza tra il momento della valutazione e quello della formulazione degli interventi.

9.5.4 Coerenza

Un ulteriore criterio rilevante per la valutazione di un intervento e, in particolar modo, di un gruppo di interventi è costituto dal suo grado di coerenza:

- interna: riferita, cioè, alla concordanza o, viceversa, all'eventuale presenza di incongruenze, sovrapposizioni e ridondanze tra le norme in esame (valutando quindi se queste concorrano in modo coerente al perseguimento degli stessi obiettivi e pongano in essere azioni complementari);
- esterna: riferita, cioè, alla concordanza o, viceversa, all'eventuale presenza di incongruenze, sovrapposizioni e ridondanze tra le norme in esame e il più ampio contesto normativo. A tal fine, possono risultare particolarmente utili gli esiti dell'analisi della situazione attuale, con specifico riferimento alla dimensione giuridica (cfr. par. 9.2).

9.6 Conclusioni e indicazioni per future revisioni

L'ultima fase della Vir è quella dedicata a una visione d'insieme delle valutazioni effettuate, in cui vengono tratte le conclusioni sui risultati e sulle lezioni apprese nel percorso di valutazione e formulate indicazioni motivate di conferma, abrogazione o revisione della normativa.

Nel caso di indicazioni di revisione, risulta essenziale individuare le aree sulle quali, in relazione alle criticità riscontrate, sia stata evidenziata l'opportunità d'intervento, distinguendo tra fattori legati alla formulazione e attuazione della regolazione e fattori di carattere esogeno. Questa fase può, quindi, prevedere anche la formulazione di prime ipotesi circa le possibili opzioni di intervento per migliorare la capacità della regolazione di raggiungere i propri obiettivi, per adeguarla agli eventuali mutamenti intervenuti nel contesto di riferimento o per introdurre modifiche volte a ridurre i costi per i destinatari, fermi restando gli obiettivi perseguiti. Tali ipotesi, oltre che a interventi che presuppongano una modifica della normativa analizzata, possono riferirsi, laddove opportuno, anche alle modalità di attuazione della stessa (interventi di carattere amministrativo, organizzativo, tecnologico, ecc.).

9.7 Stesura della Relazione Vir

La stesura della Relazione Vir costituisce soltanto l'ultimo passo del processo di valutazione: essa è finalizzata a documentare e comunicare il percorso svolto e a diffonderne la conoscenza. La relazione descrive l'organizzazione e i passaggi seguiti, le consultazioni effettuate, le fonti informative utilizzate, le conclusioni della valutazione. Riporta, infine, eventuali indicazioni e raccomandazioni per futuri interventi (ad esempio, ipotesi di revisione o abrogazione; misure volte a migliorare l'attuazione delle norme esaminate o a ridurne i costi; semplificazioni; eliminazione di incoerenze; ecc.), contribuendo così al processo decisionale.

La Relazione Vir, una volta validata dal DAGL, è pubblicata sul sito dell'amministrazione, sul sito del Governo e trasmessa al Parlamento.

9.8 Miglioramento della qualità delle Vir

Per favorire il processo di apprendimento organizzativo e garantire il progressivo miglioramento delle Vir e del loro utilizzo all'interno del processo decisionale, è opportuno, come per le Air, che ciascuna amministrazione svolga una autovalutazione periodica dell'applicazione dello strumento. Tale autovalutazione è funzionale a individuare i principali punti di forza e le lacune delle analisi realizzate, al fine di diffondere le soluzioni che si sono rivelate più efficaci e adottare gli opportuni correttivi rispetto ai punti di debolezza.

A tal fine, è necessario raccogliere dati e informazioni sulle Vir effettuate in un determinato periodo, al massimo di due anni.

Sulla base delle Relazioni Vir e delle informazioni sui percorsi di analisi realizzati (da raccogliere anche mediante interviste con i soggetti che vi hanno partecipato), un'autovalutazione può essere sviluppata attraverso le seguenti domande:

- I piani biennali sono stati predisposti tempestivamente? Le Vir previste sono state avviate? Sono state rispettate le tempistiche previste? I piani hanno tenuto conto dell'esito delle consultazioni?
- In che misura le Vir svolte hanno contribuito al processo decisionale, fornendo elementi utili alla definizione di nuove norme o alla correzione di quelle in essere?
- Quanto sono durati in media i percorsi di elaborazione delle Vir? Tali durate sono risultate compatibili con le esigenze del processo decisionale?
- Quali strutture hanno contribuito allo svolgimento delle Vir? La composizione dei gruppi di lavoro ha consentito l'apporto di tutte le competenze (di settore e trasversali) necessarie? In quanti casi sono state coinvolte altre amministrazioni o altri soggetti esterni all'amministrazione?
- In quanti casi è stato definito un percorso di valutazione? In quanti casi è stata definita a monte una strategia di consultazione?
- Quali fasi del percorso di Vir sono risultate più critiche? Per quali ragioni?
- In quanti casi e su quali aspetti è stato richiesto un supporto metodologico al DAGL?
- Quali misure possono essere suggerite per superare i problemi emersi?

10. Partecipazione alle valutazioni d'impatto della normativa europea

La revisione della regolazione europea riveste un'importanza almeno altrettanto decisiva rispetto alla definizione di nuove norme a livello UE (cfr. cap. 7), come confermato dal principio "*evaluate first*" adottato dalla Commissione europea. Nel corso degli ultimi anni, anche a seguito dei ripetuti inviti da parte del Consiglio UE, la Commissione europea ha posto in essere un articolato sistema di valutazione in itinere ed *ex post* dell'impatto della normativa europea nell'ambito del programma REFIT. Tramite REFIT, la Commissione procede alla revisione e alla manutenzione, secondo determinate priorità, dello *stock* di regolazione in vigore al fine di ridurre gli oneri superflui o eccessivi, semplificare il quadro normativo, facilitarne la codificazione, ecc., in modo che la regolazione europea sia sempre "*fit for purpose*".

Così come l'analisi d'impatto della Commissione è uno strumento determinante per la definizione di nuove norme e *policy*, la valutazione della regolazione in vigore ha assunto un ruolo crescente ai fini della revisione del quadro normativo dell'UE. La partecipazione alle attività di REFIT (o, comunque, alle valutazioni d'impatto della regolazione a livello UE, comunque denominate) rappresenta, quindi, un'occasione importante per intervenire in tale processo e supportare, al suo interno, le esigenze e le priorità nazionali.

10.1 Il processo di valutazione seguito dalla Commissione

Le azioni previste nell'ambito di REFIT sono indicate dalla Commissione all'interno del programma di lavoro annuale; vi rientrano sia iniziative legislative (consistenti, ad esempio, in nuove norme di semplificazione), sia abrogazioni o ritiri di precedenti proposte, sia i c.d. *fitness-checks*. Questi ultimi consistono in valutazioni dell'adeguatezza alle esigenze attuali di insiemi di norme in vigore, omogenee per materia o comunque accomunate dagli obiettivi perseguiti.

Nel 2015 è stata creata anche la "Piattaforma REFIT"[27], una struttura a cui partecipano rappresentanti degli Stati membri e degli *stakeholders*, il cui scopo è di formulare raccomandazioni alla Commissione, tenendo conto dei suggerimenti pervenuti anche tramite la consultazione pubblica. L'attuazione e i risultati del programma REFIT sono sottoposti a una valutazione periodica: la Commissione pubblica ogni anno uno *scoreboard* sui risultati raggiunti, le azioni realizzate e quelle programmate e tiene conto delle modifiche introdotte dal Parlamento europeo e dal Consiglio UE durante la procedura legislativa.

10.2 Come partecipare alle valutazioni europee

Gli Stati membri hanno la possibilità di partecipare alle valutazioni svolte all'interno del programma REFIT attraverso gli stessi canali già analizzati per l'Air in fase ascendente (cfr. cap. 7). Partecipano quindi:

- a eventuali gruppi di lavoro, gruppi di esperti, ecc. che la Commissione può costituire per consultare gli Stati membri, al fine di elaborare proposte di revisione normativa; in alcuni casi, il supporto degli Stati membri alle valutazioni viene formalizzato dando vita alle c.d. *joint evaluations*;

[27] Commissione europea, C(2015) 3261 final, 19.5.2015.

- alle procedure di consultazione che la Commissione svolge ai fini della valutazione e modifica della regolazione in essere.

A queste modalità si aggiunge la già citata partecipazione alla Piattaforma REFIT.

Come per l'Air in fase ascendente, anche la partecipazione alle valutazioni svolte dalla Commissione sulla regolazione europea deve concentrarsi sulle norme che disciplinano materie di particolare rilievo per le politiche nazionali. A tal fine, le amministrazioni procedono il prima possibile, per quanto di competenza, alla individuazione delle iniziative REFIT che ritengono strategiche (in quanto di particolare rilievo per le priorità politiche o perché di rilevante impatto su cittadini o imprese), attraverso l'esame del programma di lavoro della Commissione e, in particolare, dell'allegato denominato "*REFIT initiatives*".

Prima di avviare la valutazione e prima di partecipare alle consultazioni svolte dalla Commissione, l'amministrazione informa il DAGL, il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento per le politiche europee. Sulle iniziative della Commissione selezionate, l'amministrazione svolge una valutazione dell'impatto a livello nazionale, riferita ai seguenti aspetti:

a) Efficacia della normativa europea, valutata in base al grado di raggiungimento, nel nostro Paese, degli obiettivi da essa perseguiti;

b) Eventuali difficoltà riscontrate in sede di attuazione (incluse quelle legate all'inottemperanza delle disposizioni), descrivendo: quelle direttamente derivanti dalla disciplina europea; quelle che discendono da disposizioni introdotte in sede di recepimento; quelle associate all'attuazione amministrativa, evidenziando i problemi legati alla realizzazione delle attività previste dalle norme europee;

c) Principali impatti positivi e negativi prodotti dalla regolazione europea a livello nazionale sui principali destinatari, evidenziando, in particolare:
   - costi ingiustificati o sproporzionati;
   - effetti sulla competitività del Paese;
   - eventuali incoerenze con altre disposizioni normative.

Al fine di raccogliere dati, opinioni ed evidenze utili a svolgere la suddetta valutazione, l'amministrazione consulta gli *stakeholders* nazionali e, tenuto conto delle rispettive competenze, le amministrazioni regionali e/o locali. Per i settori che ne coinvolgano le competenze, l'amministrazione svolge la valutazione in raccordo con le autorità amministrative indipendenti.

I risultati della valutazione delle norme europee sono riportati in una relazione trasmessa tempestivamente al DAGL, al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per le politiche europee. Gli stessi sono utilizzati dalle amministrazioni sia come contributi alla valutazione svolta dalla Commissione (anche attraverso le consultazioni), sia nel corso dei lavori del Consiglio UE al fine di supportare la posizione italiana, incluse le proposte emendative sugli schemi di provvedimenti all'esame del Consiglio.

11. La consultazione nell'Air e nella Vir

11.1 Cos'è la consultazione e a cosa serve nell'Air e nella Vir

La consultazione è una parte integrante e indispensabile dell'Air e della Vir ed è, al pari della valutazione economica, uno strumento essenziale per analizzare l'impatto (atteso o realizzato) delle norme.

All'interno dell'Air la consultazione è finalizzata prevalentemente all'acquisizione di informazioni relative alle criticità della situazione attuale, alle proposte di intervento in esame e ai relativi effetti attesi. All'interno della Vir essa mira principalmente all'acquisizione di informazioni utili alla valutazione dell'efficacia dell'intervento, della sua attuazione e dei suoi principali impatti.

La consultazione consente di ridurre l'asimmetria informativa tra regolatori e destinatari dell'intervento, attraverso la raccolta di dati e opinioni provenienti sia dagli *stakeholders*, sia da esperti o testimoni privilegiati. La consultazione può altresì consentire un dialogo tra destinatari, incentivando la condivisione di informazioni tra *stakeholders* e riducendo così ulteriormente l'asimmetria tra regolatori e regolati. La consultazione può diventare dunque un processo di apprendimento non solo per l'amministrazione ma anche per gli *stakeholders*. Al tempo stesso, un processo di consultazione aperto e trasparente concorre ad aumentare il grado di comprensione e condivisione delle proposte avanzate, rafforzando l'intero iter regolativo e l'implementazione delle norme e in ultima analisi la loro effettività.

D'altra parte, la consultazione va al di là della semplice divulgazione dei provvedimenti: essa non è una forma di comunicazione unidirezionale (dall'amministrazione verso i destinatari), bensì un metodo di indagine che si fonda sulla circolazione e lo scambio di informazioni tra l'amministrazione e i soggetti a vario titolo interessati dall'intervento.

Si distinguono due tipologie di consultazione, che è possibile utilizzare anche congiuntamente:

a) consultazione aperta (o pubblica): si tratta della consultazione rivolta a chiunque abbia interesse a parteciparvi. Questa consultazione di regola richiede il ricorso a procedure di *notice and comment*, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di un documento di consultazione (cfr. par. 11.4.2);

b) consultazione ristretta: in questo caso, la consultazione è riservata a soggetti o gruppi (ad esempio, associazioni di categoria) portatori di un interesse specifico per l'intervento regolativo in esame, ovvero a soggetti che, per la propria attività, qualifica o esperienza, possiedono informazioni specifiche ritenute utili per la valutazione dell'intervento (ad esempio, esperti, testimoni privilegiati, ecc.).

La scelta dei soggetti da consultare dipende dalla portata dell'intervento e dalle informazioni necessarie. Tuttavia, l'amministrazione deve sempre consultare almeno coloro sui quali ricadono i principali effetti delle norme oggetto di Air e di Vir.

Non tutti i soggetti, le organizzazioni e le associazioni sono ugualmente in grado di partecipare alle consultazioni. Di ciò occorre tener conto soprattutto nel valutare gli esiti delle consultazioni aperte, evitando di generalizzare opinioni e dati provenienti solo da alcuni gruppi di interesse. Al riguardo, l'amministrazione deve cercare di assicurare la partecipazione di tutti i principali *stakeholders*, anche attraverso il ricorso a modalità *ad hoc* che incoraggino il coinvolgimento di soggetti meno strutturati. Il disegno della consultazione deve tener conto della diversa percezione e capacità dei destinatari, inclusa la possibilità di errori cognitivi sistematici (cfr. Scheda 1).

Indipendentemente dalla specifica tecnica utilizzata, il Regolamento prevede che le consultazioni si svolgano secondo principi di trasparenza, chiarezza e completezza di informazione nell'esposizione delle analisi e delle proposte, nonché di congruenza dei temi introdotti rispetto alle questioni oggetto dell'iniziativa regolatoria in esame. Al tempo stesso, le modalità con cui sono condotte le consultazioni devono rispettare i tempi dell'*iter* normativo, al fine di assicurare che le consultazioni siano strumentali al processo decisionale.

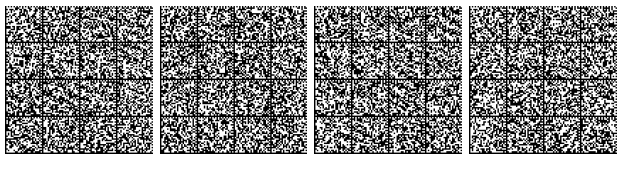

Tali principi riprendono in parte quelli previsti dalla Direttiva 31 maggio 2017 del Dipartimento della funzione pubblica[28], recante "Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia", che non è specificamente rivolta alle consultazioni svolte nell'ambito dell'Air e la Vir, ma a tutte le attività di consultazione pubblica realizzate dalle amministrazioni statali.

Scheda 8 – I principi generali sulla consultazione (Direttiva 31 maggio 2017: "Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia")

1) Impegno: l'apertura di un processo decisionale deve essere uno dei valori che ispira l'attività dall'amministrazione pubblica e il risultato di una decisione condivisa dai vertici politici, dai dirigenti e dai funzionari che si impegnano a garantire il rispetto dei principi generali per le consultazioni pubbliche e l'inclusione dei risultati della consultazione nel processo decisionale.
2) Chiarezza: gli obiettivi della consultazione, così come l'oggetto, i destinatari, i ruoli e i metodi devono essere definiti chiaramente prima dell'avvio della consultazione; al fine di favorire una partecipazione la più informata possibile, il processo di consultazione deve essere corredato da informazioni pertinenti, complete e facili da comprendere anche per chi non possiede competenze tecniche.
3) Trasparenza: tutte le fasi, gli aspetti e i costi del processo di consultazione sono resi pubblici, non solo per la platea dei diretti interessati alla materia oggetto di consultazione, ma per tutti i cittadini.
4) Sostegno alla partecipazione: la consapevolezza dell'importanza dei processi di consultazione deve essere sostenuta anche mediante attività di informazione, comunicazione ed educazione volte ad accrescere la partecipazione e la collaborazione di cittadini, imprese e loro associazioni.
5) *Privacy*: la consultazione pubblica deve garantire il rispetto della privacy dei partecipanti.
6) Imparzialità: la consultazione pubblica deve essere progettata e realizzata garantendo l'imparzialità del processo in modo tale da perseguire l'interesse generale.
7) Inclusione: l'amministrazione pubblica deve garantire che la partecipazione al processo di consultazione sia il più possibile accessibile, inclusiva e aperta, assicurando uguale possibilità di partecipare a tutte le persone interessate.
8) Tempestività: la consultazione, in quanto parte di un processo decisionale più ampio, deve dare ai partecipanti la possibilità effettiva di concorrere a determinare la decisione finale; pertanto deve essere condotta nelle fasi in cui i differenti punti di vista siano ancora in discussione e sussistano le condizioni per cui diversi approcci alla materia in oggetto possano essere presi in considerazione.
9) Orientamento al cittadino: la consultazione richiede ai soggetti chiamati a partecipare un onere in termini di tempo e risorse e, pertanto, deve essere organizzata in modo da rendere tollerabile questo impegno e facilitare la partecipazione.

Le linee guida individuano, per ogni principio, una serie di criteri che ne specificano il contenuto.

In ogni caso, all'interno dell'Air e della Vir la consultazione non riguarda né l'acquisizione dei pareri prevista dalla legge (come nel caso dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari o del Consiglio di Stato), né il confronto con le altre amministrazioni per concertare lo schema finale del provvedimento. La consultazione di cui si avvalgono l'Air e la Vir è essenzialmente un modo di raccogliere opinioni e informazioni da più punti di vista, in modo da aumentare la consapevolezza dell'amministrazione circa la valutazione dell'intervento normativo in esame, anche incentivando il dialogo tra gli *stakeholders*.

[28] Pubblicata nella GU n. 163 del 14 luglio 2017.

11.2 La consultazione nell'Air

La consultazione è un processo continuo che, all'interno dell'Air, può iniziare già in corrispondenza della rilevazione delle esigenze dell'intervento. Consultazioni realizzate in una fase molto avanzata (ad esempio, quando l'intervento è stato definito ed è già stato predisposto uno schema di provvedimento) non possono che fornire un supporto limitato alla decisione. In alcuni casi, esse possono anzi portare a un controproducente allungamento dell'*iter* normativo, mettendo in discussione in una fase troppo avanzata dell'istruttoria aspetti che si sarebbero dovuti esaminare tempo prima. La regola generale da seguire, dunque, è di iniziare le consultazioni il prima possibile.

I momenti dell'analisi nei quali può risultare più proficuo utilizzare la consultazione sono:

a) la definizione delle opzioni di *policy*;

b) la valutazione di uno specifico intervento normativo.

Nel primo caso, la consultazione è volta a stimolare una discussione pubblica attorno a un tema di ampia portata nell'ambito di un determinato settore (ad esempio, una riforma del mercato del lavoro che potrebbe essere oggetto di un disegno di legge delega; il recepimento di una direttiva europea in un settore particolarmente rilevante per l'economia; ecc.) ed è finalizzata a raccogliere idee, proposte, suggerimenti da parte di una pluralità di *stakeholders* che potranno poi essere utilizzati per definire le linee portanti dell'intervento. In tali casi, la consultazione può rivelarsi una risorsa irrinunciabile, contribuendo in tempo utile a definire aspetti di una politica pubblica su cui l'amministrazione non ha ancora idee ben definite o su cui il confronto tra diversi punti di vista può concretamente aiutare a identificare rischi, opportunità e soluzioni alternative rispetto a quelle tradizionali, offrendo un contributo decisivo nella definizione di una *policy*. Per tali motivi, in questi casi la consultazione dovrebbe sempre coinvolgere la più vasta platea di soggetti ed essere realizzata attraverso la modalità aperta.

Nel secondo caso, la consultazione supporta l'analisi dell'impatto di uno specifico provvedimento principalmente nelle seguenti fasi:

a) la definizione del contesto e dei problemi, per comprendere se nella situazione attuale esistono criticità dovute alla regolazione in vigore (o alla mancanza di regole), assicurando una completa analisi del problema da risolvere attraverso la considerazione di più punti di vista;

b) l'elaborazione delle opzioni, per sottoporre ai potenziali destinatari le ipotesi in esame o dare loro la possibilità di suggerire opzioni diverse;

c) la valutazione delle opzioni, per ottenere informazioni e dati per identificare e quantificare gli effetti delle varie alternative ipotizzate e la loro distribuzione tra categorie di destinatari.

Nel corso della consultazione, l'ordine di presentazione delle opzioni non è neutrale in quanto può accentuare alcuni errori cognitivi (cfr. Scheda 1); esso andrebbe quindi definito anche tenendo conto delle possibili percezioni dei destinatari.

Il Regolamento prevede che nel corso dell'Air l'amministrazione consulti i destinatari dell'intervento, ma rimette alla stessa amministrazione la scelta della tecnica da utilizzare nel caso specifico. Nell'operare tale scelta, l'amministrazione valuta le caratteristiche e le potenzialità delle diverse possibili tecniche (cfr. par. 11.4.2) alla luce di elementi quali la natura dell'intervento (con particolare riferimento al suo carattere più o meno specialistico), le caratteristiche e le

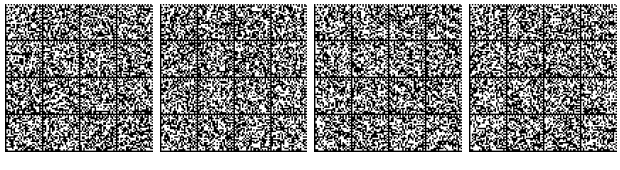

competenze dei potenziali partecipanti, la rilevanza ed estensione degli impatti previsti, la finalità e, quindi, il momento dell'analisi in cui la consultazione è svolta.

11.3 La consultazione nella Vir

Nell'ambito della Vir, il Regolamento prevede il ricorso alle consultazioni:

- nella definizione del piano biennale per la valutazione e la revisione della regolazione (cfr. par. 8.3);
- durante lo svolgimento di ciascuna Vir.

Nel primo caso, la consultazione è diretta a raccogliere commenti sugli atti già inclusi nel piano ed eventuali proposte di ulteriori atti da includere prima che il piano sia definitivamente adottato.

Nel secondo caso, essa è diretta, come già evidenziato, a consentire l'acquisizione di informazioni utili alla valutazione dell'intervento. In particolare, i momenti della Vir nei quali può risultare più proficuo utilizzare la consultazione sono:

- l'analisi della situazione attuale, per evidenziare eventuali problemi nel processo di attuazione degli interventi oggetto di valutazione e le modalità di adeguamento seguite dai destinatari; l'emersione di categorie di destinatari dell'intervento che non erano state individuate al momento dell' AIR;
- la ricostruzione della logica dell'intervento, per ottenere informazioni sui cambiamenti più rilevanti intervenuti tra l'adozione degli atti oggetto di valutazione e il momento in cui si svolge la Vir (nonché, ove opportuno, per rilevare dati e opinioni degli *stakeholders* sulla ipotetica evoluzione della situazione laddove l'intervento normativo non fosse stato adottato, contribuendo alla definizione dello "scenario controfattuale"; cfr. Scheda 5);
- la valutazione dell'intervento, per ottenere informazioni e dati utili a verificarne l'efficacia e le cause di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati; per l'identificazione, analisi e quantificazione dei principali effetti che si sono verificati, con particolare riferimento a quelli che non erano attesi; per evidenziare difficoltà attuative, sovrapposizioni o incoerenze tra norme che regolano lo stesso settore, anche alla luce di eventuali distorsioni cognitive che possano avere negativamente influito sulla conformità alle disposizioni normative e sull'impatto; per raccogliere suggerimenti sulle modifiche che possono consentire di ottenere gli stessi risultati con costi inferiori per i destinatari.

Sia nelle consultazioni da svolgere ai fini della definizione dei piani biennali, sia in quelle da svolgere nell'ambito della Vir, il Regolamento prevede il ricorso a consultazioni aperte. Nell'ambito delle singole Vir, il Regolamento prevede comunque la possibilità di affiancare alla consultazione aperta anche ulteriori forme di consultazione.

11.4 Come consultare

Il processo di consultazione, nel corso dell'Air come della Vir, si articola in tre fasi principali:

1) definire una strategia di consultazione, programmando le attività da svolgere;
2) realizzare la consultazione;
3) elaborare e rendere noti i risultati della consultazione.

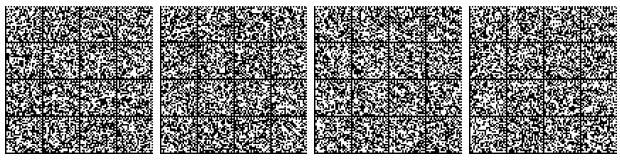

11.4.1 Preparare le consultazioni

La consultazione non è un esercizio isolato e indipendente dall'*iter* normativo, ma un processo il cui esito è influenzato da numerose variabili: è necessario stabilire non solo chi consultare, ma anche perché farlo, quando e con quali tecniche. Risulta, allora, decisivo definire una strategia di consultazione, innanzi tutto programmando con attenzione, e in una fase iniziale dell'Air o della Vir, tale attività.

La programmazione delle attività di consultazione è svolta prima del loro avvio ed è aggiornata nel corso delle attività di valutazione. Nel programmare le consultazioni l'amministrazione tiene conto della più generale strategia di raccolta delle informazioni utili allo svolgimento dell'Air e della Vir, valutando l'opportunità e la fattibilità di ricorrere alle consultazioni in aggiunta o in alternativa ad altre fonti informative.

In relazione a ogni fase dell'Air (definizione del contesto e dei problemi, elaborazione delle opzioni, valutazione degli impatti attesi) e della Vir (definizione della situazione attuale, ricostruzione della logica dell'intervento, valutazione dell'efficacia dell'intervento e degli impatti prodotti) può essere necessario condurre anche più di una consultazione, utilizzando una pluralità di tecniche.

Nel programmare le consultazioni l'amministrazione definisce i seguenti elementi:

a) Obiettivi della consultazione

Per programmare le consultazioni è innanzi tutto necessario avere un quadro quanto più possibile preciso dei dati e delle informazioni già disponibili (inclusi i risultati di precedenti consultazioni svolte sullo stesso tema) in modo da poter individuare i fabbisogni informativi che è necessario colmare. Le domande da porsi per una corretta definizione degli obiettivi sono le seguenti: quali sono i fabbisogni informativi utili allo svolgimento dell'Air o della Vir? Quali sono le finalità specifiche di ogni consultazione che si intende realizzare durante le diverse fasi della valutazione? Quali sono gli aspetti dell'intervento che non sono stati già definiti e su cui, quindi, la consultazione può offrire concretamente un ausilio al processo decisionale?

b) Soggetti da consultare

Le consultazioni si rivolgono a soggetti pubblici e privati in grado di fornire opinioni, informazioni, dati, esperienze e punti di vista ritenuti utili alla definizione e valutazione di un intervento normativo e non vanno, quindi, confuse con la fase di acquisizione formale di pareri, intese, ecc. L'individuazione dei soggetti da consultare dipende dal caso specifico e non è necessariamente limitata a organizzazioni rappresentative di interessi. Le domande da porsi per una corretta definizione dei soggetti da consultare sono le seguenti: su chi ricadranno (o, nel caso della Vir, su chi si sono prodotti) principalmente gli effetti diretti o indiretti dell'intervento? Se gli impatti si differenziano anche all'interno di una tipologia di destinatari, quali sono le variabili che è opportuno considerare per tener conto di tali differenze (ad esempio, dimensione delle imprese, localizzazione sul territorio, età dei soggetti destinatari, classe di reddito, ecc.)? Quali sono gli incentivi a partecipare alle consultazioni? Quali sono le competenze cognitive e le risorse informative che i partecipanti possono mobilitare nel processo di consultazione, al fine di fornire all'amministrazione nuovi dati?

***Scheda 9 - Come individuare i soggetti da consultare: la mappatura degli* stakeholders**

Al fine di garantire una effettiva partecipazione nel corso dei processi di valutazione, evitando, nel

contempo, il rischio di "cattura" del regolatore da parte di soggetti dotati di particolare influenza, è indispensabile procedere a una corretta mappatura degli *stakeholders* da consultare.

Tale mappatura si articola nelle seguenti fasi:

a) individuazione di tutte le categorie di destinatari potenzialmente interessate dall'intervento;
b) selezione degli *stakeholders* da coinvolgere nella consultazione.

Quanto al primo punto, occorre inizialmente individuare tutti i potenziali soggetti su cui ricadranno gli effetti diretti e indiretti dell'intervento, inclusi coloro che saranno coinvolti nella fase di attuazione. A tal fine, è necessario cercare un equilibrio tra i vari portatori di interessi, affinché tutti i principali punti di vista (e non solo quelli più ovvi e immediati) siano rappresentati nel corso delle consultazioni. Questa attività può essere facilitata considerando coloro:

- su cui ricadranno (o, nel caso della Vir, su cui sono ricaduti) i principali costi e benefici della regolazione;
- che hanno manifestato un chiaro interesse a ottenere modifiche alla regolazione in vigore;
- che detengono informazioni e competenze specifiche sull'oggetto della regolazione in esame;
- che svolgono (o potrebbero svolgere) un ruolo determinante nell'assicurare il successo (o nel decretare l'insuccesso) dell'attuazione dell'intervento.

L'individuazione dei soggetti potenzialmente interessati è certamente facilitata dall'esperienza degli uffici che, all'interno dell'amministrazione, sono responsabili dello specifico intervento normativo, ma è necessario tener conto anche di coloro che, seppur interessati dalla regolazione in esame, hanno minore esperienza e dimestichezza con l'amministrazione.

Quanto al secondo punto, tra tutti i soggetti potenzialmente interessati, l'amministrazione seleziona, ai fini del coinvolgimento nella consultazione, coloro su cui ricadono i principali effetti dell'intervento normativo, tenendo conto anche delle modifiche che una nuova norma potrà determinare nei loro comportamenti. Nell'effettuare tale selezione, l'amministrazione considera non solo i propri fabbisogni informativi, ma anche la necessità che nel corso della consultazione sia garantita la presenza di una pluralità di interessi e punti di vista. Soprattutto nel caso di consultazioni ristrette, l'amministrazione individua dei criteri il più possibile oggettivi per selezionare i soggetti da consultare (ad esempio, l'appartenenza al settore regolato, la capacità di rappresentare diverse tipologie di destinatari, la disponibilità di dati e conoscenze tecniche specifiche, ecc.). Inoltre, occorre tener conto di potenziali *stakeholders* che potrebbero avere maggiori difficoltà pratiche a partecipare alla consultazione (ad esempio, a causa delle inadeguate competenze tecnologiche, dell'età, del grado di conoscenza della materia che si intende regolare, ecc.).

c) *Tecniche di consultazione (cfr. par. 11.4.2*)

L'individuazione delle tecniche di consultazione si riferisce alle modalità operative con cui si intende realizzare ogni consultazione. Sia nell'Air che nella Vir può essere necessario ricorrere a una molteplicità di tecniche di consultazione, in base agli obiettivi da perseguire e ai vincoli da rispettare.

La scelta di tecniche diverse può altresì giustificarsi in ragione delle diverse capacità cognitive dei potenziali destinatari. Nell'ambito della stessa tecnica, le diverse capacità cognitive dei destinatari possono suggerire differenziazioni, ad esempio questionari più semplici e brevi per gli individui e più lunghi e complessi per le organizzazioni.

Le principali domande da porsi per scegliere le tecniche più appropriate sono, quindi, le seguenti: quali sono i *pro* e i *contra* di ogni tecnica nel caso specifico, tenuto conto delle finalità della consultazione, delle risorse, del numero e delle caratteristiche dei destinatari, nonché dei tempi a

disposizione? La stima della presumibile durata delle consultazioni deve tener conto, tra l'altro, del termine di risposta concesso ai consultati.

Per facilitare l'attività di programmazione, può essere utile preparare un documento (piano di consultazione) che descriva la strategia di consultazione e riporti le risposte alle domande che precedono.

11.4.2 Svolgere le consultazioni

a) Informare i consultati

Indipendentemente dalla tecnica di consultazione utilizzata, è sempre necessaria l'elaborazione di un documento di consultazione da mettere a disposizione dei consultati ai fini della loro partecipazione. Tale documento contiene informazioni utili per chiarire il contesto entro cui l'amministrazione ha deciso di intervenire, nonché le finalità della consultazione che si intende realizzare (chiarendo, se opportuno, anche cosa non è oggetto di consultazione in modo da evitare il più possibile possibili fraintendimenti). Come già detto, le modalità con cui vengono presentati contenuti e obiettivi della consultazione possono significativamente influenzare le risposte degli *stakeholders* a seconda della loro percezione.

La struttura del documento di consultazione va adeguata in base alla specifica fase dell'analisi in corso di svolgimento. Tuttavia, nel caso dell'Air, il documento di consultazione illustra, di regola:

- la situazione attuale e i relativi profili critici: caratteristiche della normativa in vigore, evidenze sugli effetti prodotti dalla stessa (o dall'assenza di una normativa di settore) sulla pubblica amministrazione e sui privati[29], eventuali discrepanze tra quanto previsto dall'eventuale disciplina attuale e l'effettiva attuazione della stessa (ad esempio, in termini di infrazioni, controlli effettuati, ecc.), esigenze che hanno spinto l'amministrazione a esaminare la possibilità di modificare la regolazione in vigore. In relazione a questi aspetti può essere opportuno riportare i pareri di esperti del settore in esame e offrire riferimenti a studi o ricerche effettuati, a partire dalla Vir;
- gli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire introducendo una nuova normativa o modificando quella in vigore;
- le opzioni di intervento ipotizzate. In relazione alle opzioni, è sempre opportuno specificare che quelle illustrate nel documento di consultazione rappresentano ipotesi di lavoro che l'amministrazione si riserva di modificare anche alla luce dei risultati delle consultazioni.

In base al Regolamento, tali contenuti sono obbligatori nel caso in cui, nel corso dell'Air, l'amministrazione ricorra alla consultazione aperta.

Nel caso in cui l'analisi sia in una fase più avanzata, nel documento di consultazione possono essere illustrate anche le valutazioni preliminari operate dall'amministrazione circa le opzioni elaborate, indicando le eventuali aree di incertezza e le ulteriori esigenze informative.

[29] Ad esempio, per gli interventi in campo sanitario o ambientale potrebbe essere riportata sinteticamente, e in un linguaggio quanto più possibile comprensibile per i soggetti a cui la consultazione è rivolta, l'evidenza empirica disponibile in merito ai rischi attuali per la salute e l'ambiente, chiarendo su quali di essi si prevede di poter incidere con l'intervento proposto.

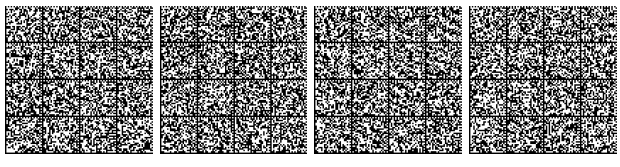

Scheda 10 – Il documento di consultazione: un esempio

Una possibile struttura di documento di consultazione è quella utilizzata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel 2014 nella consultazione aperta sulla futura Strategia nazionale per la gestione dei programmi operativi sostenibili attuati dalle Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo.

Il documento era composto da sei paragrafi:

1. Perché una nuova strategia
2. La relazione della Commissione europea sull'OCM ortofrutta: principali evidenze
3. Ulteriori elementi emersi dalla valutazione della strategia nazionale 2009-2013
4. Problemi aperti
5. Obiettivi e priorità della strategia nazionale 2015-2020
6. Questionario per valutare il grado di consenso sugli obiettivi della strategia

L'ultimo paragrafo, in particolare, riportava:

- una lista di sei domande dirette a rilevare, attraverso le risposte fornite dai partecipanti alla consultazione, il grado di consenso sugli obiettivi della Strategia;
- un'indicazione circa le principali categorie di soggetti interessati, sebbene nell'ambito di una consultazione aperta;
- spiegazioni sulle modalità di partecipazione (ricorso a un modulo scaricabile dal sito web del Ministero e invio a un indirizzo di posta elettronica, unitamente a eventuali supporti documentali) e l'indicazione della data di chiusura della consultazione.

Nel caso della Vir, una possibile struttura del documento di consultazione (anche in questo caso da adeguare in base alla specifica fase dell'analisi in via di svolgimento) è la seguente:

- il problema che s'intende affrontare: atti sottoposti a valutazione, aspetti specifici che si intendono analizzare e motivi per i quali l'amministrazione ha ritenuto di svolgere una Vir;
- la situazione di partenza: logica degli interventi oggetto di valutazione (obiettivi originari, strumenti, risultati attesi) e, in relazione ai dati e alle informazioni già a disposizione dell'amministrazione, evoluzione intervenuta nel contesto di riferimento;
- prime valutazioni: dati e informazioni a disposizione dell'amministrazione ed eventuali valutazioni preliminari svolte in relazione a ciascuno dei criteri generali di valutazione (efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza) e degli aspetti specifici rilevanti (effetti sulle PMI, oneri amministrativi, effetti sulla concorrenza, *gold-plating*). In questa sezione, è importante evidenziare le fonti informative e i metodi di analisi utilizzati, indicando le eventuali aree di incertezza e le ulteriori esigenze informative dell'amministrazione.

Tanto nel caso dell'Air, quanto nel caso della Vir, inoltre, in ogni documento di consultazione sono indicati un recapito a cui rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti sulla consultazione che si intende effettuare, nonché la durata prevista della consultazione. Nel caso di consultazioni aperte, i recapiti devono comprendere comunque almeno un indirizzo di posta elettronica.

In base al Regolamento, l'amministrazione deve assicurare la conoscibilità di tutte le iniziative di consultazione realizzate tramite il proprio sito istituzionale. A questo fine va creata, all'interno del sito, una sezione dedicata alla consultazione, che elenchi le iniziative di consultazione concluse e quelle in corso, indicando per ciascuna quantomeno:

- l'oggetto della consultazione;

- la tipologia (aperta / mirata);
- i soggetti coinvolti;
- il periodo di svolgimento.

Nel caso di consultazione aperta, nella sezione deve inoltre essere pubblicato il documento di consultazione, sia nel caso dell'Air che nel caso della Vir.

Delle consultazioni aperte è data notizia anche in una apposita sezione del sito istituzionale del Governo. Per tale ragione, tutte le iniziative di consultazione aperta devono essere comunicate al DAGL prima dell'avvio.

La sezione dedicata alla consultazione, in ogni caso, non sostituisce tutte le altre forme di comunicazione che le singole amministrazioni intendano adottare in relazione a ciascuna iniziativa (*newsletter*, comunicati stampa, ecc.).

b) Raccogliere i contributi

Quanto alle tecniche di consultazione utilizzabili, occorre innanzi tutto sottolineare che non esiste una soluzione migliore in assoluto, ma esistono soluzioni più o meno adatte a seconda dello scopo e del caso specifico. In ogni caso, il ricorso a una molteplicità di tecniche combinate tra loro aumenta la probabilità di ottenere informazioni adeguate e di raggiungere un maggior numero di soggetti.

In generale, la selezione della tecnica di consultazione di volta in volta più adeguata dipende dai seguenti elementi:

- obiettivi della consultazione (quali sono le informazioni necessarie per ogni fase dell'analisi? Che grado di precisione e attendibilità delle informazioni si persegue? Può essere utile promuovere l'interazione tra i partecipanti e tra questi e l'amministrazione?)
- soggetti da consultare (chi sono e che caratteristiche hanno i destinatari della consultazione? Quali incentivi hanno a partecipare e di quali risorse dispongono? Come si differenziano in termini di capacità cognitive - se rilevante rispetto al tipo di intervento -?)
- risorse a disposizione dell'amministrazione (quali tempi devono essere rispettati? Qual è il *budget* previsto per lo svolgimento delle consultazioni? E' necessario ricorrere a esperti esterni?)
- onerosità per i consultati (quali costi e tempi possono essere sostenuti dai principali soggetti interessati per partecipare alla consultazione?).

La scelta della tecnica dipende poi naturalmente dalla tipologia di consultazione (aperta / mirata).

In particolare, nel caso delle consultazioni mirate, tra le tecniche più diffuse e potenzialmente utili nel corso di un'Air o di una Vir, possono essere ricordate:

- i *focus group*;
- le interviste semistrutturate;
- i *panel*;
- le indagini campionarie.

Nel caso delle consultazioni aperte, possono essere invece ricordate:

- le audizioni pubbliche;
- i *forum online*.

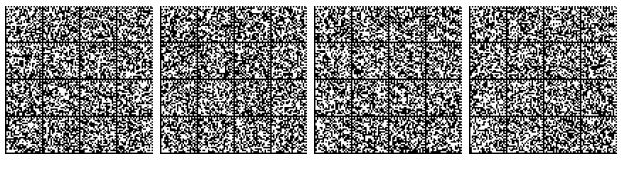

Comune a entrambi i metodi è inoltre la tecnica del *notice and comment*, la quale può - a seconda dei casi - essere riservata a soggetti prestabiliti (configurando quindi una consultazione mirata) o essere rivolta a tutti gli interessati (consultazione aperta).

In base al Regolamento, il ricorso al *notice and comment* è comunque previsto (eventualmente accompagnato ad altre forme aperte o mirate di consultazione) in tutti i casi di consultazione aperta, tanto per l'Air che per la Vir. Il tempo concesso ai consultati per inviare le proprie osservazioni deve essere "congruo" e comunque non inferiore alle quattro settimane. Lo stesso requisito minimo è fissato per le consultazioni aperte sul Piano biennale della Vir.

La tabella che segue fornisce una sintesi delle caratteristiche delle principali tecniche di consultazione utilizzabili nell'Air e nella Vir e dei relativi vantaggi e svantaggi. Esse differiscono non solo per le modalità operative con cui sono svolte, ma anche per i tempi di realizzazione, il grado di interazione tra i consultati (e tra essi e l'amministrazione), il grado di onerosità e l'attitudine a fornire informazioni di tipo prevalentemente qualitativo o quantitativo. Inoltre, per alcune tecniche può essere necessario ricorrere a personale specializzato che abbia maturato una specifica esperienza (è il caso, ad esempio, dell'estrazione di un campione per un'indagine statistica, della moderazione di un *focus group*, ecc.).

In linea generale, inoltre, nei processi di consultazione per la raccolta di osservazioni e commenti possono essere adottati due approcci:

- proporre ai consultati una lista di questioni predefinite; tale lista può assumere ad esempio la forma di un questionario da somministrare on-line (cfr. Scheda 11) o di una traccia strutturata da proporre nel corso di un focus group o di un'intervista;
- richiedere commenti in forma libera su uno o più temi generali o su un documento di analisi e/o proposte formulato dall'amministrazione.

E' naturalmente possibile individuare delle soluzioni intermedie, ad esempio ponendo un numero limitato di domande di carattere generale all'interno del documento di consultazione. La differenza di risorse e di capacità può guidare la scelta tra domande con risposta a scelta multipla e risposte aperte.

Anche in questo caso, la scelta dipende da diversi elementi, primi tra tutti la fase dell'analisi in corso di svolgimento e la base di conoscenza già acquisita dall'amministrazione sull'argomento oggetto di consultazione. In particolare, qualora l'amministrazione abbia maturato una conoscenza approfondita dei fenomeni oggetto di valutazione, il ricorso a un approccio più strutturato può consentire di affinare l'analisi sugli specifici aspetti sui quali permanga ancora incertezza o di valutare nel dettaglio le possibili soluzioni già individuate dall'amministrazione. Inoltre, il ricorso a liste di questioni predefinite rende più agevole la fase di analisi dei risultati della consultazione (cfr. par. 11.4.3) ed è in genere percepito da parte dei potenziali consultati come meno oneroso rispetto alla richiesta di commenti in forma libera, potendo così aumentare il tasso di partecipazione. Va d'altra parte considerato che un approccio meno strutturato riduce l'influenza che l'ordine e la formulazione dei quesiti necessariamente esercitano sui consultati.

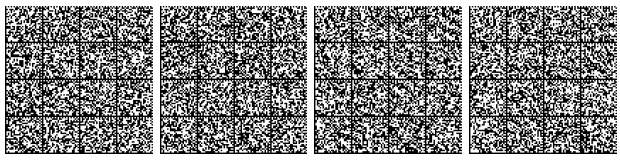

Tabella 1 – Sintesi delle caratteristiche delle principali tecniche di consultazione nell'Air e nella Vir

	Tecnica	*In cosa consiste*	*Principali vantaggi*	*Principali rischi/svantaggi*
Consultazioni mirate	Intervista semi-strutturata	Somministrazione a un certo numero di soggetti, consultati singolarmente, di una serie di domande relative a uno o più temi.	- Consente un elevato grado di approfondimento dei temi trattati. - Facilita la partecipazione di coloro che preferiscono evitare di parlare in gruppo. - Può fornire risultati attendibili, sebbene non rappresentativi in senso statistico. - È poco costosa sia in termini finanziari (a meno di non coinvolgere un numero rilevante di soggetti) che di tempo necessario alla sua realizzazione.	- Presenta il rischio di distorsioni introdotte dall'intervistatore. - Non fornendo risposte rappresentative degli atteggiamenti dell'intero universo di riferimento mal si presta a essere utilizzata per ricavare informazioni sulle preferenze dei destinatari.
	Focus group	Discussione da parte di un piccolo gruppo di un tema che si vuole indagare in profondità. La discussione è guidata da un moderatore che propone delle "domande di stimolo" ai partecipanti e promuove l'interazione tra gli stessi. I partecipanti possono essere soggetti omogenei, sotto il profilo della posizione o degli interessi rappresentati, o soggetti appartenenti a categorie diverse[30] (anche se occorre evitare che la composizione troppo "variegata" renda eccessivamente difficoltosa l'interazione). *Focus group* ben condotti possono rappresentare uno strumento di ausilio determinante per lo svolgimento dell'Air e della Vir.	- Permette ai consultati di esprimere il proprio punto di vista in modo articolato, conducendo a un elevato grado di approfondimento dei temi trattati. - Promuove la discussione tra i partecipanti, offrendo la possibilità di un confronto anche tra soggetti portatori di interessi divergenti. - Ha costi relativamente contenuti (i costi aumentano se si ricorre a esperti esterni e si prevedono incentivi per la partecipazione).	- Richiede tempo per l'elaborazione delle risposte, specie se si decide di registrare l'incontro. - I risultati non sono rappresentativi in senso statistico (e, quindi, non sono generalizzabili). - Se condotto in modo inappropriato rischia di fornire informazioni distorte, proprio a causa dell'interazione tra più soggetti (ad esempio, rischio che certi soggetti prevalgano nella discussione, rischio di omogeneizzazione delle posizioni espresse, ecc.).

[30] La scelta relativa alla composizione (così come alla numerosità) dei partecipanti non è generalizzabile, dipendendo dal grado di approfondimento che si ritiene necessario, dalla possibilità di effettuare più *focus group*, ecc.

	Tecnica	*In cosa consiste*	*Principali vantaggi*	*Principali rischi/svantaggi*
	Panel	Consultazione di un gruppo di soggetti (cittadini, esperti, imprese, ecc.), in più momenti entro un predeterminato arco temporale, attraverso la somministrazione di questionari (con domande chiuse e/o aperte). I *panel* possono essere consultati su argomenti specifici, o essere "multiscopo" (su argomenti diversi). Le dimensioni e la composizione del *panel* incidono sull'attendibilità dei risultati e sui costi di tale tecnica. *Panel* multiscopo di grandi dimensioni, in cui si ricorre a domande chiuse, costano relativamente poco e offrono numerose informazioni, ma aumentano il rischio di scarsa attendibilità dei risultati. Ai fini dell'Air e della Vir, dunque, paiono più adeguati *panel* di ridotte dimensioni mirati per ciascun caso o utilizzati per raccogliere opinioni su specifici aspetti delle proposte in corso di elaborazione; tuttavia, queste soluzioni si rivelano più costose. Le caratteristiche e l'esperienza richiesta ai potenziali membri del *panel* devono essere definite prima di selezionarli; inoltre, una volta costituito il gruppo, ne devono essere fissati in modo puntuale gli obiettivi.	- Fornisce numerose informazioni anche su più argomenti rilevanti nel corso dell'Air od ella Vir (specie per la definizione del problema e per l'elaborazione delle opzioni). - Produce informazioni in modo rapido.	- Occorre valutare con attenzione il rischio che, se utilizzati per lungo tempo e senza modificarne la composizione, i *panel* (specie quelli di piccole dimensioni) forniscano informazioni distorte a causa dell'"effetto di appartenenza" all'amministrazione che i suoi componenti possono subire. - I membri del *panel* potrebbero usare strategicamente il loro ruolo per influenzare la decisione finale in un senso favorevole ai propri interessi e alla posizione della categoria cui appartengono. - Soprattutto nei *panel* multiscopo di grandi dimensioni c'è il rischio di disinteresse o disinformazione dei componenti.
	Audizione	Incontro con soggetti chiamati ad esprimersi su uno o più temi predefiniti. I soggetti auditi sono in genere preselezionati dall'amministrazione. E' tuttavia possibile prevedere (a integrazione o in sostituzione del sistema di preselezione) che all'audizione prendano parte i soggetti richiedenti, dietro	- Favorisce il coinvolgimento diretto e il dialogo tra i soggetti portatori di diversi interessi. - Consente un elevato grado di approfondimento dei temi trattati, permettendo ai soggetti coinvolti di chiarire e argomentare le proprie posizioni.	- Comporta il rischio di fornire un accesso privilegiato ad alcune categorie di *stakeholders* e di provocare rimostranze da parte dei soggetti non convocati. - Non consente di ottenere informazioni statisticamente rappresentative e, quindi, generalizzabili.

	Tecnica	In cosa consiste	Principali vantaggi	Principali rischi/svantaggi
		accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione. Le audizioni sono in genere aperte al pubblico. E' possibile prevedere, al fine di aumentare le possibilità di partecipazione, l'impiego di mezzi telematici (*web streaming*) per assistere all'incontro a distanza. Si può inoltre prevedere il deposito da parte dei soggetti di contributi scritti, che - salvo espressa richiesta di riservatezza - possono essere resi pubblici tramite il sito Internet dell'amministrazione.	- Se aperta al pubblico, aumenta l'attenzione sui temi oggetto di consultazione.	- Comporta uno sforzo organizzativo superiore rispetto ad altre tecniche, soprattutto se associato a iniziative di *web streaming*.
	Indagine campionaria	Somministrazione di interviste a un campione di unità statistiche (ad esempio, individui, famiglie, imprese) rappresentativo della popolazione oggetto di analisi. Una fase preliminare di tale tecnica d'indagine è costituita dal campionamento, ovvero dalla selezione del sottogruppo di unità cui saranno rivolte, attraverso l'uso di un questionario, delle domande. Le principali modalità di campionamento sono le seguenti: ▪ campionamento casuale semplice[31]; ▪ campionamento sistematico[32];	- Consente di ottenere informazioni statisticamente rappresentative. - Specie nella modalità faccia a faccia, permette di indagare in modo approfondito preferenze e opinioni degli intervistati e assicura un elevato tasso di risposta.	- Richiede informazioni dettagliate sulla popolazione di riferimento (archivi di base) da cui estrarre il campione. Ciò ne esclude il ricorso negli interventi che riguardano aree d'intervento su cui non si hanno dati sufficienti. - Comporta tempi e costi in genere elevati (soprattutto per le interviste faccia a faccia). - Se condotta da non esperti e senza la dovuta attenzione, rischia di generare informazioni distorte, pur dando

[31] È la tecnica che attribuisce la stessa probabilità di fare parte del campione a tutte le unità della popolazione. Una condizione necessaria per l'applicazione di tale metodo è che si disponga di una lista di tutte le unità statistiche della popolazione.

[32] Si tratta di una variante del metodo precedente, utile soprattutto nel caso in cui si disponga di liste molto lunghe. Una volta stabilito il numero n di unità da selezionare, si estrae un numero a caso tra 1 e N (con N = numerosità della popolazione) e si inserisce nel campione l'unità corrispondente nella lista. Le unità successive sono scelte scorrendo la lista a partire dalla prima unità prescelta e selezionando nuove unità in base al rapporto n/N. Così, ad esempio, se n = 50 e N = 5.000 si sceglierà un'unità ogni cento (50/5.000) fino a selezionarne 50. Sebbene semplice da realizzare, questo procedimento può generare distorsioni se l'ordine in cui le unità sono distribuite nella lista non

	Tecnica	In cosa consiste	Principali vantaggi	Principali rischi/svantaggi
		▪ campionamento stratificato[33]; ▪ campionamento a più stadi[34]. A ogni modalità di campionamento è associato un metodo di stima, cioè funzioni statistiche che, partendo dai dati rilevati dal campione, forniscono le stime relative alla popolazione e il relativo grado di precisione. Lo strumento di rilevazione utilizzato nelle indagini campionarie è il questionario, che può essere somministrato con modalità differenti: per posta, via web, per telefono, faccia a faccia. Dalla modalità di somministrazione dipendono: a) il ruolo dell'intervistatore (si va dal questionario postale o via web, di fatto auto-somministrato, al questionario faccia a faccia, in cui l'interazione tra intervistatore e intervistato è maggiore); b) la struttura del questionario (a parità di condizioni, la minore interazione tra intervistato e rilevatore implica una maggiore strutturazione del questionario, con prevalenza di domande chiuse); c) la tipologia di domande (in assenza di un intervistatore può essere rischioso porre domande complesse); d) i tempi della rilevazione (i questionari somministrati per posta o per telefono		l'impressione di ottenere dati rappresentativi e robusti. - Il ricorso prevalente o esclusivo a domande in forma chiusa non consente di ottenere informazioni qualitative approfondite.

è perfettamente casuale, ma ha una ricorrenza associata a qualche caratteristica. In questo caso, infatti, la probabilità di estrarre alcune unità potrebbe essere maggiore rispetto alle altre.

[33] E' utilizzato quando si vuole che il campione rifletta alcune caratteristiche note della popolazione. Prima di procedere all'estrazione si suddivide la popolazione in gruppi, secondo una o più caratteristiche conosciute sulle unità statistiche (ad esempio, l'area geografica di appartenenza). A parità di dimensione del campione, le stime ottenute sono, rispetto al campione casuale semplice, più accurate, purché all'interno dei gruppi le unità siano omogenee riguardo alle caratteristiche oggetto di analisi.

[34] E' utilizzato qualora non si disponga di una lista completa delle unità che compongono la popolazione. Consiste nell'estrarre, in due o più stadi, dei campioni, sino a giungere al livello desiderato. Ad esempio, per selezionare un campione casuale di famiglie si può partire dall'estrazione di un campione di comuni.

	Tecnica	In cosa consiste	Principali vantaggi	Principali rischi/svantaggi
		sono più rapidi di quelli faccia a faccia); e) i costi dell'indagine (relativamente contenuti per i questionari somministrati per posta o via web e, in minor misura, per telefono, più elevati quando è prevista la presenza di un rilevatore e quando sono incluse domande aperte).		
Consultazioni aperte	*Notice and comment*	Pubblicizzazione, generalmente sul sito Internet dell'amministrazione proponente, di un documento di consultazione o di uno schema di provvedimento, dando la possibilità di inviare osservazioni in forma scritta entro un termine prestabilito. In genere è realizzato nella modalità della consultazione pubblica, ma può anche essere riservato a una serie predefinita di soggetti (e, dunque, rientrare tra le consultazioni mirate). Il *notice and comment* è una tecnica interessante per l'Air e per la Vir specie quando si voglia raggiungere un numero potenzialmente elevato di destinatari in tempi relativamente brevi. Il ricorso a Internet, infatti, consente di ottenere numerose informazioni, anche dettagliate, utili in diverse fasi della valutazione, specie riguardo all'elaborazione delle opzioni e alla valutazione dei relativi effetti.	- Permette di raccogliere numerosi punti di vista e informazioni fattuali. - Grazie al ricorso a Internet, si rivela poco oneroso nella fase di predisposizione e di svolgimento.	- Comporta un forte rischio di auto-selezione dei rispondenti: sebbene in teoria tutti possano rispondere al documento pubblicato, nella pratica è probabile che parteciperanno coloro che usano abitualmente Internet, che sono disposti a (e hanno tempo per) fornire contributi scritti, che dispongono già di informazioni sui temi da trattare. - Richiede tempi elevati per l'elaborazione delle risposte. - I risultati in genere non sono rappresentativi in senso statistico (e, quindi, non sono generalizzabili).
	Forum on-line	Creazione di una bacheca virtuale in cui viene data a chiunque sia interessato la possibilità di formulare commenti, visualizzare i commenti dei soggetti intervenuti in precedenza ed eventualmente intervenire a riguardo. Il forum dovrebbe essere organizzato intorno a temi specifici al fine di mantenere la discussione intorno agli argomenti oggetto di consultazione.	- Consente un elevato livello di interazione tra i partecipanti. - Stimola l'emergere di idee e soluzioni alternative rispetto a quelle originariamente ipotizzate dall'amministrazione.	- Comporta un forte rischio di auto-selezione dei rispondenti (cfr. *supra*, punto sul *notice and comment*). - Non consente di ottenere informazioni statisticamente rappresentative e, quindi, generalizzabili. - Soprattutto se non condotto da soggetti esperti, rischia di generare

	Tecnica	*In cosa consiste*	*Principali vantaggi*	*Principali rischi/svantaggi*
		La gestione di un *forum on-line* richiede la fissazione di regole per "filtrare" i messaggi da pubblicare in rete (messaggi ripetuti, messaggi non pertinenti, offensivi, ecc.) e il ricorso a un moderatore con competenze tecniche e conoscenze relative al tema oggetto di consultazione, con il compito di filtrare i commenti che non rispettino le regole, guidare il dibattito e risolvere eventuali conflitti.		discussioni lontane dagli argomenti oggetto di consultazione e dominate da pochi partecipanti. - Produce risultati non sempre facili da analizzare e utilizzare.

Scheda 11 – Costruire un questionario

Nella costruzione di un questionario, il punto di partenza è rappresentato dagli obiettivi della consultazione, così come individuati nella fase di preparazione (cfr. par. 11.4.1). Il questionario dovrebbe essere il più semplice e breve possibile, limitandosi alle sole domande in grado di restituire le informazioni necessarie all'amministrazione.

Un questionario di consultazione prevede in genere una combinazione di domande a risposta chiusa (ossia con un numero predefinito di risposte tra le quali il consultato è invitato a scegliere) e di domande aperte (ossia che prevedono la possibilità di formulare liberamente le proprie risposte). Il maggiore o minore ricorso alle due tipologie di domande dipende dagli obiettivi conoscitivi della consultazione. Va comunque tenuto presente, in linea generale, che le risposte alle domande chiuse sono in genere più semplici per i consultati e agevolano l'elaborazione dei risultati. D'altra parte, le domande aperte consentono di raccogliere una gamma di informazioni più ampie, offrendo ai rispondenti la possibilità di argomentare le proprie posizioni e di fornire ulteriori *input* all'amministrazione.

Occorre inoltre tener conto che la presenza di *bias* può incidere anche sulle modalità di formulazione dei quesiti e sull'ordine degli stessi. Le scienze comportamentali mostrano infatti che l'esito della consultazione può dipendere dalla formulazione (indicando alternativamente i comportamenti vietati o quelli permessi, i vantaggi o i costi di una norma) e dall'ordine in cui i quesiti vengono proposti. Ad esempio, le opinioni dei partecipanti alla consultazione verosimilmente risentiranno del *bias* della conferma (la tendenza a selezionare l'informazione favorevole alla propria ipotesi; cfr. Scheda 1).

In ogni caso è sempre opportuno strutturare il questionario in sezioni (ed eventualmente sottosezioni) corrispondenti a temi comprensibili e significativi per i consultati. Ogni sezione potrebbe prevedere, ad esempio, una serie di domande a risposta chiusa e un box finale per spiegazioni e ulteriori commenti. E' inoltre necessario prevedere una sezione iniziale diretta all'identificazione del rispondente e alla raccolta di informazioni rilevanti per interpretarne il contributo (età, occupazione, settore di attività, ecc.) alla luce dell'oggetto specifico della consultazione.

Una volta definita una prima bozza di questionario, è sempre utile testarla, sottoponendola a un numero limitato di soggetti, con la richiesta di segnalare eventuali problemi tecnici o di contenuto. Il test può essere inoltre utile per stimare il tempo mediamente necessario a rispondere al questionario e, eventualmente, ridurlo (un tempo eccessivo può disincentivare alcuni soggetti, soprattutto quelli non organizzati).

Nel caso in cui la consultazione sia diretta sia ad "addetti ai lavori" che a "non addetti ai lavori", può essere utile dividere il questionario in due parti, dedicate ciascuna a una diversa tipologia di rispondente, o, in alternativa, formulare due distinti questionari. E' in ogni caso opportuno prestare molta cura alla semplicità e alla chiarezza dei quesiti formulati, adattando il linguaggio ai principali destinatari della consultazione (ad esempio, evitando acronimi o espressioni tecniche e gergali nelle consultazioni aperte rivolte al pubblico e, quindi, non riservate a una comunità di specialisti).

11.4.3 Risultati della consultazione

a) Elaborare i contributi

Raccogliere, elaborare e organizzare sistematicamente i risultati delle consultazioni svolte nel corso dell'Air e della Vir è una condizione necessaria per sfruttare al meglio le informazioni ottenute; inoltre, ciò consente di ottenere una visione d'insieme dei punti di vista espressi da soggetti diversi sugli stessi temi, nonché di evidenziare chiaramente le aree non coperte dall'attività di consultazione svolta (e valutare, dunque, se altre fonti informative sono state adeguatamente interrogate al riguardo).

L'elaborazione dei risultati delle consultazioni è funzionale sia a informare l'organo politico, sia a predisporre la documentazione che sarà pubblicata (cfr. lett. b).

L'elaborazione dei contributi emersi nel corso delle consultazioni sarà di tipo più o meno quantitativo in base alla tecnica di consultazione utilizzata e, dunque, al numero di contributi raccolti.

In linea generale, nell'elaborare i risultati delle consultazioni, l'amministrazione:

- predispone un elenco di chi ha partecipato a ogni consultazione, distinguendo le diverse tipologie di *stakeholders* (individui, esperti, rappresentanti di associazioni, organizzazioni, ecc.);
- verifica in che modo i rispondenti coincidono con i soggetti selezionati in fase di "mappatura degli *stakeholders*" (cfr. par. 11.4.1);
- valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi conoscitivi che ogni consultazione si prefiggeva;
- distingue tra opinioni e giudizi dei partecipanti, da una parte, e dati quantitativi raccolti, dall'altra;
- verifica se i contributi pervenuti da soggetti rappresentativi (ad esempio, associazioni imprenditoriali, sindacati, organizzazioni non governative, ecc.) sono il frutto di consultazioni interne alle rispettive organizzazioni;
- predispone un quadro di sintesi delle principali questioni emerse e dei più rilevanti e/o frequenti suggerimenti pervenuti. Al riguardo, per facilitare la valutazione qualitativa dei contributi raccolti, è possibile innanzitutto analizzarli per categoria di *stakeholder* e poi, per ogni categoria, evidenziare: coloro che sono a favore o contro una proposta normativa; le principali modifiche suggerite alla eventuale proposta dell'amministrazione; le principali evidenze a supporto delle rispettive posizioni e una valutazione della loro attendibilità/robustezza. Nel caso in cui il numero di risposte consenta elaborazioni quantitative (come, ad esempio, se si è fatto ricorso a indagini campionarie o a *notice and comment*), è preferibile fornire non solo la distribuzione percentuale del numero di rispondenti e delle risposte, ma anche i relativi numeri assoluti.

b) Rendere noti i risultati delle consultazioni

La pubblicazione degli esiti delle consultazioni aumenta il grado di trasparenza dell'attività normativa e rafforza il livello di fiducia dei regolati nei confronti dell'amministrazione. Ciò, a sua volta, ha effetti positivi sul grado di partecipazione, alimentando un circolo virtuoso di interazione.

È bene sottolineare che, a meno che l'amministrazione abbia fatto ricorso ad alcune specifiche tecniche di consultazione (ad esempio, le indagini campionarie), i risultati delle consultazioni non sono statisticamente rappresentativi: di ciò occorre tener conto nel comunicare tali risultati sia all'organo politico che al pubblico.

Al termine di ogni consultazione, l'amministrazione dà conto dei risultati emersi preferibilmente attraverso la pubblicazione, sulla sezione del proprio sito dedicata alle consultazioni, delle seguenti informazioni:

- descrizione delle consultazioni svolte in ogni fase dell'analisi, distinguendo tra quelle ristrette e quelle aperte;
- documenti di consultazione messi a disposizione dei consultati;
- elenco dei soggetti che hanno partecipato a ogni consultazione (sia ristretta che aperta), specificando quali tra essi rappresentano associazioni, organizzazioni, ecc.;
- periodi in cui si sono svolte le consultazioni;
- risultati emersi da ogni consultazione: sintesi delle principali osservazioni, suggerimenti e valutazioni prodotte dai soggetti consultati, utilizzando a tal fine il lavoro svolto in sede di elaborazione (cfr. lett. a).

In ogni caso, le suddette informazioni sono riportate nella Relazione Air e Vir. Inoltre, il Regolamento prevede che, tanto nell'Air quanto nella Vir, nei casi in cui si ricorra alla consultazione aperta, i contributi ricevuti siano pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione "salvo diversa richiesta degli autori o per ragioni di riservatezza".

Al fine di incentivare anche nel corso della consultazione il dialogo tra partecipanti, può essere opportuno, in base ai contenuti dell'intervento normativo, pubblicare i contributi via via ricevuti durante la consultazione, piuttosto che unicamente alla fine del processo.

11.4.4 La consultazione nei processi di valutazione europei

L'efficacia della partecipazione ai processi di valutazione europei, sia in fase ascendente che nell'ambito del programma REFIT e delle valutazioni *ex post*, dipende in misura determinante dalla consultazione degli *stakeholders* nazionali.

Quest'ultima, infatti, nell'ambito dell'Air in fase ascendente può fornire un contributo qualificato per raccogliere opinioni e informazioni utili a:

- verificare se e in che misura il problema che la Commissione intende risolvere sia rilevante anche per gli interessi nazionali, evidenziando in particolare tutte le informazioni non adeguatamente considerate a livello europeo;
- fornire dati quanto più possibile puntuali e aggiornati sui destinatari diretti e indiretti della proposta normativa all'esame della Commissione, evidenziando eventuali peculiarità nazionali che possono incidere sull'efficacia o gli impatti delle norme europee in via di definizione (ad esempio, prevalenza, in un determinato settore, di microimprese e conseguente sproporzione dei costi di adeguamento connessi alla proposta europea in discussione);
- suggerire opzioni alternative a quelle valutate dalla Commissione, con particolare riguardo a modifiche anche parziali che possono assicurare un rapporto costi/efficacia migliore per cittadini e imprese italiane, ovvero una tempistica di attuazione che assicuri un'implementazione sostenibile della nuova regolazione;
- valutare gli impatti nazionali delle opzioni elaborate dalla Commissione, nonché i principali effetti associati a opzioni alternative che si intendono avanzare in vista della proposta finale della Commissione o del dibattito in Consiglio UE.

Parimenti, nell'ambito delle procedure di valutazione *ex post* della Commissione il contributo della consultazione degli *stakeholders* nazionali può fornire evidenze empiriche utili a giudicare

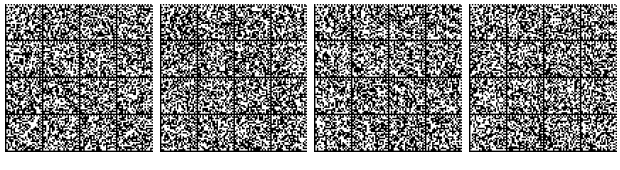

l'efficacia, l'efficienza e la coerenza delle norme in esame, con particolare riferimento alla specificità del contesto nazionale.

Nel programmare le consultazioni a livello nazionale, il vincolo fondamentale e mai eludibile dell'amministrazione italiana è costituito dalla tempistica dell'iter normativo europeo: la selezione dei soggetti da consultare e lo svolgimento delle consultazioni stesse devono avvenire in tempo utile e compatibile con il processo normativo, sia per quanto concerne la fase di proposta della Commissione, sia per quanto concerne i lavori del Consiglio UE.

A tal fine, selezionati gli atti da sottoporre ad Air ascendente (o da valutare nell'ambito di REFIT), le principali attività da realizzare sono:

- mappatura degli *stakeholders* nazionali da consultare in base al relativo interesse per l'oggetto della valutazione e al possesso di dati e informazioni rilevanti (cfr. Scheda 9);
- predisposizione di un documento di consultazione (cfr. par. 11.4.2) che evidenzi: i risultati delle analisi svolte dalle istituzioni europee, con particolare riferimento ai profili maggiormente rilevanti per il sistema italiano; le eventuali opzioni in discussione; gli aspetti su cui sono esplicitamente sollecitati contributi da parte degli Stati membri;
- svolgimento della consultazione dei soggetti selezionati, ricorrendo alle tecniche più adatte, tenendo anche conto dei tempi a disposizione;
- analisi dei contributi di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni nazionali coinvolte.

Ferma restando l'autonomia dei diversi *stakeholders* nella partecipazione diretta alle consultazioni promosse dalle istituzioni europee, in relazione agli interessi sui quali si sia registrata maggiore convergenza, l'amministrazione valuta l'opportunità di utilizzare le opinioni ed evidenze emerse in vista della formulazione della posizione del Governo italiano. In ogni caso, l'amministrazione assicura un ritorno informativo ai soggetti che hanno partecipato alle consultazioni sugli esiti delle stesse.

11.5 Valutare le consultazioni

Un elemento imprescindibile per garantire un'effettiva partecipazione e trasparenza del processo decisionale è la valutazione dei processi di consultazione posti in essere dall'amministrazione. Tale attività mira a individuare i principali punti di forza e le lacune delle strategie di consultazione, al fine di diffondere le soluzioni che si sono rivelate più efficaci e adottare correttivi rispetto ai punti di maggiore debolezza.

Questa fase, che riguarda sia le consultazioni chiuse che quelle aperte, non si esaurisce in studi e approfondimenti isolati delle iniziative di partecipazione poste in essere in occasione di una specifica riforma, ma è di tipo continuo e sistematico. A tal fine, è necessario raccogliere dati sulle consultazioni effettuate in un determinato periodo di tempo (ad esempio, ogni anno), monitorando almeno:

- il numero complessivo di consultazioni effettuate, distinto tra quelle svolte a supporto delle Air e delle Vir;
- le tecniche utilizzate per ogni consultazione (cfr. par. 11.4.2);
- il numero di soggetti che hanno partecipato alle consultazioni, classificati per tipologia (ad esempio, cittadini, imprese, associazioni rappresentative, ONG, ecc.);
- le tipologie di *stakeholders* che sistematicamente non hanno partecipato alle consultazioni.

Anche sulla base dei dati raccolti, la valutazione deve rispondere alle seguenti domande:

- Le consultazioni svolte hanno consentito di raccogliere informazioni e opinioni utili allo svolgimento dell'Air e della Vir e, quindi, alla definizione o alla revisione delle norme oggetto di analisi?
- Quali sono le tecniche di consultazione che, compatibilmente con i vincoli da rispettare, si sono rivelate più efficaci?
- Ci sono motivi (ad esempio, inadeguate risorse organizzative, finanziarie, professionali, ecc.) che hanno ostacolato un uso più esteso delle tecniche di consultazione più efficaci e, più in generale, il rispetto delle indicazioni contenute in questa Guida?
- Esistono categorie di destinatari che – sebbene invitati – sistematicamente non partecipano alle attività di consultazione? Quali sono i principali ostacoli che hanno determinato tale atteggiamento (ad esempio, linguaggio usato nei documenti di consultazione, timore di esporsi, mancanza di competenze, sfiducia nell'amministrazione, tempi eccessivamente ridotti per partecipare, sovrapposizione di consultazioni da parte di più amministrazioni, ecc.)?
- Quali sono i correttivi che possono essere attuati per superare i problemi emersi?

In definitiva, la valutazione delle strategie di consultazione realizzate dovrebbe favorire un apprendimento istituzionale volto, nel tempo, ad affinare sempre più i processi di partecipazione realizzati dall'amministrazione, favorendo sia l'acquisizione tempestiva di informazioni e opinioni, sia un'effettiva inclusione degli *stakeholders* nel processo decisionale.

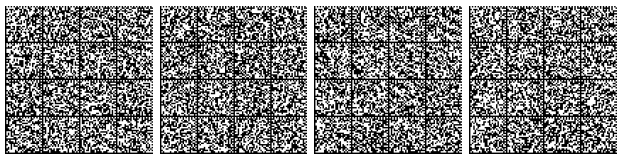

Bibliografia

Deighton-Smith R., A. Erbacci e C. Kauffmann (2016), *Promoting inclusive growth through better regulation: The role of regulatory impact assessment*, OECD Regulatory Policy Working Papers, No. 3, OECD Publishing, Paris.

European Commission – JRC (2013), *Applying Behavioural Sciences to EU Policy-Making*, Scientific and Policy Reports.

European Commission (2013), *EVALSED - The resource for the evaluation of Socio-Economic Development.*

European Commission (2016), Report "*Consumer Vulnerability across Key Markets in the European Union*".

European Commission SWD (2017) 350, *Better Regulation Guidelines*, Commission staff working document, Brussels, 7 July 2017.

European Commission (2017), *Better Regulation "Toolbox"*, Brussels, 7 July 2017.

Gertler P. J.; S. Martinez; P. Premand; L. B. Rawlings,; C. M. J. Vermeersch, (2016), *Impact Evaluation in Practice, Second Edition.* Washington, DC: Inter-American Development Bank and World Bank. World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25030 License: CC BY 3.0 IGO.

Khandker S. R., G. B. Koolwal e H. A. Samad (2010), *Handbook on Impact Evaluation. Quantitative Methods and Practices*, The World Bank Publications.

Lind E. e C. Arndt (2016), *Perceived Fairness and Regulatory Policy: A Behavioural Science Perspective on Government-Citizen Interactions*, OECD Regulatory Policy Working Papers, No. 6, OECD Publishing, Paris.

Lopez-Acevedo G.; P. Krause e K. Mackay (2012), *Building Better Policies: The Nuts andBolts of Monitoring and Evaluation Systems.* World Bank Training Series. Washington, DC: World Bank. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6015

OECD (2009), *Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services*, OECD Publishing, Paris.

OECD (2009), *Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence*, OECD Publishing, Paris.

OECD (2010), *Risk and Regulatory Policy: Improving the Governance of Risk*, OECD Publishing, Paris.

OECD (2014), *Framework for Regulatory Policy Evaluation*, OECD Publishing, Paris.

OECD (2014), *OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance*, OECD Publishing, Paris.

OECD (2016), *Competition Assessment Toolkit,* Version 3.0, Vol. 1, 2 e 3, OECD Publishing, Paris.

OECD (2017), *Behavioural Insights and Public Policy: Lessons from Around the World*, OECD Publishing, Paris.

OECD/Korea Development Institute (2017), *Improving Regulatory Governance: Trends, Practices and the Way Forward*, OECD Publishing, Paris.

GUIDA ALL'ANALISI E ALLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

APPENDICI

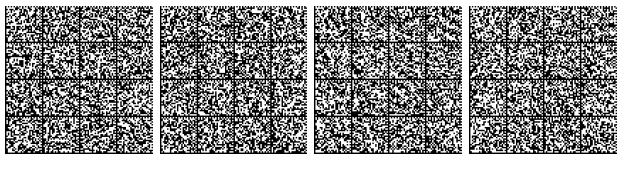

Indice

Appendice 1 – La valutazione di impatti specifici.....

A. Gli effetti sulle piccole e medie imprese (“Test PMI”).....

B. Gli oneri informativi .....

C. L’impatto concorrenziale .....

D. Il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea .....

Appendice 2 – Checklist per lo svolgimento dell’Air .....

Appendice 3 – Checklist per lo svolgimento della Vir .....

Appendice 4 – Modello di Piano biennale Vir .....

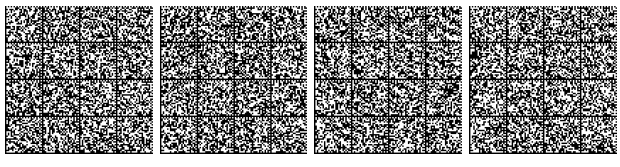

Appendice 1 – La valutazione di impatti specifici

In questo allegato si illustrano le modalità con cui svolgere alcune valutazioni relative ad aspetti specifici, che possono assumere rilievo per determinate iniziative normative:

A. Gli effetti sulle piccole e medie imprese ("Test PMI")

B. Gli oneri informativi prodotti su cittadini e imprese

C. L'impatto concorrenziale

D. Il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

A. Gli effetti sulle piccole e medie imprese ("Test PMI")

1. Perché una valutazione specifica per le PMI

La Legge 28 novembre 2005, n. 246, così come modificata dalla Legge 11 novembre 2011 n. 180 ("Statuto delle imprese")[1], prevede che le Relazioni Air diano conto, in un'apposita sezione, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, PMI (art. 14, c. 5-bis).

La previsione dà seguito allo *Small Business Act*, un'iniziativa promossa dalla Commissione europea per favorire la crescita e l'innovazione delle PMI[2]. Tra i principi enunciati nello *Small Business Act* rientra infatti l'esigenza di regolare pensando "anzitutto in piccolo". In quest'ottica, la Commissione si è impegnata a valutare rigorosamente l'impatto delle iniziative legislative e amministrative sulle PMI ("Test PMI")[3], integrandone i risultati nella formulazione delle proposte, e ha invitato gli Stati membri ad adottare iniziative analoghe.

L'esigenza di dedicare valutazioni specifiche alle PMI – e, in particolare, alle microimprese – deriva dal fatto che queste possono risentire dei costi della regolazione in misura più rilevante rispetto alle imprese di maggiori dimensioni. Da un lato, infatti, le PMI non godono di altrettante economie di scala nello svolgimento degli adempimenti amministrativi e nell'adeguamento dei propri processi e prodotti alle previsioni normative. Dall'altro, soprattutto nel caso di imprese di minori dimensioni, esse non dispongono di personale da dedicare a tali attività, le quali sono quindi spesso affidate a soggetti esterni all'azienda (con conseguente aumento dei costi) o, a seconda dei casi, svolte dallo stesso titolare (e quindi con un costo comunque superiore a quello che si sarebbe potuto sostenere delegando le attività a impiegati dell'azienda).

D'altra parte la vitalità delle PMI costituisce un fattore fondamentale per promuovere la crescita economica in Europa e, in modo ancora più evidente, in Italia, dove il tessuto produttivo è caratterizzato da una larghissima presenza di imprese di ridotte dimensioni (oltre il 95% delle imprese attive ha meno di 10 addetti[4]).

2. Il "Test PMI" nell'Air

[1] "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese".

[2] Commission of the European Communities, *Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Think Small First - A "Small Business Act" for Europe*, Com(2008) 394 Final, Brussels, 25.6.2008.

[3] Il Test PMI è integrato nella metodologia di analisi d'impatto della regolazione della Commissione europea.

[4] Istat, *Rapporto annuale 2016 – La situazione del Paese*, maggio 2016, p. 155.

Nella definizione delle scelte di natura regolatoria è quindi importante tenere presenti le difficoltà che le PMI possono incontrare nell'adempiere alle previsioni normative e le eventuali sproporzioni di costo che esse possono di conseguenza subire in relazione alle loro limitate dimensioni.

Nel corso dell'Air, ciò richiede di:

- analizzare i costi diretti e gli altri effetti prodotti sulle PMI dalla regolazione in corso di elaborazione;
- utilizzare tali informazioni per formulare proposte che evitino regolamentazioni sulle PMI non necessarie o eccessivamente onerose, identificando, laddove possibile, soluzioni mirate.

Tale valutazione non va riservata ai provvedimenti che riguardino specificamente le imprese. La finalità del Test è infatti quella di evidenziare gli effetti (in particolare avversi) sulle PMI di qualunque provvedimento che incida su di esse, anche se riferito a materie apparentemente estranee al settore delle attività produttive (ad esempio, norme in tema di ambiente, salute, ecc.).

In ogni caso, il Test PMI non costituisce un'analisi separata e aggiuntiva rispetto al normale percorso di analisi, ma ne forma parte integrante, permettendo di evidenziare, nell'ambito delle attività già svolte, gli effetti riferiti alle PMI. Di conseguenza, nel caso di provvedimenti rilevanti in termini di effetti sulle imprese, la specificità delle PMI va presa in considerazione in ciascuna fase dell'Air, a partire dall'analisi delle motivazioni dell'intervento (nell'ambito della quale è già opportuno stabilire, in via preliminare, se le PMI siano o meno interessate dai problemi individuati o se li condizionino in qualche modo), fino ad arrivare alla pianificazione delle attività di monitoraggio e valutazione (che dovrebbero evidenziare, laddove degni di nota, gli effetti differenziali prodotti dagli interventi sulle diverse tipologie di impresa). La realizzazione di una valutazione specifica per le PMI richiede tuttavia una speciale attenzione in alcune fasi dell'Air, e in particolare nella:

- definizione del contesto, con particolare riferimento alla identificazione dei destinatari (cfr. par. 5.1);
- elaborazione delle opzioni di intervento (cfr. par. 5.3);
- valutazione e comparazione delle opzioni (cfr. par. 5.4 e 5.5).

Alla illustrazione e comparazione degli effetti sulle PMI delle opzioni attuabili è dedicata una sezione specifica della Relazione Air.

2.1 Identificazione dei destinatari

L'identificazione dei destinatari costituisce una fase fondamentale e, in qualche modo, preliminare del Test PMI, in quanto consente di verificare l'opportunità di condurre, anche nelle fasi successive, una valutazione specifica per le imprese di minori dimensioni.

Mentre l'individuazione delle PMI tra i destinatari diretti dell'intervento risulta piuttosto agevole, la loro collocazione tra quelli indiretti richiede un'analisi *ad hoc*, fondata sull'osservazione dei diversi fenomeni che possono avere, anche soltanto in via mediata, conseguenze sull'attività di impresa. Tra questi, è opportuno considerare, in particolare, quelli in grado di produrre effetti:

a) sui consumatori che si rivolgono alle PMI;

b) sulle imprese concorrenti delle PMI (o potenziali tali);

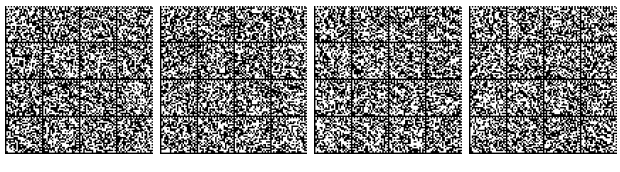

c) sulle imprese con esse interdipendenti (ossia, utilizzatrici di prodotti delle PMI come input nei propri processi produttivi o, viceversa, produttrici di beni utilizzati come input nei processi produttivi delle PMI).

Una volta verificata la presenza di PMI tra i destinatari (diretti o indiretti) dell'intervento, queste vanno opportunamente quantificate e, laddove l'intervento in esame comporti effetti significativamente differenziati sulle diverse tipologie di impresa, distinte in sotto-categorie. A seconda delle circostanze, potrebbe essere ad esempio opportuno segmentare le PMI coinvolte dall'intervento sulla base di fattori quali:

a) la dimensione[5];

b) la forma giuridica;

c) il settore di attività;

d) la collocazione geografica.

Oltre alla numerosità, in questa fase di analisi preliminare può essere utile raccogliere anche altre informazioni quantitative in grado di esprimere il peso delle diverse sotto-categorie individuate (ad esempio, il numero di addetti, il fatturato, ecc.), in modo da ottenere un primo quadro delle caratteristiche delle imprese e dei settori coinvolti dall'intervento regolatorio oggetto di valutazione.

2.2 Elaborazione delle opzioni di intervento

Nel caso in cui l'analisi dei destinatari abbia mostrato che l'intervento può generare effetti rilevanti per le PMI, nella fase di elaborazione delle opzioni sarà necessario valutare, in relazione ad esse, il ricorso a soluzioni mirate e flessibili che consentano di rispettare il principio di proporzionalità.

La scelta delle misure da adottare dipenderà, caso per caso, dalle specifiche caratteristiche delle norme oggetto di valutazione. In particolare, laddove le PMI risultino tra i destinatari diretti dell'intervento, tra le opzioni da considerare sono ricomprese le seguenti:

a) *esenzioni totali*: esclusione delle PMI dal campo di applicazione dell'intervento;

b) *esenzioni parziali*: esclusione di alcune categorie di PMI (ad esempio, sulla base della dimensione o del settore di attività) dal campo di applicazione dell'intervento;

c) *esenzioni temporanee*: fissazione di periodi di transizione che prevedano tempistiche più flessibili per le PMI per adeguarsi al nuovo regime;

d) *riduzioni*: esenzione di tutte o di alcune categorie di PMI da particolari obblighi; semplificazione degli stessi (ad esempio, fissazione di requisiti di conformità meno stringenti o di obblighi di informazione ridotti); riduzione della relativa frequenza;

e) *aiuti finanziari diretti*: previsione di rimborsi per compensare i costi affrontati dalle PMI per il passaggio al nuovo regime (laddove compatibili con la normativa vigente in materia di aiuti di Stato);

[5] E' possibile ad esempio suddividere ulteriormente le PMI tra microimprese (1-9 addetti), piccole imprese da (10-49 addetti) e medie imprese (50-249 addetti).

f) *azioni di supporto*: campagne di informazione o formazione e altre forme di sostegno mirate per le PMI.

2.3 Valutazione e comparazione delle opzioni

Qualora le fasi precedenti dell'analisi abbiano mostrato che l'intervento regolatorio può generare effetti rilevanti per le PMI, la valutazione delle opzioni deve tenere in considerazione in modo specifico questo aspetto, analizzando (a livello qualitativo e, laddove possibile e opportuno, anche a livello quantitativo) in che misura gli effetti positivi e negativi associati a ciascuna si distribuiscano sulle imprese in funzione della relativa dimensione.

In questa fase assume particolare rilievo l'analisi dei costi associati alla nuova regolazione, i quali, come già evidenziato, possono pesare sulle PMI (e sulle microimprese in particolare) in modo sproporzionato rispetto alle imprese di maggiori dimensioni.

Nell'effettuare tale valutazione, è necessario tenere presenti, in primo luogo, le diverse tipologie di costi diretti della regolazione:

- *fiscali*, ossia quelli che derivano dal versamento di somme di denaro alla PA (tasse, bolli, diritti, ecc.);
- *di conformità sostanziale*, ossia quelli che derivano dall'adeguamento di comportamenti, di attività, di processi produttivi o di prodotti (ad esempio, dall'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- *amministrativi*, ossia quelli che derivano dalla raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti (cfr. capitolo B di questa Appendice).

Oltre ai costi diretti, a seconda della natura dell'intervento, può essere inoltre opportuno considerare anche effetti indiretti e di più lungo periodo, e in particolare quelli legati a:

- *fattori produttivi* (accesso al credito, disponibilità di particolari competenze sul mercato del lavoro, ecc.);
- *comportamenti delle imprese concorrenti o interdipendenti;*
- *attitudini dei consumatori;*
- *innovazione;*
- *impatto concorrenziale, con particolare riferimento* alla struttura del mercato e all'eventuale creazione o rafforzamento di barriere in ingesso in uscita (cfr. capitolo C di questa Appendice).

Infine, laddove dalla valutazione emerga un impatto negativo significativo sulle PMI per l'opzione successivamente scelta, l'amministrazione motiverà l'impossibilità di introdurre regole meno onerose per questa categoria di imprese nella sezione della Relazione Air dedicata alla motivazione dell'opzione preferita.

3. Il "Test PMI" nella Vir

Coerentemente con quanto previsto per l'Air, nel corso della Vir occorre valutare in modo specifico l'impatto dei provvedimenti analizzati sulle PMI. Anche in questo caso, lo scopo è quello di individuare eventuali sproporzioni di costo subite dalle PMI in relazione alle relative dimensioni

(con particolare riferimento alle microimprese), al fine di identificare interventi di semplificazione e di "riequilibrio" del carico burocratico.

Il primo passo da compiere per realizzare questa valutazione è rappresentato dalla verifica della presenza di PMI tra i destinatari dell'intervento. A tal fine, in analogia a quanto indicato per l'Air, è necessario prendere in considerazione non soltanto le norme che si rivolgono in modo diretto alle imprese, ma anche quelle che possono incidere, sebbene in modo soltanto mediato, sulla loro attività, producendo effetti sui consumatori, sulle imprese concorrenti o su quelle interdipendenti (committenti e fornitrici).

Una volta verificata la presenza di PMI tra i destinatari (diretti o indiretti) dell'intervento, queste vanno quantificate e segmentate in opportune sotto-categorie, distinguendo, laddove significativo per l'analisi degli effetti dell'intervento, in base alla dimensione, alla forma giuridica, al settore di attività, alla collocazione geografica, ecc. Come nel caso dell'Air, in questa fase di analisi preliminare potrebbe essere utile rilevare, oltre alla numerosità, anche altre informazioni quantitative in grado di esprimere il peso delle diverse sotto-categorie individuate, quali, ad esempio, la quota di addetti sul totale, il fatturato complessivo, ecc.

In ogni caso, per ciascuna sotto-categoria considerata vanno individuati e analizzati i principali effetti associati agli interventi, dedicando, come nel caso dell'Air, particolare attenzione a quelli negativi, i quali tendono più frequentemente a distribuirsi in modo sproporzionato in relazione alle dimensioni dell'impresa. Nell'effettuare tale analisi, oltre ai costi diretti della regolazione (fiscali, di conformità sostanziale e amministrativi), può essere opportuno considerare anche gli eventuali effetti indiretti e di più lungo periodo, quali quelli legati alla disponibilità dei fattori produttivi, all'impatto concorrenziale, ecc. (cfr. *supra*, par. 2.3).

Al fine di ottenere risultati utili all'individuazione di eventuali sproporzioni, gli effetti rilevati per le PMI (e quelli rilevati per le microimprese in particolare) vanno infine comparati con quelli rilevati per le altre imprese, rapportandoli a variabili significative della dimensione, quali il numero di addetti, il fatturato, ecc.

4. Test PMI e consultazioni

L'effettuazione di valutazioni specifiche per le PMI richiede, tanto nell'Air che nella Vir, la raccolta e l'analisi di informazioni mirate allo scopo. Ciò riguarda, oltre al ricorso a fonti statistiche e amministrative in grado di fornire questo tipo di dettaglio, anche la conduzione delle consultazioni.

Ai fini delle valutazioni da realizzare nell'ambito del Test PMI risulta infatti essenziale ottenere dagli *stakeholders* un feedback sui potenziali effetti delle proposte formulate dall'amministrazione sulle imprese di piccole e medie dimensioni (nel caso dell'Air) o sull'efficacia e sugli effetti degli interventi analizzati (nel caso della Vir), in particolare in relazione:

a) ai cambiamenti imposti dalla regolazione alle loro attività o ai loro prodotti;

b) alle relative conseguenze in termini di costi.

D'altra parte, al decrescere della dimensione aziendale aumentano le difficoltà di un coinvolgimento delle imprese nei processi di consultazione.

Nel corso delle consultazioni, nel caso di provvedimenti con effetti potenzialmente rilevanti per le PMI è quindi importante:

1. favorire la presenza e la partecipazione attiva delle associazioni rappresentative delle PMI;

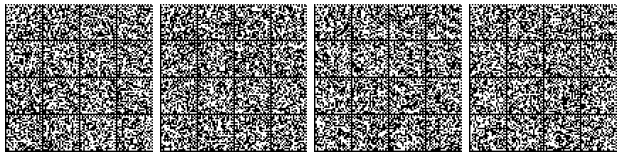

2. utilizzare in modo efficace strumenti di consultazione telematica (consultazioni *online* e forum);
3. valutare l'opportunità di utilizzare metodi mirati al coinvolgimento delle PMI e a "basso costo" per queste ultime, quali focus group, tavoli di discussione, panel, studi di caso, ecc.

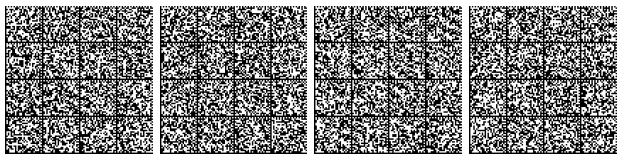

B. Gli oneri informativi

1. Cosa sono gli oneri informativi

In base all'articolo 14, comma 5-bis, della Legge 246/2005, per onere informativo si intende "*qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione*". In altri termini, un onere informativo consiste nell'obbligo, posto in capo a un'impresa o a un cittadino, di fornire informazioni sulla propria attività. Sono quindi esclusi dalla definizione tanto gli obblighi di natura fiscale, quanto gli obblighi relativi alla modifica di comportamenti, di attività, di processi produttivi o di prodotti (cfr. Scheda 12).

Scheda 12 – Oneri informativi e costi amministrativi: definizioni (DPCM 25 gennaio 2013)

"In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale, i costi amministrativi sono i costi sostenuti dalle imprese e dai cittadini per adempiere a un onere (o "obbligo") informativo (OI), ossia all'obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria attività.

Un OI si configura quindi ogni qualvolta una norma imponga a determinate categorie di cittadini o di imprese (o alla generalità degli stessi) di raccogliere, produrre, elaborare, trasmettere o conservare informazioni e documenti, anche nel caso di provvedimenti che generino benefici per i destinatari (come, ad esempio, nel caso di domande di sussidio).

Per generare un OI non è necessario che ai cittadini o alle imprese sia richiesta la trasmissione di informazioni ad autorità pubbliche. Talora, infatti, le norme impongono ai soggetti interessati di raccogliere informazioni da conservare per essere fornite su richiesta o verificate in caso di ispezione (come, ad esempio, nel caso della tenuta di registri).

Non rientrano viceversa nella definizione di OI né gli obblighi di natura fiscale, ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, né gli obblighi relativi alla modifica di comportamenti, di attività, di processi produttivi o di prodotti (quali, ad esempio, l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro)".

2. La valutazione degli oneri informativi nell'Air

Le relazioni Air devono dare conto, in un'apposita sezione[6], degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

La finalità di questa previsione è quella di evitare un carico burocratico eccessivo per i destinatari delle norme, eliminando e prevenendo l'introduzione di oneri ridondanti o sproporzionati rispetto alla tutela degli interessi pubblici.

In attuazione dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180, i criteri da seguire per individuare gli oneri informativi e stimare i relativi costi ai fini della redazione della Relazione Air sono stati stabiliti con il DPCM 25 gennaio 2013, "Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180".

[6] Art. 14, c. 5-bis della Legge 28 novembre 2005, n. 246, così come modificata dalla Legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese".

Il decreto contiene un documento di linee guida, cui si rimanda per la descrizione degli aspetti tecnici, che accompagna le amministrazioni responsabili nel percorso di quantificazione, illustrando le fasi e i singoli passi operativi da svolgere (cfr. Scheda 13). Al fine di fornire alle amministrazioni un parametro di riferimento, il documento contiene anche una griglia di costi standard, costruita sulla base dei risultati delle passate attività di misurazione, cui fare riferimento per la produzione delle stime.

Scheda 13 - Fasi del processo di stima dei costi amministrativi (DPCM 25 gennaio 2013)

Per stimare i costi amministrativi è necessario individuare, in ciascun nuovo provvedimento, le disposizioni che introducono o eliminano obblighi informativi rispetto alla disciplina precedente. La successiva quantificazione deve essere realizzata considerando che i costi associati annualmente a un obbligo informativo dipendono dal costo medio dello stesso e dal numero di volte in cui questo è realizzato nell'anno:

Costi amministrativi annuali = Costo medio Obbligo informativo x Numero annuo adempimenti

Il percorso per individuare e per stimare i costi sulla base di questa formula può essere articolato in dieci passi operativi, a loro volta riconducibili a quattro distinte fasi di analisi:

FASE	PASSO
A. Identificazione e analisi preliminare	*1. Individuazione degli oneri*
	2. Verifica preliminare
B. Stima del costo medio	*3. Ricostruzione della lista di attività*
	4. Stima del costo delle attività
	5. Stima dei costi vivi
	6. Calcolo del costo medio
C. Stima della numerosità annua	*7. Stima della popolazione*
	8. Stima della frequenza
	9. Calcolo del numero di adempimenti
D. Calcolo finale	*10. Calcolo finale*

Le linee guida contenute nel DPCM 25 gennaio 2013 illustrano nel dettaglio ciascun passo operativo, riportando una serie di indicazioni puntuali e di esempi utili al processo di stima.

3. La valutazione degli oneri informativi nella Vir

Coerentemente con le valutazioni operate nel corso dell'Air (cfr. par. 2), anche nel caso della Vir va verificato il carico di oneri (o obblighi) informativi, ossia di adempimenti relativi alla "raccolta,

elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti", generato dai provvedimenti analizzati.

La finalità è quella di individuare possibili margini di semplificazione nella regolazione vigente attraverso la eliminazione o riduzione degli oneri ridondanti o sproporzionati rispetto alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Il primo passo da realizzare a tal fine è costituto dall'individuazione, negli atti normativi sottoposti a valutazione, delle diposizioni che impongano oneri informativi a carico di cittadini o imprese.

Una volta individuati e analizzati tali oneri, ai fini di una prima valutazione, di carattere qualitativo, è possibile ricorrere alla *checklist* proposta dal DPCM 25 gennaio 2013 per le analisi dei nuovi provvedimenti, opportunamente riadattata in funzione di un'analisi della disciplina vigente (cfr. Scheda 14).

Scheda 14* – Checklist *per l'analisi qualitativa degli oneri amministrativi (DPCM 25 gennaio 2013)

1. L'obbligo informativo è ridondante?

- ❑ L'obbligo deriva da disposizioni superate dalla disciplina vigente e non espressamente abrogate o comunque ridondanti rispetto alle disposizioni vigenti?
- ❑ L'obbligo presenta sovrapposizioni o duplicazioni con adempimenti imposti da altri soggetti pubblici che possono essere eliminate?
- ❑ Sono richieste informazioni ulteriori a quelle imposte dalla normativa comunitaria (*gold-plating*)?
- ❑ Sono richiesti dati e documenti già in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche?

2. L'obbligo informativo è proporzionale alla tutela dell'interesse pubblico?

- ❑ L'obbligo è effettivamente necessario per la tutela degli interessi pubblici?
- ❑ È possibile ridurre la platea delle imprese o dei cittadini obbligati in relazione alle caratteristiche (dimensione, settore di attività, ecc.) o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici?
- ❑ È possibile differenziare le modalità di adempimento in relazione alle caratteristiche dei destinatari o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici?

3. L'obbligo informativo è eccessivamente costoso?

- ❑ Può essere ridotta la frequenza della richiesta di informazioni?
- ❑ Possono essere unificate le scadenze?
- ❑ Può essere informatizzata la presentazione delle istanze e delle comunicazioni attraverso la compilazione online?
- ❑ La modulistica può essere semplificata e resa accessibile online?
- ❑ La modulistica può essere standardizzata su tutto il territorio nazionale?
- ❑ Possono essere adottate linee guida e altri strumenti per eliminare incertezze

interpretative?

Laddove utile e proporzionato rispetto alla portata degli interventi analizzati, oltre a un'illustrazione degli oneri informativi imposti a cittadini e imprese e a una loro valutazione di tipo qualitativo, può essere opportuno pervenire a una quantificazione dei costi ad essi associati.

La quantificazione offre infatti un parametro più oggettivo per l'individuazione delle principali esigenze di semplificazione del quadro regolatorio vigente, restituendo informazioni sul peso di ciascun adempimento e delle attività che i soggetti regolati svolgono per rispettarlo ed evidenziando, così, in modo immediato i nodi di complicazione da affrontare in via prioritaria.

La metodologia per quantificare gli oneri amministrativi più diffusa in Europa è costituita dallo Standard cost model (SCM), utilizzata da alcuni anni anche in Italia dal Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di misurazione degli oneri amministrativi (MOA).

Nella versione originaria, rivolta agli adempimenti a carico delle imprese, essa si basa su una rilevazione dei costi sostenuti per svolgere gli adempimenti amministrativi derivanti sia dal ricorso a eventuali intermediari (costi esterni) sia dal tempo dedicato dal personale interno (costi interni), ed è realizzata attraverso la consultazione di esperti e indagini presso le imprese. Analogamente, per le misurazioni dedicate ai cittadini, i successivi adattamenti della metodologia si basano sulla rilevazione dei tempi impiegati per lo svolgimento degli adempimenti e delle eventuali spese vive collegate (ad esempio, i costi di trasporto sostenuti per raggiungere gli uffici pubblici).

Per una descrizione dettagliata della metodologia e un approfondimento sugli aspetti tecnici delle rilevazioni condotte dal Dipartimento della funzione pubblica si rimanda alla documentazione sulla MOA predisposta dal Dipartimento per la funzione pubblica .

C. L'impatto concorrenziale

1. Perché una valutazione specifica dell'impatto concorrenziale

E' evidente come, tra gli impatti da valutare sui destinatari diretti e indiretti degli interventi normativi, quelli concorrenziali siano di sostanziale importanza per qualificare in modo positivo l'intervento pubblico. Al riguardo, in queste linee guida si condividono l'approccio e le indicazioni operative elaborate in materia dall'OCSE[7].

Peraltro, anche sulla base di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 14, Legge 28 novembre 2005, n. 246, tra gli impatti più significativi di cui tenere sempre conto nel corso di un'Air, vi sono quelli di tipo concorrenziale. Inoltre, anche a fronte di quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento, l'analisi d'impatto concorrenziale è condizione necessaria per un'eventuale richiesta di esenzione dall'Air: è possibile infatti chiedere l'esenzione solo per quei provvedimenti che, all'esito di tale analisi, risultano avere un impatto non rilevante sulla concorrenza.

Conseguentemente, la valutazione dell'impatto concorrenziale, indipendentemente dalla tipologia di provvedimento in esame, si articola in due fasi:

a) L'applicazione preliminare di un "Test concorrenziale", volto a evidenziare se le disposizioni che si intendono introdurre, (così come risultano dall'opzione preferita), sono potenzialmente suscettibili di restringere la concorrenza, e a identificare i possibili correttivi che, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall'intervento, possono ridurre o eliminare i potenziali pregiudizi alla concorrenza.

b) Una valutazione più approfondita, laddove la risposta ad almeno una delle domande di cui si compone il Test sia affermativa.

Inoltre, il Regolamento stabilisce che, con specifico riferimento ai disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche, la Relazione Air è trasmessa dall'amministrazione proponente al DAGL successivamente all'acquisizione del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato[8], unitamente a tale parere. L'individuazione dei disegni di legge o regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche va appunto eseguita attraverso il Test concorrenziale: in relazione alle proposte che, all'esito del Test, risultano potenzialmente dannose per la concorrenza l'amministrazione chiede il parere di cui all'art. 34, decreto-legge 201/2011. La valutazione approfondita di cui alla lett. b) è dunque effettuata, per i disegni di legge governativi o i regolamenti, sulla base del parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Restano, naturalmente, ferme tutte le prerogative che la legge attribuisce a tale Autorità. All'esito del parere dell'Autorità, l'amministrazione proponente ha, quindi, la possibilità di eliminare o comunque alleviare l'eventuale impatto anticoncorrenziale della proposta d'intervento, adeguando opportunamente le previsioni ivi contenute secondo i suggerimenti eventualmente

---

[7] "*… Government action routinely is designed to promote and protect important public policy goals. There usually are multiple ways to achieve these goals.* ***Because consumers typically are better off when there is more, rather than less, competition, it is valuable to assess effects on competition when considering these options****. Such assessments are best performed early in the process of developing policies* …".Cfr. Introduzione a OECD, "Manuale per la valutazione dell'impatto concorrenziale della regolazione", Voll. 1 e 2 (disponibile sul sito www.oecd.org/competition/toolkit), cui si rinvia per una illustrazione approfondita della valutazione di impatto concorrenziale.

[8] Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

avanzati dall'Autorità. Nella Relazione Air occorre dare conto, per ogni domanda di cui si compone il Test concorrenziale, delle valutazioni svolte dall'amministrazione; inoltre, sono indicate le modifiche eventualmente apportate all'opzione preferita a seguito del parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. L'impatto concorrenziale nell'Air

Come già per il Test PMI, la premessa per la fattibilità dell'analisi d'impatto concorrenziale è che nelle fase precedenti dell'Air si siano individuati in modo analitico i destinatari diretti e indiretti dell'intervento di regolazione: ciò costituisce un vero e proprio pre-requisito senza il quale l'analisi di impatto concorrenziale non è concretamente attuabile.

Il "Test concorrenziale", coerentemente con quanto riportato nel relativo manuale dell'OCSE, si articola quindi su quattro domande che occorre porsi in riferimento agli effetti dell'intervento proposto:

a) Si introducono limiti al numero e alla varietà dei fornitori?

b) Si limita la capacità concorrenziale dei fornitori?

c) Si riducono gli incentivi delle imprese a competere in maniera adeguata ed efficace?

d) Si limitano le possibilità di scelta e le informazioni disponibili ai consumatori?

Sul tema, la Relazione Air è tenuta a dare conto delle valutazioni che, in riferimento a ogni domanda, l'amministrazione ha svolto. Le relative valutazioni devono, quindi, riferirsi quantomeno all'opzione preferita, sebbene sia opportuno che l'amministrazione applichi il Test concorrenziale a tutte le opzioni attuabili. In tal modo, infatti, essa ha la possibilità di individuare in tempo utile i possibili danni alla concorrenza associati a ogni alternativa considerata, disponendo di una valutazione che può orientare l'elaborazione e la scelta della proposta finale.

Di seguito si illustra nel dettaglio ognuna delle domande che compongono il Test.

a) Si introducono limiti al numero e alla varietà dei fornitori?

Sono suscettibili di comprimere la concorrenza e aumentare il rischio di collusione tra le imprese rimanenti, tutte quelle regole che prevedono limitazioni, anche indirette, al numero d'imprese che possono entrare in un mercato e fornire beni e servizi. E' evidente poi che, oltre ai potenziali entranti sul mercato, tali norme danneggiano i consumatori, sia perché favoriscono un aumento dei prezzi, sia perché riducono l'incentivo all'innovazione e alla ricerca tecnologica. Rientrano in questa categoria le regole che:

- garantiscono diritti esclusivi a un'impresa per la fornitura di determinati beni o servizi, creando di fatto situazioni di monopolio. A meno di particolari situazioni (ad esempio, risorse non duplicabili, che giustificano i c.d. "*monopoli naturali*"), tali diritti dovrebbero essere evitati o, se effettivamente necessari, limitati nella durata, considerati i danni provocati ai consumatori.
- Richiedono licenze, permessi o autorizzazioni che consentono di operare su un certo mercato solo ad imprese che rispettano determinati requisiti imposti dalla stessa norma.
- Limitano la capacità di fornitura di determinati beni o servizi per alcuni tipi di imprese.
- Aumentano in maniera significativa i costi di entrata o di uscita dal mercato per le imprese.

- Creano una barriera geografica alla capacità delle imprese di fornire beni o servizi, all'investimento di capitali o al processo di fornitura.

b) Si limita la capacità concorrenziale dei fornitori?

Rientrano in questa categoria le regole che:

- Limitano la capacità delle imprese di fissare i prezzi dei beni o servizi forniti.
- Limitano la libertà delle imprese di pubblicizzare o commercializzare i propri beni o servizi.
- Istituiscono criteri di misurazione della qualità del prodotto che comportino vantaggi per determinati operatori rispetto ai concorrenti, o che risultano superiori al livello prescelto da consumatori informati.
- Aumentano in maniera significativa i costi di produzione per alcune imprese rispetto ad altre (in particolare trattando i nuovi entranti sul mercato in maniera diversa rispetto agli operatori già presenti sullo stesso mercato).

c) Si riducono gli incentivi delle imprese a competere in maniera adeguata ed efficace?

Rientrano in questa categoria le regole che:

- Creano un regime di auto-regolazione (cioè di definizione e verifica delle regole di condotta dei soggetti appartenenti a un settore a un ordine o un'associazione professionale) o co-regolazione (che si verifica quando si attribuisce un riconoscimento normativo a regole formulate almeno in parte da associazioni imprenditoriali o professionali): in questi casi, anche a fronte di possibili benefici (ad esempio, maggiore flessibilità nell'aggiornamento di standard e prescrizioni; incentivi all'innovazione, ecc.) occorre verificare i possibili rischi anticoncorrenziali derivanti dall'adozione di norme che riducono gli incentivi a competere o che fissano requisiti di qualificazioni tali da limitare l'entrata sul mercato di nuovi soggetti.
- Richiedono o incoraggiano la diffusione d'informazioni sulla produzione, sui prezzi, sulle vendite o sui costi del fornitore (con i conseguenti rischi di collusione anche tacita).
- Esentano l'attività di un determinato settore o gruppo d'imprese dall'applicazione della normativa nazionale sulla concorrenza.

d) Si limitano le possibilità di scelta e le informazioni disponibili ai consumatori?

Rientrano in questa categoria le regole che:

- Limitano la capacità di scelta del fornitore da parte dei consumatori.
- Riducono la mobilità dei clienti tra i vari fornitori di beni o servizio, aumentando i costi per passare a un fornitore diverso.
- Modificano in maniera sostanziale le informazioni necessarie ai consumatori per effettuare scelte efficienti di acquisto.

Per i provvedimenti non sottoposti al parere dell'Autorità Antitrust, nel caso in cui la risposta ad almeno una delle domande che costituiscono il Test sia positiva, l'amministrazione approfondisce gli impatti concorrenziali dell'intervento proposto, anche attraverso l'ausilio della consultazione e rivede il contenuto dell'opzione scelta in modo da eliminare o ridurre gli effetti anticoncorrenziali. Della valutazione svolta si dà conto nella Relazione Air.

3. L'impatto concorrenziale nella Vir

Coerentemente con quanto previsto per l'Air, nel corso della Vir occorre valutare in modo specifico l'impatto concorrenziale dei provvedimenti analizzati. L'obiettivo dell'analisi è quello di verificare se l'introduzione della norma (o di un insieme di norme) abbia ristretto la concorrenza al fine di identificare possibili correttivi che, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dall'intervento, possono ridurre o eliminare i pregiudizi alla concorrenza.

Anche nel caso della Vir, il "Test concorrenziale", si articola nelle quattro domande che occorre porsi in riferimento agli impatti effettivi dell'intervento (o dell'insieme degli interventi analizzati). In particolare, occorre approfondire se e come l'introduzione della norma abbia prodotto:

a) Limiti al numero e alla varietà dei fornitori.

b) Limiti alla capacità concorrenziale dei fornitori.

c) Riduzione agli incentivi delle imprese, a competere in maniera adeguata ed efficace.

d) Limiti alle possibilità di scelta e alle informazioni disponibili ai consumatori.

Il primo passo da compiere per realizzare questa valutazione è rappresentato dalla verifica puntuale dei destinatari dell'intervento prendendo in considerazione le norme che possono incidere, anche se in modo soltanto mediato, sugli assetti concorrenziali, producendo effetti sui consumatori o sulle imprese. Come per l'Air, nel caso in cui la risposta ad almeno una delle domande che costituiscono il Test sia positiva, l'amministrazione approfondisce gli impatti concorrenziali delle norme oggetto di valutazione, anche al fine di proporre modifiche normative che eliminino o riducano gli effetti anticoncorrenziali che si sono verificati. Della valutazione svolta si dà conto nella Relazione Vir.

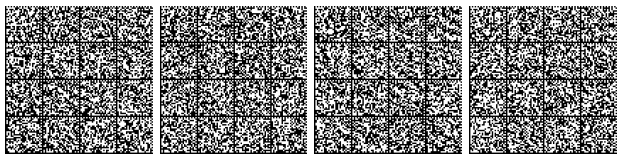

D. Il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

1. Cos'è il "livello minimo di regolazione europea"

I commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24–*quater*, dell'articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246 stabiliscono che gli atti di recepimento di direttive europee non possono introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. Il superamento di tali livelli (noto anche come "*gold-plating*") è consentito unicamente in relazione a circostanze eccezionali valutate nella relazione Air. Le amministrazioni danno conto, pertanto, del rispetto del livello minimo di regolazione, ovvero motivano le ragioni che rendono necessaria l'introduzione o il mantenimento di un livello superiore a quello minimo.

I richiamati commi 24–bis e seguenti riguardano l'introduzione e il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dall'atto europeo e trovano, pertanto, applicazione sia nel caso in cui la direttiva europea da recepire si inserisca in un ambito non ancora disciplinato – neanche parzialmente – a livello nazionale, sia nel caso in cui la direttiva europea si inserisca in un contesto già totalmente o parzialmente regolato da normativa nazionale.

Per ciascun atto, il livello minimo di regolazione da rispettare è determinato dalla direttiva europea da recepire.

La definizione del livello minimo si desume dal medesimo comma 24-*ter*, che specifica gli elementi di cui le amministrazioni devono tener conto nel recepimento delle direttive europee al fine di non introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. In particolare, in base al comma 24-*ter* costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi:

- l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
- l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
- l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

Da un punto di vista operativo, occorre distinguere i seguenti casi:

1) la direttiva europea specifica uno o più elementi di cui al comma 24-ter; in tali casi, qualunque superamento operato in sede di recepimento va giustificato seguendo la procedura descritta di seguito al par. 2;

2) la direttiva europea non specifica alcuno degli elementi di cui al comma 24-ter e non ne rimette la definizione agli Stati Membri; in tal caso, l'assenza di previsioni circa requisiti, standard, oneri, obblighi, sanzioni, costituisce il livello minimo di regolazione e l'introduzione o il mantenimento di un livello di regolazione superiore va giustificato con le modalità indicate di seguito al par. 2;

3) la direttiva europea contempla diverse alternative in ordine agli elementi di cui al comma 24-ter, rimettendo la scelta agli Stati; in tal caso, le amministrazioni, al fine di individuare il livello minimo di regolazione, effettuano un'analisi comparativa delle diverse alternative. L'analisi, fondata sulla valutazione dei costi di ogni alternativa per i destinatari, è volta all'individuazione di quella meno onerosa per i destinatari stessi, la quale costituisce il livello

minimo di regolazione; anche in tal caso, l'introduzione o il mantenimento di un livello di regolazione superiore va giustificato con le modalità indicate di seguito al par. 2;

4) la direttiva europea demanda alle autorità nazionali la definizione degli elementi di cui al comma 24-ter; in tal caso, il livello minimo di regolazione non è predeterminato dalla direttiva. Per i provvedimenti sottoposti ad Air, le amministrazioni dovranno comunque privilegiare le opzioni che garantiscano minori oneri, standard, requisiti e obblighi per i destinatari, anche attraverso la definizione di procedure e meccanismi operativi che assicurino minori oneri e tempi di attesa per i destinatari.

Scheda 14 – Esempio di individuazione dei livelli minimi di regolazione

Esempio n. 1

Una nuova direttiva europea prevede che l'avvio di un'attività imprenditoriale sia subordinato alla presentazione di una autocertificazione da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione.

In tal caso, la direttiva esplicita il livello minimo. Qualunque adempimento diverso dall'autocertificazione introdotto in sede di recepimento costituirebbe un superamento del livello minimo di regolazione che andrebbe giustificato.

Esempio n. 2

Una nuova direttiva europea non prevede adempimenti formali per avviare un'attività economica in un determinato mercato, né rimette tale scelta agli Stati Membri.

In tal caso, la direttiva non prevede alcuna procedura amministrativa per l'avvio dell'attività, per cui l'assenza di qualunque adempimento costituisce il livello minimo di regolazione. Se l'amministrazione ritiene necessario introdurre, in sede di recepimento, un procedimento volto all'avvio dell'attività, dovrà giustificarne l'adozione.

Esempio n. 3

Una nuova direttiva europea individua i requisiti inderogabili per poter svolgere una determinata attività, lasciando agli Stati Membri il compito di definire la relativa procedura di avvio.

I requisiti specificamente previsti dalla direttiva costituiscono un livello minimo: se la norma di recepimento nazionale individua requisiti ulteriori, questi costituiscono un superamento di tale livello. Al contrario, l'amministrazione nazionale può definire autonomamente le procedure e gli adempimenti relativi all'avvio dell'attività e nel farlo confronterà le diverse opzioni tenendo conto anche dei costi per i destinatari.

2. Giustificazione del superamento del "livello minimo di regolazione europea" nell'Air

Qualora si renda necessario superare il livello minimo di regolazione definito da una direttiva europea, ovvero mantenere un livello di regolazione superiore a quello previsto da una sopravvenuta direttiva in via di recepimento, l'amministrazione deve giustificare tale scelta, dando conto della sussistenza di circostanze eccezionali che giustificano tale superamento.

Nell'ambito dell'Air la valutazione delle opzioni che prevedono un superamento del livello minimo di regolazione europeo è integrata con le seguenti indicazioni:

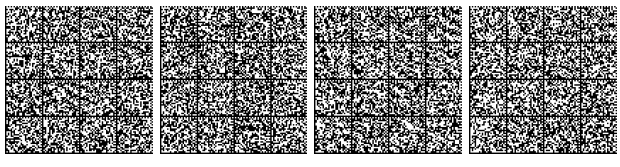

1) valutazione dei maggiori oneri derivanti da requisiti, standard e obblighi da introdurre o mantenere in sede di recepimento e ulteriori rispetto al livello minimo di regolazione previsto dalla normativa europea. La valutazione è svolta attraverso le seguenti fasi:
   a. descrizione dei maggiori oneri, standard, requisiti e obblighi introdotti;
   b. individuazione delle categorie di destinatari su cui essi ricadono;
   c. stima (di regola, riferita ad un anno solare) dei costi associati agli standard, requisiti e obblighi ulteriori rispetto a quelli che costituiscono il livello minimo di regolazione, tenendo anche conto di sanzioni, procedure o meccanismi operativi previsti;
2) valutazione dell'eventuale estensione dell'ambito soggettivo, stimando il numero e la tipologia dei soggetti ai quali sono estesi oneri, standard, requisiti e obblighi, rispetto a quanto stabilito dalla direttiva in via di recepimento.
3) descrizione e valutazione (di regola, riferita ad un anno solare) dei benefici che derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e ne giustificano la necessità. La valutazione, preferibilmente quantitativa, tiene conto del numero e della tipologia di soggetti coinvolti; essa evidenzia i motivi per cui la soluzione proposta consente di raggiungere gli obiettivi perseguiti imponendo i minori costi di adeguamento possibili.

Anche nei casi in cui non è previsto lo svolgimento dell'Air, l'amministrazione segue le indicazioni contenute in questo paragrafo: gli esiti del processo valutativo sono riportati nella relazione illustrativa, in modo da descrivere le circostanze eccezionali che giustificano il superamento del livello minimo di regolazione.

3. Valutazione del superamento del "livello minimo di regolazione europea" nella Vir

La scelta relativa all'eventuale mantenimento di un livello di regolazione superiore a quello definito dalla normativa europea si presenta non solo durante l'introduzione di una nuova norma (e, quindi, nell'Air), ma anche durante la Vir. Quest'ultima costituisce, a ben vedere, una opportunità ancora più significativa per individuare in modo sistematico i casi in cui la normativa nazionale impone oneri, standard, requisiti e obblighi inutilmente più gravosi rispetto a quanto previsto dalla corrispondente disciplina europea e, dunque, rappresenta un'occasione per verificare la loro perdurante utilità, anche alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute sia nella normativa europea che in quella nazionale.

A tal fine, fermi restando i criteri di valutazione previsti nella Vir (cfr. par. 9.5), l'amministrazione valuta, con il supporto della consultazione degli *stakeholders*, gli effetti specificamente prodotti dal *gold-plating*, in termini di benefici ottenuti a fronte dei maggiori costi imposti ai destinatari. In particolare, la valutazione deve dimostrare il valore aggiunto, anche in chiave comparata, delle disposizioni non strettamente necessarie per il recepimento della legislazione dell'UE. All'esito di tale valutazione, l'amministrazione considera, per ogni disposizione che costituisce un superamento del livello minimo di regolazione europea, l'opportunità di mantenere o meno il *gold-plating*.

Ai risultati di tale valutazione è data evidenza specifica nella Relazione Vir, la quale contiene anche la giustificazione del mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli definiti dalla normativa europea.

Appendice 2 – Checklist per lo svolgimento dell'Air

La checklist Air illustra le domande più significative da porsi nello svolgimento dell'Air, in modo da garantirne completezza ed efficacia nel supportare il processo decisionale. La sua funzione è, quindi, quella di offrire uno strumento operativo alle amministrazioni statali per la realizzazione dell'analisi.

La checklist è organizzata sulla base delle fasi di cui si compone logicamente il processo di Air. Nello svolgimento dell'analisi va tenuto presente che, sebbene tali fasi siano in qualche modo sequenziali, il percorso di Air è per sua natura iterativo: ciascuna fase può far emergere considerazioni ed evidenze che possono suggerire un ripensamento dei risultati di una fase precedente[9].

La checklist si compone di brevi domande e di box di approfondimento, in cui si chiariscono i punti che in genere risultano particolarmente critici per le amministrazioni. Essa è in primo luogo uno strumento di supporto per l'amministrazione che svolge l'Air: non è quindi solo volta ad assicurare il rispetto formale delle fasi dell'analisi, ma anche a porsi le "domande giuste" nel corso dell'istruttoria normativa, in modo da favorire l'acquisizione di informazioni sui principali impatti attesi dell'intervento, prima che sia definito lo schema di provvedimento.

In tal senso, le risposte alle domande poste possono essere fornite solo grazie ad un lavoro che accompagna l'iter normativo e che, dunque, precede l'elaborazione delle relazioni di accompagnamento allo schema di provvedimento. La checklist va intesa, quindi, come un ordinario strumento di lavoro a disposizione dell'amministrazione nel suo complesso, poiché un'analisi preventiva degli impatti normativi richiede una pluralità di conoscenze e un lavoro congiunto, che non può prescindere dalla collaborazione delle direzioni e degli uffici con competenze specifiche nelle materie oggetto di intervento.

[9] Ad esempio, la verifica di un impatto eccessivo, in termini di costo, delle opzioni considerate sulle PMI potrebbe comportare la formulazione di ipotesi di mitigazione o esenzione in favore delle imprese di minori dimensioni, suggerendo di rivalutare la definizione delle opzioni di intervento. Allo stesso modo, l'eventuale scelta di un target riferito agli indicatori di efficacia potrebbe dipendere dal contenuto delle opzioni.

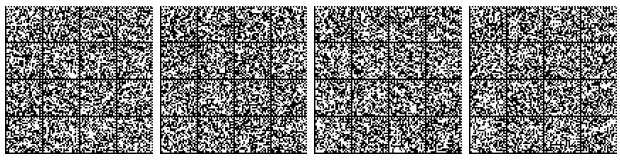

1. Organizzazione della valutazione

- ✓ Quali sono le professionalità necessarie allo svolgimento della valutazione e, quindi, da coinvolgere nel del gruppo di lavoro ?
- ✓ E' opportuno il coinvogimento di enti e istutizioni esterne all'amministrazione?
- ✓ Può essere utile richiedere un supporto metodologico al DAGL?

2. Consultazioni

Le consultazioni sono un'attività indispensabile e trasversale all'interno processo di analisi di impatto, che non è, quindi, possibile collocare in una specifica fase. Definita una strategia di consultazione, l'amministrazione decide, alla luce delle caratteristiche dell'intervento, quali e quante consultazioni svolgere. Le principali domande da porsi sono le seguenti:

- ✓ Quali sono i principali soggetti pubblici e privati coinvolti direttamente o indirettamente dall'intervento normativo?
- ✓ Quali sono le principali informazioni, osservazioni, opinioni che è necessario acquisire ai fini dell'analisi di impatto?
- ✓ Quali sono le modalità più adeguate di consultazione, tenuto conto delle caratteristiche dei destinatari, delle informazioni da acquisire e dei tempi a disposizione?
- ✓ Quali sono le capacità cognitive e le risorse informative dei soggetti da consultare? Quali tecniche di consultazione sono più adeguate alla luce di tali caratteristiche?

> ! Nelle consultazioni non rientrano i pareri di organi istituzionali, né l'attività di concertazione svolta tra le amministrazioni proponenti, né i pareri degli uffici interni alle stesse.

3. Contesto e problemi

- ✓ In quale contesto si colloca l'iniziativa di regolazione?
- ✓ Quali sono i problemi da risolvere? Quali sono le criticità che i destinatari della regolazione devono affrontare nella situazione attuale?
- ✓ I provvedimenti già in vigore intervengono su tali problemi?
- ✓ Quali e quanti sono i destinatari, pubblici e privati, dell'intervento?
- ✓ Quali sono, in conclusione, le motivazioni di natura giuridica, amministrativa, economica e sociale per cui si ritiene necessario un intervento normativo?

> ! In questa fase, oltre a considerare le eventuali esigenze giuridiche alla base del provvedimento (ad esempio, la necessità di dare attuazione a una delega legislativa, di recepire una direttiva europea, ecc.), occorre concentrare l'analisi sulle motivazioni di

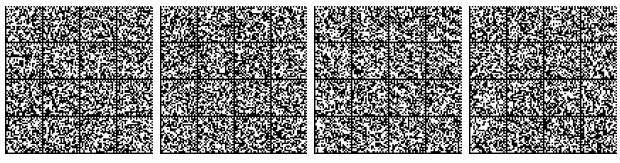

tipo economico e sociale dell'intervento, con particolare attenzione al punto di vista dei destinatari.

- ! In questa fase è fondamentale il ricorso a **evidenze di tipo quantitativo** che consentano di valutare la **dimensione dei problemi** che si intendono risolvere e che costituiscono la base empirica delle fasi successive dell'analisi. Particolarmente utile, in questo senso, risulta la quantificazione delle principali categorie di soggetti interessati.
- ! Nel riportare dati quantitativi, è sempre necessario indicare le **fonti informative** utilizzate.
- ! La descrizione delle motivazioni dell'intervento è necessaria anche in caso di recepimento di direttive europee o di attuazione di deleghe legislative.

4. Obiettivi e indicatori

Obiettivi

- ✓ Quali sono gli obiettivi generali che l'intervento intende contribuire a raggiungere?
- ✓ Quali sono gli obiettivi specifici che si vogliono realizzare?

- ! In questa fase devono essere definiti gli **scopi dell'intervento**, non le azioni che l'amministrazione ha ipotizzato di intraprendere (ossia le opzioni di intervento). Inoltre, gli obiettivi non devono essere confusi con i problemi da risolvere, anche se è fondamentale che siano ad essi logicamente collegati.
- ! Gli **obiettivi generali** riguardano finalità strategiche e comuni a più interventi normativi (ad esempio, riduzione dell'inquinamento; aumento dell'occupazione; ecc.); gli **obiettivi specifici** sono strumentali rispetto al raggiungimento di quelli generali e si riferiscono in maniera diretta all'intervento che si sta elaborando (ad esempio: "aumento dimensionale delle imprese del settore X"; "semplificazione delle procedure Y"; "riduzione del fenomeno Z").

Indicatori

- ✓ Quali grandezze consentiranno di verificare, una volta attuato l'intervento, il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici?

- ! Gli indicatori sono le variabili sulla base delle quali sarà possibile valutare l'efficacia dell'intervento. Essi non vanno confusi con i fenomeni da verificare (ad esempio, non è un indicatore la "verifica dell'intervento"), né con gli strumenti di verifica delle azioni previste (ad esempio, non è un indicatore il "monitoraggio delle azioni XY"). Laddove possibile, è opportuno utilizzare variabili di tipo quantitativo; è tuttavia possibile ricorrere anche a variabili qualitative (ossia del tipo "alto/medio/basso"; ad esempio: "grado di soddisfazione prevalente presso gli utenti del servizio X").
- ! Gli indicatori devono essere **riferiti agli obiettivi specifici** dell'intervento (riprendendo gli esempi illustrati nel box precendente: "numero di addetti assunti in un dato lasso di tempo da parte delle imprese del settore X"; "tempi/costi associati alle procedure Y"; "percentuale di individui che si trovano nella situazione Z").
- ! Laddove possibile, va evidenziato il valore assunto allo stato attuale e fissato il valore che

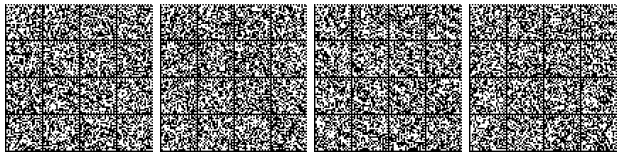

si intende realizzare entro un **lasso di tempo predeterminato** (valore di riferimento).

5. Opzioni

Opzione zero

- ✓ L'opzione zero, che consiste nel lasciare inalterato l'assetto normativo vigente, consente di raggiungere gli obiettivi perseguiti?

> ! Anche se dal punto di vista normativo l'opzione zero non può essere praticata, è fondamentale illustrare le conseguenze che deriverebbero qualora non vi fosse alcuna variazione rispetto alla situazione preesistente, in quanto la valutazione delle opzioni alternative si fonda esclusivamente sugli impatti (positivi o negativi) aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento).

Opzioni alternative

- ✓ Quali tipologie di intervento, diverse dall'opzione zero, potrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi perseguiti?
- ✓ Quali sono i principali contenuti delle opzioni di intervento individuate?

> ! Le opzioni non attengono alla tipologia di provvedimento utilizzata (DPR, DDL, ecc.), ma si riferiscono ai possibili **contenuti dell'intervento**, ossia alle alternative tecniche ipotizzate dall'amministrazione per la risoluzione delle criticità rilevate.
> ! Nella elaborazione delle opzioni è sempre opportuno tenere conto di eventuali **distorsioni cognitive** dei destinatari della regolazione, ad esempio: gli individui possono essere influenzati dal modo in cui un determinato problema viene loro esposto o sono loro presentate una serie di alternative; tendono a sottovalutare le conseguenze negative di azioni che producono un effetto positivo nell'immediato, ecc.
> ! Nel caso di interventi di trasposizione di normative sovranazionali, tra le opzioni va sempre considerata quella che permette di rispettare il **livello minimo di regolazione europea**.
> ! In caso di interventi complessi che disciplinano più temi, materie o settori, è necessario considerare separatamente **alternative d'intervento per ciascun aspetto che si intende regolare**.

Valutazione preliminare

- ✓ Alla luce delle condizioni necessarie alla loro realizzazione (quali, ad esempio, le risorse umane, finanziarie, organizzative a disposizione delle amministrazioni, oppure le caratteristiche e le risorse dei destinatari), quali opzioni, tra quelle considerate, sono concretamente attuabili?
- ✓ Qual è l'efficacia attesa delle opzioni considerate rispetto agli obiettivi perseguiti?

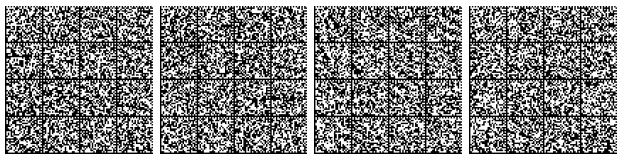

6. Comparazione delle opzioni

- ✓ In caso di mantenimento dello *status quo*, cosa si prevede che potrebbe accadere? In particolare, quali effetti produrrebbe l'attuale regolazione (o l'attuale assenza di regolazione) sui destinatari?
- ✓ Quali sono i principali impatti di natura economica, sociale, ambientale e territoriale di ogni opzione attuabile distinti per categorie di destinatari (pubblici e privati)?
- ✓ In particolare: quali costi diretti (fiscali, di adeguamento o amministrativi) e indiretti (quali, ad esempio, quelli legati alla disponibilità dei fattori produttivi, ai tempi di attesa, ecc.) sono introdotti a carico di ciascuna categoria di destinatari privati? Di quali benefici tangibili e intangibili potranno invece giovarsi?
- ✓ Le opzioni incidono sulla capacità di innovare nel settore pubblico e in quello privato? In particolare, facilitano o ostacolano l'introduzione e la diffusione di nuove tecnologie, prodotti e servizi?
- ✓ Qual è l'impatto organizzativo e di risorse previsto sulla pubblica amministrazione?
- ✓ In che modo tali effetti si distribuiranno nel corso del tempo?

- ! L'analisi dell'impatto è di tipo **differenziale**: vanno considerati gli effetti che non si verificherebbero se la regolazione rimanesse immutata (ossia nell'opzione zero, che costituisce la baseline dell'analisi).
- ! Qualora l'intervento comporti costi o benefici non riferibili a specifiche categorie di soggetti (come, ad esempio, quelli di natura ambientale), tra i destinatari dell'intervento va considerata anche la **collettività** nel suo complesso.
- ! Al fine di valutare la sostenibilità delle opzioni, è importante considerare attentamente se l'opzione produrrà costi (di tipo finanziario, organizzativo, amministrativo) per la pubblica amministrazione, considerati i diversi livelli di governo.
- ! Per valutare l'impatto delle opzioni è necessario chiedersi quali sono gli effetti previsti per ciascuna categoria di destinatari. A questa valutazione di tipo qualitativo deve aggiungersi una **stima quantitativa** dei costi e benefici attesi, ogni volta che ciò sia possibile e rilevante (e quindi soprattutto in riferimento agli effetti particolarmente significativi e da cui dipende in misura maggiore l'impatto complessivo dell'intervento). Se non si dispone di stime puntuali, per i principali effetti attesi è opportuno fare ricorso almeno dei range di valori. Inoltre, se non si dispone di dati sul numero di destinatari (per cui non è possibile fornire stime relative agli effetti complessivi), è comunque importante utilizzare stime relative ai costi e ai benefici unitari, ovvero ai costi e ai benefici per un "destinatario tipo" (ad esempio, "un'impresa di una determinata dimensione e operante in uno specifico settore, in ragione dell'ottemperanza alla regola, sostiene x costi all'anno").
- ! In ogni caso, il grado di approfondimento dell'analisi delle opzioni e dei relativi effetti deve essere **proporzionato** rispetto alla portata dell'intervento, all'importanza dei problemi affrontati e alla dimensione degli impatti attesi.

Impatti specifici

La valutazione degli impatti specifici va svolta ***separatamente per ciascuna opzione attuabile soltanto nel caso in cui queste differiscano*** *in relazione allo specifico profilo considerato (ossia l'impatto sulle PMI, gli oneri amministrativi introdotti o eliminati, ecc.).*

In ogni caso, gli ***impatti specifici vanno valutati soltanto se rilevanti*** *per l'intervento di regolazione oggetto di analisi. La rilevanza degli impatti specifici può essere verificata mediante il ricorso alle domande-filtro illustrate di seguito.*

A. Effetti sulle PMI

Domanda filtro
▪ *Le opzioni considerate impongono costi alle imprese?*

Se sì:

- ✓ Quali sono i principali effetti (positivi e negativi) delle opzioni considerate sulle PMI? Quali, in particolare, quelli sulle microimprese? Gli effetti negativi sono giustificati alla luce di quelli positivi?
- ✓ Quali costi diretti (fiscali, di adeguamento o amministrativi) e indiretti (quali, ad esempio, quelli legati alla disponibilità dei fattori produttivi) sono introdotti a carico delle PMI? Tali costi sono proporzionati a quelli imposti alle grandi imprese (in relazione al numero di addetti, al fatturato, ecc.)?

- ! L'esigenza di valutazioni specifiche per le PMI (e in modo particolare per le microimprese) deriva dal fatto che queste possono risentire dei costi regolatori in misura più rilevante rispetto alle imprese di maggiori dimensioni, in quanto non godono di altrettante economie di scala e - soprattutto nel caso di imprese di minori dimensioni - non dispongono di personale specializzato da dedicare a tali attività, né di paragonabile capacità finanziaria.
- ! Questa analisi costituisce il "Test PMI" previsto dallo *Small Business Act*[10].

B. Oneri informativi

Domande filtro
▪ *Le opzioni considerate introducono obblighi informativi in capo a cittadini e/o imprese?*
▪ *Le opzioni considerate eliminano o modificano obblighi informativi pre-esistenti, aumentando/riducendo la platea di soggetti obbligati, la quantità di informazioni da produrre o la loro frequenza?*

[10] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 giugno 2008 "Think Small First - A "Small Business Act" for Europe", COM(2008) 394 def. Lo EU SBA è stato recepito con lo Statuto delle Imprese (Legge 11 novembre 2011, n. 180 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265)

Se sì ad almeno una domanda:

✓ Quali sono gli oneri introdotti o eliminati a carico dei cittadini e/o delle imprese?

- Sono **obblighi informativi** quelli che impongono ai cittadini o alle imprese di produrre e trasmettere alla pubblica amministrazione (o conservare per eventuali controlli) informazioni su di sé o sulla propria attività (istanze, comunicazioni, notifiche, registri, ecc.), anche nel caso di provvedimenti che generino benefici per i destinatari (come, ad esempio, nel caso di domande di sussidio).
- Gli oneri informativi introdotti ed eliminati devono essere **sempre identificati e quantificati**. I criteri per effettuare le stime sono illustrati nel DPCM 25 gennaio 2013 . Tali stime sono utilizzate per la redazione del bilancio annuale degli oneri introdotti ed eliminati (art. 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180).

C. Effetti sulla concorrenza

Domande filtro

- *Si introducono limiti al numero e alla varietà delle imprese che offrono un determinato bene o servizio?*
- *Si riducono gli incentivi delle imprese a competere?*
- *Si limitano le possibilità di scelta dei consumatori?*

Se sì ad almeno una domanda:

Le opzioni considerate:

✓ Introducono, direttamente o indirettamente, limiti al numero o alle tipologie dei fornitori?

✓ Riducono la capacità concorrenziale dei fornitori, limitando la loro capacità di fissare i prezzi, di pubblicizzare o commercializzare i propri beni o servizi?

✓ Avvantaggiano determinati operatori mediante la fissazione di criteri di qualità del prodotto o la modifica dei costi di produzione?

✓ Riducono gli incentivi a competere in maniera vigorosa, richiedendo o incoraggiando la diffusione di informazioni sulla produzione, sui prezzi, sulle vendite o sui costi di produzione?

✓ Determinano una restrizione delle scelte del consumatore, aumentando i costi espliciti o impliciti del trasferimento da un fornitore a un altro o modificando le informazioni utili a effettuare scelte di acquisto?

- Ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche è previsto il parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Domande filtro

- *L'intervento di regolazione discende da una norma europea?*

Se sì:

- ✓ Le opzioni considerate introducono o mantengono oneri o obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea?
- ✓ Le opzioni considerate estendono l'ambito soggettivo di applicazione rispetto a quello previsto dalle norme europee?
- ✓ Le opzioni considerate introducono o mantengono sanzioni o procedure ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme europee?

In caso di risposta affermativa ad almeno uno dei quesiti precedenti:

- ✓ Quali benefici derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e lo giustificano?

! In base all'art. 14, comma 24-ter, Legge 28 novembre 2005, n. 246, costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

7. Opzione preferita e relativa attuazione

Opzione preferita

- ✓ Tenuto conto delle evidenze raccolte nel corso dell'analisi di impatto, inclusa la fase di consultazione, quale tra le opzioni considerate si ritiene preferibile? Per quali motivazioni?

Modalità di l'attuazione

- ✓ Quali sono le attività necessarie a garantire la concreta attuazione dell'opzione preferita?
- ✓ Quali soggetti (e con quali modalità) dovranno svolgerle?
- ✓ Quali sono i tempi previsti per svolgere tali attività?

Monitoraggio e valutazione

- ✓ Come sarà effettuato e da chi sarà realizzato il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento?
- ✓ Quali indicatori saranno utilizzati per verificare il grado di attuazione dell'intervento (c.d. "indicatori procedurali")?

- ✓ Sulla base di quali aspetti sarà possibile una valutazione complessiva dell'intervento una volta attuato? In particolare: su quali impatti c'è maggiore incertezza? quali sono i rischi da tenere sotto controllo?

Appendice 3 – Checklist per lo svolgimento della Vir

La checklist Vir illustra, per ognuna delle fasi di cui si compone il percorso di verifica d'impatto della regolazione (Vir), le domande più significative da porsi, in modo da garantire completezza e qualità dell'analisi.

La sua funzione è, quindi, quella di offrire uno strumento operativo che accompagni la realizzazione della verifica. Essa segue il percorso disegnato nelle Linee guida e si compone di brevi domande e di box di approfondimento, in cui si chiariscono i punti che in genere risultano particolarmente critici per le amministrazioni.

La checklist è organizzata sulla base delle fasi di cui si compone logicamente il processo di Vir. Nello svolgimento della verifica va tenuto presente che, sebbene tali fasi siano in qualche modo sequenziali, il percorso di Vir è per sua natura iterativo: ciascuna fase può far emergere considerazioni ed evidenze che possono suggerire un ripensamento dei risultati di una fase precedente.

La checklist è quindi soprattutto uno strumento di supporto per l'amministrazione che svolge la Vir: essa non è solo volta a garantire il rispetto formale delle fasi della verifica, ma anche a porsi le "domande giuste" nel corso della valutazione, in modo da trarre utili elementi e lezioni per migliorare il disegno, l'organizzazione e la realizzazione delle Vir.

In tal senso, la checklist va intesa come un ordinario strumento di lavoro a disposizione dell'amministrazione nel suo complesso, poiché la verifica degli impatti normativi richiede una pluralità di conoscenze e un lavoro congiunto, che non può prescindere dalla collaborazione degli uffici con competenze specifiche nelle materie oggetto di intervento.

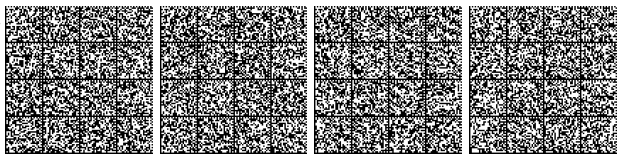

1. Organizzazione della valutazione

- ✓ Quali sono le professionalità necessarie allo svolgimento della valutazione e, quindi, da coinvolgere nel del gruppo di lavoro ?
- ✓ E' opportuno il coinvogimento di enti e istutizioni esterne all'amministrazione?
- ✓ L'intervento o gli interventi analizzati sono stati sottoposti ad Air? Sono disponibili informazioni derivanti da sistemi di monitoraggio?
- ✓ Può essere utile richiedere un supporto metodologico al DAGL?

2. Consultazioni

Come per l'Air, le consultazioni sono uno strumento indispensabile e trasversale all'intero processo di valutazione, che non è, quindi, possibile collocare in una specifica fase. E' opportuno, pertanto, alla luce delle caratteristiche dell'intervento e della valutazione da effettuare, definire una strategia di consultazione relativamente a quali e quante consultazioni svolgere e con quali modalità. Le principali domande da porsi per definire la strategia di consultazione sono le seguenti:

- ✓ Quali sono i principali soggetti pubblici e privati coinvolti direttamente o indirettamente dalle norme oggetto di valutazione?
- ✓ Quali sono le principali informazioni, osservazioni, opinioni che è necessario/opportuno acquisire ai fini della valutazione?
- ✓ Quali sono le modalità più adeguate di consultazione, tenuto conto delle caratteristiche dei destinatari, delle informazioni da acquisire, del percorso di valutazione ipotizzato e dei tempi a disposizione?
- ✓ Quali sono le capacità cognitive e le risorse informative dei soggetti da consultare? Quali tecniche di consultazione sono più adeguate alla luce di tali caratteristiche?

3. Oggetto della valutazione

- ✓ Quali sono gli atti normativi e, nell'ambito di questi, gli specifici aspetti sottoposti a valutazione?
- ✓ Quali sono gli atti normativi collegati da considerare nella valutazione? In particolare:
  - a quali atti normativi quelli analizzati danno, eventualmente, attuazione?
  - quali provvedimenti attuano, eventualmente, quelli analizzati?
  - ci sono altri provvedimenti, inclusi quelli di ulteriori livelli istituzionali, che hanno inciso sul contesto di riferimento degli atti analizzati?

! Risulta in genere difficoltoso isolare e valutare in modo separato gli effetti determinati da interventi omogenei sotto il profilo delle finalità. Nella Vir, l'oggetto della valutazione dovrebbe essere quindi preferibilmente costituito da:

- un provvedimento di ampia portata (il quale provveda, cioè, a disciplinare un'intera materia o settore);

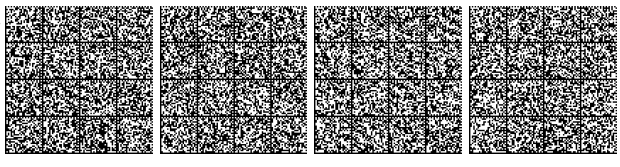

- un insieme di provvedimenti tra loro connessi per obiettivi e/o destinatari.

4. Situazione attuale

- ✓ In quale contesto (giuridico, economico, sociale e ambientale) si inseriscono gli interventi analizzati?
- ✓ Quali problemi caratterizzano la situazione attuale?
- ✓ Qual è il grado di attuazione della normativa in esame? Si sono verificati ostacoli, mancanze, incoerenze nella sua attuazione? Quale è stato il grado di conformità (*compliance*) alla normativa?
- ✓ Nel corso dell'attuazione, sono emerse distorsioni cognitive dei destinatari che hanno inciso sull'efficacia dell'intervento?

- ! L'analisi dei problemi va supportata con **evidenze di tipo quantitativo** che consentano di valutarne la dimensione.
- ! Nell'analisi del contesto, vanno evidenziati i fattori che possono aver influito sulle motivazioni originarie degli interventi oggetto di analisi e sui relativi effetti, favorendone o, viceversa, ostacolandone, il dispiegamento.
- ! Le dimensioni e i fenomeni da esaminare, così come il grado di approfondimento dell'analisi, dipenderanno, caso per caso, dalla natura e, nel rispetto del principio di **proporzionalità**, dalla portata degli interventi oggetto di valutazione.
- ! Nel verificare il grado di attuazione degli interventi, vanno considerate due dimensioni: 1) l'adozione degli interventi previsti per l'attuazione dell'intervento (ad esempio, adozione di provevdimenti attuativi, attivazione di sistemi di controllo, informatizzazione delle procedure, ecc.) da parte delle amministrazioni preposte; 2) il grado di ottemperanza e le modalità di adeguamento seguite da parte dei destinatari della regolazione.

5. Ricostruzione della logica dell'intervento

- ✓ Quali problemi si intendevano affrontare con gli atti normativi oggetto di verifica?
- ✓ Quali erano gli obiettivi degli atti normativi?
- ✓ Quali erano e come sono evoluti il contesto di riferimento e i relativi problemi dal momento della formulazione delle norme?
- ✓ Chi erano i destinatari delle norme? Quanti erano e come erano articolati (pubblici, privati, cittadini, imprese, ecc.)?
- ✓ Quali azioni erano previste per perseguire gli obiettivi? Quali erano i risultati attesi?

- ! La ricostruzione della logica dell'intervento (sequenza obiettivi-strumenti-risultati attesi) deve partire dalle Air svolte a suo tempo sugli atti oggetto di valutazione. Nel caso in cui su uno o più degli atti analizzati non sia stata svolta l'Air, tali elementi andranno

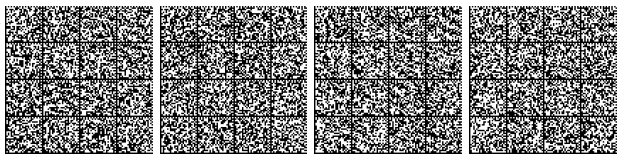

ricostruiti a posteriori, sulla base dei contenuti dei provvedimenti e delle altre relazioni di accompagnamento.

6. Domande e criteri di valutazione

! Nella Vir, la valutazione degli interventi è basata sul ricorso a **quattro criteri fondamentali**: efficacia, efficienza, rilevanza e coerenza. Analogamente a quanto previsto per l'Air, può essere inoltre necessario - a seconda della natura degli interventi - approfondire la valutazione di **aspetti specifici** riferiti agli effetti sulle PMI, agli oneri amministrativi, agli effetti sulla concorrenza e al gold-plating, nonché ad ulteriori criteri di valutazione rilevanti nel caso in esame (ad esempio: equità - tra generi, generazioni, territori, specifici gruppi sociali -; complementarietà e coordinamento con altre politiche; ricerca e innovazione; ecc).

Efficacia

- ✓ In che misura gli obiettivi degli interventi analizzati sono stati raggiunti?
- ✓ In che misura i risultati osservati possono essere attribuiti alla regolazione in esame e in quale invece essi derivano da altri fattori che sono intervenuti nel tempo?
- ✓ Quali sono state le cause degli eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati?

! Per quanto possibile, la valutazione di efficacia deve essere realizzata sulla base di **indicatori** di risultato (ossia variabili in grado di esprimere il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici dell'intervento) e target (ossia il relativo valore atteso). Una volta definiti gli indicatori di risultato, occorre rilevare, per ciascuno, il valore assunto allo stato attuale e confrontarlo con quello atteso.

Efficienza

- ✓ Quali costi e benefici ha prodotto la regolazione in esame sulle diverse tipologie di destinatari?
- ✓ Si sono verificati significativi effetti imprevisti (positivi o negativi)? Da cosa sono stati determinati?
- ✓ Le risorse impegnate da parte delle amministrazioni responsabili dell'attuazione della regolazione in esame sono giustificate alla luce degli effetti prodotti?
- ✓ I costi (di adeguamento, amministrativi, ecc.) generati sui destinatari della regolazione sono proporzionati alla luce dei benefici prodotti?
- ✓ La regolazione in esame ha inciso sulla capacità di innovare nel settore pubblico e in quello privato? In particolare, ha facilitato o ostacolato l'introduzione e la diffusione di nuove tecnologie, prodotti e servizi?
- ✓ La distribuzione degli effetti è stata coerente con le attese? In particolare, la distribuzione dei costi ha provocato problemi di sostenibilità per specifiche categorie di destinatari?
- ✓ Vi sono costi che possono essere ridotti senza compromettere l'efficacia?

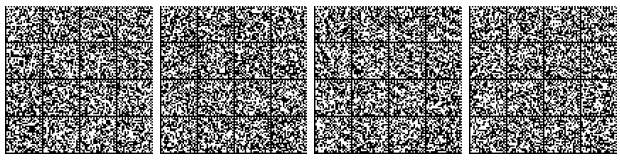

- ! Il maggiore o minore grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati non esaurisce le conseguenze rilevanti di un atto o di un insieme di atti. Una loro valutazione complessiva richiede quindi di prendere in considerazione tutti i principali effetti (positivi e negativi) prodotti dalla regolazione, anche ulteriori rispetto a quelli espressi dal raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.
- ! Oltre a una descrizione di tipo qualitativo, l'analisi degli effetti dovrebbe ricomprendere anche una **quantificazione** almeno degli effetti principali, riservando, in aderenza al principio di proporzionalità, maggiore attenzione e risorse a quelli più rilevanti.

Rilevanza

✓ L'intervento è ancora utile? In che misura gli obiettivi originari e gli effetti dell'intervento (o del gruppo di interventi) corrispondono alle esigenze attuali? Gli interventi sono ancora coerenti con le priorità del programma di governo?

- ! Nel corso della Vir è essenziale verificare se e quanto gli obiettivi originari degli interventi corrispondano ai bisogni attuali, essendo le esigenze (di carattere giuridico, economico, sociale e ambientale) alla base della regolazione fenomeni, per loro natura, in continua evoluzione.

Coerenza

✓ Gli atti normativi analizzati e la loro attuazione sono tra loro coerenti?
✓ In che misura essi risultano congruenti con il più ampio contesto regolatorio, anche internazionale?

Impatti specifici

*Gli **impatti specifici vanno valutati soltanto se rilevanti** nel caso della regolazione oggetto di analisi. La rilevanza degli impatti specifici può essere verificata mendiante il ricorso ad apposite domande-filtro, segnalate all'inizio di ciascuna sezione.*

A. Effetti sulle PMI

Domanda filtro

- *Gli atti normativi sottoposti a valutazione hanno imposto costi alle imprese?*

Se sì:

✓ Quali sono stati i principali effetti (positivi e negativi) della regolazione in esame sulle PMI? Quali, in particolare, quelli sulle microimprese? Gli effetti negativi sono giustificati alla luce di quelli positivi?
✓ Quali costi diretti (fiscali, di adeguamento o amministrativi) e indiretti (quali, ad esempio, quelli legati alla disponibilità dei fattori produttivi) sono stati introdotti a carico delle PMI? Tali costi

sono proporzionati a quelli imposti alle grandi imprese (in relazione al numero di addetti, al fatturato, ecc.)?

✓ Ci sono margini per interventi di mitigazione o esenzione in favore delle PMI?

> ! L'esigenza di valutazioni specifiche per le PMI (e in modo particolare per le microimprese) deriva dal fatto che queste possono risentire dei costi regolatori in misura più rilevante rispetto alle imprese di maggiori dimensioni, in quanto non godono di altrettante economie di scala e - soprattutto nel caso di imprese di minori dimensioni - non dispongono di personale specializzato da dedicare a tali attività.

B. Oneri informativi

Domande filtro

- *Gli atti normativi sottoposti a valutazione hanno imposto oneri informativi a carico di cittadini o imprese?*

Se sì:

✓ Tali oneri sono ridondanti, sproporzionati o eccessivamente costosi per i destinatari dell'intervento?

✓ Ci sono margini per semplificare e ridurre tali oneri?

> ! Sono **obblighi informativi** quelli che impongono ai cittadini o alle imprese di produrre e trasmettere alla pubblica amministrazione (o conservare per eventuali controlli) informazioni su di sé o sulla propria attività (istanze, comunicazioni, notifiche, registri, ecc.), anche nel caso di provvedimenti che generino benefici per i destinatari (come, ad esempio, nel caso di domande di sussidio).
>
> ! Una prima valutazione, di carattere qualitativo, circa la ridondanza, la mancanza di proporzionalità e la gravosità degli oneri può essere effettuata ricorrendo alla checklist proposta dal DPCM 25 gennaio 2013 per le analisi dei nuovi provvedimenti, opportunamente riadattata in funzione di un'analisi della disciplina vigente.
>
> ! Oltre a una valutazione di tipo qualitativo, l'analisi degli oneri dovrebbe ricomprendere anche una **quantificazione** almeno di quelli principali.

C. Effetti sulla concorrenza

Domande filtro

- *Gli atti normativi sottoposti a valutazione hanno introdotto limiti al numero e alla varietà delle imprese che offrono un determinato bene o servizio?*
- *Gli atti normativi sottoposti a valutazione hanno modificato gli incentivi delle imprese a competere?*
- *Hanno inciso sulle possibilità di scelta dei consumatori?*

Se sì ad almeno una domanda:

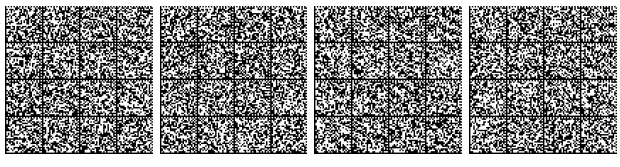

- ✓ La regolazione in esame ha introdotto, direttamente o indirettamente, limiti al numero o alle tipologie dei fornitori?
- ✓ Ha ridotto la capacità concorrenziale dei fornitori, limitando la loro capacità di fissare i prezzi, di pubblicizzare o commercializzare i propri beni o servizi?
- ✓ Ha avvantaggiato determinati operatori mediante la fissazione di criteri di qualità del prodotto o la modifica dei costi di produzione?
- ✓ Ha ridotto gli incentivi a competere in maniera vigorosa creando un regime di auto-regolazione, richiedendo o incoraggiando la diffusione di informazioni sulla produzione, sui prezzi, sulle vendite o sui costi di produzione?
- ✓ Ha determinato una restrizione delle scelte del consumatore, aumentando i costi espliciti o impliciti del trasferimento da un fornitore a un altro o modificando le informazioni utili a effettuare scelte di acquisto?

D. Analisi del *gold-plating*

- *L'intervento di regolazione discende da una norma europea?*

Se sì:

- ✓ Le norme in esame hanno introdotto o mantenuto oneri o obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea?
- ✓ Hanno esteso l'ambito soggettivo di applicazione rispetto a quello previsto dalle norme europee?
- ✓ Hanno introdotto o mantenuto sanzioni o procedure ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme europee?

In caso di risposta affermativa ad almeno uno dei quesiti precedenti:

- ✓ Il superamento del livello minimo di regolazione ha prodotto benefici che lo giustificano?

! In base all'art. 14, comma 24-ter, Legge 28 novembre 2005, n. 246, costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

7. Indicazioni per future revisioni

- ✓ Sono state riscontrate lacune, inefficienze, sovrapposizioni, incoerenze della disciplina in esame?

- ✓ Quali sono le principali criticità riscontrate? In che misura dipendono da fattori legati alla formulazione e attuazione della regolazione e quanto, invece, da fattori di carattere esogeno?
- ✓ Quali lezioni possono essere tratte per i futuri interventi di regolazione?
- ✓ E' possibile/opportuno individuare misure volte a migliorare l'attuazione della disciplina in vigore?
- ✓ E' possibile/opportuno individuare ipotesi di revisione o abrogazione della disciplina attuale?

Appendice 4 – Modello di Piano biennale Vir

PIANO BIENNALE VIR DEL MINISTERO […] - [ANNI]

N° e Anno	Atto normativo o insieme di atti	Motivazioni	Tipo atto	Amministrazioni coinvolte	Tempi avvio	Tempi conclusione	Consultazioni
	Atti oggetto di Vir	*Motivazione ai sensi dell'art. 12, comma 8 Dpcm 169/17*	*Tipologia di atto normativo*	*Altre amministrazioni coinvolte nella Vir*	*Tempi previsti di avvio della Vir*	*Tempi previsti di conclusione della Vir*	*Sintesi dei risultati della consultazione sul piano biennale*

- Data -

ALLEGATO *2*

Modello di Relazione Air

Provvedimento:

Amministrazione competente:

Referente dell'amministrazione competente:

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Fornire, al massimo in 2 pagine, una sintesi semplice e comprensibile della valutazione effettuata (le motivazioni dell'intervento; gli obiettivi perseguiti; le consultazioni effettuate; l'opzione scelta e i relativi impatti).

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

In questa sezione si descrive il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo. Si illustrano le esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale constatate nella situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti. Si riportano, inoltre, le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi, anche con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento, indicando le fonti informative utilizzate.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, gerarchicamente e temporalmente articolati e coerenti con i problemi di cui alla sezione 1.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Si riportano gli indicatori, preferibilmente quantitativi, associati agli obiettivi e i relativi valori di riferimento.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

In questa sezione si descrivono le opzioni di intervento, inclusa l'opzione zero, considerate nel corso dell'analisi di impatto. In caso di recepimento di norme europee e di attuazione di deleghe legislative, l'opzione zero è considerata solo ai fini della valutazione delle opzioni alternative (cfr. Sez. 4).

Si illustra inoltre la valutazione preliminare delle opzioni descritte, con riguardo a: vincoli normativi; efficacia; proporzionalità; fattibilità (anche riferita alla disponibilità di risorse e ai tempi di attuazione). Si indicano, quindi, le opzioni che sono state considerate attuabili.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si illustrano i risultati della comparazione delle opzioni attuabili:

- *principali impatti (benefici e costi attesi) per ciascuna categoria di destinatari di cui alla sezione 1;*
- *principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività;*
- *distribuzione temporale degli effetti considerati.*

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
B. Effetti sulla concorrenza
C. Oneri informativi
D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Si riporta la motivazione dell'opzione preferita alla luce della valutazione e comparazione svolta.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

In riferimento all'opzione preferita si illustra la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, specificandone le rispettive funzioni.

5.2 Monitoraggio

Si descrive il sistema di monitoraggio dell'intervento, specificando i soggetti responsabili, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1. Tali informazioni sono utilizzate anche ai fini della Vir.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

In questa sezione si dà conto delle consultazioni svolte nelle varie fasi dell'analisi, riportando in particolare:

1. *Una descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione;*
2. *L'elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle consultazioni;*
3. *I periodi in cui si sono svolte le consultazioni;*
4. *I principali risultati emersi dalle consultazioni.*

Nelle consultazioni non rientrano i pareri di organi istituzionali.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Si illustrano il gruppo di lavoro, indicando gli uffici e le professionalità coinvolte, anche di amministrazioni diverse da quella competente, nonché le eventuali consulenze esterne. Si descrivono le tappe del percorso di analisi, con indicazione delle eventuali difficoltà incontrate.

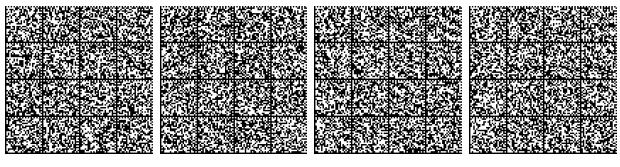

ALLEGATO *3*

Modello di Relazione Vir

Provvedimento/i oggetto di valutazione:

Amministrazione competente:

Referente dell'amministrazione competente:

SINTESI DELLA VIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Fornire, al massimo in 2 pagine, una sintesi semplice e comprensibile della valutazione effettuata (cosa e perché si è valutato, consultazioni effettuate, principali domande di valutazione e principali risultati, indicazioni conclusive).

1. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

In questa sezione si illustrano sinteticamente il provvedimento o i provvedimenti sottoposti a valutazione e il motivo per cui si è ritenuto di svolgere la Vir.

2. SITUAZIONE ATTUALE

Si riporta l'analisi del contesto di riferimento, in relazione agli aspetti di natura giuridica, economica, sociale, ambientale e territoriale, e dei principali problemi riscontrati. L'analisi è corredata da evidenze qualitative e quantitative, indicando le relative fonti informative. Si descrive, inoltre, il grado di attuazione della normativa in esame, con riferimento, se del caso, ai diversi livelli istituzionali coinvolti, illustrando le ragioni per le quali si sono riscontrate eventuali difficoltà attuative.

3. LOGICA INIZIALE DELL'INTERVENTO

In questa sezione è illustrata la ricostruzione della logica iniziale dell'intervento, indicando: i problemi che si intendevano affrontare, gli obiettivi che si intendevano conseguire, gli strumenti e le azioni previste per conseguire gli obiettivi, i destinatari direttamente e indirettamente coinvolti e i risultati attesi. Si descrive inoltre l'evoluzione del contesto rispetto alla situazione antecedente l'intervento.

4. CRITERI E DOMANDE DI VALUTAZIONE

In questa sezione sono riportate le domande di valutazione formulate, anche sulla base delle consultazioni effettuate, in relazione ai quattro criteri fondamentali (efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza), agli di impatti specifici ari (effetti sulle PMI, oneri amministrativi, effetti sulla concorrenza, gold-plating*), laddove applicabili, nonché a quelli ulteriori, eventualmente rilevanti (equità, supporto alla ricerca e innovazione, sostenibilità, pari opportunità, ecc.).*

5. VALUTAZIONE

In questa sezione sono illustrati modalità e risultati delle valutazioni effettuate sulla base dei criteri e delle domande adottati (cfr. sezione 4).

5.1 Valutazione dell'efficacia

5.2 Valutazione dell'efficienza

5.3 Valutazione della rilevanza

5.4 Valutazione della coerenza

5.5 Valutazioni d'impatti specifici (eventuale)

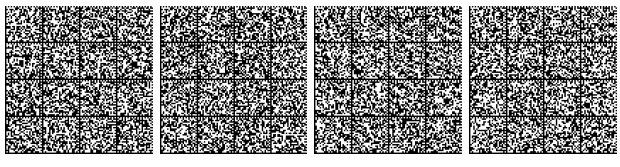

5.6 Altre valutazioni (eventuale)

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In questa sezione sono riportate e motivate le principali conclusioni delle valutazioni effettuate. Sono altresì riportate indicazioni e raccomandazioni, in termini di contributo al processo decisionale per futuri interventi (ad esempio: ipotesi di revisione/abrogazione; misure volte a migliorare l'attuazione, o a ridurre i costi; semplificazioni; eliminazione di incoerenze; ecc.).

CONSULTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA VIR

In questa sezione si dà conto delle consultazioni svolte nelle varie fasi della valutazione, riportando in particolare:

- *Una descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione;*
- *L'elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle consultazioni;*
- *I periodi in cui si sono svolte le consultazioni;*
- *I principali risultati emersi dalle consultazioni.*

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Si illustrano il gruppo di lavoro, indicando gli uffici e le professionalità coinvolte, anche di amministrazioni diverse da quella competente, nonché le eventuali consulenze esterne. Si descrivono il sistema di monitoraggio di cui l'amministrazione si è avvalsa e le tappe del percorso di valutazione, con indicazione delle eventuali difficoltà incontrate.

18A02428

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 marzo 2018.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 marzo 2018 e scadenza 30 marzo 2020, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 21 marzo 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 40.559 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima *tranche* di CTZ con godimento 28 marzo 2018 e scadenza 30 marzo 2020. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 marzo 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016; sono accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 marzo 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 marzo 2018, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 marzo 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2020, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole *tranche* o, nel caso di *tranche* con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale, nonché al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2020 per l'importo pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna *tranche*.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2018

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

18A02550

DECRETO 27 marzo 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025, undicesima e dodicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 39.559 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre, 27 novembre e 22 dicembre 2017, nonché 26 gennaio e 23 febbraio 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,95%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,342%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 marzo 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 marzo 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 aprile 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 170 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 aprile 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,676% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2018, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

p. Il direttore generale del Tesoro
IACOVONI

18A02549

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 marzo 2018.

Modifica al decreto 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante: «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente il «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 «Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998, supplemento ordinario n. 25, e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, supplemento ordinario n. 176;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 luglio 2006 di modificazione del decreto ministeriale 1° agosto 2005, recante: «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria», nella parte relativa alle scuole di specializzazione in «odontoiatria» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 19 ottobre 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 3 giugno 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 13 gennaio 2015, nell'esprimere il prescritto parere in ordine al citato decreto interministeriale del 4 febbraio 2015, ha sottolineato positivamente la «valorizzazione data alle attività professionalizzanti dello specializzando …» e «all'integrazione tra la rete formativa universitaria ed extrauniversitaria»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 16 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2017, recante «Riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici"»;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 14 settembre 2015, nell'esprimere il prescritto parere in ordine al citato decreto interministeriale 16 settembre 2016 ha evidenziato che «i titoli di studio conseguiti ai sensi del nuovo ordinamento, oggetto del presente parere, hanno il medesimo valore legale, ai fini concorsuali per l'accesso al Servizio sanitario nazionale, di quelli rilasciati nell'ambito dell'ordinamento precedente di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005»;

Considerata, pertanto, l'esigenza di integrare la tabella *B* allegata al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, con i nuovi titoli di specializzazione di cui ai citati decreti ministeriali 1° agosto 2005 e successive modificazioni, 4 febbraio 2015 e 16 settembre 2016, al fine di consentire ai nuovi specializzati l'accesso ai concorsi nel Servizio sanitario nazionale;

Acquisito, in merito, il parere del Consiglio superiore di sanità, reso nella seduta del 13 marzo 2018;

Vista la richiesta di integrazione della summenzionata tabella *B*, pervenuta dal Centro nazionale trapianti, concernente «l'inserimento della specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio ed equipollenti tra le specializzazioni/servizi equipollenti e specializzazioni affini previste per l'area di Sanità pubblica, disciplina direzione medica di presidio ospedaliero, valide per la valutazione dell'attività di coordinamento di prelievo di organi e di tessuti»;

Acquisito, in merito, il parere del Consiglio superiore di sanità, reso nella seduta del 20 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, la tabella *B* «Valevole per la verifica e la valutazione delle specializzazioni» di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998, supplemento ordinario n. 25 e successive modificazioni, è integrata come indicato nell'allegato *A*, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2018

Il Ministro: LORENZIN

ALLEGATO *A*

All'elenco delle specializzazioni equipollenti di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte, con riferimento alle discipline di seguito elencate, le seguenti specializzazioni:

Area Medica e delle specialità mediche:

Medicina fisica e riabilitazione - scuole equipollenti: Medicina fisica e riabilitativa;

Medicina dello sport - scuole equipollenti:
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico;
Medicina fisica e riabilitativa;
Oncologia - scuole equipollenti: Oncologia medica.
Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche:
Chirurgia plastica e ricostruttiva - scuole equipollenti: Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.
Area di odontoiatria:
Odontoiatria - scuole equipollenti:
Chirurgia orale;
Odontoiatria pediatrica.
Area della Medicina diagnostica e dei servizi:
Anestesia e rianimazione - scuole equipollenti:
Anestesia rianimazione e terapia intensiva;
Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore;
Biochimica clinica - scuole equipollenti:
Farmacologia medica;
Farmacologia e tossicologia clinica;
Patologia clinica e biochimica clinica;
Farmacologia e tossicologia clinica - scuole equipollenti:
Farmacologia medica;
Farmacologia e tossicologia clinica;
Cure palliative - scuole equipollenti:
Anestesia rianimazione e terapia intensiva;
Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore;
Malattie infettive e tropicali;
Oncologia medica;
Medicina trasfusionale - scuole equipollenti: Patologia clinica e biochimica clinica;
Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) - scuole equipollenti:
Farmacologia medica;
Farmacologia e tossicologia clinica;
Patologia clinica e biochimica clinica.
Area di Sanità pubblica:
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica - scuole equipollenti: Statistica sanitaria e biometria;
Organizzazione dei servizi sanitari di base - scuole equipollenti: Medicina di comunità e delle cure primarie;
Direzione medica di presidio ospedaliero - scuole equipollenti:
Patologia clinica e biochimica clinica (*);
Malattie dell'apparato respiratorio ed equipollenti (*);
(*) — Equipollenza valida solo per la valutazione dell'«Attività di coordinamento di prelievo di organi e di tessuti».
Epidemiologia - scuole equipollenti: Statistica sanitaria e biometria.
Area di Farmacia:
Farmacia ospedaliera - scuole equipollenti:
Farmacologia medica;
Farmacologia e tossicologia clinica;
Farmaceutica territoriale - scuole equipollenti:
Farmacologia medica;
Farmacologia e tossicologia clinica.
Area di Fisica sanitaria:
Fisica sanitaria - scuole equipollenti: Fisica medica.
Area di Chimica:
Chimica analitica - scuole equipollenti:
Farmacologia medica;
Farmacologia e tossicologia clinica;
Patologia clinica e biochimica clinica.

18A02418

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 marzo 2018.

Modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica «Rubicone».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto, in particolare, l'art. 72, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15, della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 118-*octodecies*, paragrafo 3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009;

Ritenuto che, nelle more dell'adozione dei predetti atti della Commissione U.E. e delle conseguenti norme applicative nazionali, continuano ad essere vigenti per la procedura preliminare nazionale di cui trattasi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, applicativo della citata preesistente normativa dell'Unione europea;

Ritenuto pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente dei predetti decreti ministeriali;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la IGT «Ravenna» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGT «Rubicone»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato aggiornato il disciplinare della predetta IGT;

Visto il decreto 28 luglio 2016 concernente l'autorizzazione al Consorzio Vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), per consentire l'etichettatura transitoria dei vini a IGT «Rubicone», ai sensi dell'art. 72 del regolamento CE n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alle modifiche inserite nella proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 28 luglio 2016;

Vista la nota della Regione Emilia Romagna n. 10661 - 14 febbraio 2018, con la quale è stata trasmessa la domanda del Consorzio Vini di Romagna, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio Vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 dell'art. 7 e 10 del disciplinare di produzione dei vini IGT «Rubicone», concernente una modifica minore, che non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle alla disciplina del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo definito al comma 1, dell'art. 10, legge n. 238/2016, alla proposta di far rientrare la pigiatura delle uve nella tipologia passito al di fuori della medesima Legge, alla tempestiva comunicazione all'ICQRF competente per territorio delle operazioni di fermentazione e rifermentazione dei mosti anche parzialmente fermentati con residuo zuccherino al di fuori del periodo definito e, da ultimo, all'aggiornamento della normativa di riferimento, legge 12 dicembre 2016, n. 238;

Considerato che per la citata modifica minore di cui agli articoli 5, 7 e 10 dello stesso disciplinare sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a supporto della citata modifica minore agli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare in questione e ritenuto che la stessa documentazione è risultata conforme alle disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, per la medesima richiesta:

in conformità all'art. 6 del predetto decreto, è stata esperita l'intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte della competente Regione Emilia Romagna;

ai sensi del comma 3, del citato art. 6, del citato decreto, è stato acquisito il parere favorevole della citata regione;

sono state ritenute valide le motivazioni tecnico-giuridiche relative alla modifica minore proposta di cui agli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione che risultano conformi alle rispettive vigenti norme nazionali e dell'Unione europea e, in particolare, non comportano misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione;

Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica degli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Rubicone», in particolare nel rispetto dell'art. 118-*octodecies*, paragrafo 3, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009;

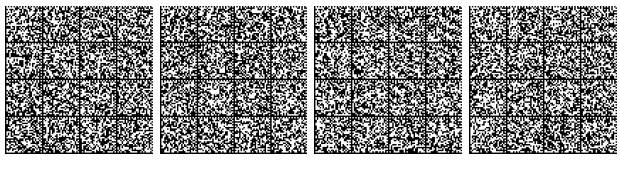

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Rubicone», così come approvato con provvedimento ministeriale 28 luglio 2016 concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione, resa applicabile dal decreto ministeriale 28 luglio 2016 concernente le disposizioni di etichettatura transitoria richiamata in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell'allegato al presente decreto.

2. La modifica al disciplinare della IGT «Rubicone» di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero - Sezione 1ualità - vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2018

Il dirigente: POLIZZI

———

ALLEGATO

MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «RUBICONE»

a) L'art. 5:

«5.6. È consentito a favore dei vini e mosti di uve parzialmente fermentati ad Indicazione geografica tipica "Rubicone" il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.», è integrato come ultimo comma con il seguente testo:

«In considerazione delle pratiche enologiche consentite ai sensi della normativa vigente, e ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino), è consentito anche effettuare la fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione, destinati alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Rubicone" in tutte le tipologie elencate all'art. 1 del presente disciplinare, anche al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10 della sopracitata legge. È altresì consentito effettuare la pigiatura delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Rubicone" nella tipologia Passito, nonché effettuare la fermentazione o la rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi in fermentazione destinati alla produzione di vino a indicazione geografica tipica "Rubicone" nella tipologie Passito, anche al di fuori del periodo definito al comma 1, dell'art. 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino). Le eventuali fermentazioni e rifermentazioni di mosti parzialmente fermentati o di vini a indicazione geografica tipica "Rubicone" nelle varie tipologie elencate all'art. 1 del presente disciplinare, con un residuo zuccherino, che avvengano al di fuori del periodo definito al comma 1, dell'art. 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino), devono essere immediatamente comunicate all'Ufficio territoriale competente.».

b) All'art. 7, comma 3.1, il riferimento normativo «art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010», è sostituito con il seguente riferimento: «art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016.».

c) All'art. 10, il riferimento normativo «art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010», è sostituito con il seguente riferimento: «art. 64 della legge n. 238/2016.».

18A02430

DECRETO 20 marzo 2018.

Modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica «Forlì».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto, in particolare, l'art. 72, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative del citato reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato reg. (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente reg. (CE) n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3, e del citato reg. (CE) n. 607/2009;

Ritenuto che, nelle more dell'adozione dei predetti atti della Commissione UE e delle conseguenti norme applicative nazionali, continuano ad essere vigenti per la procedura preliminare nazionale di cui trattasi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, applicativo della citata preesistente normativa dell'Unione europea;

Ritenuto pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente dei predetti decreti ministeriali;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la IGT «Forlì» e s.m.i.;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGT «Forlì»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato aggiornato il disciplinare della predetta IGT;

Visto il decreto 29 luglio 2016 concernente l'autorizzazione al «Consorzio Vini di Romagna», con sede in Faenza (RA), per consentire l'etichettatura transitoria dei vini a IGT «Forlì», ai sensi dell'art. 72 del reg. CE n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alle modifiche inserite nella proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 29 luglio 2016;

Vista la nota della Regione Emilia Romagna n. 10661 - 14 febbraio 2018, con la quale è stata trasmessa la domanda del Consorzio Vini di Romagna, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio Vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5, dell'art. 7 e 10 del disciplinare di produzione dei vini IGT «Forlì», concernente una modifica minore, che non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relative alla disciplina del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10, legge n. 238/2016, alla proposta di far rientrare la pigiatura delle uve nella tipologia passito al di fuori della medesima legge, alla tempestiva comunicazione all'ICQRF competente per territorio delle operazioni di fermentazione e rifermentazione dei mosti anche parzialmente fermentati con residuo zuccherino al di fuori del periodo definito e, da ultimo, all'aggiornamento della normativa di riferimento, legge 12 dicembre 2016, n. 238;

Considerato che per la citata modifica minore di cui agli articoli 5, 7 e 10 dello stesso disciplinare sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a supporto della citata modifica minore agli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare in questione e ritenuto che la stessa documentazione è risultata conforme alle disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, per la medesima richiesta:

in conformità all'art. 6 del predetto decreto, è stata esperita l'intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte della competente Regione Emilia Romagna;

ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, è stato acquisito il parere favorevole della citata Regione;

sono state ritenute valide le motivazioni tecnico-giuridiche relative alla modifica minore proposta di cui agli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione che risultano conformi alle rispettive vigenti norme nazionali e dell'Unione europea e, in particolare, non comportano misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione;

Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica degli articoli 7, 8 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Forlì», in particolare nel rispetto dell'art. 118-octodecies, par. 3, lettera *a)* del reg. (CE) n. 1234/2007;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Forlì», così come approvato con provvedimento ministeriale 29 luglio 2016 concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione, resa applicabile dal decreto ministeriale 29 luglio 2016 concernente le disposizioni di etichettatura transitoria richiamata in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell'allegato al presente decreto.

2. La modifica al disciplinare della IGT «Forlì» di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «FORLÌ».

a) L'art. 5:

«5.6. È consentito a favore dei vini e mosti di uve parzialmente fermentati ad Indicazione geografica tipica «Forlì» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3, nella misura non eccedente il 15%.», è integrato come ultimo comma con il seguente testo:

«In considerazione delle pratiche enologiche consentite ai sensi della normativa vigente, e ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino), è consentito anche effettuare la fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione, destinati alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Forlì» in tutte le tipologie elencate all'art. 1 del presente disciplinare, anche al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10 della sopracitata legge.

È altresì consentito effettuare la pigiatura delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Forlì» nella tipologia Passito, nonché effettuare la fermentazione o la rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi in fermentazione destinati alla produzione di vino a indicazione geografica tipica «Forlì» nella tipologie Passito, anche al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino). Le eventuali fermentazioni e rifermentazioni di mosti parzialmente fermentati o di vini a indicazione geografica tipica «Forlì» nelle varie tipologie elencate all'art. 1 del presente disciplinare, con un residuo zuccherino, che avvengano al di fuori del periodo definito al comma 1 dell'art. 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Testo unico della vite e del vino), devono essere immediatamente comunicate all'ufficio territoriale competente.».

b) All'art. 7, comma 3.1, il riferimento normativo «art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010», è sostituito con il seguente riferimento: «art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016.».

c) All'art. 10, il riferimento normativo «art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010», è sostituito con il seguente riferimento: «art. 64 della legge n. 238/2016.».

18A02432

DECRETO 22 marzo 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 898 della Commissione dell'8 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 266 del 9 ottobre 2010 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Patata della Sila»;

Visto il decreto del 16 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Patata della Sila IGP»;

Visto il decreto del 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 27 agosto 2015, con il quale è stato confermato al Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Patata della Sila IGP»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa mezzo pec in data 12 giugno 2017, prot. Mipaaf n. 46456, con la quale il Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile anche per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della 28 luglio 2016, n 154;

Vista la comunicazione Mipaaf prot. n. 47287 del 14 giugno 2017 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato le modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP relative all'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'Amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 18 gennaio 2018, prot. Mipaaf n. 3793;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP nella nuova versione registrata a Cosenza, in data 20 luglio 2017, al numero 7494 serie 1T, con atto a firma del Notaio Luigi De Santis;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela della Patata della Sila IGP registrato a Cosenza, in data 20 luglio 2017, al numero 7494 serie 1T, con atto a firma del Notaio Luigi De Santis.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A02543

DECRETO 22 marzo 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 982 della Commissione del 21 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. 217 del 22 agosto 2007 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2007, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Visto il decreto del 25 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2017, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Vista la comunicazione trasmessa mezzo pec in data 25 agosto 2017, prot. Mipaaf n. 61772, con la quale il Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese ha trasmesso proposta di modifica dello statuto consortile anche per adeguarlo alle previsioni di cui al citato art. 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

Vista la comunicazione Mipaaf trasmessa a mezzo pec in data 29 agosto 2017 con la quale l'Amministrazione ha preventivamente approvato le modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese relative all'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 154/2016;

Visto che il Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese ha adeguato il proprio statuto nella versione approvata dall'Amministrazione e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 16 gennaio 2018, prot. Mipaaf n. 3170;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese nella nuova versione registrata a Vercelli, in data 19 dicembre 2017, al numero di repertorio 42.644 e al numero di raccolta 14.381, con atto a firma del notaio Vincenzo Minieri;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese registrato a Vercelli, in data 19 dicembre 2017, al numero di repertorio 42.644 e al numero di raccolta 14.381, con atto a firma del notaio Vincenzo Minieri.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A02544

DECRETO 27 marzo 2018.

Modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica «Emilia» o «dell'Emilia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agrico-

li e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto, in particolare, l'art. 72, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative del citato reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato reg. (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente reg. (CE) n. 1234/2007, art. 118-*octodecies*, par. 3, e del citato reg. (CE) n. 607/2009;

Ritenuto che, nelle more dell'adozione dei predetti atti della Commissione UE e delle conseguenti norme applicative nazionali, continuano ad essere vigenti per la procedura preliminare nazionale di cui trattasi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, applicativo della citata preesistente normativa dell'Unione europea;

Ritenuto pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente dei predetti decreti ministeriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987 con il quale è stata riconosciuta la IGP «Emilia» o «dell'Emilia» e s.m.i.;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP «Emilia» o «dell'Emilia»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta IGP;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2016 recante la modifica del decreto 14 giugno 2016, concernente l'autorizzazione al Consorzio tutela Vini Emilia, con sede in Modena, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini IGT «Emilia» o «dell'Emilia», ai sensi dell'art. 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 29 agosto 2014;

Vista la nota della Regione Emilia Romagna n. 1828 - 9 gennaio 2018, con la quale è stata trasmessa la domanda del Consorzio tutela Vini Emilia, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, e previo pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio tutela Vini Emila, con sede in Modena (MO), intesa ad ottenere l'integrazione degli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a IGT «Emilia» o «dell'Emilia», concernente una modifica minore, che non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativa alla disciplina del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni in considerazione delle tradizionali tecniche produttive consolidate nel territorio per la preparazione dei mosti fermentati con sovrappressione inferiore o uguale a 1 bar, dei vini passiti e dei vini IGT «Emilia» o «dell'Emilia» in conformità alle disposizioni

di cui al comma 3, art. 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e, da ultimo, all'aggiornamento della normativa di riferimento, legge 12 dicembre 2016, n. 238;

Considerato che per la citata modifica minore di cui agli articoli 5, 7 e 10 dello stesso disciplinare sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a supporto della citata modifica minore agli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare in questione e ritenuto che la stessa documentazione è risultata conforme alle disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, per la medesima richiesta:

in conformità all'art. 6 del predetto decreto, è stata esperita l'intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte della competente Regione Emilia Romagna;

ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato decreto, è stato acquisito il parere favorevole della citata Regione;

sono state ritenute valide le motivazioni tecnico-giuridiche relative alla modifica minore proposta di cui agli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione che risultano conformi alle rispettive vigenti norme nazionali dell'Unione europea e, in particolare, non comportano misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione;

Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica degli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», in particolare nel rispetto dell'art. 118-*octodecies*, par. 3, lettera *a)* del reg. (CE) n. 1234/2007;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli articoli 5, 7 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», così come consolidato con la proposta di modifica di cui al provvedimento ministeriale 29 agosto 2014, resa applicabile dal decreto ministeriale 8 luglio 2016 concernente le disposizioni di etichettatura transitoria richiamato in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell'allegato al presente decreto.

2. La modifica al disciplinare della IGP «Emilia» o «dell'Emilia» di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*; paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «EMILIA» O «DELL'EMILIA»

a) L'art. 5 è integrato con il seguente testo da inserirsi come ultimo comma:

«In considerazione delle tradizionali tecniche produttive consolidate nel territorio e ai sensi della vigente normativa nazionale di settore, per la preparazione dei mosti parzialmente fermentati con sovrappressione inferiore o uguale a 1 bar, dei vini passiti e dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», è consentito effettuare in data successiva al 31 dicembre di ogni anno la pigiatura e fermentazione delle uve, destinate alla produzione dei vini passiti, nonché la parziale o totale fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini, anche di annate precedenti.

Tali fermentazioni o rifermentazioni devono terminare entro il 30 giugno dell'anno seguente e devono essere comunicate all'ICQRF competente per territorio, con le seguenti tempistiche:

entro il 31 dicembre per le fermentazioni già in atto e che proseguono oltre tale data;

entro il secondo giorno precedente all'inizio della fermentazione per quelle che si intendono avviare dopo il 31 dicembre di ogni anno.».

b) All'art. 7, comma 3.1, il riferimento normativo «art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010», è sostituito con il seguente riferimento: «art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016.».

c) All'art. 10, il riferimento normativo «art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010», è sostituito con il seguente riferimento: «art. 64 della legge n. 238/2016.».

18A02431

DECRETO 28 marzo 2018.

Riconoscimento del Consorzio dei Vini Gioia del Colle DOC e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Gioia del Colle».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto inoltre l'art. 90 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante i termini per l'adozione dei decreti applicativi e relative disposizioni transitorie;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio dei Vini Gioia del Colle DOC, con sede legale in Gioia del Colle (BA), via Paolo Cassano, n. 311, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art. 41 per la DOC «Gioia del Colle»;

Considerato che la denominazione «Gioia del Colle» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e della legge 238/2016 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio dei Vini Gioia del Colle DOC alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio dei Vini Gioia del Colle DOC ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOC «Gioia del Colle». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Autorità pubblica di controllo, la Camera di Commercio di Bari, con la nota n. 15884/U del 22 marzo 2018, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulla DOC «Gioia del Colle»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio dei Vini Gioia del Colle DOC, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, comma 1 e 4 per la DOC «Gioia del Colle»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio dei Vini Gioia del Colle DOC è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41 comma 1 e 4 per la DOC «Gioia del Colle». Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio dei Vini Gioia del Colle DOC, con sede legale in Gioia del Colle (BA), via Paolo Cassano, n. 311, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la denominazione «Gioia del Colle».

Art. 3.

1. Il Consorzio dei Vini Gioia del Colle DOC non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Gioia del Colle», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 28 marzo 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A02542

DECRETO 30 marzo 2018.

Elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 recante Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all' organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013 – bis;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017 recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2017, reg./ fl.n. 212, con il quale è stato confe-

rito al dott. Riccardo Rigillo, dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale si dà atto della necessità di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri ed, in particolare, il Capo VII – Piani di gestione – articoli 18 e 19;

Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ed, in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: *a)* in un regime di gestione dello sforzo di pesca; *b)* in un piano pluriennale; *c)* in una zona di restrizione della pesca; *d)* nella pesca a fini scientifici; *e)* in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Reg. (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio ed, in particolare, l'art. 15;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2016 recante «Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico»;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2017 recante «Modifica del decreto 25 gennaio 2016 recante "Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico"»;

Considerata la raccomandazione n. 37/2013/1 della Commissione generale della Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relativa al Piano di gestione pluriennale per la pesca degli *stock* di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adriatico settentrionale) e sulla misure di conservazione transitorie per la pesca degli *stock* di piccoli pelagici nella GSA 18 (Adriatico meridionale);

Considerato che al punto 22 della predetta raccomandazione, viene posto a carico delle parti contraenti l'obbligo di procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni autorizzate alla cattura dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18;

Considerate le istanze per ottenere l'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18, presentate dalle imprese titolari delle imbarcazioni abilitate alla pesca dei piccoli pelagici attraverso l'impiego dei sistemi a circuizione e/o volante, ovvero degli attrezzi reti a circuizione meccanica (PS) e/o Reti da traino pelagiche a coppie (PTM), così come identificati dall'art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 dei decreti ministeriali 25 gennaio 2016 e 10 agosto 2017, al termine della fase istruttoria di valutazione, sono state identificate le imbarcazioni in possesso dei requisiti richiesti ai fini della suddetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito, in attuazione dei decreti ministeriali 25 gennaio 2016 e 10 agosto 2017, l'elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e GSA 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale) di cui all'allegato *A)* del presente decreto.

2. La Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura provvederà a rilasciare la prevista autorizzazione speciale di pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17 e GSA 18, con validità biennale a decorrere dalla data di rilascio.

Art. 2.

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno, la Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, procederà alla revisione formale dell'elenco di cui all'allegato *A)* del presente decreto.

Il presente decreto, divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2018

Il direttore generale: RIGILLO

ALLEGATO *A*

NUM.	NOME UNITA'	NUMERO U.E.	TARGA	GT	KW	SISTEMI	ATTREZZI
1	ANTONIO MICUCCI	136	AN3572	138	940	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
2	IGOR	744	9PC682	119	318	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
3	EL NA	754	1PS485	108	478	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
4	BATTISTI ELISA	787	1PS534	120	932	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
5	DEARPA I	790	CI3527	106	300	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
6	DESTRIERO	2072	SA2576	33	294	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
7	CORMORANO	2083	SA2674	43	183	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
8	VIVIANA G	2364	RM04536	98	616	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
9	AURORA	2400	CI3006	124	617,8	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
10	RIVIERA	4345	1398	59	441	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
11	EMMANUELE I	5148	9PC633	94	397	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
12	MAESTRALE	6940	3MF491	92	403	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
13	DIANA PRIMA	7071	ML960	92	450,4	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
14	DOBERMANN	7075	OR240	142	744,8	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
15	SANTA GRAZIA SECONDA	7102	ML1004	23	316	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
16	S.ANTONIO II	7384	2BL765	62	418	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
17	NUOVO GRECALE	7528	1CI116	36	294	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
18	GIOBBE	10157	TM251	113	382	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
19	KATIA	10161	ML1209	108	221	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
20	LUPETTO	10162	PC1399	100	216	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
21	ANNALITA	10165	8PC604	124	275,82	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
22	NIKY	11649	5RA2149	10	206	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
23	OLINDA F.	11668	1RA637	114	735	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
24	LUIGI CESARE	11669	1RA638	114	735	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
25	PALMA SECONDO	11723	1RA1025	50	219	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
26	ARIETE	11727	1RA987	92	453	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
27	MATER DEI	11901	5RA1196	13	144	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

NUM.	NOME UNITA'	NUMERO U.E.	TARGA	GT	KW	SISTEMI	ATTREZZI
28	SANDRO MAZZOLA	12183	1RA905	75	446,88	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
29	RUSEIN	12737	3PE734	91	467	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
30	AZZURRA C	12763	RM4145	98	467	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
31	NUOVA SANTA BARBARA	12922	2BL813	28	634	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
32	NUOVA MADONNA DELLE GRAZIE	12930	4RM625	27	350	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
33	RAFFAELLA	12931	1RA844	64	423	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
34	ORNITORINCO	12932	1RA843	71	422,7	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
35	FLIPPER	12935	1RA1024	69	283	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
36	PALISSANDRO	14258	1PS748	144	485	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
37	G & D	16385	TS53	8	84,5	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
38	M. ASSUNTA	16426	TS333	8	95,5	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
39	VANESSA	16436	TS372	14	147	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
40	L'AQUILA	16443	TS396	13	162	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
41	MUJIA	16483	1TS5672	10	95,5	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
42	GIADA	16484	2TS18	12	162	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
43	NUOVA RACHELE	16920	TS527	23	180	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
44	LUIGI D	16994	1CI130	29	182	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
45	BRIVIDO	17099	9PC600	103,03	403,05	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
46	BOUNTY	17649	ML1200	96	662	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
47	STORIONE	17765	1BL391	69	441	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
48	BATTISTA	17879	2BL767	64	418	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
49	ATGO IV	18008	5RA1742	6	63	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
50	RICCARDO	18010	RM04287	23	86	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
51	GIGANTE	18032	AN3592	108	456	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
52	DEARPA II	18108	1PS608	114	588,2	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
53	GIOMADA	18123	4RM686	59	518	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
54	NUOVA ANDREA PADRE	18249	2BL770	91	661,8	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
55	VITTORIO PADRE	18272	AN3955	101	408	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
56	FURORE	18288	1RO02554	83	701	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
57	ZEUS	18369	1CI108	47	283	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
58	VENUSIA	18394	1CI113	95	634	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
59	ALBAROSA	18403	1CI117	24,17	81	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
60	LUCIA S.	18415	1RA802	41	110	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
61	STELLA POLARE	18416	1RA884	13	195	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
62	FRATELLI RAFFAELE	18498	SB542	64	485	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
63	MAMMA GIOVANNA	18499	3PE729	77	367,6	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
64	GAETANO PADRE	18528	SB553	65	485	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
65	ALDO	18561	PL1426	115	331	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
66	MATTHIAS	18602	5RA1815	14	161,81	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
67	IL VERDE G	18646	RM4343	125	346	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
68	NUOVA LAURA MADRE	18656	2BL784	108	662	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
69	TONINO I	18835	SB552	69	441	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
70	DUMBO	18843	1RA994	17	183	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

NUM.	NOME UNITA'	NUMERO U.E.	TARGA	GT	KW	SISTEMI	ATTREZZI
71	LEONE	18945	1CI014	25	188,5	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
72	LUNA NUOVA	19050	2BL791	99	404	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
73	TOP GUN	19060	AN3960	118	521	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
74	S. COSMA E DAMIANO	19115	3MF588	152	399	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
75	GHIBLI	19160	3MN970	12	84,5	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
76	OBBEDISCO	19193	CI3815	139	373	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
77	NUOVA STELLA PILA	19229	1CI022	24	161,5	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
78	TEX	19239	RM4373	122	478	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
79	OSCAR	19299	CI3264	105	522	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
80	PIONIERE	19485	SB587	174	623,5	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
81	BEN HUR	19743	AN3976	132	521	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
82	S. MARIA CARMELA MADRE	19870	CS139	150	345,6	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
83	SIRIO	23327	4RM725	34	259	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
84	EL CID	23541	AN3991	131	513	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
85	STELLA MADRE	24569	1CI101	54	324	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
86	NUVOLA	24602	2BL796	99	397	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
87	LABRADOR I	24689	AN4001	141	333	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
88	TIGER II	24694	1RA1099	25	104,5	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
89	MARIA ASSUNTA	24758	SB551	157	515	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
90	NINA MADRE	24759	SB550	157	515	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
91	ULDER	24766	AN4076	133	633	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
92	STEFANIA	24807	RM4416	110	478	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
93	GENNY	24917	CI3334	55	257,4	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
94	VITTORIA	24918	CI3335	55	257,4	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
95	STELLA PILA 2	25042	1CI063	28	161,6	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
96	ODISSEA	25100	1CI074	39	324	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
97	MIRAGE	25202	AN4013	101	250	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
98	NADIA	25328	1CI073	39	324	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
99	ARGENTINO	25357	1CI068	28	294	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
100	FRECCIA NERA	25358	1CI067	28	294	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
101	TORNADO	25360	SB499	126	478	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
102	ONDA	25548	PC1365	131	478	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
103	GIUSEPPE PADRE SECONDO	25551	PC622	240	411,8	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
104	ANTARES	25570	2BL801	70	234,4	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
105	KELLO	25609	AN4025	84	250	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
106	DENISE I	25679	5RA2267	22	233,5	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
107	MISTRAL	25942	CI3411	166	428	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
108	TORNADO II	25980	5RA2280	26	233,5	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
109	ELENA I	25999	1CI078	28	235	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
110	IMPERO II	26108	CI3434	166	428	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
111	ROSA DEI VENTI	26165	1CI080	31	235	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
112	NOCOLANGELA	26205	ML1166	133	588	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

NUM.	NOME UNITA'	NUMERO U.E.	TARGA	GT	KW	SISTEMI	ATTREZZI
113	PROFETA	26396	CI3491	208	508	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
114	MOBY DICK	26423	1CI084	65	294	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
115	MIDWAY	26487	AN4055	86	400	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
116	AUDACE	26540	CI3512	208	508	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
117	ISIDE	26610	7AN816	144	441	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
118	NONNO BRANDO	26624	CI3528	111	508	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
119	LUPO	26713	1CI120	73	316	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
120	VEGA	26730	CI3543	110	446	VOLANTE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
121	GLADIATORE	26743	A4065	96	425	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
122	VOLPE	26843	1CI121	73	316	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
123	PERLA DEL MARE	26907	1CI131	30	331	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
124	DELTA	26955	1CI090	31	294	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
125	DUMBO II	26957	1CI091	31	294	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
126	SANTA CHIARA II	27070	1CI119	59	378,7	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
127	SAMUELE I°	27073	1CI118	59	378,68	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
128	MADONNA DI LOURDES	27201	ML1182	54	316,27	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
129	IMPAVIDO I	27354	AN4073	96	250	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
130	ALESSANDRO	27472	4PC608	99	346	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
131	BRUNO ZENNARO	27530	CI3622	119	485	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
132	AUGUSTA ZENNARO	27531	CI3623	119	485	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
133	MARETTO	27636	AN4081	93	590	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
134	GIUSEPPE FAUCI	28043	OR224	199	316X2	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
135	VINCENZO I	28150	SB579	90	250	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
136	VIKINGO	28312	4RM786	60	373	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
137	NONNO LUGARO	28317	4RM788	60	373	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
138	BARBARO	28318	4RM787	60	373	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
139	ILARIA I	28566	1CI122	11	140	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
140	SAMUELE	28567	1CI123	11	166	VOLANTE	RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)
141	LEONARDO	28886	ML1207	107	514,7	CIRCUIZIONE	RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)

18A02548

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 marzo 2018.

Scioglimento della «Edilcoop Salentina - Società cooperativa edilizia per azioni», in Lecce nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato, come emerge dal verbale della predetta ispezione, che la cooperativa non persegue lo scopo sociale e mutualistico, avendo integrato il proprio oggetto sociale originario di cooperativa edilizia con lo svolgimento di un'attività commerciale lucrativa consistente nella costruzione e vendita di impianti fotovoltaici e successivamente avendo provveduto alla costruzione e gestione in proprio di un impianto fotovoltaico, vendendo l'energia elettrica prodotta a terzi distributori e percependo i relativi contributi in conto esercizio;

Considerato altresì che l'attività sopra descritta risulta sconosciuta alla gran parte dei soci e che i soci stessi non sono adeguatamente coinvolti nella vita sociale dell'ente e non hanno ricevuto alcun vantaggio mutualistico dalle nuove attività;

Tenuto conto, inoltre, come rilevato nel verbale di ispezione, delle gravi irregolarità riscontrate nella convocazione delle assemblee dei soci e della condizione di conflitto di interesse da parte del legale rappresentante, riscontrata in molte operazioni condotte dalla cooperativa;

Considerato che in data 8 agosto 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentate, acquisite in data 22 agosto 2016, dalle quali risulta, tra l'altro, che la cooperativa ha ritenuto di non modificare lo statuto sociale con la previsione di un nuovo scambio mutualistico riferito all'attività di costruzione e vendita di impianti fotovoltaici e di produzione e vendita di energia elettrica, né ad oggi la cooperativa ha provveduto ad adottare iniziative atte a regolarizzare la propria situazione;

Ritenuto, pertanto, che gli elementi forniti dalla cooperativa non siano utili per non disporre lo scioglimento dell'ente;

Vista la nota del 21 novembre 2017 con la quale l'Associazione di rappresentanza, Legacoop - Lega Nazionale Cooperative e Mutue, è stata sollecitata a comunicare i nominativi di tre professionisti disposti ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa - già peraltro richiesti con la citata comunicazione di avvio del procedimento - assegnando il termine di quindici giorni per provvedere in tal senso;

Vista la nota di questa amministrazione del 14 febbraio 2018 con cui è stata sollecitata ulteriormente l'Associazione di rappresentanza a fornire la terna di professionisti per l'attribuzione dell'incarico di commissario liquidatore, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, stante il mancato riscontro alle precedenti comunicazioni in tal senso ed è stato comunicato alla cooperativa che questa Autorità di vigilanza avrebbe comunque provveduto ad adottare il decreto di scioglimento per atto d'autorità;

Vista la nota acquisita agli atti in data 28 febbraio 2018 con cui il legale rappresentante della cooperativa e il legale da essa incaricato contestano il contenuto della sopra richiamata nota del 14 febbraio 2018, deducendo, in particolare, che l'Amministrazione procedente avrebbe «esaurito il proprio potere provvedimentale» per il decorso del termine;

Ritenute non meritevoli di accoglimento le menzionate ulteriori argomentazioni prodotte dalla cooperativa, in quanto secondo il principio generale di necessità dell'azione amministrativa, funzionale alla cura dell'interesse pubblico individuato dalla legge, la pubblica amministrazione non consuma mai il proprio potere pubblicistico e deve pertanto essere esclusa l'illegittimità o invalidità del provvedimento emesso oltre il termine di conclusione del procedimento, a maggior ragione nel caso di specie, considerata anche la mancata designazione, più volte richiesta alla Associazione di rappresentanza, ex art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Ritenuto altresì che non può ritenersi leso l'affidamento della cooperativa, posto che quest'ultima, come argomentato, continua a porre in essere una immutata condizione di mancato perseguimento dello scopo mutualistico;

Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto di autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Tenuto conto che l'Associazione di rappresentanza non ha a tutt'oggi fornito i nominativi dei professionisti disposti ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa in questione, il nominativo del professionista cui affidare tale incarico è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilcoop Salentina - società cooperativa edilizia per azioni» con sede in Lecce, (codice fiscale n. 00560800757), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Fernando Greco, nato a Roma il 1° dicembre 1968 (codice fiscale GRCFNN68T01H501C), domiciliato in Lecce, piazza Mazzini n. 64.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2018

p. Il direttore generale: MOLETI

18A02501

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DECRETO 29 marzo 2018.

Elezioni dei componenti del Consiglio degli Avvocati e dei Procuratori dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il D.A.G. in data 4 giugno 2015 con il quale sono stati nominati per un triennio dal 28 giugno 2015 i componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;

Ritenuto che il 27 giugno 2018 scade la durata in carica degli attuali componenti elettivi in seno al suddetto Consiglio;

Considerato che occorre conseguentemente procedere all'indizione di nuove elezioni per la nomina dei componenti elettivi per il prossimo triennio;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103 ed in particolare gli articoli 21 e 22,

Decreta:

Sono indette le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d)* dell'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Le elezioni avranno luogo il giorno 20 maggio 2018 in Roma, presso la sede dell'Avvocatura generale dello Stato, dalle ore 9,00 alle ore 21,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 29 marzo 2018

L'avvocato generale: MASSELLA DUCCI TERI

18A02427

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 7 agosto 2017.

Contratto di programma 2017 - 2021 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Parere ai sensi della legge n. 238/1993. (Delibera n. 66/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (FS S.p.A.), che prevede, tra l'altro, il preventivo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), istituito con legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 2, comma 1;

Visto l'atto di concessione a Ferrovie dello Stato (FS) S.p.A. di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, avente scadenza al 31 ottobre 2060, e s.m.i.;

Visto lo statuto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (da ora in avanti «RFI S.p.A.»), società che, a seguito della scissione parziale di FS S.p.A., è subentrata a tutti gli effetti a FS S.p.A. medesima nei rapporti in essere per quanto riguarda il citato atto di concessione e il relativo contratto di programma;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tra i quali è ricompreso il CIPET, trasferendo a questo Comitato una parte delle competenze dello stesso, tra cui, alla lettera *c)*, la valutazione dei piani e programmi che prevedano interventi incidenti sul settore dei trasporti;

Considerato che tali attribuzioni sono state, peraltro, fatte salve dall'art. 37, comma 6-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituendo l'Autorità di regolazione dei trasporti espressamente stabilisce che «restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma»;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)», che abroga il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e che prevede, nel quadro di una più ampia regolazione dei rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura, che i rapporti tra RFI S.p.A. e lo Stato italiano siano regolati da un atto di concessione e da uno o più «contratti di programma»;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Visto il «Nuovo piano dei trasporti e della logistica», sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 54/2001) e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013 che include il «Programma delle infrastrutture strategiche» vigente;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha approvato i progetti preliminari o definitivi delle infrastrutture strategiche incluse nei contratti di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. e/o ha assegnato risorse alle medesime infrastrutture, nell'ambito del citato Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il «Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti - tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.», sottoscritto in data 8 agosto 2014 e approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» (c.d. «Sblocca Italia»), convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 158 del 18 maggio 2015, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 2015, e integrato dall'Aggiornamento 2015, sul quale questo comitato si è espresso con delibera 23 dicembre 2015, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/2016), e dall'Aggiornamento 2016, sul quale questo Comitato si è espresso con parere del 10 agosto 2016, approvato ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e sottoscritto in data 22 febbraio 2017;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e s.m.i. e che, con riferimento alla programmazione infrastrutturale, ha individuato i due seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:

il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) che contiene le linee strategiche delle politiche per la mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese;

il Documento pluriennale di pianificazione (DPP) che, oltre a quanto stabilito dal comma 2, dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e s.m.i., contiene gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL;

Vista la delibera 1° dicembre 2016, n. 68 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2017) con la quale questo Comitato ha preso atto del contenuto delle «Linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche» (da ora in avanti «Linee guida per la valutazione delle opere pubbliche») redatte ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 228/2011, che definiscono - tra l'altro - la procedura semplificata da adottare per la gestione della «fase transitoria» fino al primo DPP;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, «Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (c.d. legge di bilancio 2017) e visti in particolare:

l'art. 1 comma 140, con il quale «nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, in vari settori di spesa tra i quali *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

l'art. 1, comma 591, con il quale «è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, quale contributo al nuovo contratto di programma - Parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, con destinazione al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 421 del 29 maggio 2017 e del 21 luglio 2017, quest'ultimo in corso di registrazione, di ripartizione del sopra citato Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (da ora in avanti «Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale»);

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che all'art. 11 dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. n. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO);

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità precedentemente licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015;

Vista la proposta di cui alla nota 7 luglio 2017, n. 27243, con la quale il MIT ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato del Contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra Ministero stesso e RFI S.p.A. (da ora in avanti anche «Contratto»), trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 25 luglio 2017, n. 4466, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso l'appendice n. 5 della relazione informativa di RFI S.p.A., non inclusa nella precedente trasmissione del 7 luglio 2017;

Vista la nota 2 agosto 2017, n. 4648, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale (DG) per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - ha trasmesso nuovamente la documentazione concernente il contratto di programma in esame, integrata sulla base delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - emerse in corso di istruttoria;

Preso atto dei contenuti dello schema di Contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., della relazione informativa di RFI S.p.A. e relativi allegati e schede illustrative e in particolare:

che la struttura del Contratto, pur mantenendo sostanzialmente invariato l'impianto contrattuale, contiene alcuni elementi di novità introdotti per rispondere alle

raccomandazioni di questo Comitato formulate con il parere del 10 agosto 2016 trasmesso al MIT con protocollo DIPE n. 5134 dell'11 novembre 2016, per allinearsi con quanto emerso nell'Allegato infrastrutture al DEF 2016 e nell'Allegato al DEF 2017 «Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture», nonché per rendere coerente l'atto con quanto indicato nelle citate Linee guida;

che con riferimento alle raccomandazioni di questo Comitato la relazione informativa di RFI S.p.A. dà conto analiticamente della ottemperanza alle singole raccomandazioni rinviando anche alle apposite appendici;

che sempre con riferimento alle raccomandazioni di questo Comitato e in coerenza con il nuovo processo di pianificazione degli investimenti pubblici definito nelle richiamate Linee guida per la valutazione delle opere pubbliche il piano degli investimenti in corso e programmatici è stato articolato in quattro sezioni distinte:

sezione 1 «Opere in corso finanziate», riferita a opere dotate di integrale copertura finanziaria, grazie anche ai finanziamenti allocati nel Contratto (in prevalenza interventi in corso di esecuzione);

sezione 2 «Fabbisogni finanziari nel 2018-2021», riferita a programmi o progetti con fabbisogni finanziari nel periodo di vigenza del Contratto (in prevalenza interventi ritenuti prioritari);

sezione 3 «Fabbisogni finanziari 2022-2026», riferita alle opere da finanziare nel successivo quinquennio (in prevalenza opere in progettazione);

sezione 4 «Fabbisogni finanziari oltre il piano», riferita a opere da avviare oltre il 2026 (in prevalenza opere in programma);

che gli investimenti compresi nelle tabelle A «investimenti in corso e programmatici» e B «investimenti da realizzare per lotti costruttivi» sono stati riclassificati alla luce del contesto di riferimento e sono stati presentati con due criteri differenti, *i)* per *status* attuativo e finanziario, in funzione della natura dell'intervento (progetto o programma), della copertura finanziaria (integralmente finanziato, finanziato solo per la progettazione, da avviare) e della priorità dei fabbisogni finanziari e *ii)* per classi tipologiche di destinazione (progetti specifici per il settore finanziario, programmi trasversali su più modalità di trasporto e interventi sulle 13 direttrici ferroviarie di interesse nazionale individuate nel Sistema nazionale integrato dei trasporti ferroviari (SNIT-F), in coerenza con l'emanando Documento pluriennale di pianificazione (DPP) e con il documento propedeutico al DPP «Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture»;

che anche l'articolato presenta alcune novità:

aggiornamento degli obblighi del Gestore (art. 4): è previsto l'invio al Ministero ogni anno entro il mese di settembre di documenti utili alla predisposizione dell'aggiornamento annuale del DPP e al dimensionamento delle risorse da iscrivere nella legge di bilancio;

all'art. 5 modifica delle righe della Tavola 2 «prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa tabelle A e B» sulla base dell'aggiornamento dei capitoli di spesa e di atti normativi che hanno disposto il trasferimento di risorse tra capitoli di pertinenza e ridefinizione delle modalità di trasferimento, rendicontazione e certificazione delle risorse finanziarie;

anticipazione al mese di aprile delle tempistiche di comunicazione degli indicatori di performance al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e revisione del meccanismo delle penali (art. 8);

che il portafoglio contrattuale finanziato del Contratto per il 2017-2021 è pari a 65,958 miliardi di euro di euro;

che la dimensione finanziaria complessiva del Contratto, considerando anche la parte da finanziare, anche oltre il 2026, è di 202,469 miliardi di euro;

che di seguito si riporta un prospetto di sintesi sull'evoluzione della dimensione finanziaria del Contratto in esame rispetto all'Aggiornamento 2016 del Contratto di programma 2012-2016:

Dimensione finanziaria contratto di programma - confronto del 2017-2021 con l'aggiornamento 2016 del 2012-2016 (in milioni di euro)

Aggiornamento 2016 del Contratto di programma 2012-2016		Contratto di programma 2017-2021	
parte finanziata		parte finanziata	
rete convenzionale	34.313	rete convenzionale	44.971
TO-MI-NA	4.726	TO-MI-NA	4.727
lotti costruttivi	13.659	lotti costruttivi	16.261
totale opere in corso 2012-2016	52.699	totale opere in corso 2017-21	65.958
opere ultimate	60.668	opere ultimate	60.668
totale parte finanziata	113.367	totale parte finanziata	126.626

che l'evoluzione del portafoglio contrattuale finanziato rispetto all'Aggiornamento 2016 del Contratto di programma 2012-2016 tiene conto delle variazioni in aumento (13.925 milioni di euro) e in diminuzione (666 milioni di euro) sopra riportate, nonché del valore delle ulteriori opere ultimate, pari a 29,872 miliardi di euro, che, in aggiunta alle quelle già ultimate per 30,797 miliardi, porta a 60,668 miliardi il valore complessivo cumulato delle opere ultimate riportate nel contratto 2017-2021;

che, in particolare, le ulteriori opere ultimate sono riferite a interventi conclusi, di cui 2.599 milioni di euro riferiti a investimenti sulla Rete convenzionale e 27.274 milioni di euro riferiti a investimenti sulla Rete AV/AC Torino-Milano-Napoli, investimenti in realtà conclusi da tempo ma soltanto ora indicati tra le opere ultimate;

che l'apporto netto di nuove risorse da allocare nel Contratto è pari a 13.259 milioni di euro, con nuovi finanziamenti lordi per 13.925 milioni di euro e riduzioni per 666 milioni di euro;

che il Contratto tiene conto, rispetto al vigente contratto, delle modificazioni intervenute alle risorse finanziarie e in particolare:

ad una variazione lorda in aumento pari complessivamente a circa 13.925 milioni di euro relativa a ulteriori risorse finanziarie stanziate dalle seguenti fonti:

9.860 milioni di euro quale quota del Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale, ai sensi dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 421 del 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017, quest'ultimo in corso di registrazione;

2.289 milioni di euro a valere sul «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020» di cui alle delibere 10 agosto 2016 n. 25 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266/2016) e n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 267/2016) ed a seguito della seduta di questo Comitato del 1° dicembre 2016, così ripartiti:

1.858,4 mln di euro relativi alla «Cabina di Regia»;

430,4 mln di euro relativi ai c.d. «Patti Sud»;

720 milioni di euro recati dal decreto n. 193/2016, di cui 320 milioni di euro per l'anno 2016, anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria e 400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla «Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge»;

477 milioni di euro circa a valere dei programmi PON 2007-2013 e 2014-2020;

210 milioni di euro recati dall'art. 1 comma 591 della legge di bilancio 2017 per il finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina - Matera La Martella;

141 milioni di euro derivanti dal «Piano di azione e coesione complementare al PON Infrastrutture e Reti 2014-2020» approvato con delibera di questo Comitato 1° dicembre 2016, n. 58;

70 milioni di euro quale riassegnazione dei fondi, originariamente attribuiti in via programmatica dalla delibera di questo Comitato 17 luglio 2013 n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2014) concernente l'assegnazione di risorse di cui all'art. 7-*ter* del decreto-legge n. 43/2013, c.d. «Emergenze ambientali» all'intervento «Circonvallazione di Trento»;

59 milioni di euro di risorse derivanti dalla stipula di nuove convenzioni o protocolli di Intesa con gli Enti locali ed altro;

50 milioni di euro di risorse derivanti dal programma Connecting europe facility (CEF) 2014-2020, call 2015;

49 milioni di euro trasferiti al Gestore ai sensi dell'art. 47-*bis*, comma 6, della legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

una variazione in diminuzione per un importo complessivo pari a circa 666 milioni di euro così ripartiti:

375 milioni di euro quale definanziamento a valere sul capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze 7122/p.g. 2 destinato agli investimenti ferroviari ai sensi della legge di bilancio 2017;

40 milioni di euro quale definanziamento operato in applicazione del decreto, in corso di perfezionamento, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo dell'art. 1, comma 338 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

85 milioni di euro di riduzione alle risorse previste per il PON-T 2000-2006 effettuato dalla Commissione in sede di chiusura della programmazione FESR 2000-2006;

62 milioni di euro di riduzioni di risorse UE per il ciclo di programmazione 2007-2013, per chiusura delle decisioni UE con un valore inferiore rispetto a quanto assegnato;

40 milioni di euro a seguito della riprogrammazione del Piano di azione e coesione «Salvaguardia» del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui alla nota n. 0007399 del 28 luglio 2016;

29 milioni di euro di riduzioni di risorse assegnate ai sensi del decreto-legge n. 133/2014 in favore dell'intervento «Messa in sicurezza Cuneo-Ventimiglia», in quanto il contributo vede come beneficiario la regione Piemonte e non RFI S.p.A.;

20 milioni di euro di riduzioni apportate dal decreto-legge n. 50/2017 il quale all'art. 47, comma 10, dispone la riduzione di 20 milioni di euro (per il 2018) delle risorse già assegnate ad RFI S.p.A. a valere sul decreto-legge n. 193/2016 (decreto legge fiscale) da destinare alle imprese ferroviarie per il rinnovo dei sistemi frenanti;

7 milioni di euro quale ridestinazione di risorse già contrattualizzate nel Contratto di programma parte investimenti 2012-2016 a favore del Contratto di programma parte servizi 2016-2021, a seguito del definanziamento operato sul capitolo 7514 (di pertinenza contratto di programma - parte servizi) di cui all'art. 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi della delibera n. 36/2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35/2017); tali risorse saranno oggetto di contrattualizzazione con il primo aggiornamento utile del contratto di programma - parte servizi 2016-2021;

7 milioni di euro di riduzione di risorse derivanti da Convenzioni con Enti locali e dagli esiti della chiusura del ciclo di programmazione POR 2007-2013;

una variazione a saldo zero, per un importo pari a 680 milioni di euro, che ha riguardato in parte trasferimenti di risorse per far fronte a fabbisogni prioritari;

che le nuove risorse nette messe a disposizione di RFI S.p.A. sono state così allocate:

Allocazione delle nuove risorse per classe tipologica di destinazione (milioni di euro)

Tabella	Tipologia interventi	nuove risorse 2017
A01	Sicurezza e adeguamenti a obblighi di legge	1.958
A02	Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento	688
A03	Valorizzazione turistica delle ferrovie minori	36

A04	Valorizzazione delle reti regionali	1.316
A05	Potenziamento e sviluppo infrastrutturale aree metropolitane	885
A06	Accessibilità su ferro porti e interporti	219
A07	Accessibilità su ferro aeroporti	481
A08	Potenziamento e sviluppo infrastrutturale direttrici	5.015
B	Investimenti realizzati per lotti costruttivi	2.661
Totale		13.259

che le nuove risorse nette risultano concentrate sugli interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale (38% sul totale delle nuove risorse) e sugli investimenti realizzati per lotti costruttivi (20% sul totale delle nuove risorse), investimenti peraltro prioritari per legge;

che il fabbisogno residuo da finanziare è pari a 136.512 milioni di euro, di cui 35.450 milioni di euro nel periodo di validità del Contratto (2018-2021), 42.053 milioni di euro nel periodo 2022-2026 (prossimo contratto di programma) e 59.009 milioni di euro oltre il 2026;

che RFI S.p.A. riferisce in merito alle attività di revisione progettuale della Linea Venezia-Trieste, per la quale è ipotizzata una soluzione di «velocizzazione» dell'attuale linea basato su poche varianti di tracciato ed una modernizzazione tecnologica dell'intera linea del costo stimato di 1,8 miliardi di euro contro i 7 miliardi di euro previsti per la nuova linea AV/AC, e dell'Asse Roma-Reggio Calabria, per il quale sono allo studio soluzioni alternative che consentano di favorire lo sviluppo economico delle aree attraversate minimizzando l'impatto ambientale e con tempi di percorrenza inferiori agli attuali e a costi minori;

Considerato che il Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. in data 31 dicembre 2016 è giunto alla sua naturale scadenza ma che, al fine di evitare la *vacatio* nei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura; è tuttora vigente ai sensi dell'art. 3 del medesimo contratto;

Considerato che il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, con osservazioni e raccomandazioni, sullo schema di contratto tra la società RFI S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in base all'art. 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 7 agosto 2017, n. 4048, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Esprime parere favorevole sullo schema di «Contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti» tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. nella stesura esaminata nell'odierna seduta.

Delibera:

1. L'efficacia della delibera è condizionata al perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017). Eventuali variazioni del finanziamento destinato al Contratto di programma oggetto della presente delibera a valere sul predetto Fondo, rispetto alle previsioni contrattuali, comporteranno l'aggiornamento delle tabelle del Contratto e dovranno essere recepite nel primo aggiornamento utile del Contratto medesimo.

2. In sede di aggiornamento del Contratto, dovranno essere recepite le riduzioni, il cui decreto è in corso di predisposizione, apportate alle assegnazioni disposte in favore di RFI S.p.A. con i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 498 del 2014 e n. 82 del 2015.

3. Con riferimento alla Tavola 2 «Prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa tabelle A e B», le somme impegnate in favore di RFI S.p.A. e cadute in perenzione, che riguardano in particolare il capitolo 7122/p.g. 1 e il capitolo 7123 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, potranno essere reiscritte in bilancio previa apposita richiesta dell'Amministrazione. Si segnala che alle righe 30 e 32 va espunto l'importo di 100 milioni sull'annualità 2021, posto che l'ultima annualità del contributo quindicennale ivi indicato è il 2020.

4. Si raccomanda che al testo del contratto siano apportate le seguenti modifiche:

art. 1, comma 5: inserire alla fine del primo periodo, dopo le parole «coperture finanziarie» il seguente periodo: «Il Gestore dà altresì conto di eventuali impatti dei predetti interventi sul programma di manutenzione straordinaria previsto nel contratto "parte servizi" tra RFI S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e trasporti»;

art. 3, comma 1: riformulare il primo periodo come segue: «La validità del presente Contratto decorre dalla sottoscrizione e la relativa scadenza è fissata al 31 dicembre 2021. Alla scadenza, nelle more della sottoscrizione del successivo Contratto, la Società si impegna, su richiesta del Ministero da presentarsi tempestivamente e, in ogni caso, almeno dodici mesi antecedenti la scadenza, a proseguire nella realizzazione degli investimenti ai medesimi patti e condizioni del presente Contratto, per un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a dodici mesi»;

art. 5, comma 3: alla fine del primo periodo inserire «Il Gestore documenta inoltre l'aggiornamento del costo degli interventi che evidenzi gli eventuali ribassi d'asta definiti»;

art. 6, comma 2: alla fine dell'articolo correggere il riferimento normativo in «art. 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50»;

art. 8: si raccomanda di definire quanto prima indicatori idonei a valutare la performance con riferimento a categorie di intervento di cui alle tabelle A01 «Sicurezza e adeguamento ad obblighi di legge» e A02 «Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento», oltre a definire

parametri di valutazione anche sull'attività svolta dalla Società nelle diverse fasi di progettazione delle opere programmate;

art. 10, comma 2: eliminare il comma, riposizionandolo nell'art. 4, comma 2, a seguire la lettera *i)*, riformulandolo;

introdurre l'impegno di RFI S.p.A. a collaborare con il DIPE per caratterizzare i CUP relativi agli interventi di interesse con specifici TAG, provvedendo anche ad inserire nella banca dati BDAP tutti i dati aggiornati delle opere.

5. Per assolvere la funzione di quadro di riferimento per la selezione degli interventi da inserire nel DPP, in sede di aggiornamento del Contratto, i nuovi investimenti programmati ma non ancora finanziati, o finanziati solo per la progettazione, dovranno essere corredati da appositi dossier di valutazione *ex ante* integrati da un'analisi costi/benefici.

6. In relazione alle schede dei singoli interventi del Contratto di programma 2017-2021, è necessario che, a partire dal prossimo aggiornamento contrattuale, siano inserite delle parti descrittive sia del territorio dove si realizza l'opera (ad esempio orografia, viadotti, gallerie etc.) che del tipo di opera (ad esempio, nuova linea, miglioramento delle prestazioni, etc.), corredate di quadri economici e, per i nuovi interventi, di dossier di valutazione *ex ante*, con particolare riferimento all'analisi costi/benefici.

7. Si raccomanda di sottoporre con urgenza all'esame di questo Comitato, come già richiesto con la delibera n. 112/2015 e con il parere del 10 agosto 2016, la variante al progetto definitivo del «Potenziamento infrastrutturale Genova Voltri - Genova Brignole», già approvato con delibera 29 marzo 2006, n. 85 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221/2006).

8. Il Ministero dovrà informare questo Comitato in merito alla destinazione definitiva di parte delle risorse derivanti dal «Piano di azione e coesione (PAC) complementare al PON Infrastrutture e reti 2014-2020», approvato con delibera n. 58/2016, e provvisoriamente appostate sul Fondo salvaguardia in attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri competenti.

9. Nelle relazioni istruttorie relative ai prossimi contratti di programma, il Ministero delle infrastrutture inserirà delle tabelle riepilogative sulla distribuzione territoriale degli investimenti e delle nuove risorse programmate.

10. Si raccomanda di elevare il limite massimo annuale delle penali di cui all'art. 8, comma 6, portandolo ad un livello più incentivante per l'azienda.

11. Si raccomanda che gli importi delle tabelle e delle tavole di sintesi siano riportati in milioni di euro con l'aggiunta di due decimali dopo la virgola.

12. Con riferimento all'Appendice n. 3 si prende atto delle relazioni tecnico-economiche relative agli interventi del Programma delle infrastrutture strategiche incluse nel Contratto che hanno riportato variazioni di costo o di risorse. In esito al processo di *project review* questo Comitato dovrà deliberare in merito alle variazioni di costo e di copertura finanziaria delle opere che risulteranno incluse nell'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'art. 201 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016.

13. Il provvedimento di approvazione del Contratto dovrà essere trasmesso a questo Comitato una volta perfezionato.

14. Si raccomanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere l'ultimo aggiornamento disponibile della relazione di RFI S.p.A. sullo stato di attuazione degli investimenti, con un quadro costo a vita intera/disponibilità relativo a tutti gli investimenti inclusi nel Contratto, siano essi finanziati e/o finanziariamente programmatici.

Roma, 7 agosto 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 23 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 260

18A02537

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 27 marzo 2018.

Criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-*ter*, commi 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 - nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità di cui all'articolo 132-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124. (Regolamento n. 37).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63

del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, dello Statuto dell'IVASS;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, concernente la legge annuale per il mercato e la concorrenza e in particolare l'art. 6 che, tra l'altro, inserisce l'art. 132-*ter* in materia di sconti obbligatori nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, l'art. 132-*ter*;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 132-*ter*, commi 2 e 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, attuativo della direttiva n. 2009/138 CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, attuativo della direttiva n. 2009/138 CE. In aggiunta, si intende per:

a) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «Atti delegati»: il regolamento delegato 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

c) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124;

d) «impresa»: l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nonché l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (S.E.E.), abilitata in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

e) «lavoro diretto italiano»: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;

f) «premio puro»: prodotto tra frequenza sinistri e relativo costo medio;

g) «premio di tariffa»: si ottiene sommando il premio puro e i caricamenti;

h) «province elencate»: lista delle province di cui all'art 132-*ter*, comma 3, del Codice, pubblicata dall'IVASS e aggiornata con cadenza almeno biennale;

i) «province non elencate»: province non appartenenti all'insieme delle «province elencate»;

l) «scatola nera»: strumento *hardware*, denominato scatola nera o equivalente, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, installato sul veicolo e che, attraverso una dotazione *software* è in grado di registrare l'attività del veicolo e trasmettere i relativi dati a fini assicurativi, di cui all'art. 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del Codice e che risponde ai requisiti di cui alle relative disposizioni di attuazione e alle altre norme rilevanti in materia;

m) «veicolo»: tutte le macchine di qualsiasi specie guidate dall'uomo, che circolano sulle strade, come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), soggette all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione.

Art. 3.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria;

b) alle rappresentanze per l'Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio economico europeo che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria in Italia;

c) alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in Italia.

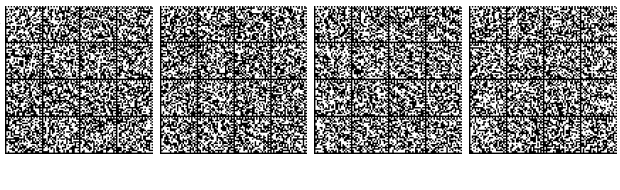

Capo II

CRITERI E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEGLI SCONTI OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 132-TER, COMMI 2 E 4 DEL CODICE

Sezione I

CRITERI E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLO SCONTO OBBLIGATORIO DI CUI ALL'ARTICOLO 132-TER, COMMA 2, DEL CODICE

Art. 4.

Condizioni per l'applicazione dello sconto obbligatorio

1. Ai fini dell'applicazione dello sconto obbligatorio di cui all'art. 132-*ter*, comma 2, del Codice, l'impresa, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, verifica preliminarmente la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'art. 132-*ter*, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Codice.

Art. 5.

Modalità di applicazione dello sconto obbligatorio

1. Lo sconto obbligatorio è applicato al premio di tariffa al netto delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale ed è pari ad una percentuale calcolata preventivamente dall'impresa.

Art. 6.

Criteri di calcolo dello sconto obbligatorio

1. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto nei casi di cui all'art. 132-*ter*, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del Codice, per ciascun settore tariffario l'impresa verifica, per gli ultimi tre anni, la sussistenza nel proprio portafoglio di una diminuzione del premio puro, calcolato in coerenza con le basi tecniche e le metodologie attuariali utilizzate per la definizione della tariffa, per l'insieme dei contratti che prevedono l'installazione di almeno uno dei seguenti meccanismi elettronici:

a) scatola nera o altro meccanismo elettronico che registra l'attività del veicolo;

b) meccanismo elettronico che impedisce l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione del veicolo.

2. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare le verifiche di cui al comma 1 l'impresa utilizza dati e statistiche di mercato.

3. Per ciascun settore tariffario, la percentuale di sconto è calcolata dall'impresa in linea con la diminuzione percentuale media dei premi puri registrata negli ultimi tre anni tra coloro che hanno stipulato contratti con e senza i meccanismi elettronici di cui al comma 1 e non può essere ridotta per tener conto degli eventuali costi di installazione e gestione dei medesimi.

4. Nel caso di ispezione preventiva del veicolo di cui all'art. 132-*ter*, comma 1, lettera *a)*, del Codice, l'impresa applica la percentuale di sconto determinata ai sensi della presente sezione.

Sezione II

CRITERI E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLO SCONTO OBBLIGATORIO AGGIUNTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 132-TER, COMMA 4, DEL CODICE

Art. 7.

Condizioni per l'applicazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo

1. L'impresa, ai fini dell'applicazione dello sconto di cui all'art. 132-*ter*, comma 4, del Codice, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, verifica preliminarmente la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 132-*ter*, comma 4, del Codice, ivi compresa la residenza del proprietario del veicolo in una delle province individuate nell'allegato 1.

Art. 8.

Modalità di applicazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo

1. Lo sconto è applicato al premio di tariffa al netto delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale ed è pari ad una percentuale calcolata preventivamente dall'impresa.

Art. 9.

Criteri di calcolo dello sconto obbligatorio aggiuntivo

1. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto aggiuntivo, per ciascun settore tariffario, l'impresa confronta, per gli ultimi tre anni, i premi puri, calcolati in coerenza con le basi tecniche e le metodologie attuariali utilizzate per la definizione della tariffa e registrati nelle province elencate nell'allegato 1, con il premio puro relativo al complesso delle province non elencate.

2. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare i confronti di cui al comma 1 l'impresa utilizza dati e statistiche di mercato.

3. Per ciascun settore tariffario, lo sconto percentuale aggiuntivo da praticare in ciascuna provincia individuata nell'allegato 1 è in linea con la differenza percentuale media, se positiva, rilevata tra ciascun premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato nelle province di cui all'allegato 1 e il premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato nel complesso delle province non elencate. È fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

4. L'impresa applica la percentuale di sconto di cui al comma 3 in modo che eventuali differenziali di premio siano giustificati solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, individuati sulla base di dati tecnici e di specifiche informazioni in possesso della impresa stessa.

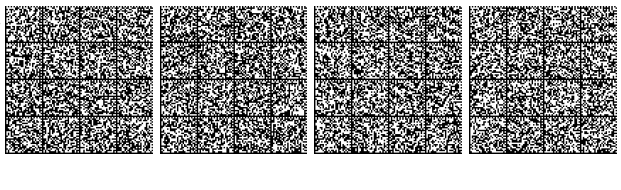

Capo III

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA

Art. 10.

Informazioni analitiche sugli sconti obbligatori

1. Con riguardo agli sconti obbligatori di cui all'art. 132-*ter*, commi 2 e 4, del Codice, l'impresa raccoglie, in via sistematica, informazioni analitiche relative:

a) ai contratti sui quali ha applicato lo sconto obbligatorio di cui all'art. 132-*ter*, comma 2, del Codice e ai contratti sui quali ha applicato anche lo sconto obbligatorio aggiuntivo di cui all'art. 132-*ter*, comma 4, del Codice;

b) agli sconti praticati, in termini assoluti e percentuali, su ciascun contratto di cui alla lettera *a)*, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

2. Le imprese di cui all'art. 3, lettera *a)* e quelle di cui alla lettera *c)* che esercitano in Italia il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di libertà di prestazione di servizi conservano le informazioni analitiche di cui al comma 1 presso la sede legale; le imprese di cui all'art. 3, lettera *b)* e quelle di cui alla lettera *c)* che esercitano in Italia il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di stabilimento conservano le informazioni analitiche di cui al comma 1 presso la sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana. Le informazioni sono conservate per almeno tre anni.

3. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse alla funzione attuariale.

Art. 11.

Adempimenti e verifiche dell'impresa sugli sconti obbligatori

1. Ai fini dei compiti assegnati dall'art. 272 degli Atti delegati e dall'art. 30-*sexies*, comma 1, lettera *g)*, del Codice, la funzione attuariale, per ciascun settore tariffario:

a) verifica l'impatto dell'applicazione dei criteri e delle modalità di cui al capo II sulla politica di sottoscrizione dell'impresa e valuta, in coerenza con tali criteri e modalità, l'adeguatezza dell'entità degli sconti obbligatori;

b) redige, ad ogni variazione della tariffa o delle percentuali di sconto, una relazione nella quale descrive le attività svolte ai fini degli adempimenti di cui alla lettera *a)*, indicando altresì le motivazioni sottostanti alla scelta dell'impresa. Le risultanze di tali attività sono riportate all'organo amministrativo, con separata evidenza, nell'ambito della relazione di cui all'art. 272, comma 8, degli Atti delegati.

2. Con riguardo allo sconto obbligatorio aggiuntivo di cui alla sezione II, la funzione attuariale verifica la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati dall'impresa sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, dandone evidenza nella relazione di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. La funzione di verifica della conformità, ai fini di cui agli articoli 270 degli Atti delegati e 30-*quater* del Codice, conservando opportuna evidenza:

a) verifica la corrispondenza del processo di determinazione dell'impresa per la definizione degli sconti obbligatori alle disposizioni del presente regolamento;

b) valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate dall'impresa per garantire la correttezza del processo di cui alla lettera *a)*.

Art. 12.

Obblighi di trasparenza

1. Le polizze relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore contengono separata indicazione, in valore assoluto e in percentuale, degli sconti obbligatori di cui all'art. 132-*ter*, commi 2 e 4, del Codice.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul suo sito istituzionale.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2018

p. *il direttorio integrato*
Il Presidente
ROSSI

ALLEGATO *1*

Lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità

Province
Bari
Barletta-Andria-Trani
Benevento
Bologna
Brindisi
Caserta

Catania
Catanzaro
Crotone
Firenze
Foggia
Genova
La Spezia
Latina
Livorno
Lucca
Massa-Carrara
Messina
Napoli

Palermo
Pisa
Pistoia
Prato
Reggio Calabria
Rimini
Roma
Salerno
Taranto
Vibo Valentia

18A02538

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 21 marzo 2018, n. **13/RGS**.

Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente: «Modalità di attuazione dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» - Chiarimenti aggiuntivi.

Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato, loro sedi

Alle Ragionerie territoriali dello Stato, loro sedi

Ai Revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso enti e organismi pubblici, loro sedi

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma

Alle Amministrazioni centrali dello Stato, loro sedi

Al Consiglio di Stato, Roma

Alla Corte dei conti, Roma

All'Avvocatura generale dello Stato, Roma

All'Agenzia delle entrate - Riscossione, Roma

PREMESSA.

A decorrere dal 1° marzo 2018, per i pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (diecimila euro per il periodo antecedente) disposti dalle pubbliche amministrazioni (e dalle società interamente partecipate dalle stesse), occorre rispettare le prescrizioni stabilite dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - introdotto dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - nonché quelle recate dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

Orbene, ancorché la disciplina di cui all'art. 48-*bis* - almeno nella sua struttura di base e al netto delle modifiche normative intervenute - sia in vigore da circa un decennio e sebbene in via interpretativa, attraverso documenti di prassi, siano stati affrontati e risolti vari aspetti critici, nel corso del tempo, in disparte dalle accennate modifiche normative, sono emerse fattispecie nuove o particolari, per cui, allo scopo di fornire un ulteriore ausilio orientativo, soprattutto ai soggetti preposti ai controlli amministrativi e contabili presso gli enti, principalmente pubblici, interessati, si è ravvisata l'opportunità di diramare chiarimenti aggiuntivi a quelli sinora diffusi.

Pertanto, nella presente circolare - il cui contenuto è stato condiviso con il Dipartimento delle finanze che ne è co-firmatario - nel dare ovviamente conto delle novità legislative recentemente sopravvenute, sono analizzati taluni profili critici, tra quelli ritenuti più interessanti e di maggiore rilevanza, presentatisi spesso ultimamente, onde offrire le soluzioni interpretative reputate corrette.

Ciò premesso, si rivela decisamente funzionale, oltre che doveroso, riproporre preliminarmente una breve ricognizione della disciplina di settore e delle istruzioni diramate, accennando pure alle disposizioni normative che, in qualche modo, presentano dei riflessi significativi per la tematica trattata, pur non incidendo in via diretta sulla stessa.

1. *Principali riferimenti normativi e documenti di prassi*

Il riferimento normativo cardine è costituito, ovviamente, dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per pronta consultazione,

è di seguito trascritto nel testo attualmente vigente, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'art. 19 del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-*bis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.».

Il comma 988 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 fissa, altresì, la decorrenza dell'applicazione della nuova soglia di cinquemila euro, rispetto a quella precedente di diecimila euro, al 1° marzo 2018.

Come accennato, la specifica disciplina attuativa è contenuta nel regolamento di cui al decreto ministeriale n. 40/2008, pure interessato da modifiche direttamente operate dall'art. 1, comma 987, della legge n. 205/2017. Al riguardo, è imprescindibile mettere in luce la novità recata dalla lettera *b)* dell'anzidetto comma 987, con cui, a far data dal 1° marzo 2018, la sospensione del pagamento al beneficiario, nel caso risultasse inadempiente all'obbligo di versamento, vede il termine fissato dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 40/2008, aumentare da trenta a sessanta giorni. Va parimenti evidenziato che, in disparte dalle modifiche normative apportate, il successivo comma 989 statuisce che resta fermo il potere regolamentare previsto dal comma 2 dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

In aggiunta, poi, varie altre disposizioni di legge prendono in considerazione, in modo più o meno diretto, la fattispecie esposta nel nominato art. 48-*bis*. Così, senza pretesa di esaustività, di seguito si dà cenno delle norme apparse maggiormente meritevoli di menzione, riportate secondo un criterio meramente cronologico.

In primo luogo, è da rimarcare la prescrizione recata dall'art. 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo il quale, in presenza della segnalazione di cui al citato art. 48-*bis*, il soggetto pubblico deve comunque procedere al pagamento in favore del beneficiario delle somme eccedenti l'ammontare del debito oggetto dell'inadempimento - comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti - salvo quanto disposto dall'art. 72-*ter* del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e dall'art. 545 del codice di procedura civile. Il successivo comma 4-*ter* del ricordato art. 1 sancisce, in particolare, come il mancato pagamento dell'eccedenza in parola costituisca violazione dei doveri d'ufficio.

In secondo luogo - con puntuale riferimento ai crediti «certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali alla data del 31 dicembre 2013», crediti certificabili tramite la piattaforma elettronica di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 - l'art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nel disciplinare la cessione dei crediti certificati, dispone che la verifica ai sensi dell'art. 48-*bis* deve essere effettuata dalle pubbliche amministrazioni all'atto della certificazione dei crediti esclusivamente nei confronti dei soggetti creditori e, all'atto del pagamento, unicamente nei confronti del cessionario (comma 7-*ter*).

Di rilievo sono pure talune previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, l'art. 80, comma 4 - modificato dall'art. 49, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - annovera tra le cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la commissione di gravi violazioni, definitivamente accertate (in quanto contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione), rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, affermando, altresì, che costituiscono gravi violazioni «quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.» (su siffatta previsione «espulsiva» - in vigenza della disposizione, di analogo tenore, di

cui all'art. 38, comma 1, lettera g, e comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 4606 del 3 novembre 2016).

Oltre alla normativa citata, occorre ricordare i vari documenti di prassi diramati in ordine all'applicazione dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, dei quali si è dato sinora solo incidentalmente cenno.

Più nello specifico, si rappresenta che i documenti di prassi tuttora da ritenere validi - fatte salve minime parziali eccezioni, dovute fondamentalmente a interventi normativi sopravvenuti e delle quali si darà conto nel prosieguo - sono i seguenti:

circolare 29 luglio 2008, n. 22/RGS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 186 del 9 agosto 2008;

circolare 8 ottobre 2009, n. 29/RGS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 246 del 22 ottobre 2009;

circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 253 del 29 ottobre 2011.

È appena il caso di soggiungere che detti documenti, oltre ad essere stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*, sono liberamente consultabili on-line sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo www.rgs.mef.gov.it nella sezione «Consulta l'archivio circolari».

2. *Ambito soggettivo*

L'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, quanto alla delimitazione del perimetro inerente ai soggetti tenuti alla sua applicazione, indica «le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica», mentre l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 40/2008, ricomprende tra i soggetti obbligati a eseguire la verifica di inadempienza solo «le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le società a totale partecipazione pubblica», stante il rinvio, operato dal successivo art. 6, ad altro regolamento - al momento non ancora adottato - per la disciplina applicabile «anche nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica.».

Ciò premesso, nel corso del tempo sono insorte diverse perplessità circa la precisa delimitazione dell'ambito soggettivo «attivo», cioè degli enti e delle società tenuti ad ottemperare agli obblighi di verifica di cui al cennato art. 48-*bis*, sia in ordine a talune particolari tipologie di enti sia in ragione della disciplina sopravvenuta in tema, genericamente, di pubbliche amministrazioni e di finanza pubblica (il riferimento principale è al conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e all'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche redatto dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tra l'altro più volte oggetto di modifiche e integrazioni).

Cosicché - in disparte dalle esclusioni esplicite contenute nel medesimo art. 48-*bis*, comma 1, riguardanti le aziende e le società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge n. 306/1992 - se non sono sorti dubbi, ad esempio, in ordine all'assoggettamento all'obbligo in argomento per quanto attiene alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici, qualche criticità è stata manifestata con riguardo alle società interamente partecipate e, soprattutto, a una serie di soggetti, numericamente contenuta, ma di tipologia varia, quali gli enti pubblici economici, le aziende speciali, le aziende speciali consortili, le fondazioni di «diritto pubblico», le associazioni e gli enti a struttura associativa.

In proposito, si rammenta che alcune indicazioni circa l'obbligo di ottemperare alla disciplina recata dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 sono state fornite nei citati documenti di prassi. Così, segnatamente alle società interamente partecipate, si conferma quanto esposto nella circolare n. 22/RGS del 2008 secondo cui «le società tenute a dare applicazione alla disciplina in discorso sono esclusivamente quelle a totale partecipazione pubblica diretta.».

Quanto alle altre tipologie di enti, stante pure il progressivo sviluppo nel corso del tempo di più approfondite analisi interpretative - attente a rispettare la lettera e la *ratio* della disciplina specifica, senza comprometterne la coerenza di fondo - si rappresenta di seguito il frutto delle conclusioni maturate.

Circa gli enti pubblici economici - tra i quali rientrano, ad esempio, i consorzi di sviluppo industriale (art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317) - va chiaramente rilevato come, a rigore, l'art. 48-*bis*, nel richiamare espressamente le «amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica», non li annoveri esplicitamente tra i soggetti obbligati.

Tuttavia, ragioni sostanziali e di ordine logico e giuridico militano a far ritenere che l'obbligo in discorso sussista anche in capo agli enti pubblici economici.

In primo luogo, infatti, si profilerebbe come gravemente disarmonico un sistema dove, nell'applicazione dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, gli enti pubblici economici risultassero esclusi da un obbligo legale, fissato a tutela della pronta riscossione di crediti aventi rilevanza pubblica (in massima parte di natura tributaria e previdenziale), posto a carico, invece, oltre che delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, delle società - a prescindere dalle dimensioni e dalla forma giuridica - a prevalente partecipazione pubblica, alle quali, evidentemente, partecipano nel capitale di rischio pure soggetti privati (ai fini dell'analisi ermeneutica svolta, non rileva il fatto

che dette società, in virtù del rinvio operato dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 40/2008 a un regolamento ancora da emanare, non siano, al momento, concretamente assoggettate all'obbligo *de quo*). In altri termini, apparirebbe come poco ragionevole che una previsione di legge ponesse un obbligo, per la tutela di ragioni di credito pubbliche, a carico di società pubbliche partecipate anche da privati, escludendone, invece, gli enti pubblici economici i quali, ad ogni modo, perseguono ontologicamente interessi pubblici.

In secondo luogo, non può essere trascurato che gli enti pubblici economici, pur agendo prevalentemente secondo la disciplina privatistica, dispongono sempre di un potere pubblicistico - il cui livello minimo è costituito dal potere di autoorganizzazione, esercitato attraverso l'emanazione di regolamenti o statuti, assente nell'ambito giuridico societario - e sono sottoposti a controlli specifici, tra cui spicca l'esercizio della vigilanza (soprattutto sugli organi) da parte dell'amministrazione pubblica di riferimento nonché, talora, della Corte dei conti.

A margine, poi, non va dimenticato che storicamente non poche delle società oggi partecipate dallo Stato erano, inizialmente, enti pubblici economici di afferenza statale, assumendo la veste giuridica societaria nel corso del tempo (è il caso, ad esempio, della trasformazione in società per azioni delle Ferrovie dello Stato italiane - FS o anche FSI, delle Poste italiane, di Cassa depositi e prestiti - *CDP)*.

Dagli esempi ricordati emerge abbastanza nitidamente che, nell'ambito dell'evoluzione dell'assetto organizzativo pubblico, non è certo raro riscontrare il passaggio della trasformazione giuridica da ente pubblico economico a società di capitali (talvolta anche viceversa, come è accaduto dal 1° luglio 2017 per Equitalia servizi di riscossione S.p.a., società interamente posseduta dall'Agenzia delle entrate e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, divenuta ente pubblico economico, con il nome di Agenzia delle entrate - Riscossione, di seguito, per brevità, anche AdER), per cui apparirebbe singolare, relativamente agli aspetti qui d'interesse, ritenere che un ente nella sua «fase» di ente pubblico economico non risulti assoggettato agli obblighi di natura pubblicistica scaturenti dalle previsioni dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, mentre siffatti obblighi scatterebbero nella sua successiva «fase» di sostanziale evoluzione privatistica, con la trasformazione in società commerciale, o, all'opposto, che, assoggettato all'obbligo di verifica nella sua veste societaria, ne risultasse escluso dal momento di trasformazione in ente pubblico economico.

Per quanto sopra, si esprime l'avviso, in sintesi, che una corretta interpretazione delle finalità della disciplina in argomento, non disgiuntamente da ragioni sistematiche e dalla maggiore rispondenza a principi di ragionevolezza, conduca a far ritenere che gli enti pubblici economici, prima di effettuare pagamenti di importo superiore alla soglia individuata dalla legge, debbano svolgere nei confronti dei beneficiari la verifica di cui all'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

In buona sostanza, si è dell'opinione che - segnatamente all'ambito pubblico - tutte le amministrazioni pubbliche, statali o meno, e gli enti pubblici, anche economici, siano tenuti a dare seguito e rispettare la disciplina recata dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e dal relativo regolamento di attuazione adottato con il decreto ministeriale n. 40/2008.

Siffatta conclusione permette, altresì, di sciogliere i dubbi profilati nei confronti delle aziende speciali, anche consortili, e delle altre aziende pubbliche in considerazione della loro riconducibilità nell'ambito degli enti pubblici (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 820 del 20 febbraio 2014; Autorità nazionale anticorruzione - ANAC, orientamento n. 15/2015/AC del 30 aprile 2015), indipendentemente dal fatto che le stesse siano qualificate come enti pubblici economici o meno, rientrando egualmente nell'obbligo di effettuare, ricorrendone gli altri presupposti, la verifica contemplata dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Per quanto concerne, poi, altri soggetti, quali, ad esempio, le fondazioni e le associazioni di enti pubblici (queste ultime denominate, in alcune classificazioni, enti a struttura associativa), è da ritenere che all'interno del perimetro sinora delineato - comprensivo delle amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, dagli enti pubblici, anche economici, nonché dalle società interamente partecipate e, in prospettiva, dalle società a prevalente partecipazione pubblica - non siano riconducibili le fondazioni e le associazioni, benché fondate e costituite da soggetti pubblici. Infatti, si tratterebbe di una dilatazione eccessiva dell'area dei soggetti tenuti all'effettuazione della verifica contemplata dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, giuridicamente non fondata.

Da quanto esposto discende, ad esempio, che gli enti di previdenza e assistenza sociale - aventi natura di associazione o fondazione e personalità di diritto privato, giusta previsioni dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 - non rientrino così tra i soggetti tenuti, al ricorrere delle altre condizioni, ad effettuare la verifica contemplata dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, né vi rientrino gli enti a struttura associativa, sempreché non abbiano personalità giuridica di diritto pubblico, ancorché indicati nell'elenco ISTAT, stante lo schema civilistico sostanzialmente osservato, a prescindere dalla circostanza di essere costituiti, interamente o meno, da enti pubblici.

Infine, sempre in ordine all'ambito soggettivo «attivo», un cenno va dato anche alle gestioni commissariali, previste non di rado da norme, statali o regionali, in relazione a settori specifici o a situazioni particolari. In proposito, non sembra possano sussistere dubbi circa la loro riconducibilità nell'alveo delle pubbliche amministrazioni, non solo per la fonte che le istituisce o disciplina, ma soprattutto per i poteri che le connotano. Pertanto, anche

le gestioni commissariali, ricorrendone i presupposti di legge, sono tenute ad effettuare, prima di procedere al pagamento, la verifica contemplata dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Esemplificando, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e gli enti pubblici, economici e non economici, e le società interamente direttamente partecipate soggiacciono all'obbligo di effettuare l'anzidetta verifica, al ricorrere dei presupposti di legge, mentre risultano esclusi dal medesimo obbligo, pure se presenti nell'elenco ISTAT, le fondazioni e le associazioni.

Per completezza, relativamente all'ambito soggettivo «passivo», rappresentato dai soggetti beneficiari dei pagamenti, si rammenta che tale tema è stato già affrontato nella circolare n. 22/RGS del 2008, nel paragrafo Rapporti nell'ambito della pubblica amministrazione, al quale pure si rimanda. Sul punto, però, appare conveniente svolgere qualche ulteriore considerazione, atteso che in detta circolare si è espresso l'avviso che il menzionato art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 non trovi applicazione per i pagamenti disposti a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell'elenco ISTAT, poiché, in generale, tra le diverse amministrazioni pubbliche - essendo tutte riconducibili, in modo più o meno diretto, all'unico soggetto pubblico originario e sovrano sul territorio, cioè lo Stato - non sussistono quegli obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle cartelle di pagamento sottesi alla *ratio* dell'art. 48-*bis*. Infatti, non sembra superfluo soggiungere che, per ragioni di simmetria, le amministrazioni pubbliche che risultano tenute ad effettuare la verifica prescritta dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, non possono a loro volta, quando risultanti beneficiarie dei pagamenti, essere sottoposte alla verifica in discorso.

In definitiva, onde chiarire i rapporti tra amministrazioni pubbliche, enti e società rientranti nell'ambito soggettivo dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, si ritiene non ricorra l'obbligo dell'espletamento della verifica, prevista all'art. 2 del decreto ministeriale n. 40/2008, nelle ipotesi di pagamenti disposti da tutti i suddetti soggetti tra loro: amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché, per le motivazioni sopra illustrate, gli enti pubblici, anche economici, e le società a totale partecipazione pubblica diretta.

3. *Scissione dei pagamenti*

Il regime della scissione dei pagamenti, c.d. «*split payment*» - disciplinato dall'art. 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e recentemente modificato prima dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e ancora dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 - ha comportato, per i soggetti che ne risultano destinatari, la suddivisione dei pagamenti dovuti in adempimento di contratti di lavori, servizi o forniture, tra l'imponibile ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto - IVA, da un lato, e il relativo tributo, dall'altro. Si tratta di un regime transitorio che, in deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il Consiglio dell'Unione europea ha accordato all'Italia, accettando la richiesta avanzata in proposito, con la decisione n. 2017/784 del 25 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 118 del 6 maggio 2017, e che terminerà il 30 giugno 2020.

Nello specifico, l'art. 17-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, stabilisce, per quanto qui d'interesse, che le pubbliche amministrazioni - nonché altri soggetti, solo in parte riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, quali le società interamente partecipate da amministrazioni pubbliche - che non sono debitrici d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA devono, in ogni caso, versare direttamente all'erario, anziché al fornitore, l'imposta indicata in fattura.

Si tratta di un regime secondo il quale, in buona sostanza, le amministrazioni pubbliche (e, come detto, talune società oltre ad alcune fondazioni) interessate, anziché provvedere, come ordinariamente previsto, ad eseguire un unico pagamento al proprio fornitore, ne dovranno effettuare due distinti: un primo, concernente il corrispettivo dei lavori, prestazioni o forniture, direttamente al fornitore; un secondo, anche dal punto di vista temporale, inerente alla relativa IVA, da compiere a favore dell'erario.

Tale circostanza ha, quindi, rimesso in discussione, per certi versi, quanto esposto nella circolare n. 22/RGS del 2008, laddove è affermato che «la soglia di diecimila euro (cinquemila a decorrere dal 1° marzo 2018, n.d.r.), fissata dall'art. 48-*bis* per far scattare l'obbligo di verifica, deve ritenersi al lordo dell'IVA» (paragrafo Determinazione dell'importo del pagamento in ordine all'IVA).

Ne discende che, allorquando soggette al regime della scissione dei pagamenti, le amministrazioni, ai fini dell'individuazione della soglia dei cinquemila euro di cui all'art. 48-*bis*, non dovranno considerare l'IVA, bensì dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell'importo al netto dell'IVA.

4. *Pagamento e giudizio di ottemperanza*

L'obbligazione di pagamento da assoggettare alla verifica ex art. 48-*bis* può derivare da contratto ovvero da fatto illecito o da «ogni altro atto o fatto idoneo a produrla in

conformità all'ordinamento giuridico», giusta statuizioni dell'art. 1173 del codice civile, «atti» nel cui novero rientrano anche i provvedimenti giurisdizionali esecutivi (su tali profili, si rinvia, per ulteriori approfondimenti, alla circolare n. 27/RGS del 2011).

Quanto sopra è da ritenere valido - fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo della verifica come declinate nella normativa di settore e come enucleate in via interpretativa nei più volte ricordati documenti di prassi - anche relativamente ai pagamenti scaturenti da un giudizio di ottemperanza, ivi inclusi quelli disposti, ricorrendone i presupposti, dal commissario ad acta nominato dal giudice.

Infatti, a fronte dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato e agli altri provvedimenti equiparati per soddisfare la pretesa del creditore, sussiste il correlato potere-dovere di procedere alla verifica postulata dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973. L'esercizio di tale potere-dovere, fondato su una norma primaria, appare idoneo a limitare l'obbligo dell'amministrazione di procedere al pagamento di somme dovute anche qualora lo stesso si fondi, appunto, su un giudicato.

Né può rivelarsi funzionale a superare l'intervenuto pignoramento - disposto, a seguito della verifica di cui all'art. 48-*bis*, ai sensi dell'art. 72-*bis* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 - un eventuale giudizio di ottemperanza promosso dal creditore e volto ad ottenere il pagamento di quanto già riconosciuto in sede giudiziale, ma a dispetto della situazione di inadempienza concernente l'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno alla soglia fissata dalla legge.

Invero, l'esame del giudice dell'ottemperanza in ordine agli effetti sull'obbligo dell'amministrazione di conformarsi alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti alle stesse equiparati non può prescindere né può ignorare l'altro obbligo, incombente alla medesima amministrazione e fondato sulla legge, di procedere alla verifica contemplata dall'art. 48-*bis*, che come più volte indicato comporta, alla sussistenza di un inadempimento all'obbligo di versamento scaturente da una o più cartelle di pagamento di importo pari o superiore alla soglia di legge, di sospendere il pagamento e di segnalare l'inadempimento all'agente della riscossione, affinché si attivi per riscuotere coattivamente il debito iscritto a ruolo, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 40/2008 (sostanzialmente in tal senso, Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, sezione I, sentenza n. 23 del 3 gennaio 2014, nella quale, peraltro, sono pure tracciate le analogie del procedimento previsto dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 con quello contenuto nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2010, n. 207, che «prevede il pagamento delle inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva "direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile", previa trattenuta dall'importo corrispondente dal certificato di pagamento.»).

5. *Pagamento agli eredi del beneficiario originario*

Può accadere che, nelle more dell'effettuazione del pagamento, avvenga il decesso del beneficiario, per cui si è posto il dubbio circa l'eventuale sottoposizione degli eredi alla verifica disciplinata dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, soprattutto allorché gli stessi abbiano acquisito il diritto di credito a titolo ereditario e non iure proprio (è il caso, ad esempio, delle indennità liquidate per il decesso del lavoratore dante causa, ai sensi degli articoli 2118 e 2120 del codice civile). Ciò precisato, non si ravvisano, fatte salve specifiche ipotesi di esclusione legale, motivi idonei a giustificare un'esclusione dagli obblighi di verifica posti dalla disciplina in discorso: infatti, in una simile evenienza, la verifica sarà eseguita nei confronti degli eredi separatamente considerati, invece che nei riguardi del loro dante causa. Al limite, potrà accadere che l'importo originariamente dovuto, a seguito del subentro di una pluralità di eredi con il conseguente frazionamento delle somme spettanti a ciascuno, non raggiunga più la soglia fissata dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 (potrebbe essere il caso, ad esempio, di un canone di locazione da pagare frazionatamente in favore degli eredi dell'originario titolare del relativo contratto, essendo gli stessi subentrati *ex lege* nel rapporto locativo). Nello specifico, si reputa che la verifica vada effettuata nei confronti di ciascun coerede, ovviamente per la parte allo stesso spettante in ragione della singola quota ereditaria, sempreché detta quota singolarmente considerata, e non la somma delle quote spettanti a tutti i coeredi, superi la soglia fissata dalla legge.

In tema di pagamenti agli eredi, poi, vanno svolte ulteriori precisazioni.

In primo luogo, occorre operare una riflessione sulle ipotesi che non sono state ritenute assoggettate all'obbligo di verifica sancito dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, allorquando sia stata la particolare condizione del beneficiario a far propendere per una siffatta esclusione.

Invero, si espone l'avviso che in talune evenienze - tra le quali possono essere ricomprese genericamente le fattispecie risarcitorie «personali» - venendo meno le ragioni che, in via interpretativa, sono state enucleate per sostenere un'esclusione dal menzionato obbligo di verifica, i pagamenti disposti agli eredi risultino a buon diritto, ferma restando la sussistenza degli altri presupposti di legge, da assoggettare alla disciplina di cui all'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973. Così, in ordine alle indennità connesse allo stato di salute o al ristoro di un danno biologico subìto, con la circolare n. 22/RGS del 2008 è stato chiarito come esse debbano essere escluse dall'obbligo di verifica di cui al citato art. 48-*bis*,

poiché trovano il loro fondamento giuridico nella tutela costituzionalmente garantita del diritto alla salute e all'integrità fisica, espressione di diritti fondamentali della persona umana.

Coerentemente, una siffatta esclusione può ritenersi valevole, qualora il pagamento debba essere effettuato nei confronti del diretto beneficiario, cioè della persona il cui diritto alla salute sia stato leso - pure nella ragionevole presupposizione che siano somme destinate a curare o, quantomeno, ad alleviare i postumi delle lesioni subìte - ma non allorché il pagamento sia erogato in favore degli eredi del danneggiato, stante la non immediata riconducibilità alla tutela del diritto fondamentale alla salute del diritto di credito da loro vantato in qualità di eredi, vertendosi, in definitiva, di semplice prestazione patrimoniale.

Pertanto, nel caso, ad esempio, di una «pensione tabellare privilegiata» riconosciuta con sentenza in esito ad un processo, iniziato dalla persona avente diritto, deceduta in corso di causa, successivamente riassunto dai suoi eredi, magari dapprima dal coniuge e, a seguito della sua morte, dal figlio, non si appalesano ragioni idonee a sostenere l'esclusione della verifica *de qua*.

Un'altra tematica da analizzare attiene alle indennità da liquidare in caso di morte del prestatore di lavoro, peraltro già affrontata nella circolare n. 29/RGS del 2009, segnatamente al pagamento delle indennità di cui agli articoli 2118 del codice civile (indennità di mancato preavviso) e 2120 del codice civile (indennità di fine rapporto) da parte del datore di lavoro in favore di un soggetto, diverso dal prestatore di lavoro, a causa del decesso di quest'ultimo, secondo quanto statuito dall'art. 2122 del codice civile.

Al riguardo, nella circolare testé citata è stato chiarito che la verifica prevista dall'art. 48-*bis* deve svolgersi in capo al soggetto (o ai soggetti) cui, in base all'art. 2122 codice civile, spettano le indennità in discorso: segnatamente il coniuge, i figli e, se a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (art. 2122, primo comma, codice civile) nonché, in mancanza delle predette persone, coloro che sono individuati secondo le norme della successione legittima (art. 2122, terzo comma, codice civile).

Ciò nondimeno, sono state sollevate perplessità circa l'eventuale esistenza di limiti alla pignorabilità delle indennità in argomento da parte dell'agente della riscossione per il recupero coattivo dei crediti iscritti a ruolo, specificatamente alla sussistenza dei limiti - fissati dall'art. 72-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 - alla pignorabilità delle «somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento». Orbene, anche se l'ampiezza della locuzione «somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego» sembrerebbe, *prima facie*, poter ricomprendere anche le indennità di cui all'art. 2122 codice civile, non può sottacersi come queste ultime non appaiano «relative al rapporto di lavoro», trovando piuttosto il loro autonomo fondamento in un diritto acquisito dal beneficiario iure proprio (primo comma) ovvero *iure successionis* (terzo comma).

Inoltre, si rammenta che, alla luce del principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore inadempiente di cui all'art. 2740 codice civile - secondo cui «Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge» - le ipotesi di impignorabilità assoluta o relativa sono da considerarsi eccezionali e, come tali, appaiono insuscettibili di interpretazione analogica ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, c.d. «preleggi».

A tal proposito, la Corte costituzionale ha affermato che «la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore» (sentenza n. 248 del 3 dicembre 2015).

In definitiva, considerata la portata e la *ratio* della disciplina in discorso, in merito alla corresponsione, a favore dei soggetti indicati dall'art. 2122 codice civile, di somme dovute a titolo di indennità in caso di morte del prestatore di lavoro, non emergono elementi idonei - in linea con i criteri interpretativi illustrati nelle circolari diramate in materia (n. 22/RGS del 2008, n. 29/RGS del 2009, e soprattutto, n. 27/RGS del 2011) - per escludere la sussistenza dell'obbligo di verifica a norma dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e l'intero assoggettamento di tali somme alle disposizioni recate dal successivo art. 72-*bis*. Conseguentemente, qualora le somme erogate ex art. 2122 codice civile siano oggetto di pignoramento da parte dell'agente della riscossione, si ritiene che non possano applicarsi le limitazioni alla pignorabilità contemplate dall'art. 72-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

6. *Mandato con rappresentanza e procura all'incasso*

Non pochi dubbi sono stati espressi dalle amministrazioni interessate, laddove il beneficiario, anziché procedere direttamente ad incassare il credito vantato, si sia avvalso di un terzo.

Caso tipico è il mandato con rappresentanza (art. 1704 codice civile) - quello senza rappresentanza, per intuibili ragioni, non può neppure essere preso in considerazione, mancando la possibilità per il mandatario di spendere il nome del mandante - per cui il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e gli atti conclusi dal primo (rappresentante) con il terzo producono gli effetti giuridici direttamente in capo al secondo (rappresentato). Si tratta di un negozio giuridico per mezzo del quale un

soggetto, per compiere atti che riguardano direttamente la propria sfera giuridica, si avvale di un terzo che, quindi, agisce in suo nome e conto.

Ne discende abbastanza agevolmente che in una simile fattispecie la verifica di cui all'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 non può che essere espletata nei confronti del solo mandante, trattandosi dell'unico effettivo beneficiario, a prescindere dai rapporti sottostanti tra lo stesso e il mandatario.

Ciò chiarito, le maggiori perplessità sono sorte con riferimento alle somme liquidate a seguito di un giudizio il cui «percipiente» risulti, infine, l'avvocato difensore.

Sul tema puntuale occorre distinguere se l'avvocato sia antistatario o semplice incaricato all'incasso.

Per quanto attiene alle spese legali distratte in favore dell'avvocato difensore della parte vincitrice nell'ambito di un processo, l'art. 93 c.p.c. dispone che «Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate». Dal canto suo, la giurisprudenza ha precisato che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente, dovendosi escludere che si verta in un'ipotesi di cessione di credito, da parte del cliente, al proprio difensore (Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 15639 del 18 ottobre 2003).

Conseguentemente, ove l'amministrazione sia parte soccombente, con riferimento al pagamento delle somme distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c., si è dell'avviso che solo in capo al difensore debba essere effettuata la verifica prevista dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, in quanto effettivo titolare del diritto di credito.

Al contrario, nel caso della procura all'incasso, pure rilasciata a favore del proprio difensore, si rimarca che il mandato conferito ad un terzo non produce il trasferimento della titolarità del diritto di credito che rimane, così, in capo al mandante, effettivo beneficiario del pagamento, per cui si è dell'avviso che la verifica in questione debba essere effettuata esclusivamente in capo a quest'ultimo.

D'altro canto, una diversa interpretazione che conduca ad effettuare la verifica nei confronti del soggetto delegato alla riscossione potrebbe generare prevedibili effetti elusivi, vanificando, quindi, le finalità perseguite dall'art. 48-*bis* in ordine alla tutela dell'interesse erariale.

7. *Verifica ex articolo 48*-bis *del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e inadempienza contributiva*

L'obbligo di verifica scaturente dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 va pure posto in relazione alla presenza degli elementi legittimanti l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 30, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 - come recentemente modificato dall'art. 20, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 56/2017 - in base al quale «In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.». Peraltro, siffatto intervento sostituivo, benché con un orizzonte in parte diverso, è pure previsto dall'art. 31, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Infatti, può porsi un problema di potenziale conflitto tra le norme appena richiamate, allorché, in sede di pagamento, siano riscontrate contemporaneamente entrambe le ipotesi di inadempienza considerate: contributiva e «fiscale».

In siffatta circostanza, quindi, deve essere stabilito se vada prioritariamente effettuato il pagamento, in via sostituiva, dei contributi dovuti dal beneficiario inadempiente, giusta lettera del nominato art. 30, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, ovvero disposto il pagamento nei confronti dell'agente della riscossione a fronte della verifica di cui all'art. 48-*bis* - e del successivo pignoramento ex art. 72-*bis* - del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Come accennato, l'art. 30, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 - ma l'obbligo era stato già introdotto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 - in sintesi prevede che, qualora il Documento unico di regolarità contributiva - DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi non risultasse regolare, la stazione appaltante è tenuta a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto ai competenti enti previdenziali e assicurativi, mentre l'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, in presenza di cartelle di pagamento inadempiute per un importo pari almeno alla soglia fissata dalla legge, concede all'agente della riscossione di procedere, osservando il procedimento delineato dal successivo art. 72-*bis*, al pignoramento presso terzi.

Senonché, si reputa che, a fronte della possibilità concessa all'agente della riscossione, sussista a carico della stazione appaltante un obbligo preciso, fissato ora pure da una norma di rango primario - attuativa, in particolare, delle direttive dell'Unione europea 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 - in ordine all'effettuazione dell'intervento sostituivo, in presenza di DURC irregolare.

Ne discende, così, che la verifica di cui all'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 dovrebbe essere eseguita con riferimento all'importo residuo, come risultante a seguito dell'intervento sostitutivo, ancora spettante al beneficiario, ove superiore alla soglia prevista dal medesimo articolo. D'altro canto, una diversa soluzione presenterebbe non poche criticità. Infatti, va considerato che l'irregolarità contributiva, al netto dei tempi procedimentali occorrenti, è destinata a sfociare in un'iscrizione a ruolo, per cui effettuare prima la verifica ai sensi dell'art. 48-*bis* potrebbe condurre a una duplicazione di versamenti a danno del beneficiario, poiché, in prima battuta, interverrebbe il pignoramento dei contributi non versati e iscritti a ruolo (per il quale, a norma dell'art. 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, è previsto un termine di sessanta giorni per versare all'agente della riscossione l'importo pignorato) e, successivamente, all'atto del pagamento della differenza, scatterebbe l'intervento sostitutivo proprio per la medesima irregolarità contributiva.

È appena il caso di soggiungere che l'interpretazione testé prospettata è in linea con l'orientamento formulato nella circolare n. 3/2012 diramata in data 16 febbraio 2012 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché con l'avviso espresso dall'INPS nella circolare n. 54/2012 del 13 aprile 2012.

Nello specifico, nella circolare n. 3/2012 è stato fatto presente che le finalità sottostanti all'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 non sembrano poter interferire con l'attuazione dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di riscontrata irregolarità contributiva, atteso che l'intervento sostitutivo, anche nelle ipotesi di inadempienza verificata ai sensi dell'art. 48-*bis*, impedisce il pagamento dell'appaltatore, in quanto le somme spettanti originariamente a quest'ultimo sono versate direttamente agli enti previdenziali, senza intaccare il principio contenuto nel medesimo art. 48-*bis*.

In conclusione, quindi, sulla scorta anche di una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in rassegna, tenuto conto, in particolare, dei principi enucleabili dall'art. 38 della Costituzione, si ritiene che la verifica di cui all'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 vada effettuata con riferimento all'importo che residua a seguito dell'intervento sostitutivo, sempreché detto importo risulti superiore, a decorrere dal 1° marzo 2018, alla soglia di cinquemila euro.

8. *Cessione del credito*

La tematica afferente alla cessione del credito è da ritenere, in relazione all'applicazione dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, tra quelle rivelatesi più complesse.

Ciò premesso, si ricorda che varie indicazioni in merito sono state già illustrate nelle circolari n. 22/RGS del 2008 e n. 29/RGS del 2009, alle quali si rinvia.

In buona sostanza e a titolo esemplificativo, volendo schematizzare i termini del problema, nell'ipotesi di cessione del credito, quanto all'applicazione dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, possono fondamentalmente verificarsi le seguenti situazioni:

a) il cedente presta il proprio assenso, secondo il procedimento descritto nella circolare n. 29/RGS del 2009, a far effettuare immediatamente la verifica di inadempienza a proprio carico da parte dell'amministrazione ceduta che, conseguentemente, darà notizia dei relativi esiti al cessionario. Soltanto nel caso, poi, che l'esito risulti di «non inadempimento», l'amministrazione provvederà ad effettuare, al momento del pagamento, una seconda verifica esclusivamente nei confronti del cessionario;

b) il cedente, al contrario, non presta il proprio assenso a far effettuare la verifica prevista dall'art. 48-*bis*, con l'effetto che, a prescindere dall'accettazione anche tacita dell'amministrazione ceduta, quest'ultima sarà tenuta a effettuare la verifica *de qua* nei confronti del solo cedente, originario creditore, all'atto del pagamento a favore del cessionario, da ritenere, peraltro, consapevole del rischio che il cedente possa risultare, infine, inadempiente agli obblighi di versamento di cartelle di pagamento.

È appena il caso di soggiungere che nell'evenienza prospettata alla lettera *b)*, si reputa opportuno, oltre ad essere maggiormente trasparente, che l'amministrazione ceduta si adoperi per non prestare il proprio consenso alla cessione del credito, anche per scongiurare possibili contestazioni.

9. *Verifica ex articolo 48*-bis *del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e fermo amministrativo*

Un problema di compatibilità normativa si è posto tra la verifica, e i suoi effetti, di cui all'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e il fermo amministrativo disciplinato dall'art. 69, sesto e settimo comma, del regio decreto n. 2440/1923, secondo il quale «Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.».

Il problema che si è presentato attiene, più nello specifico, alla vigenza dell'istituto del fermo amministrativo dopo l'entrata in vigore dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, attese le non trascurabili analogie esistenti, soprattutto con riguardo all'esigenza per le pubbliche amministrazioni di non pagare chi, per altro verso, risulta essere un proprio debitore.

Tuttavia, una disamina attenta delle richiamate disposizioni fa emergere una serie di differenze sostanziali che, quindi, porta a concludere per la vigenza della disciplina del fermo amministrativo.

A dispetto delle aree di sovrapposizione, va inizialmente rilevato come l'art. 69, sesto comma, del regio decreto n. 2440/1923, abbia presupposti e finalità distinte rispetto all'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, il quale, si rammenta, presuppone l'esistenza di ruoli già emessi e tradotti in cartelle di pagamento rimaste senza esito, a prescindere dal soggetto titolare del credito espresso nelle stesse, ed è norma volta a rafforzarne l'esecutività, con l'effetto di escludere che i debitori morosi di somme iscritte a ruolo possano beneficiare, grazie al pignoramento azionabile dall'agente della riscossione, di pagamenti disposti da pubbliche amministrazioni.

Il fermo amministrativo, invece, è azionabile dalle sole amministrazioni creditrici appartenenti allo Stato o rientranti nelle agenzie istituite dallo Stato stesso, essendo loro riconosciuta la facoltà di chiedere alle amministrazioni debitrici, se anch'esse appartenenti allo Stato, di sospendere i propri pagamenti quando le prime ritengano di avere verso il beneficiario del pagamento medesimo ragioni di credito, anche se non ancora confermate da titoli che vi attribuiscano certezza, liquidità ed esigibilità. In concreto, la norma mira evidentemente a tutelare, in via cautelare, la possibilità di soddisfare, in un prossimo futuro, un credito dello Stato, una volta divenuto certo, liquido ed esigibile, eventualmente anche attraverso la compensazione legale con i crediti vantati dal soggetto debitore dei primi.

Fermo amministrativo e verifica disciplinata dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 costituiscono, dunque, istituti aventi un diverso raggio d'azione e diversi presupposti e finalità, benché possano risultare, in qualche misura, complementari tra loro (Cassazione, sez. 5, ordinanza n. 15017 del 16 giugno 2017).

10. *Aggiornamenti sul trattamento delle irregolarità*

Riguardo al trattamento di eventuali irregolarità, in ordine all'effettuazione della verifica prescritta dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e dal decreto ministeriale n. 40/2008, sono state fornite indicazioni nella circolare n. 27/RGS del 2011, alla quale si rinvia.

Tuttavia, come noto, dal 1° luglio 2017 è stato istituito l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, in luogo di Equitalia servizi di riscossione S.p.a., per cui è maturata l'esigenza di aggiornare il modello denominato allegato A, unito alla predetta circolare n. 27/RGS del 2011, il quale è da intendersi sostituito con il nuovo allegato A accluso alla presente. Tra le modifiche di maggior rilievo, si segnala l'eliminazione del numero di telefax dell'agente della riscossione, dovendo l'anzidetto Allegato A essere trasmesso, al ricorrere dei presupposti previsti e previa trasformazione in documento digitale (file .pdf), esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sospensione.mandati@pec.agenziariscossione.gov.it - utilizzando necessariamente una casella di posta istituzionale.

Il procedimento da seguire può essere così compendiato.

Allorché in sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, rilevi l'omissione della verifica prescritta dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, senza che ricorra una delle fattispecie di esclusione dall'obbligo della stessa, l'amministrazione dovrà essere invitata ad effettuare - entro un termine che può utilmente essere fissato in dieci giorni lavorativi - una verifica «ora per allora» finalizzata a riscontrare se la mancata verifica in discorso abbia aggravato o compromesso per l'agente della riscossione la possibilità di recuperare quanto dovuto dal beneficiario per cartelle di pagamento scadute e inevase. Ad ogni buon fine, non sembra fuori luogo richiamare l'attenzione sul fatto che, nell'espletamento di simili riscontri, occorre tener conto dei diversi importi indicati dall'art. 48-*bis* e succedutisi nel tempo, per cui va presa in considerazione la soglia applicabile al momento in cui si è compiuta la rilevata irregolarità, non già quella vigente al momento del controllo.

Così, nelle more dell'implementazione di un sistema telematico che renda possibile effettuare on line il predetto accertamento, l'amministrazione - attraverso l'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 40/2008 - dovrà formulare apposita richiesta, secondo il facsimile unito alla presente circolare (allegato *A)*, da inviare all'AdER esclusivamente per posta elettronica certificata, secondo le indicazioni poc'anzi esposte.

Sulla scorta della predetta richiesta, l'agente della riscossione sarà in grado di accertare se il beneficiario del pagamento si trova attualmente in posizione di inadempienza rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o superiore alla soglia legalmente individuata - sino, ovviamente, all'importo del pagamento - e, nel solo caso affermativo, se tale posizione di inadempienza era già esistente, sulla base dell'obbligo derivante dalle medesime cartelle, all'epoca in cui è stato effettuato dall'amministrazione il pagamento al beneficiario.

L'esito del suddetto accertamento sarà comunicato da AdER direttamente all'amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni, sempre attraverso posta elettronica certificata.

Laddove l'esito dell'accertamento palesi un perdurante stato di inadempimento a carico del beneficiario, gli organi di controllo provvederanno senza indugio - e, comunque, nel rispetto dei termini di prescrizione indicati dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'art. 66 del decreto legislativo n. 174/2016 - a trasmettere apposita denuncia alla competente Procura regionale della magistratura contabile.

Va da sé che, in presenza di uno specifico invito del soggetto o dei soggetti preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile, qualora l'Amministrazione non provveda ad effettuare, secondo il procedimento delineato, il dovuto accertamento presso AdER, inevitabilmente, dovrà essere inoltrata, a causa del palese contegno omissivo, la relativa segnalazione alla magistratura contabile, denunciando i fatti occorsi.

11. *Pagamento di tributi a favore di società di capitali*

In virtù di rapporti concessori, essenzialmente con riguardo al settore degli enti territoriali, può accadere che taluni tributi locali dovuti da una pubblica amministrazione siano materialmente riscossi da una società di capitali, cioè da un soggetto formalmente di natura privata. Avviene, ad esempio, che la Tariffa rifiuti - TARI spettante ai Comuni sia in concreto riscossa da società di capitali partecipate dagli stessi (attualmente, è il caso, tra gli altri, di Roma Capitale, dove la TARI è riscossa da AMA S.p.a., del Comune di Venezia, dove la riscossione è curata da Veritas S.p.a., del Comune di Firenze con Alia servizi ambientali S.p.a. e del Comune di Ancona con Ancona entrate s.r.l.), per cui è sorto il dubbio se, all'atto del pagamento, occorra procedere preliminarmente ad effettuare la verifica contemplata dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 nei confronti della società beneficiaria.

In merito, come si è avuto modo di chiarire nella circolare n. 22/RGS del 2008, è da ritenere che non rientrino nell'obbligo di verifica in discorso i versamenti di tributi o contributi assistenziali e previdenziali, e ciò a prescindere dalla natura giuridica del soggetto deputato alla gestione della riscossione, trattandosi di versamenti direttamente sanciti dalla legge, in sostanziale applicazione degli obblighi tributari scaturenti dai principi costituzionali in materia (principalmente, articoli 23 e 53 della Costituzione).

12. *Frazionamento dei pagamenti*

Nella circolare n. 22/RGS del 2008, alla quale pure si rimanda per altri approfondimenti, si è avuto modo di esplicitare come si ponga in contrasto con la disciplina recata dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 il frazionamento dei pagamenti, poiché, tra l'altro, si avrebbe l'effetto di disporre più rimesse finanziarie al di sotto della soglia prevista, con la conseguenza di eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica.

Tale artificioso frazionamento, ovviamente, va considerato tanto con riguardo alle eventuali esigenze del beneficiario quanto a quelle dell'amministrazione debitrice.

In pratica, il divieto di artificioso frazionamento comporta che nessuna rilevanza può avere, ad esempio, un'istanza del beneficiario volta a diluire nel tempo il proprio credito a fronte di un credito unitario il quale, almeno ai fini in discorso, non può che essere considerato indivisibile.

Parimenti senza effetti, sempre in relazione agli obblighi di verifica in argomento, deve ritenersi l'esigenza dell'amministrazione, in presenza di una liquidazione unica, di procedere a una suddivisione dei pagamenti, magari per motivi di cautela in ragione di prestazioni o forniture non del tutto soddisfacenti, dovendo, in siffatta evenienza, agire per tutelare i propri interessi con l'esercizio dei pertinenti diritti riconosciuti dall'ordinamento (quali, ad esempio, il diritto di recesso, l'azione di risoluzione, ecc.), senza optare per «scomporre» l'importo dovuto.

È appena il caso di soggiungere che in ipotesi di artificioso frazionamento è stata riconosciuta, da parte del giudice contabile, l'esistenza di un danno erariale in misura pari alla somma dei pagamenti frazionatamente eseguiti (Corte dei conti, sez. giur. Calabria, sentenza n. 66 del 1° aprile 2016).

13. *Considerazioni conclusive*

L'analisi di nuove fattispecie e l'esperienza maturata nel tempo ha permesso, anche attraverso il continuo e proficuo confronto con il Dipartimento delle finanze, di approfondire ulteriormente le problematiche rivenienti dall'applicazione della disciplina introdotta dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e dalle novità legislative succedutesi, consentendo di giungere alla formulazione del presente documento di prassi che va ad arricchire le indicazioni già diffuse in merito.

Nel convincimento che lo strumentario così fornito possa essere di significativo aiuto nello svolgimento delle attività di controllo, si auspica una fattiva e proficua collaborazione nel seguire le indicazioni diramate, promuovendo pure la loro conoscenza agli operatori delle pubbliche amministrazioni interessate.

Roma, 21 marzo 2018

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA

ALLEGATO *A*

All'Agenzia delle entrate-Riscossione

e-mail sospensione.mandati@pec.agenziariscossione.gov.it

Oggetto: Richiesta di verifica successiva a seguito dell'inosservanza dell'obbligo posto dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973.

RICHIEDENTE (amministrazione o società a totale partecipazione pubblica):

.....
(denominazione)

sede ..... (.....) via ..... n. .....
(città) (prov.) (indirizzo)

Codice Fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Dati dell'operatore abilitato alla verifica, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 40/2008

Cognome ..... Nome .....

Codice utenza (1) .....

A seguito di (2) .....
è emersa la mancata effettuazione della verifica di cui all'articolo 48-*bis* del DPR n. 602/1973, relativamente al seguente pagamento:

BENEFICIARIO ☐ Persona fisica ☐ Società o Ente con o senza personalità giuridica

Codice Fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Importo pagato (in cifre) euro ☐☐☐☐☐☐☐ , ☐☐

Importo pagato (in lettere) euro ..... / .....

Data pagamento ☐☐☐☐☐☐☐☐
(gg/mm/aaaa)

Ciò posto, giusta istruzioni diramate con le circolari n. 27/RGS del 2011 e n. 13/RGS del 2018, si chiede di voler procedere ad effettuare la verifica successiva e di voler fornire il relativo riscontro a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo (3)

.....@.....

..... , ...
(luogo e data)

Firma dell'operatore abilitato alla verifica (4) Firma del dirigente (4)

....

Note

(1) Codice assegnato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 40/2008, all'operatore incaricato di procedere al servizio di verifica;

(2) Controllo interno, ispezione, verifica amministrativo-contabile del collegio sindacale o del collegio dei revisori dei conti, ecc.;

(3) Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio o dell'operatore incaricato;

(4) La firma deve essere apposta sia dall'operatore abilitato alla verifica, sia dal dirigente (oppure dal responsabile) dell'ufficio o dell'unità organizzativa.

18A02545

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tolep»

Estratto determina AAM/PPA n. 236/2018 del 14 marzo 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni tipo II n. C.I.4:

Per la variazione VN2/2017/96:

aggiornamento stampati dei paragrafi 4.3 e 4.4 (riformulazione di alcune informazioni, con aggiunta di una controindicazione) e dei paragrafi 4.5 (aggiornamento interazioni) e 4.8 (allineamento al QRD template) dell'RCP e dei corrispondenti paragrafi del FI, in accordo a nuovi dati di letteratura.

Per la variazione VN2/2017/304:

aggiornamento del paragrafo 4.8 dell'RCP e dei corrispondenti paragrafi del FI, in accordo a nuovi dati clinici, con aggiunta della reazione avversa «aumento di peso». Adeguamento al QRD template delle etichette.

Le variazioni sono relative alla specialità medicinale TOLEP, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 028304018 - «300 mg compresse» 50 compresse divisibili;

A.I.C. n. 028304020 - «600 mg compresse» 50 compresse divisibili.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.A. (codice fiscale 07195130153).

Codici pratica: VN2/2017/96 e VN2/2017/304.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della determinazione n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02364

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prinivil»

Estratto determina AAM/PPA n. 235/2018 del 14 marzo 2018

Si autorizza la seguente variazione tipo II:

C.I.4) - Si modificano i paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.2, 5.3 dell'RCP e le corrispondenti sezioni del FI, relativamente alla specialità medicinale PRINIVIL, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 026830012 - «5 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 026830024 - «20 mg compresse» 14 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.A. (codice fiscale 01689550158).

Codice pratica: VN2/2017/103.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della determinazione n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02365

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adenosina Kabi»

Estratto determina PPA n. 234/2018 del 14 marzo 2018

Si autorizza la seguente variazione tipo II:

B.I.z) - Aggiornamento dell'ASMF per la sostanza attiva Adenosina, da parte del titolare Pharma Waldhof GmbH, con l'introduzione di nuovo produttore di intermedio, relativamente alla specialità medicinale ADENOSINA KABI, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Codice pratica: VC2/2017/8.

Numero procedura: PT/H/1142/II/002.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a. (codice fiscale 03524050238).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A02366

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fastumdol Antinfiammatorio».

Estratto determina AAM/PPA n. 233/2018 del 14 marzo 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni:

tipo IA, B.II.b.2a) - Aggiunta di «Menarini Von Heyden GmbH» come sito responsabile dei controlli del prodotto finito;

tipo II, B.II.b.1z) - Aggiunta di «Menarini Von Heyden GmbH» come sito responsabile della produzione di *bulk* di prodotto finito, con modifiche minori del processo di produzione e modifica del *batch size*;

relativamente alla specialità medicinale FASTUMDOL ANTINFIAMMATORIO, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

034041032 - «20 compresse 25 mg»;

034041297 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC-AL.

Codice pratica: VN2/2017/284.

Procedura europea: ES/H/0101/II/063G.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A. (codice S.I.S. 0734).

Attuazione: in ottemperanza alla determinazione del direttore generale del 7 dicembre 2016, DG/1496/2016, relativa all'applicazione degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1234/2008, la ditta attua la modifica dopo 30 giorni a partire dalla data di fine procedura europea.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A02367

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metronidazolo S.A.L.F.»

Estratto determina AAM/PPA n. 232/2018 del 14 marzo 2018

Si autorizza la seguente variazione tipo II: B.I.z - Aggiornamento dell'ASMF per il principio attivo metronidazolo, prodotto da Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (Polonia), relativamente alla specialità medicinale METRONIDAZOLO S.A.L.F., nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale di seguito indicate:

041491010 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche da 100 ml;

041491034 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 30 flaconi PP da 100 ml.

Codice pratica: VN2/2017/157.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico (codice fiscale n. 00226250165).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A02368

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan e Idroclorotiazide Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 231/2018 del 14 marzo 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni:

VC2/2017/190, DE/H/2264/001-002/II/024 Tipo II, n. C.I.4): aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo; aggiornamento delle etichette al QRD Template;

C1B/2017/2354, DE/H/2264/001-002/IB/027 Tipo IB, n. C.I.2a): aggiornamento degli stampati in linea col medicinale di riferimento e adeguamento al QRD template; modifiche minori.

Le modifiche si applicano alla specialità medicinale CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento:

041448010 - «8 mg/12,5 mg compresse» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

041448022 - «8 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

041448034 - «8 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

041448046 - «8 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

041448059 - «8 mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

041448061 - «8 mg/12,5 mg compresse» 70 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

041448073 - «8 mg/12,5 mg compresse» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

041448085 - «8 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

041448097 - «16 mg/12,5 mg compresse» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

041448109 - «16 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

041448111 - «16 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

041448123 - «16 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

041448135 - «16 mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

041448147 - «16 mg/12,5 mg compresse» 70 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

041448150 - «16 mg/12,5 mg compresse» 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

041448162 - «16 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11388870153).

Numero procedure: DE/H/2264/001-002/II/024 e DE/H/2264/001-002/IB/027.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02369

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diamicron»

Estratto determina IP n. 204 del 13 marzo 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DIAPREL MR 30 mg mòdositott hatòanyagleadàsù tabletta, 60 tab., dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-8448/02 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l., con sede legale in via Tiburtina n. 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: «Diamicron» 60 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg, codice A.I.C. n. 045637028 (in base 10), 1CJRF4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Una compressa contiene:

principio attivo: gliclazide 30 mg;

eccipienti: calcio fosfato dibasico diidrato, maltodestrina, ipromellosa, magnesio stearato, silice colloidale anidra.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di alcuni tipi di diabete (diabete mellito di tipo 2) nell'adulto quando la dieta, l'esercizio fisico e la perdita di peso da soli non sono sufficienti a mantenere un livello corretto di zucchero nel sangue.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, Units 11, 12 and 13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane, BN17 7PA, Littlehampton West Sussex, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Diamicron» 60 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg, codice A.I.C. n. 045637028; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: diamicron 60 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg, codice A.I.C. n. 045637028; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02380

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dostinex»

Estratto determina IP n. 201 del 13 marzo 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DOSTINEX 0,5 mg comprimidos, 2 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 683052 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmed S.r.l., con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: «Dostinex» 0,5 mg compresse 2 compresse, codice A.I.C. n. 045762010 (in base 10), 1CNKGU (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: cabergolina 0,5 mg;

eccipienti: lattosio, leucina.

Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25° C.

Indicazioni terapeutiche:

3. «Dostinex» è utilizzato subito dopo il parto per impedire che inizi la normale produzione e secrezione di latte materno (lattazione) oppure per interrompere una lattazione già iniziata:

quando non si desidera continuare ad allattare il bambino al seno;

quando l'allattamento al seno non è consigliato per motivi di salute della madre o del neonato;

dopo la nascita di un feto deceduto nell'utero;

dopo un'interruzione di gravidanza o un aborto spontaneo.

4. «Dostinex» può essere utilizzato anche per trattare altre condizioni che possono essere causate da livelli elevati di prolattina (iperprolattinemia), quali:

l'assenza o la scomparsa delle mestruazioni (amenorrea);

alterazioni del ciclo mestruale (oligomenorrea);

sospensione o cessazione dell'ovulazione (anovulazione);

persistente produzione di latte dal seno dopo la cessazione dell'allattamento (galattorrea). Livelli elevati di prolattina sono provocati da alcune malattie dell'ipofisi (una ghiandola che si trova alla base del cranio) sia negli uomini sia nelle donne.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (Lodi);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona);

Pharma Partner S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Dostinex» 0,5 mg compresse, 2 compresse, codice A.I.C. n. 045762010; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'A.I.P. di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Dostinex» 0,5 mg compresse, 2 compresse, codice A.I.C. n. 045762010; RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02381

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril»

Estratto determina IP n. 198 del 12 marzo 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MUSCORIL capsule hard 4 mg/CAP dalla Grecia con numero di autorizzazione 45294/21-09-2009 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (Milano).

Confezione: «Muscoril» 4 mg capsule rigide 30 capsule, codice A.I.C. n. 044005039 (in base 10), 19YXPH (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Una capsula contiene:

principio attivo: tiocolchicoside 4 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato, acqua depurata; eccipiente dell'involucro: gelatina (capsula trasparente) printing ink: ossido di ferro (rosso) E172.

Indicazioni terapeutiche: trattamento adiuvante di contratture muscolari dolorose nelle patologie acute della colonna vertebrale negli adulti e negli adolescenti dai 16 anni in poi.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (Cremona);

CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (Monza-Brianza);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Settala località Caleppio (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Muscoril» 4 mg capsule rigide 30 capsule, codice A.I.C. n. 044005039; classe di rimborsabilità «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Muscoril» 4 mg capsule rigide 30 capsule; codice A.I.C. n. 044005039; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02382

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex»

Estratto determina IP n. 197 del 12 marzo 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX 3 mg/1 mg/ml eye drop, suspension, LDPE dropper container of 5 ml eye drops dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 9600064 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in Via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 042845040 (in base 10) 18VJVJ (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: Tobramicina 3 mg, Desametasone 1 mg.

Eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acqua depurata, acido solforico e/o sodio idrossido (per aggiustare il *pH)*.

Indicazioni terapeutiche:

TobraDex è indicato per il trattamento delle infiammazioni oculari quando è necessario un corticosteroide e quando esista un'infezione oculare o il rischio di infezioni oculari negli adulti e nei bambini da due anni di età in poi.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina Cremona;

CIT S.r.l. Via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB);

Pharma Partner S.r.l. Via Vittorio Locchi, 112 - 50141 Firenze.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Tobradex «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 042845040.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Tobradex «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Codice A.I.C. n. 042845040.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02383

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 196 del 12 marzo 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX TABS 0,50 MG 30 (3×10) dalla Grecia con numero di autorizzazione 23876/26-6-1995 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag Spa con sede legale in via Vasil Levski 103 1000 Sofia Bulgaria.

Confezione: Xanax «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 043977127 (in base 10) 19Y2F7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: Alprazolam mg 0,50.

Eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, giallo tramonto (E110 lacca d'alluminio).

Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25° C.

Indicazioni terapeutiche:

Ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa.

Attacchi di panico con o senza agorafobia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 Settala Loc. Caleppio - 20090 Milano;

Falorni S.r.l. Via Provinciale Lucchese, località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Xanax «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 043977127.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Xanax «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 043977127.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02384

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 195 del 12 marzo 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX TABS 0,25 mg 30 (3X10) dalla Grecia con numero di autorizzazione 23875/26-6-1995 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione.

Importatore: Pricetag S.p.a. con sede legale in via Vasil Levski n. 103, 1000 Sofia Bulgaria.

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 043977115 (in base 10) 19Y2DV (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Alprazolam mg 0,25.

Eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato.

Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Indicazioni terapeutiche:

ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 Settala loc. Caleppio 20090 Milano

Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese, località Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (PT)

Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 043977115.

Classe di rimborsabilità: C(nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 043977115.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02385

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 194 del 12 marzo 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX TABS 1 mg 30 (3×10) dalla Grecia con numero di autorizzazione 23877/26-6-1995 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Pricetag S.p.a. con sede legale in via Vasil Levski 103 - 1000 Sofia Bulgaria.

Confezione: Xanax «1 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 043977139 (in base 10) 19Y2FM (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: Alprazolam mg 1.

Eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, indigotina lacca di alluminio (E132).

Condizioni di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25° C.

Indicazioni terapeutiche:

Ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 Settala Loc. Caleppio - 20090 Milano;

Falorni S.r.l. Via Provinciale Lucchese, località Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT);

Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Xanax «1 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 043977139.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre

1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Xanax «1 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 043977139.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02386

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Bando per il finanziamento di interventi proposti da OSC «Assistenza ed empowerment delle donne e bambine rifugiate siriane e delle donne e bambine vulnerabili delle comunità ospitanti in Egitto, Giordania e Libano».

Si informano gli interessati che le organizzazioni della società civile e i soggetti senza finalità di lucro iscritti all'elenco di cui all'art. 26, legge n. 125/2014 possono presentare le istanze per il finanziamento di interventi da loro proposti. Il termine per la presentazione delle proposte di intervento è di cinquanta giorni a partire dalla data odierna.

Le modalità di presentazione delle proposte, i formulari ed i facsimile da utilizzare sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it

Tale sito sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione sull'argomento.

18A02546

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotá il 5 agosto 2010.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 178 del 27 novembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 2017.

In conformità al suo art. 13, l'accordo è entrato in vigore dal 1° febbraio 2018.

18A02429

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 marzo 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2411
Yen	130,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,446
Corona danese	7,4482
Lira Sterlina	0,87248
Fiorino ungherese	312,73
Zloty polacco	4,23
Nuovo leu romeno	4,6593
Corona svedese	10,1868
Franco svizzero	1,1739
Corona islandese	121,9
Corona norvegese	9,5613
Kuna croata	7,442
Rublo russo	70,6897
Lira turca	4,9464
Dollaro australiano	1,6048
Real brasiliano	4,0932
Dollaro canadese	1,5997
Yuan cinese	7,7924
Dollaro di Hong Kong	9,7384
Rupia indonesiana	17045,27
Shekel israeliano	4,3317
Rupia indiana	80,5105
Won sudcoreano	1336,99
Peso messicano	22,8777
Ringgit malese	4,8425
Dollaro neozelandese	1,7029
Peso filippino	64,82
Dollaro di Singapore	1,6274
Baht tailandese	38,66
Rand sudafricano	14,4937

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A02589

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 marzo 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2376
Yen	131,04
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,473
Corona danese	7,4489
Lira Sterlina	0,8794
Fiorino ungherese	312,85
Zloty polacco	4,2196
Nuovo leu romeno	4,6558
Corona svedese	10,2156
Franco svizzero	1,1764
Corona islandese	121,7
Corona norvegese	9,5603
Kuna croata	7,4408
Rublo russo	70,82
Lira turca	4,9429
Dollaro australiano	1,607
Real brasiliano	4,1051
Dollaro canadese	1,5949
Yuan cinese	7,773
Dollaro di Hong Kong	9,7113
Rupia indonesiana	17004,62
Shekel israeliano	4,3212
Rupia indiana	80,413
Won sudcoreano	1328,86
Peso messicano	22,7905
Ringgit malese	4,7971
Dollaro neozelandese	1,7041
Peso filippino	64,955
Dollaro di Singapore	1,6208
Baht tailandese	38,65
Rand sudafricano	14,4598

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A02590

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 marzo 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2398
Yen	131,6
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,462
Corona danese	7,4513
Lira Sterlina	0,87605
Fiorino ungherese	312,51
Zloty polacco	4,2072
Nuovo leu romeno	4,6525
Corona svedese	10,28
Franco svizzero	1,1801
Corona islandese	121,5
Corona norvegese	9,6423
Kuna croata	7,4428
Rublo russo	71,3252
Lira turca	4,9561
Dollaro australiano	1,6132
Real brasiliano	4,1264
Dollaro canadese	1,5974
Yuan cinese	7,7971
Dollaro di Hong Kong	9,7295
Rupia indonesiana	17075,99
Shekel israeliano	4,3353
Rupia indiana	80,8005
Won sudcoreano	1321,47
Peso messicano	22,7725
Ringgit malese	4,782
Dollaro neozelandese	1,7075
Peso filippino	64,873
Dollaro di Singapore	1,6214
Baht tailandese	38,744
Rand sudafricano	14,5029

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A02591

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 marzo 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2321
Yen	131,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,425
Corona danese	7,453
Lira Sterlina	0,8749
Fiorino ungherese	312,13
Zloty polacco	4,2106
Nuovo leu romeno	4,6565
Corona svedese	10,2843
Franco svizzero	1,1779
Corona islandese	121,5
Corona norvegese	9,677
Kuna croata	7,4323
Rublo russo	70,8897
Lira turca	4,8976
Dollaro australiano	1,6036
Real brasiliano	4,0938
Dollaro canadese	1,5895
Yuan cinese	7,7468
Dollaro di Hong Kong	9,6696
Rupia indonesiana	16933,98
Shekel israeliano	4,3262
Rupia indiana	80,296
Won sudcoreano	1310,89
Peso messicano	22,5249
Ringgit malese	4,7658
Dollaro neozelandese	1,7098
Peso filippino	64,374
Dollaro di Singapore	1,6158
Baht tailandese	38,478
Rand sudafricano	14,621

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A02592

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione delle modifiche dello statuto del Consorzio interuniversitario CINECA, in Casalecchio di Reno.

Con decreto ministeriale n. 245 del 26 marzo 2018, sono state approvate le modifiche dello statuto del Consorzio interuniversitario CINECA con sede in Casalecchio di Reno.

18A02539

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di medaglie d'argento al valore aeronautico

Con decreto presidenziale n. 105 del 14 marzo 2018, al Maggiore Agricola Giuseppe, nato il 22 giugno 1973 a Termini Imerese (PA), è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico con la seguente motivazione: «Comandante di elicottero del Servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, a seguito dell'esondazione del fiume Secchia e del torrente Enza, governando il mezzo aereo con straordinaria perizia, guidava, con spiccato coraggio e felice iniziativa, le azioni del proprio equipaggio, riuscendo a portare in salvo 47 persone, tra cui anziani e bambini, recuperandole dai terrazzi e dai tetti delle rispettive abitazioni e operando, anche di notte, per oltre dodici ore, in condizioni di estrema difficoltà. Fulgido esempio di Ufficiale pilota di altissimo valore che, con il suo operato, contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». — Lentigione, frazione di Brescello (RE), 12 dicembre 2017.

Con decreto presidenziale n. 106 del 14 marzo 2018, al Capitano Masini Michele, nato il 17 gennaio 1985 a Bologna, è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico con la seguente motivazione: «Copilota di elicottero del Servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, a seguito dell'esondazione del fiume Secchia e del torrente Enza, consentiva il salvataggio di 47 persone, tra cui anziani e bambini, rimaste isolate sui terrazzi e sui tetti delle rispettive abitazioni, coadiuvando il Capo equipaggio nella tempestiva e precisa individuazione degli obiettivi, coordinando tutte le attività di recupero e garantendo il costante controllo delle operazioni, anche di notte, per oltre dodici ore consecutive. Fulgido esempio di Ufficiale pilota, di altissimo valore, che con straordinaria professionalità, incondizionato spirito di sacrificio ed estrema lucidità contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». — Lentigione, frazione di Brescello (RE), 12 dicembre 2017.

Con decreto presidenziale n. 107 del 14 marzo 2018, al Luogotenente Russo Salvatore, nato il 20 settembre 1966 a Napoli, è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico con la seguente motivazione: «Operatore di bordo di elicottero del Servizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, a seguito dell'esondazione del fiume Secchia e del torrente Enza, contribuiva in modo determinante a portare in salvo 47 persone, tra cui anziani e bambini prelevati sui terrazzi e sui tetti delle rispettive abitazioni, operando al verricello per oltre otto ore, anche di notte, con assoluta padronanza, determinazione e tempestività, riuscendo a superare ogni tipo di inconveniente e assicurando la sicurezza di tutte le attività di salvataggio. Fulgido esempio di Sottufficiale di altissimo valore che, con il suo operato, contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». — Lentigione, frazione di Brescello (RE), 12 dicembre 2017.

Con decreto presidenziale n. 108 del 14 marzo 2018, al Primo Maresciallo D'Alessandro Massimiliano, nato il 26 gennaio 1967 a Torino, è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico con la seguente motivazione: «Aerosoccorritore militare, impegnato direttamente nelle operazioni di salvataggio successive all'esondazione del fiume Secchia e del torrente Enza, si adoperava instancabilmente, per oltre otto ore e fin dopo il tramonto, a portare in salvo, a bordo di un elicottero del Sevizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, 47 persone, tra cui anziani e bambini, recuperate dai tetti, dai ballatoi e dai bal-

coni delle rispettive abitazioni, dimostrando estrema perizia e sprezzo del pericolo in circostanze assolutamente proibitive e inusuali. Fulgido esempio di Sottufficiale di altissimo valore che, con il suo operato, contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». — Lentigione, frazione di Brescello (RE), 12 dicembre 2017.

Con decreto presidenziale n. 109 del 14 marzo 2018, al Maresciallo di 1ª classe Romeo Alessandro, nato il 29 maggio 1972 a Porto San Giorgio (FM), è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico con la seguente motivazione: «Aerosoccorritore militare, impegnato direttamente nelle operazioni di salvataggio successive all'esondazione del fiume Secchia e del torrente Enza, si adoperava instancabilmente, per oltre otto ore e fin dopo il tramonto, a portare in salvo, a bordo di un elicottero del Sevizio di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare, 47 persone, tra cui anziani e bambini, recuperate dai tetti, dai ballatoi e dai balconi delle rispettive abitazioni, dimostrando estrema perizia e sprezzo del pericolo in circostanze assolutamente proibitive e inusuali. Fulgido esempio di Sottufficiale di altissimo valore che, con il suo operato, contribuiva in maniera determinante a dare lustro e prestigio alla Nazione e all'Aeronautica militare». — Lentigione, frazione di Brescello (RE), 12 dicembre 2017.

18A02421

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cyclavance 100 mg/ml» soluzione orale per cani e gatti.

Estratto provvedimento n. 195 del 13 marzo 2018

Medicinale veterinario: CYCLAVANCE 100 mg/ml soluzione orale per cani e gatti.

Confezioni e A.I.C.: tutte A.I.C. n. 104633.

Titolare A.I.C.: Virbac - 1ère avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros France.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: UK/V/0506/IB/007/G.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

delle dimensioni del flacone da 7 ml (con volume di riempimento pari a 5 *ml)*;

delle dimensioni delle due siringhe graduate da 1 ml e 3 ml, ora in polipropilene, utilizzate nel confezionamento 2.

La variazione sopra indicata comporta la modifica della sezione 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto come di seguito indicato:

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario.

Confezionamento 1:

Flacone in vetro ambrato (di tipo *III)* chiuse con un tappo a prova di bambino in HDPE comprendente un adattatore in plastica (HDPE);

Flacone da 5 ml, con un dosatore composto da una siringa graduata in PE da 1 ml con tacche da 0,05 ml, confezionato in una scatola di cartone;

Flacone da 15 ml, con un dosatore composto da una siringa graduata in PE da 1 ml con tacche da 0,05 ml, confezionato in una scatola di cartone;

Flacone da 30 ml, con due dosatori composti da siringhe graduate in PE sia da 1 ml che da 2 ml con tacche rispettivamente da 0,05 ml e 0,1 ml, confezionati in una scatola di cartone;

Flacone da 60 ml, con due dosatori composti da siringhe graduate in PE sia da 1 ml che da 2 ml con tacche rispettivamente da 0,05 ml e 0,1 ml, confezionati in una scatola di cartone.

Confezionamento 2:

Flacone in vetro ambrato (di tipo *III)* chiuse con un tappo in gomma bromobutilica da 20 mm ed una capsula in alluminio tipo flip-off;

Flacone da 5 ml, con un dosatore in policarbonato ed una valvola in silicone ed una siringa graduata in polipropilene da 1 ml con tacche da 0,05 ml, confezionato in una scatola di cartone;

Flacone da 15 ml, con un dosatore in policarbonato ed una valvola in silicone ed una siringa graduata in polipropilene da 1 ml con tacche da 0,05 ml, confezionato in una scatola di cartone;

Flacone da 30 ml, con due dosatori in policarbonato ed una valvola in silicone e due siringhe da 1 ml e 3 ml in polipropilene graduate rispettivamente con tacche da 0,05 ml e 0,1 ml confezionati in una scatola di cartone;

Flacone da 50 ml, con due dosatori in policarbonato ed una valvola in silicone e due siringhe da 1 ml e 3 ml in polipropilene graduate rispettivamente con tacche da 0,05 ml e 0,1 ml confezionati in una scatola di cartone.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A02532

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alfaglandin C 0,250 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini.

Estratto provvedimento n. 194 del 13 marzo 2018

Medicinale veterinario: ALFAGLANDIN C 0,250 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Confezioni: tutte A.I.C. n. 104698.

Titolare A.I.C.: Alfasan Nederland BV, P.O Box 78, 3440 AB Woerden, Paesi Bassi.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: NL/V/0146/II/006/G.

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le seguenti modifiche:

1. la modifica dei limiti della specifica dell'eccipiente clorocresolo al rilascio e a fine validità del prodotto finito, ora pari a: 0,90 - 1,10 mg/ml;

2. La modifica della seguente precauzione di conservazione «conservare ad una temperatura inferiore ai 25 °C dopo la prima apertura del confezionamento primario.

Le variazioni indicate comportano la modifica della sezione 6.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni delle etichette e del foglietto illustrativo, come di seguito:

6.4 precauzioni speciali per la conservazione.

Proteggere dalla luce. Proteggere dal gelo.

Conservare ad una temperatura inferiore ai 25 °C dopo la prima apertura del confezionamento.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto annulla e sostituisce l'estratto del provvedimento n. 46 del 23 gennaio 2018.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A02533

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Deccox 6-6 g/kg» premiscela per alimenti medicamentosi per bovini ed ovini.

Estratto provvedimento n. 193 del 13 marzo 2018

Medicinale veterinario: DECCOX 6-6 g/kg, premiscela per alimenti medicamentosi per bovini ed ovini.

Confezioni e n. AIC: tutte A.I.C. n. 102450.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IAIN, A.5.a.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la seguente modifica: modifica del nome del sito produttivo responsabile delle attività di produzione, controllo, confezionamento e rilascio del prodotto finito.

Da: Filozoo s.r.l., viale del Commercio 28/30, Carpi (Modena), 41012, Italia;

a: Qalian Italia s.r.l. viale del Commercio 28/30, Carpi (Modena), 41012, Italia.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A02534

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Fortekor 2,5 mg» compresse per cani di piccola taglia e gatti - confezione da 28 compresse.

Estratto decreto n. 38 del 15 marzo 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale veterinario FORTEKOR 2,5 mg compresse per cani di piccola taglia e gatti nella confezione da 28 compresse dal Portogallo con numero di autorizzazione 51554 c.n. 570984.0, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto:

Importatore: società Farma 1000 S.r.l. - Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione da commercializzare: «Fortekor 2,5 mg» compresse per cani di piccola taglia e gatti nella confezione da - 28 compresse.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105229013.

Scatola contenente 2 blister PVC/PE/PVDC-alluminio da 14 compresse.

Principi attivi: 1 compressa contiene:

Benazepril cloridrato 2,5 mg.

Eccipienti:

Cellulosa microcristallina

Crospovidone

Povidone K-30

Butilmetilacrilato-metacrilato-metilmetacrilato-copolimero

Biossido di silicio anidro

Sodio laurilsolfato

Dibutil sebacato

Silice colloidale anidra

Lievito in polvere

Vanillina

Olio di ricino idrogenato

Forma farmaceutica: compresse.

Scatola contenente 2 blister PVC/PE/PVDC-alluminio da 14 compresse.

Informazioni cliniche:

specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni: indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione:

cani: trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia;

gatti: riduzione della proteinuria associata a malattia renale cronica.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina di produzione PB Beltracchini s.r.l. - Viale S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (MI).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione da commercializzare «Fortekor 2,5 mg» compresse per cani di piccola taglia e gatti nella confezione da - 28 compresse.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105229013.

Modalità di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

18A02535

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vitakraft» da 50 mg, 67 mg, 134 mg e 268 mg.

Estratto decreto n. 37 del 15 marzo 2018

Medicinale veterinario VITAKRAFT 50 mg soluzione spot-on per gatti, «Vitakraft» 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola, «Vitakraft» 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media, «Vitakraft» 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0322/001-004/MR.

Titolare A.I.C.: la società Beaphar SAS, 2 Allée Vivaldi Le San Giorgio 06800 Cagnes Sur Mer - Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Beaphar B.V. Oude Linderteseweg, 9 - 8102 EV Raalte, The Netherlands.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Vitakraft» 50 mg soluzione spot-on per gatti - scatola da 3 pipette - A.I.C. n. 105154013;

«Vitakraft» 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola - scatola da 3 pipette - A.I.C. n. 105154025;

«Vitakraft» 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media - scatola da 3 pipette - A.I.C. n. 105154037;

«Vitakraft» 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande - scatola da 3 pipette - A.I.C. n. 105154049.

Composizione:

«Vitakraft» 50 mg soluzione spot-on per gatti:

1 pipetta da 0,5 ml contiene:

principio attivo: Fipronil 50,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Vitakraft» 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola:

1 pipetta da 0,67 ml contiene:

principio attivo: Fipronil 67,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Vitakraft» 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media:

1 pipetta da 1,34 ml contiene:

principio attivo: Fipronil 134,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Vitakraft» 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande:

1 pipetta da 2,68 ml contiene:

principio attivo: Fipronil 268,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

«Vitakraft» 50 mg soluzione spot-on: gatti;

«Vitakraft» 67 mg soluzione spot-on cani di taglia piccola, «Vitakraft» 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media, «Vitakraft» 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande: cani.

Indicazioni terapeutiche:

«Vitakraft» 50 mg soluzione spot-on per gatti: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides felis*) nei gatti.

La durata della protezione contro le infestazioni da pulci è di cinque settimane.

Trattamento delle infestazioni da zecche (*Ixodes ricinus*). Le zecche (*Ixodes ricinus*) sull'animale al momento del trattamento saranno uccise entro 48 ore.

Il trattamento non protegge contro nuove infestazioni da zecche;

«Vitakraft» 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides felis*) nei cani.

La durata della protezione contro le infestazioni da pulci è di cinque settimane.

Il prodotto protegge i cani da nuove infestazioni da zecche (*Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) dal settimo al ventottesimo giorno dopo l'applicazione del prodotto.

Il prodotto non si è dimostrato efficace nei confronti di zecche già presenti sull'animale.

Questo prodotto è adatto a cani con peso da 2 a 10 Kg;

«Vitakraft» 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides felis*) nei cani.

La durata della protezione contro le infestazioni da pulci è di cinque settimane.

Il prodotto protegge i cani da nuove infestazioni da zecche (*Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) dal settimo al ventottesimo giorno dopo l'applicazione del prodotto.

Il prodotto non si è dimostrato efficace nei confronti di zecche già presenti sull'animale.

Questo prodotto è adatto a cani con peso dai 10 ai 20 Kg.

«Vitakraft» 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides felis*) nei cani.

La durata della protezione contro le infestazioni da pulci è di cinque settimane.

Il prodotto protegge i cani da nuove infestazioni da zecche (*Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) dal settimo al ventottesimo giorno dopo l'applicazione del prodotto.

Il prodotto non si è dimostrato efficace nei confronti di zecche già presenti sull'animale.

Questo prodotto è adatto a cani con peso dai 20 ai 40 Kg.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A02536

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di bene demaniale sito nel Comune di Telese Terme

Con decreto n. 2284 del 23 gennaio 2018 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2018 al n. l -133, sono trasferiti dal demanio al patrimonio dello Stato i tratti di *ex* canaletta irrigua nel Comune di Telese Terme, in Provincia di Benevento, della superficie complessiva di mq 645, identificati al N.C.T. al foglio 10, particelle 209-768.

18A02422

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nel Comune di Calitri, nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6063 «strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 Ofantina».

Con decreto n. 1580 del 28 ottobre 2016 del commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/40/COM/6063 «strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 Ofantina», l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili siti nel Comune di Calitri (AV):

foglio 59, particella n. 1071 ex 299 di mq 1.030 - indennità liquidata € 1.530,00 - ditta Germano Italia;

foglio 49 particelle n. 2119 ex 96 di mq 360, n. 2121 ex 96 di mq 119, n. 2118 ex 96 di mq 4.658, n. 2120 ex 96 di mq 457 e n. 2122 ex 96 di mq 376 - indennità liquidata € 46.071,70 - ditta Cirminiello Giuseppe.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della società Areateknica s.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

18A02419

Espropriazione definitiva, in favore del Ministero dello sviluppo economico, degli immobili siti nei Comuni di Castelgrande e di Muro Lucano, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.

Con decreto n. 1581 del 28 ottobre 2016 del commissario *ad acta* ex art. 86 legge n. 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stata dichiarata, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto, l'espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà, dei seguenti immobili:

siti nel Comune di Muro Lucano (PZ) foglio 29 particelle n. 657 ex 26 di mq 933 e n. 605 ex 15 di mq 678 - indennità liquidata € 4.030,19 - ditta Troiano Giuseppina, Santoro Maurizio, Santoro Gaetano e Santoro Daniele;

siti nel Comune di Muro Lucano (PZ) foglio 42, particella n. 362 ex 51 di mq 1.592 - indennità liquidata € 4.531,23 - ditta Barile Michele e Barile Rosina;

siti nel Comune di Castelgrande (PZ) foglio 8, particella n. 154 ex 43 di mq 103, foglio 31, particelle n. 888 ex 135 di mq 1.240 e n. 962 ex 136 di mq 1.160, foglio 39, particella n. 454 ex 29 di mq 244 e foglio 20, particella n. 518 ex 243 di mq 947 - indennità liquidata € 5.939,15 - ditta Cianci Flaminio;

siti nel Comune di Muro Lucano (PZ) foglio 43, particella n. 916 ex 8 di mq 972 - indennità liquidata € 1.290,16 - ditta Altieri Carmela;

siti nel Comune di Castelgrande (PZ) foglio 31, particelle n. 1011 ex 54 di mq 368, n. 1012 ex 54 di mq 98, n. 914 ex 153 di mq 288, n. 1001 ex 60 di mq 1.764, n. 1002 ex 60 di mq 311, n. 1003 ex 60 di mq 682 e n. 897 ex 60 di mq 132 - indennità liquidata € 5.877,10 - ditta Cardillo Olga, Lisanti Vincenza Maria Gerarda e Lisanti Giuseppe;

siti nel Comune di Castelgrande (PZ) foglio 31, particelle n. 933 ex 105 di mq 125, n. 930 ex 106 di mq 599, n. 935 ex 107 di mq 301, n. 936 ex 107 di mq 1.235 e n. 931 ex 106 di mq 1.048 - indennità liquidata € 5.935,95 - ditta De Sanctis Vincenzo.

Il citato decreto è notificato agli interessati, registrato, trascritto e volturato a cura della società Areateknica s.r.l.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma liquidata.

18A02420

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-083) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

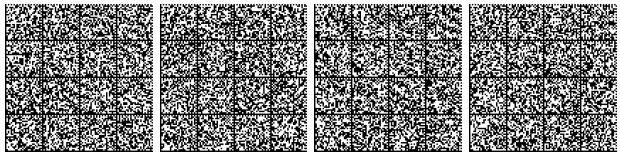
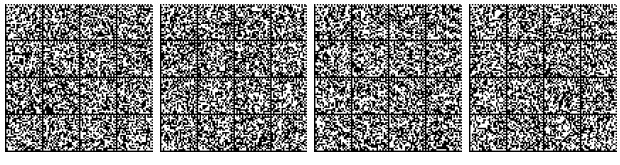
€ 1,00